

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE**
del 2 luglio 1993

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993	L 335	1	31.12.1993
► M2	Regolamento (CE) n. 655/94 della Commissione del 24 marzo 1994	L 82	15	25.3.1994
► M3	Regolamento (CE) n. 1500/94 del Consiglio del 21 giugno 1994	L 162	1	30.6.1994
► M4	Regolamento (CE) n. 2193/94 della Commissione dell'8 settembre 1994	L 235	6	9.9.1994
► M5	Regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione del 19 dicembre 1994	L 346	1	31.12.1994
► M6	Regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione del 19 luglio 1995	L 171	8	21.7.1995
► M7	Regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione del 19 marzo 1996	L 70	4	20.3.1996
► M8	Regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione del 30 luglio 1996	L 218	1	28.8.1996
► M9	Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996	L 289	1	12.11.1996
► M10	Regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione del 18 dicembre 1996	L 9	1	13.1.1997
► M11	Regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione del 20 gennaio 1997	L 17	28	21.1.1997
► M12	Regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione del 23 luglio 1997	L 196	31	24.7.1997
► M13	Regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione del 12 gennaio 1998	L 7	3	13.1.1998
► M14	Regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione del 29 luglio 1998	L 212	18	30.7.1998
► M15	Regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione dell'8 gennaio 1999	L 10	1	15.1.1999
► M16	Regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione del 12 febbraio 1999	L 65	1	12.3.1999
► M17	Regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione del 28 luglio 1999	L 197	25	29.7.1999
► M18	Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione del 24 luglio 2000	L 188	1	26.7.2000
► M19	Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000	L 330	1	27.12.2000
► M20	Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione del 4 maggio 2001	L 141	1	28.5.2001
► M21	Regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione dell'11 marzo 2002	L 68	11	12.3.2002
► M22	Regolamento (CE) N. 881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003	L 134	1	29.5.2003
► M23	Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione del 25 luglio 2003	L 187	16	26.7.2003
► M24	Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003	L 343	1	31.12.2003
► M25	Regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio del 23 maggio 2005	L 139	1	2.6.2005
► M26	Regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005	L 148	5	11.6.2005
► M27	Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione dell'8 febbraio 2006	L 38	11	9.2.2006
► M28	Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione dell'8 marzo 2006	L 70	35	9.3.2006

Modificato da:

▶ A1	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
▶ A2	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

- ▶ **C1** Rettifica, GU L 268 del 19.10.1994, pag. 32 (2454/1993)
- ▶ **C2** Rettifica, GU L 180 del 19.7.1996, pag. 34 (2454/1993)
- ▶ **C3** Rettifica, GU L 156 del 13.6.1997, pag. 59 (2454/1993)
- ▶ **C4** Rettifica, GU L 111 del 29.4.1999, pag. 88 (2454/1993)
- ▶ **C5** Rettifica, GU L 314 del 4.12.1996, pag. 20 (2153/1996)
- ▶ **C6** Rettifica, GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47 (502/1999)
- ▶ **C7** Rettifica, GU L 5 del 10.1.2001, pag. 14 (1602/2000)
- ▶ **C8** Rettifica, GU L 163 del 20.6.2001, pag. 34 (1602/2000)
- ▶ **C9** Rettifica, GU L 20 del 23.1.2002, pag. 11 (2787/2000)
- ▶ **C10** Rettifica, GU L 175 del 28.6.2001, pag. 27 (993/2001)
- ▶ **C11** Rettifica, GU L 257 del 26.9.2001, pag. 10 (993/2001)
- ▶ **C12** Rettifica, GU L 2 del 6.1.2004, pag. 55 (881/2003)
- ▶ **C13** Rettifica, GU L 72 dell' 11.3.2004, pag. 91 (1335/2003)
- ▶ **C14** Rettifica, GU L 32 del 5.2.2004, pag. 34 (2286/2003)
- ▶ **C15** Rettifica, GU L 360 del 7.12.2004, pag. 33 (2286/2003)
- ▶ **C16** Rettifica, GU L 272 del 18.10.2005, pag. 33 (837/2005)

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE****del 2 luglio 1993****che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, qui di seguito denominato «il codice», in particolare l'articolo 249,

considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmare alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;

considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;

considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita::

- apportare a tali norme talune modifiche per adattare alle disposizioni figuranti nel codice;
- ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;
- precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;

che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;

considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1o gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

GENERALITÀ*CAPITOLO 1**Definizioni**Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1) «codice»:

il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

▼M6

2) «carnet ATA»:

il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul;

▼M21

3) «comitato»:

il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice;

▼B

4) «Consiglio di cooperazione doganale»:

l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;

5) diciture necessarie ad identificare le merci:

da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;

6) «merci prive di carattere commerciale»:

— le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e

— che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;

7) «misure di politica commerciale»:

le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;

8) «nomenclatura doganale»:

una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;

9) «sistema armonizzato»:

il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

▼M21

10) «Trattato»:

il trattato che istituisce la Comunità europea;

▼ M6

11) «Convenzione di Istanbul»:

Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990.

▼ M18*Articolo 1 bis*

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

▼ B*CAPITOLO 2**Decisioni**Articolo 2*

Quando una persona presenti (SIC! presenta) una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.

Articolo 3

Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.

Articolo 4

La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.

L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.

▼ M1*CAPITOLO 3**Procedimenti informatici**Articolo 4 bis*

1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici,

si intende per:

— procedimenti informatici:

- a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;
- b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;

— EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

— messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.

2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.

▼ **M1***Articolo 4 ter*

Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.

▼ **M19***Articolo 4 quater*

In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo 1;
- b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.

L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.

Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.

▼ **M10**

TITOLO II

INFORMAZIONI VINCOLANTI

*CAPITOLO 1**Definizioni**Articolo 5*

Ai sensi del presente titolo, si intende per:

1) *informazione vincolante:*

un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

2) *richiedente:*

- in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;
- in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

3) *titolare:*

la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.

▼ **M10**

CAPITOLO 2

*Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti — Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione**Articolo 6*

1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.

▼ **M18**

Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter.

▼ **M10**

2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

- a) nome e indirizzo del titolare;
- b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
- c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
- d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
- e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
- f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
- g) classificazione prevista;
- h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
- i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare «riservati»;
- j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;

▼ **M24**

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni.

▼ **M10**

B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

▼ **M10**

- a) nome e indirizzo del titolare;
- b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
- c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;
- d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
- e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
- f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
- g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
- h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
- i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
- j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
- k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 7

1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.

- a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.

▼ M10

- b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.
2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.

▼ M24*Articolo 8*

1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:

- a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 *ter*;
- b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);
- c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.

Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.

Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.

2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.

3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.

▼ M10*CAPITOLO 3**Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti**Articolo 9*

1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
- la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
 - secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:
- che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,
 - che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.

▼ **M10***CAPITOLO 4**Portata giuridica delle informazioni vincolanti**Articolo 10*

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.
2. a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;
 - b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.
3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:
 - a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;
 - b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.
4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 11

L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

Articolo 12

1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.
2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
 - per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;
 - per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L;
 - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;
 - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;

▼ **M10**

- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.
- b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;
 - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;
 - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
 - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;
 - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.
3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.

CAPITOLO 5

Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti*Articolo 13*

Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessa di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.

Articolo 14

1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desidera avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.

2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.

▼ **M18**



TITOLO IV

ORIGINE DELLE MERCI

CAPITLO I

Origine non preferenziale

Sezione 1

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine*Articolo 35*

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Sottosezione 1

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata*Articolo 36*

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;

▼B

- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata*Articolo 39*

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti*Articolo 40*

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio*Articolo 41***▼M1**

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

▼B

►M1 2. ◀ I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,

▼**B**

- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
 - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
 - sono caratteristici di queste merci, e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.



Sezione 3

Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine

Sottosezione 1

Disposizioni relative ai certificati generali di origine

Articolo 47

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
 - il nome dello speditore;
- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m²

▼**B**

quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51

I formulari di domanda ►**C1** ed i certificati d'origine ◀ sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali*Articolo 55*

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.



a) *Certificati d'origine*

Articolo 56

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.
2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.
3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

Articolo 57

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento.
Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia».
2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

Articolo 58

1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m². Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 59

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Articolo 60

1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

▼B*Articolo 61*

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

Articolo 62

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella «osservazioni» una delle seguenti diciture:

- expedido a posteriori,
- udstedt efterfølgende,
- Nachträglich ausgestellt,
- Εκδοθέν εκ των υστέρων,
- Issued retrospectively,
- Délivré a posteriori,
- rilasciato a posteriori,
- afgegeven a posteriori,
- emitido a posteriori.

▼A1

- annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,
- utfärdat i efterhand,

▼A2

- Vystaveno dodatečně,
- Välja antud tagasiulatuvalt,
- Izsniegts retrospektīvi,
- Retrospektyvūs isdavimas,
- Kiadva visszamenőleges hatállyal,
- Maħruġ retrospectivament,
- Wystawione retrospektywnie,
- Izdano naknadno,

▼M26

- Vyhotovené dodatočne.

▼B**b) Cooperazione amministrativa***Articolo 63*

1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.

A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

▼B

- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

Articolo 64

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprasseda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

Articolo 65

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

▼M18*CAPITOLO 2**Origine preferenziale**Articolo 66*

Ai fini del presente capitolo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

▼ **M18**

- d) per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, *mutatis mutandis*, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;
- h) per «capitoli» e «voci» se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
- i) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- j) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Sezione 1

Sistema delle preferenze generalizzate

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari*Articolo 67*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ► **C8** (in prosieguo ◀ denominati «paesi beneficiari»), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;
 - b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.
4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

▼ **M18**

Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

Articolo 68

1. Si considerano «interamente ottenuti» in un paese beneficiario o nella Comunità:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini «paese beneficiario» e «Comunità» comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

▼ **M18**

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 69

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono ► **C8**, per tutti ◀ i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 70▼ **M22**

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

▼ **M18**

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 70 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniquale volta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 71

1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 72

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.

▼ **M22**

3. Il cumulo regionale si applica ai seguenti gruppi regionali distinti di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

- a) gruppo I: Brunei-Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam;
- b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
- c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

4. S'intende per «gruppo regionale»: il gruppo I, il gruppo II o il gruppo III, secondo il caso.

▼ **M18***Articolo 72 bis*

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:
 - a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
 - b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.
3. Per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.
4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.
5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.
6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:
 - il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;
 - il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previa lavorazioni o trasformazioni supplementari.

Articolo 72 ter

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:
 - a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;
 - b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

▼ **M22**

Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite i segretariati seguenti, secondo il caso:

- i) gruppo I: il segretariato generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);
- ii) gruppo II: il comitato congiunto permanente per l'origine Comunità andina — Mercato comune centroamericano e Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina — Mercado Común y Panamá);

▼ **M22**

- iii) gruppo III: il segretariato dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC).

▼ **M18**

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

Articolo 73

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 74

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 75

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 76

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

- a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;
- b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;
- c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

▼ **M18**

3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- la denominazione del prodotto finito;
- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;
- i metodi di fabbricazione;
- il valore aggiunto;
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;
- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;
- la giustificazione della durata richiesta;
- altre osservazioni.

4. ► **M22** La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato. ◀

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. .../...».

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

Articolo 77

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto ► **C8** originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese beneficiario o nella Comunità.

Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:

- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 78

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;
- b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
- c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
- d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture ► **C8**, attraverso territori diversi da quelli del paese beneficiario o della Comunità. ◀

▼ **M18**

2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:
- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese ► **C8** di transito; oppure ◀
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di ► **C8** di transito; oppure ◀
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 79

1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2

Prove dell'origine*Articolo 80*

- I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:
- a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura ► **C8** nell'allegato 17; oppure ◀
 - b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, ► **C8** compilata ◀ dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in ► **C8** prosieguo ◀ denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

▼ **M18**a) **CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A***Articolo 81*

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

— abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e

— assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura «Comunità europea» o l'indicazione di uno Stato membro.

9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

Articolo 82

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 83

Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

▼ **M18***Articolo 84*

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 85

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura «Délivré a posteriori» o «Issued retrospectively».

Articolo 86

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura «Duplicata» o «Duplicate», nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.

Articolo 87

1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

La casella n. 4 reca la dicitura: «Certificat de remplacement» o «Replacement certificate», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.

La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.

Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.

▼ **M18**

La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.

Articolo 88

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.

b) DICHIARAZIONE SU FATTURA*Articolo 89*

1. La dichiarazione su fattura ► **C8** può essere compilata: ◀
 - a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma ► **C8** dell'articolo 90; oppure ◀
 - b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altri autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna

▼ **M18**

alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

- a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
- b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 90

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in ► **C8** prosiegua ◀ denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda ► **C8** l'osservanza degli altri ◀ requisiti dalla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 90 bis

1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello figura all'allegato 21; o
- b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.

2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Pays ► **C8** bénéficiaires du ◀ SPG» e «CE» o «GSP beneficiary countries» e «EC» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1.

3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

Articolo 90 ter

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

▼ **M18**

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

- a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
- b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono ► **C8** stabilite nel paese di esportazione e nella ◀ Comunità;
- c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
- d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 90 quater

1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 91

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura «Cumul CE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse» oppure «EC cumulation», «Norway cumulation» o «Switzerland cumulation».

Articolo 92

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

▼ **M18**

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa*Articolo 93*

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 93 bis

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 94

1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità entro sei ► **C8** mesi. Questi risultati devono consentire ◀ di determinare se

▼ **M18**

la prova dell'origine contestati riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità.

4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente alla presente sezione.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

Articolo 95

Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità.

La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.

L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità, la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla*Articolo 96*

1. L'espressione «la Comunità» utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

▼ **M18**

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

Sottosezione 5

Disposizioni finali*Articolo 97*

Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 2

▼ **M21**

Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori

▼ **M18**

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari*Articolo 98*▼ **M21**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paesi o territori beneficiari»), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1 e dei paesi d'oltremare associati alla Comunità, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

▼ **M18**

- a) i prodotti interamente ottenuti nel ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ stesso a norma dell'articolo 99;
- b) i prodotti ottenuti in tale ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma ► **C8** dell'articolo 100. ◀
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ quando subiscono, nel ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

Articolo 99

1. Si considerano «interamente ottenuti» in un ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o nella Comunità:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

▼ **M18**

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nel ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del ► **M21** - paese o territorio beneficiario ◀ o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o degli Stati membri.

3. I termini «► **M21** paese o territorio beneficiario ◀» e «Comunità» comprendono anche le acque territoriali del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o degli Stati membri.

► **C8** 4. Le navi operanti in alto mare, ◀ in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 100

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari ► **C8** eventualmente impiegati nella sua fabbricazione ◀.

▼ **M18***Articolo 101*▼ **M22**

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:
- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;
 - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
 - p) la macellazione degli animali.

▼ **M18**

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 101 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualevolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

▼ **M18***Articolo 102*

1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 103

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 104

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 105

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 106

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o nella Comunità.

Le merci originarie esportate dal ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente ► **C8** reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente: ◀

- che ► **C8** le merci reimportate sono le stesse merci che erano ◀ state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle ► **C8** in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. ◀

Articolo 107

1. Sono considerate come trasportati direttamente dal ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ nella Comunità o da questa nel ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

▼ **M18**

- b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la ► **C8** conservazione in buono stato; ◀
- c) ► **C8** i prodotti il cui trasporto ◀ si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o della Comunità.
2. ► **C8** La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita ◀ alle autorità doganali competenti presentando:
- a) ► **C8** un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure ◀
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso ► **C8**, il nome ◀ delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese ► **C8** di transito; oppure ◀
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 108

1. I prodotti originari spediti da un ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
- c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

▼ **M18**

Sottosezione 2

Prova dell'origine*Articolo 109*

I prodotti originari dei ► **M21** paesi o territori beneficiari ◀ beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, ► **C8** compilata dall'esportatore ◀ su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in ► **C8** prosiegua ◀ denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

a) **CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1***Articolo 110*▼ **M21**

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori:

▼ **M18**

- abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e
 - assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.
2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.
 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione.

▼ **M18**

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.
7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.
8. Spetta alle autorità pubbliche competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.
9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.
10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 111

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 112

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 113

1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
 - b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione.
3. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
- «EXPEDIDO A POSTERIORI»,

▼ **M18**

- «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,
- «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,
- «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»,
- «ISSUED RETROSPECTIVELY»,
- «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,
- «RILASCIATO A POSTERIORI»,
- «AFGEGEVEN A POSTERIORI»,
- «EMITIDO A POSTERIORI»,
- «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,
- «UTFÄRDAT I EFTERHAND»,

▼ **A2**

- «VYSTAVENO DODATEČNĚ»,»
- «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»,»
- «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»,»
- «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»,»
- «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»,»
- «MAĥRUĜ RETROSPETTIVAMENT»,»
- «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»,»
- «IZDANO NAKNADNO»,»

▼ **M26**

- «VYHOTOVENÉ DODATOČNE.»

▼ **M18**

4. ► **C8** La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare ◀ nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 114

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

- «DUPLICADO»,
- «DUPLIKAT»,
- «DUPLIKAT»,
- «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»,
- «DUPLICATE»,
- «DUPLICATA»,
- «DUPLICATO»,
- «DUPLICAAT»,
- «SEGUNDA VIA»,
- «KAKSOISKAPPALE»,
- «DUPLIKAT»,

▼ **A2**

- «DUPLIKÁT»,»
- «DUPLIKAAT»,»
- «DUBLIKĀTS»,»
- «DUBLIKATAS»,»
- «MÁSODLAT»,»
- «DUPLIKAT»,»
- «DUPLIKAT»,»
- «DVOJNIK»,»

▼ **A2**

— «DUPLIKÁT.»

▼ **M18**

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 115

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituiti di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

b) DICHIARAZIONE SU FATTURA*Articolo 116*

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:

- a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i ► **C8** 6 000 EUR, a ◀ condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

- a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
- b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

▼ **M18***Articolo 117*

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in ► **C8** prosieguo ◀ denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 ► **C8** , a compilare ◀ dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti ► **C8** garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione. ◀
2. Le autorità doganali possono ► **C8** conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. ◀
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 118

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. ► **C8** Negli altri casi di presentazione tardiva, ◀ le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
 - a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
 - b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
 - c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
 - d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso ► **C8** importatore e sono ◀ oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 119

1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui ► **C8** all'articolo 98 ◀ senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

▼ **M18**

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 120

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa*Articolo 121*

1. ► **M21** paesi o territori beneficiari ◀ comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei ► **M21** paesi o territori beneficiari ◀. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione comunica ai ► **M21** paesi o territori beneficiari ◀ i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 122

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei ► **M21** paesi o territori beneficiari ◀ abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza ► **C8** degli altri requisiti della ◀ presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ d'importazione rispediscono alle autorità competenti ► **C8** del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dello Stato membro di esportazione ◀ il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i ► **C8** motivi che ◀ giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti

▼ **M18**

i documenti e le informazioni ottenute ► **C8** che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle ◀ informazioni relative alla prova dell'origine.

► **C8** Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano ◀ di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo ► **C8**, esse offrono ◀ all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ entro sei ► **C8** mesi. Questi risultati devono consentire ◀ di determinare se la prova dell'origine contestata riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o della Comunità.

4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per ► **C8** determinare l'autenticità ◀ del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla*Articolo 123*

1. ► **C8** L'espressione «la Comunità» ◀ utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del ► **M21** paese o territorio beneficiario ◀ delle preferenze o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.



TITOLO V

VALORE DOGANALE

CAPITOLO 1

*Disposizioni di carattere generale**Articolo 141*

1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.

Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2.

2. Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai ►C2 principi contabilità generalmente ammessi, ◀si applicano le disposizioni dell'allegato 24.

Articolo 142

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino del codice;
- b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte;
- c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze ►C2 ————— ◀di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche ►C2 ————— ◀merci ►C2 peraltro ◀conformi alla presente definizione;
- d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio ►C2 di fabbrica o di commercio ◀ rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari;
- e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una ►C2 branca di produzioneparticolare ◀ o da un ►C2 settore particolare di una branca di produzione, ◀e comprendenti le merci identiche o similari.

2. Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ►C2 ingegneria, studio, arte ◀ o design, ►C2 piani ◀e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità.

Articolo 143

1. ►M15 Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se: ◀

- a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
- b) hanno la veste giuridica di associati;
- c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;

▼B

- d) una persona qualsiasi possieda, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;
 - e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
 - f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
 - g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
 - h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:
 - marito e moglie
 - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado
 - fratelli e sorelle (germani e ►C2 consaguinei o uterini ◄)
 - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado
 - zii/zie e nipoti
 - suoceri e generi o nuore
 - cognati e cognate.
2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

Articolo 144

1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.
2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato ►C2 ————— ◄ in merito all'applicazione del paragrafo 1.

▼M21*Articolo 145*

1. Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistate in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.
- L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.
2. Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:
 - a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;
 - b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;
 - c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.
 3. La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

▼B*Articolo 146*

Quando il prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare ◀ ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.

Articolo 147

1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. ►M6 In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci. ◀

▼M6

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis.

▼B

2. ►M6 ————— ◀ Quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, ►C2 non si impone necessariamente il ricorso al metodo del ◀valore di transazione.
3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.

Articolo 148

Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare, ◀sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:

- a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, oppure
- b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.

Articolo 149

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, l'espressione «attività ►C2 riguardanti la commercializzazione ◀» comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie.
2. Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.

Articolo 150

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il ►C2 ————— ◀ valore di transazione di merci identiche vendute

▼B

allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore.

2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.

3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4. Per ►C2 l'applicazione ◀del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci identiche importate» si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo ►C1 ————— ◀e del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 151

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari ►C2 vendute ◀ allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente ►C2 equivalenti ◀a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore.

2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci similari importate» si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo ►C1 ————— ◀e del paragrafo 2 del presente articolo.

▼**B***Articolo 152*

1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento, ►**C2** o pressapoco al momento ◄dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:
- i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure ►**C2** i margini ◄ generalmente ►**C2** praticati ◄ per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa ►**C2** natura o della stessa ◄specie;
 - ii) le ►**C2** abituali ◄ spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e
 - iii) dazi all'importazione ed altre ►**C2** imposte ◄da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

▼**M27**

- a) *bis* Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾.

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

- i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.
- ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.
- iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.
- iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) *bis* sono riportate nell'allegato 26.

▼**B**

- b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o ►**C2** pressapoco ◄al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

▼B

salvo quanto ►C2 peraltro ◀disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione.

2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo ►C2 lavorazione o trasformazione successiva ◀, nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto ►C2 connesso ◀a tale lavorazione ►C2 o trasformazione ◀e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a).

3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone ►C2 da cui acquistano le merci in questione ◀al primo livello commerciale successivo all'importazione ►C2 al quale si effettuano le vendite ◀.

4. ►C2 Per stabilire il prezzo unitario ai fini ◀dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente ►C2 senza spese o a costo ◀ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), «la data più ravvicinata» è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari ►C2 importate ◀in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario.

Articolo 153

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.

2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) del codice.

Esso comprende inoltre il valore, nella ►C2 proporzione adeguata ◀, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.

3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o ►C2 a suo nome, ◀l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice.

▼B

4. Le «spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di ►C2 commercializzazione ◀ delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice.

Articolo 154

Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi ►C2 di contabilità generalmente ammessi ◀.

Articolo 155

Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo ►C2 degli schizzi preliminari di design ◀.

Articolo 156

Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c) del codice si applica mutatis mutandis.

▼M8*Articolo 156 bis*

1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2 del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.

2. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che:

- a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,
- b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,
- c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,
- d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.

▼B*CAPITOLO 2**Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza**Articolo 157*

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:

- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

▼B

- all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).
2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:
- si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e
 - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

Articolo 158

1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare ◀dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci.
2. Se le merci vengono importate non assiate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.
3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2 del codice.

Articolo 159

Al prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare ◀per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:

- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti ►C2 oggetto ◀unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

Articolo 160

Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

Articolo 161

Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

Articolo 162

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

▼B*CAPITOLO 3**Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità**Articolo 163*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:

- a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;
- b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto — situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale — in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
- c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;
- d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità.

▼A2

2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.

▼B

3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

▼A2

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

▼B

5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale.

6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci.

▼**B**

CAPITOLO 4

*Disposizioni relative alle spese di trasporto**Articolo 164*

Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice,

- a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- b) quando le merci sono fatturate a un prezzo ►C2 unico ◀franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione è tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera ►C2 sarebbe ◀inferiore al prezzo ►C2 unico ◀ franco destinazione;
- c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Articolo 165

1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.
2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).

Articolo 166

Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.

▼**M21**▼**B**

CAPITOLO 6

*Disposizioni relative ai tassi di cambio**Articolo 168*

Ai fini degli articoli da 169 a ►C2 172 ◀del presente capitolo,

- a) per «tasso ►C2 constatato ◀» si intende:
 - l'ultimo tasso di cambio di vendita ►C2 constatato ◀in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure

▼B

- ogni altro tasso di cambio così ►C2 constatato ◀e indicato da tale Stato membro come «tasso ►C2 constatato ◀», a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della ►C2 moneta ◀in questione nelle transazioni commerciali;
- b) per «pubblicato» si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato;
- c) per «►C2 moneta ◀» si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale.

Articolo 169

1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una ►C2 moneta ◀diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella ►C2 moneta ◀dello Stato membro interessato è quello registrato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo.
2. Il tasso ►C2 constatato ◀il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171.
3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si ►C2 constata ◀un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene ►C2 constatato ◀ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso ►C2 constatato ◀quel mercoledì l'ultimo tasso ►C2 constatato e pubblicato ◀per la ►C2 moneta ◀ in questione nei quattordici giorni precedenti

Articolo 170

Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice ►C2 è stabilito ◀dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della ►C2 moneta ◀in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta di quello Stato membro.

Articolo 171

1. Quando il tasso di cambio ►C2 constatato ◀l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice.
2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio ►C2 constatato ◀un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più; dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo.
3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia ►C2 constatato ◀o sia registrato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso registrato è l'ultimo tasso registrato e pubblicato prima del mercoledì in questione.

Articolo 172

Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di

▼ **B**

dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella ► **C2** moneta ◀ nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi ► **C2** constatati ◀ in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.

CAPITOLO 7

Procedure semplificate per determinate merci deperibili▼ **M27**▼ **B**

CAPITOLO 8

*Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti**Articolo 178*

1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.

▼ **M14**

2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.

▼ **B**

3. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.

4. Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:

- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate ► **C2** stabilito ◀ in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177.



Articolo 179

1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1 o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:

- a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a ►**M21** 10 000 EUR ◀ per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
- b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;
- c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

2. L'importo espresso in ecu di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore.

L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ecu se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5 % o a una riduzione di tale controvalore.

3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.

4. Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.

Articolo 180

Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.

Articolo 181

1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale.

2. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura.

3. L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.

▼ **M5***Articolo 181 bis*

1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.

▼ **B**

TITOLO VI

INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE*CAPITOLO 1**Visita delle merci e prelevamento di campioni da parte dell'interessato**Articolo 182*

1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta.

Il prelevamento di campioni può essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato.

2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorità doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti:

- cognome, nome e indirizzo del richiedente,
- luogo ove si trovano le merci,
- numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia già stata presentata, salvo i casi in cui l'autorità doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci,
- ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.

L'autorità doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta di prelevamento di campioni, la suddetta autorità indica la quantità di merci da prelevare.

3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità caso per caso.

Il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo.

4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

*CAPITOLO 2**Dichiarazione sommaria**Articolo 183*

1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige.
2. La dichiarazione sommaria è vistata dall'autorità doganale e conservata dalla stessa per controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti nell'articolo 49 del codice.
3. La dichiarazione sommaria per merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito è costituita dall'esemplare del documento di transito destinato all'ufficio doganale di destinazione.
4. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione sommaria venga fatta con procedimenti informatici. In tal caso, le disposizioni ►**M1** dei paragrafi 1 e 2 ◀ sono adattate in conseguenza.

Articolo 184

1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.
2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

*CAPITOLO 3**Custodia temporanea**Articolo 185*

1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati «magazzini di custodia temporanea».
2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:
 - a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale;
 - b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.

Articolo 186

L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione specifica redatta su un formulario conforme al modello da essa stabilito.

Articolo 187

Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del codice.

▼ **M1**▼ **B***CAPITOLO 4**Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea*

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale*Articolo 189*

Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e senza trasbordo verso un altro porto o aeroporto della Comunità, sono presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice solo nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

Sezione 2

Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori*Articolo 190*

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:

- a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;
- b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;
- c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;
- d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;
- e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;
- f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
- g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
- h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.

Articolo 191

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:

- registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2 e all'articolo 194, punti 1 e 2 del presente capitolo.
- a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.

Articolo 192

Qualsiasi controllo e formalità applicabili:

▼B

- 1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;
- 2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;
- 3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

Articolo 193

Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

- 1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;
- 2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:
 - nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;
 - nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 194

1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:
 - qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
 - qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
 - un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.
2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:

▼B

- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
 - qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
 - un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.
3. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.
4. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.
5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:
- provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;
 - imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 195

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

- all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio ⁽¹⁾, alcun trasferimento di beni,
- alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,
- all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio,
- alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio.

Articolo 196

I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.

▼**B***Articolo 197*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale», di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

TITOLO VII

DICHIARAZIONE IN DOGANA — PROCEDURA NORMALE*CAPITOLO I**Dichiarazione in dogana fatta per iscritto*

Sezione I

Disposizioni di carattere generale*Articolo 198*

1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.
2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un'unico codice nella nomenclatura combinata.

Articolo 199

►**M1** 1. ◀ Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato.

▼**M1**

2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per la stampa delle dichiarazioni in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un'altra tecnica di identificazione eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.

L'autorità doganale può altresì prevedere che le dichiarazioni redatte a mezzo dei sistemi informatici delle dogane siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

3. L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.

▼**B***Articolo 200*

I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.



Articolo 201

1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione.
2. L'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentarle le merci. In tal caso, l'autorità doganale può fissare un termine per tale presentazione, stabilito in base alle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non depositata.
3. Qualora sia stata depositata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci cui essa si riferisce nell'ufficio doganale o in altro luogo designato dall'autorità doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci in dogana.

Articolo 202

1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.
Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.
2. È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.

Articolo 203

La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima.

Articolo 204

L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.

Sezione 2

Formulari da utilizzare

Articolo 205

1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico.
2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
 - la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea,
 - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi,
 - l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi,

▼B

- la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri,
- la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico per l'espletamento delle formalità di transito comunitario, per le spedizioni concernenti diverse categorie di merci,
- la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni d'importazione, transito o di esportazione, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno,
- la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.

▼M1**▼B**

5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:

- espressamente istituiti o previsti da atti comunitari,
- richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato,
- richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica,
- richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.

Articolo 206

Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto.

Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano.

Articolo 207

Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.



Articolo 208

1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

2. Quando il regime di transito comunitario o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.

3. I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati:

— da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31,

oppure

— segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.

4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

Questi fascicoli sono ricavati:

— da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33,

oppure

— da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.

Articolo 209

1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

Articolo 210

Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

▼B*Articolo 211*

La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.

Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.

In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.

Articolo 212

1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.
2. L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.
3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.

▼M24

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.

▼B*Articolo 213*

I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.

▼M24

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

▼B*Articolo 214*

Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.

Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati (e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, sempreché la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.

Articolo 215

1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

▼B

La carta è di color bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario ► **M19** (1, 4 e 5) ◀, le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

- a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:
 - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
 - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
- b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

4. L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.

L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.

5. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

Sezione 3

Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto**▼M24***Articolo 216*

L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.

▼B*Articolo 217*

Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.

▼B

Sezione 4

Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana*Articolo 218*

1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:

- a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;
- b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;
- c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;
- d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.

2. L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.

Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo.

▼M7

3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.

▼B*Articolo 219*

1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto.

L'autorità doganale dell'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto dev'essere presentato ad ogni richiesta dell'autorità doganale o di ogni altra autorità abilitata.

2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.

3. L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.

▼M10*Articolo 220*

1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:

- a) per il regime del deposito doganale:
 - di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),
 - di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;
- b) per il regime del perfezionamento attivo:

▼ M10

- sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
 - sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),
- e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'► **M20** articolo 508, paragrafo 1 ◄;
- c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi ► **M20** o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 ◄;
- d) per il regime d'ammissione temporanea:
- con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
 - con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),
- e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi ► **M20** o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 ◄;
- e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1 e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'► **M20** articolo 508, paragrafo 1 ◄.
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.
3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.

▼ B*Articolo 221*

1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

▼ M1*CAPITOLO 2**Dichiarazione in dogana con procedura informatica**Articolo 222*

1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.
2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.

L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.

▼ **M1**

3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.
4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.
5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 223

Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 224

L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.

▼ **B***CAPITOLO 3**Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto*

Sezione 1

Dichiarazioni verbali*Articolo 225*

Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

- a) le merci prive di carattere commerciale:
 - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
 - inviate a privati, oppure
 - quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;
- b) le merci di carattere commerciale, quando:
 - il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti,
 - la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e
 - le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;
- c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficino della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
- d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).

Articolo 226

Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

- a) le merci prive di carattere commerciale:
 - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
 - inviate da privati, oppure
- b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b)

▼B

- c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c);
- d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

Articolo 227

1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.
2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.

Articolo 228

Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.

▼M10

Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;
- b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;
- c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;
- d) la data di emissione;
- e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa.

Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

▼B*Articolo 229*

1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'►**M20** articolo 497, paragrafo 3, secondo comma ◀, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:
 - a) ►**M20** — gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a);
 - gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità; ◀
 - i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli;
 - gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione ►**M20** dell'articolo 569 ◀;
 - b) le merci di cui all'articolo 232;
 - c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi.
2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.

▼ **B**

Sezione 2

Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto*Articolo 230*

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:

- a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽¹⁾ o in quanto merci in reintroduzione;
- b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
- c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
- d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4 del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione.

Articolo 231

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):

- a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati;
- c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
- d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

Articolo 232▼ **M20**

1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:

- a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;
- b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;
- c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a).

▼ **B**

2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233.

Articolo 233

► **M6** 1. ◀ Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:

- a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

▼B

- percorrendo la corsia verde — «niente da dichiarare» — negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo,
 - passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana,
 - applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;
- b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2:
- varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.

▼M6

2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.

▼B*Articolo 234*

1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.
2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2*Articolo 235*

Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare.

Articolo 236

Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per «viaggiatore» si intende:

A. all'importazione:

- 1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché
- 2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

B. all'esportazione:

- 1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché
- 2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale.

▼B

Sezione 4

Traffico postale

Articolo 237

1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:

A. per l'immissione in libera pratica:

a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti:

- le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,
- i cecogrammi,
- gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e
- ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;

b) al momento della loro presentazione in dogana:

- le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione ► **M18** CN22 ◀ e/o ► **M18** CN23 ◀;

B. per l'esportazione:

a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.

b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione ► **M18** CN22 ◀ e/o ► **M18** CN23 ◀.

2. È considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso:

- a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,
- b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.

4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione ► **M18** CN22 ◀ e/o ► **M18** CN23 ◀ o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata.

Articolo 238

L'articolo 237 non si applica:

- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari;
- quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;

▼**B**

— alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.

TITOLO VIII

VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE*Articolo 239*

1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.

2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1.

Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

Articolo 240

1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.

Articolo 241

1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornita può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.

Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.

3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.

Articolo 242

1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.

I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.

▼B

3. Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.

Articolo 243

1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.

▼M7

2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2, 3 e 4.

▼B*Articolo 244*

Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.

Articolo 245

1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.

2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.

Articolo 246

1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.

2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

Articolo 247

1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.

Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.

2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle

▼B

merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.

3. Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.

Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.

4. L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.

Articolo 248

1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.

2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.

3. Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

▼M12

4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater.

▼B*Articolo 249*

1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.

2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante.

Articolo 250

1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.

▼B

3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.

L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.

Articolo 251

In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:

- 1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
- le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,
 - nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,
 - e
 - le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.

La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;

▼M1

- 1bis) Quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
- le merci originariamente dichiarate:
 - i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e
 - ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente,
 - e che
 - le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:
 - i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e
 - ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati.

▼ M12

- 1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo;

▼ M20

- 1 quater) Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:
- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,
 - all'articolo 508 per un regime doganale economico.

▼ B

- 2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata sempreché:
- a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,
- il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,
 - il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,
 - il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perchè non siano più corrisposti,
 - il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.

L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.

Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;

- b) quando si tratti di altre merci, l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 796 che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.
- 3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica *mutatis mutandis*.
- 4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b) del codice, può essere chiesto ed operato l'annulla-

▼ **B**

mento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista.

Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.

▼ **M1***Articolo 252*

Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b) del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.

▼ **B**

TITOLO IX

PROCEDURE SEMPLIFICATE▼ **M1***CAPITOLO 1**Disposizioni generali*▼ **B***Articolo 253*

1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.

2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

▼ **M1***Articolo 253 bis*

Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.

▼ **B***CAPITOLO 2**Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica*

Sezione 1

Dichiarazione incompleta*Articolo 254*▼ **M24**

Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno

▼ M24

le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:

▼ B

- la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere all'autorità doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce della nomenclatura combinata cui esse si riferiscono,
- nel caso di merci soggette a dazi *ad valorem*, il loro valore in dogana, oppure, qualora si constati che il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, un'indicazione provvisoria del valore ritenuto accettabile dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare, degli elementi in possesso del dichiarante,
- ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione delle merci e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci.

Articolo 255

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:

- a) il documento in causa esiste ed è valido;
- b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;
- c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.

I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

Articolo 256

1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.

▼ M22

Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato.

▼ B

Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore.

▼ M12

2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari oppure, sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

- prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure
- negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.

▼ B

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.

Articolo 257

1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.

2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.

3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,
- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:

a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:

- procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,
- esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;

b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.

5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:

- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,

▼**B**

- ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.

Articolo 258

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).

Articolo 259

La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.

In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata*Articolo 260*

1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. La dichiarazione semplificata può avere la forma:

- di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario di documento amministrativo unico, oppure
- di un documento amministrativo o commerciale corredato della domanda di immissione in libera pratica.

Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci.

3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.

4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.

5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.

Articolo 261

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede:

- ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale,
- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

▼B

Essa può essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata quando si verificano i casi di cui al paragrafo 2.

Articolo 262

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:

- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate,
- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate,
- determina le merci alle quali è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci,
- precisa il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

2. L'autorità doganale può dispensare della presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.

Sezione 3

Procedura di domiciliazione*Articolo 263*

L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:

- per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruitrice di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente ► **M19** agli articoli 406, 407 e 408 ◀,
- per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,
- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,
- per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.

Articolo 264

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:

- le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori,
- possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

▼B

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:
- ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale,
 - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 265

1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:
- il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito,
 - oppure
 - l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.
2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.
3. L'autorizzazione può essere revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.

*Articolo 266***▼M4**

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:
- a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:
- i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:
 - a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
 - a iscrivere le merci nelle proprie scritture;
 - ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:
 - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
 - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
- b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
 - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.
- La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;
- c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
- d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

▼ B

2. Semprechè il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:

▼ M4

a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente;

▼ B

b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.

▼ M4

3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa deve recare la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.

▼ B*Articolo 267*

L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:

- le merci cui è applicabile,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,
- il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,
- il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,
- le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.

*CAPITOLO 3**Merci dichiarate per un regime doganale economico*

Sezione 1

Vincolo ad un regime doganale economico

Sottosezione 1

Merci dichiarate per il regime di deposito doganale**A. Dichiarazione incompleta***Articolo 268*

1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie ad identificare le merci di cui alla relativa dichiarazione, compresa la loro quantità.

2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui all'► **M20** articolo 524. ◀

▼ **B****B. Procedura di dichiarazione semplificata***Articolo 269*

1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana.

La dichiarazione semplificata può assumere la forma:

- di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo 268, oppure
- di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime.

Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1.

2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.

▼ **M1**

3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui all'► **M20** articolo 524 ◀ in qualsiasi tipo di deposito.

▼ **M24**

4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento.

▼ **B***Articolo 270*

1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.

In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli ► **M20** articoli 497, 498 e 499 ◀ ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni.

3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando:

- non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,
- l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,
- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.

4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorché si verificano i casi di cui al precedente paragrafo 3.

Articolo 271

L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare:

- l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo,

▼B

— la forma ed il contenuto delle dichiarazioni semplificate.
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

C. Procedura di domiciliazione*Articolo 272*

1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.

▼M6

2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui all'►**M20** articolo 524. ◀

3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis.

▼B*Articolo 273*

1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:

- a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;
- b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;
- c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.

2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.

Articolo 274

L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:

- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

Sottosezione 2

Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea

A. Dichiarazione incompleta*Articolo 275***▼M24**

1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella 44, il riferimento all'autorizzazione o il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1.

▼B

2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

▼B

3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, *mutatis mutandis*, gli articoli 257 e 258.

B Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione*Articolo 276*

Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, *mutatis mutandis*, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.

Sottosezione 3

Merci dichiarate per il perfezionamento passivo*Articolo 277*

Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, *mutatis mutandis*, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.

▼M20

Sottosezione 4

Disposizioni comuni*Articolo 277 bis*

Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.

▼B

Sezione 2

Appuramento di un regime doganale economico*Articolo 278*

1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica *mutatis mutandis* il disposto degli articoli da 279 a 289.

2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.

3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.

Tuttavia:

- a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;
- b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.

▼ B

Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;

▼ M20

- d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata alcuna procedura semplificata.

▼ B*CAPITOLO 4**Merci dichiarate per l'esportazione**Articolo 279*

Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Al presente capitolo si applicano gli articoli 793 e 796

Sezione 1

Dichiarazione incompleta*Articolo 280***▼ M24**

1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare almeno le diciture di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.

Inoltre, nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nell'ambito della politica agricola comune, le dichiarazioni di esportazione recano tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.

2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle 17a e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria.

▼ B

3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella n. 44, una delle seguenti diciture:

- Exportación simplificada,
- Forenklet udførsel,
- Vereinfachte Ausfuhr,
- Απλουστευμένη εξαγωγή,
- Simplified exportation,
- Exportation simplifiée,
- Esportazione semplificata,
- Vereenvoudigde uitvoer,
- Exportação simplificada,

▼ **A1**

- Yksinkertaistettu vienti — Förenklad export,
- Förenklad export,

▼ **A2**

- Zjednodušený vývoz,
- Lihtsustatud väljavedu,
- Vienkāršotā izvešana,
- Supaprastintas eksportas,
- Egyszerűsített kivitel,
- Esportazzjoni simplifikata,
- Wywóz uproszczony,
- Poenostavljen izvoz,
- Zjednodušený vývoz.

▼ **B**

4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione d'esportazione.

Articolo 281

Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.

Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata*Articolo 282*

1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano mutatis mutandis.

Sezione 3

Procedura di domiciliazione*Articolo 283*

L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata «esportatore autorizzato», che desideri effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

Articolo 284

Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.



Articolo 285

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283:

- a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci;
- b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci;
- c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione.

2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca a tale autorità tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

Articolo 286

1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

2. La preautenticazione può essere effettuata:

- a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;
- b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62.

L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto:

- ad espletare le formalità di cui all'articolo 285;
- ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.

4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella n. 44:

- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,
- una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3.

Articolo 287

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare:

- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 285,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo,
- il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,
- le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.

▼ **B**

2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

Sezione 4

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3*Articolo 288*

1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3, ed essere corredati della domanda di esportazione.

Quando le circostanze lo consentano, l'autorità doganale può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.

3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Articolo 289

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

SECONDA PARTE

DESTINAZIONI DOGANALI

TITOLO I

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA*CAPITOLO I**Disposizioni di carattere generale**Articolo 290*

1. Quando (SIC! le) merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.

2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:

- a) verifica i dati riportati nelle caselle da «A» a «G» del volet «reimportazione»;
- b) compila la matrice e la casella «H» del volet «reimportazione»;
- c) trattiene il volet «reimportazione».

▼B

3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.

▼M28*CAPITOLO 1 bis**Disposizioni relative alle banane**Articolo 290 bis*

Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 *ter* e 38 *quater*, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «pesatore autorizzato»: qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;
- b) «documentazione del richiedente»: qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;
- c) «peso netto delle banane fresche»: peso delle banane senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
- d) «partita di banane fresche»: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;
- e) «luogo di scarico»: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall'aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

Articolo 290 ter

1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell'importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:

- a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;
- b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;
- c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.

L'ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.

L'autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall'ufficio doganale che ha autorizzato l'operatore.

2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 290 quater

1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.

La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all'allegato 38 *ter* e redatta in conformità del modello figurante all'allegato 38 *quater* da un pesatore autorizzato.

La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.

▼ **M28**

2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell'emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.

3. L'ufficio doganale verifica, in base a un'analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all'allegato 38 *ter*, punti 1, 2 e 3.

Articolo 290 quinquies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

▼ **M18***CAPITOLO II**Destinazione particolare**Articolo 291*

1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

2. Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) **autorizzazione unica:** un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;
- b) **contabilità:** la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;
- c) **scritture:** i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.

Articolo 292

1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.

3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché

- la domanda interessi una sola amministrazione doganale,
- il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e
- sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

▼ M18

4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

- a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
- b) natura della destinazione particolare;
- c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;
- d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;
- e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;
- f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.

5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.

La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

- in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure

▼ M24

- negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi.

▼ M18

Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.

6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.

▼ M21

7. Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui queste autorità ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.

Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoché questa sia concessa a norma del paragrafo 6.

▼ M18*Articolo 293*

1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

▼ M18

- a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;
- b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:
 - di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,
 - di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,
 - di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;
- c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
- d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;
- e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario.

2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.

3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:

- a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,
- b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,

▼ M21

- c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalità per:
 - l'immagazzinamento comune, cui si applica mutatis mutandis l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,
 - l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00,

▼ M18

- d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
- e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,
- f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
- g) eventualmente, la garanzia da prestare,
- h) il periodo di validità dell'autorizzazione,
- i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,
- j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,
- k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,
- l) le modalità di comunicazione.

▼ M21

Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli può essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼ M18

4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.

▼ M21

La durata di validità non può superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoché sussistano comprovati motivi.

▼ M18*Articolo 294*

1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.

3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:

- a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,
- b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,
- c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.

Articolo 295

La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.

Articolo 296

1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.

2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:

- a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie). ► **M21** ————— ◀
- b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:
 - nella casella A («Ufficio di partenza»), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,
 - nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,
 - nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,

▼ **M18**

- nella casella «Nota importante» e nella casella B occorre barrare il testo,
- rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,
- nella casella n. 38, la massa netta delle merci,
- nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,

▼ **C7**

- nella casella 104 apporre una X nella casella «Altri (specificare)», e aggiungere una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

▼ **M18**

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) Nº 2454/93, ARTÍCULO 296)
- SÆRLIGT ANVENDELSESFØRMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSENE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)
- END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)
- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) Nº 2454/93, ARTICLE 296]
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)
- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) Nº 2454/93, ARTIGO 296º]
- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)
- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)

▼ **A2**

- KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93)
- EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 296)

▼ **A2**

- IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PREČU SAŅĒMĒJS ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS)
- GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS)
- MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE)
- UŽU AĥĥARI: OĖĖETTI LI ĖĥALIĥOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296)
- PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296)
- POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296)
- KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU (NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296)

▼ **M18**

- nella casella n. 106:

▼ **M21**

- gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali;

▼ **M18**

- il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.

- c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.
- d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione. Inoltre, egli notifica immediatamente all'ufficio doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.
- e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.
- f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.
- g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.

Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.

3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.

4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.

▼ M18

6. Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;
- il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.

Articolo 297

1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.

2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:

- a) denominazione della compagnia aerea speditrice;
- b) denominazione dell'aeroporto di partenza;
- c) denominazione della compagnia aerea destinataria;
- d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;
- e) descrizione dei materiali;
- f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.

3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:

- DESTINO ESPECIAL
- SÆRLIGT ANVENDELSIFORMÅL
- BESONDERE VERWENDUNG
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
- END-USE
- DESTINATION PARTICULIÈRE
- DESTINAZIONE PARTICOLARE
- BIJZONDERE BESTEMMING
- DESTINO ESPECIAL
- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS
- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

▼ A2

- KONEČNÉ POUŽITÍ
- EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE
- IZMANTOŠANAS MĒRĶIS
- GALUTINIS VARTOJIMAS
- MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS
- UŽU AħħARI
- PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE
- POSEBEN NAMEN
- KONEČNÉ POUŽITIE

▼ M18

4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

▼ **M18**

La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.

6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.

Articolo 298

1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.

2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

— ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS

— ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFØRMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION

— ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

— ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΕΕ) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

— ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

— ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

— ARTICOLO 298 (CEE) N° 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

— ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING

— ARTIGO 298° REG. (CEE) N° 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA

— 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

— ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA

▼ **A2**

— ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU — ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT

▼ **A2**

- MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 "EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE": KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS, PÖLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA
- REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI — LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒRO
- REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĒS — ŽEMĒS ŪKIO GRAŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS
- MEGHATĀROZOTT CĒLRA TÖRTĒNÖ FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSŰ ÁRUK — MEZŐGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ
- ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŽU AĥĥARI: OĖGETTI DESTINATI ĖHALL-ESPORTAZZJONI RIFUŽJONIJET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI
- ARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZU — NIE STOSUJE SIĘ DOPLAT ROLNYCH
- ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ — UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLUČENA
- ČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ — POL'NOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤ

▼ **M18**

3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.
4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

Articolo 299

Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 300

1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:

- a) sono assegnate alla destinazione prevista,
- b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.

Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.

2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.

3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.

▼ **M12***CAPITOLO 3**Gestione delle misure tariffarie*

Sezione 1

Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni*Articolo 308 bis*

1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.
3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.
4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.
5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.
7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.
8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.
9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.
10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 ECU, gli Stati membri non eseguono la restituzione.
11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.
12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

▼ **M12***Articolo 308 ter*

1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:
 - dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o
 - in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.
2. Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.

▼ **M22***Articolo 308 quater*

1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.
2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:
 - a) quando sia aperto per meno di tre mesi;
 - b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingente equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);
 - c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingente, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.
3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti.

▼ **M12**

Sezione 2

▼ **M24****Sorveglianza comunitaria**▼ **M12***Articolo 308 quinquies*▼ **M24**

1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta al mese, dei resoconti di sorveglianza che contengano i dati sulle quantità di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi. Per quanto riguarda le importazioni e su richiesta della Commissione, gli Stati membri limitano tale comunicazione alle importazioni che hanno beneficiato di regimi preferenziali.
2. I resoconti di sorveglianza emanati dagli Stati membri indicano le quantità totali di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi, dal primo giorno del periodo interessato.

▼ **M12**

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro resoconti mensili di sorveglianza entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla conclusione del periodo oggetto del resoconto.
4. Le informazioni comunicate dai singoli Stati membri sono trattate in modo riservato.

▼ **B**

TITOLO II

▼ **M19**

POSIZIONE DOGANALE E TRANSITO DELLE MERCI

▼ **B**

CAPITOLO 3

▼ **M13***Posizione doganale delle merci*▼ **M7**

Sezione 1

Disposizioni generali▼ **M13***Articolo 313*

1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.
2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:

▼ **M19**

- a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell'articolo 37 del codice.

Tuttavia, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

- per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure
- via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi degli articoli 313 bis e 313 ter;

▼ **M20**

- b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell'articolo 799 o introdotte in un deposito franco;
- c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799.

▼ **M19**

▼ **M13***Articolo 313 bis*▼ **M20**

1. Per collegamento marittimo regolare si intende un servizio regolare di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.

▼ **M13**

2. Le autorità doganali competenti possono richiedere la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati.

Qualora le autorità doganali constatino che non sono state rispettate le disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate.

Articolo 313 ter▼ **M19**

1. Su richiesta della società di navigazione marittima che definisce il servizio, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia è stabilita possono autorizzare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, l'istituzione di un servizio regolare.

2. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione dei porti interessati,
- b) i nomi delle navi destinate al servizio regolare, e
- c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, in particolare gli orari del servizio regolare.

▼ **M13**

3. L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima:

▼ **M19**

- a) stabilite nella Comunità e che mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti;
- b) che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute in relazione al funzionamento di un servizio regolare;

▼ **M13**

- c) che possono provare alle autorità competenti di effettuare un servizio di linea ai sensi dell'articolo 313 bis, paragrafo 1;
- d) che si impegnino:

▼ **M20**

- sulle rotte per le quali è richiesta un'autorizzazione, non verrà effettuato nessuno scalo nei porti di paesi terzi o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità, e che non verrà effettuato alcun trasbordo in alto mare e che

▼ **M13**

- a tenere a bordo della nave il certificato di autorizzazione e a presentarlo, su richiesta, alle autorità doganali competenti.

4. Le autorità doganali dello Stato membro che ricevono una domanda (in prosieguo: «le autorità richiedenti») ne informano senza indugio le autorità doganali degli altri Stati membri nel cui territorio sono situati i porti interessati dal servizio regolare (in prosieguo: «le autorità interpellate»).

Le autorità interpellate accusano ricevuta della domanda.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le autorità interpellate notificano l'assenso o il rifiuto. Il rifiuto dev'essere motivato. In assenza di risposta, le autorità richiedenti rilasciano l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati.

▼ **M13**

Le autorità richiedenti rilasciano il certificato di autorizzazione in uno o più esemplari, secondo il caso, conformemente al modello che figura all'allegato 42 bis e ne informano le autorità interpellate degli altri Stati membri interessati. Ciascun certificato di autorizzazione viene contraddistinto da un numero di serie. Tale numero è lo stesso per ogni esemplare.

5. Il rilascio dell'autorizzazione rende obbligatorio per la compagnia di navigazione l'esercizio del servizio di linea. La soppressione o la modificazione delle caratteristiche del servizio di linea autorizzato viene comunicata alle autorità richiedenti.

6. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la revoca o la soppressione del servizio regolare. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la modificazione del servizio di linea ► **M19** ————— ◀. ► **M19** In caso di modifica delle informazioni previste al paragrafo 2, lettera a), si applica la procedura di cui al paragrafo 4. ◀

▼ **M20**

7. Quando una nave del tipo indicato all'articolo 313 bis, paragrafo 1, è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo in mare o a fare temporaneamente scalo in un porto situato in un paese terzo o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione marittima informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo previsti nell'itinerario della nave.

▼ **M13***Articolo 314*

1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell'articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente ► **M19** all'articolo 314 quater, paragrafo 1 ◀ soltanto quando:

- a) vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure
- b) vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure
- c) vengano trasbordate in un paese terzo su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto, purché una copia dell'originale del documento di trasporto rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione venga allegata al nuovo documento di trasporto. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione effettuano controlli a posteriori, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale.

▼ **M19**▼ **M13**

3. I documenti o le modalità di cui ► **M19** all'articolo 314 quater, paragrafo 1 ◀ non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso.

▼ **M19**

▼ **M19***Articolo 314 bis*

Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo.

Sezione 2

Prova della posizione comunitaria*Articolo 314 ter*

Ai sensi della presente sezione, per «ufficio competente» si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci.

Articolo 314 quater

1. Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi:

- a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter,
- b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323,
- c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione ⁽¹⁾,
- d) dal documento di cui all'articolo 325,
- e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2,
- f) dal documento di cui all'► **M21** articolo 812 ◀, che attesta la posizione comunitaria delle merci,
- g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843.

2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni:

- envases N
- N-emballager
- N-Umschließungen
- Συσκευασία N
- N packaging
- emballages N
- imballaggi N
- N-verpakking
- embalagens N
- N-pakkaus
- N förpackning

▼ **A2**

- obal N
- N-pakendamine
- N veida iepakojumus
- N pakuotė
- N csomagolás
- ippakkjar N
- opakowania N
- N embalaža

⁽¹⁾ GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

▼ **A2**

— N - obal.

▼ **M19**

3. Purché siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture:

- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfølgende,
- Nachträglich ausgestellt,
- Εκδοθέν εκ των υστέρων,
- Issued retroactively,
- Délivré a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori,
- Annettu jälkikäteen,
- Utfärdat i efterhand,

▼ **A2**

- Vystaveno dodatečně,
- Välja antud tagasiulatuvalt,
- Izsniegts retrospektīvi,
- Retrospektyvūsis išdavimas,
- Kiadva visszamenőleges hatállyal,
- máhruğ retrospektivament,
- wystawione retrospektywnie,
- Izdano naknadno,

▼ **M26**

— Vyhotovené dodatočne.

▼ **M19**

Sottosezione 1

Documento T2L*Articolo 315*

1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5.

2. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti è fornita presentando un documento T2LF.

I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF.

3. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32.

Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34.

Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.

▼ M19

4. L'interessato appone la sigla «T2L» nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla «T2L bis» nella sottocasella destra della casella n. 1 dei formulari complementari utilizzati.
5. Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L.

Articolo 315 bis

Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia.

Articolo 316

1. Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.
2. Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella «C. Ufficio di partenza» di detti documenti:
 - a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;
 - b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente.

Tali documenti sono consegnati all'interessato.

*Sottosezione 2***Documenti commerciali****▼ B***Articolo 317***▼ M13**

1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.

▼ M19

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non è lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container.

L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla «T2L» accompagnata dalla sua firma manoscritta.

3. La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono vistati, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.

▼ M19

4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10 000 EUR, l'interessato è esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente.

In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente.

▼ B

5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguarda merci comunitarie.

▼ M13*Articolo 317 bis*

1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:

- a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,
- b) identità della nave,
- c) luogo e data di carico delle merci,
- d) luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:

- a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,
- b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,

▼ M19

c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,

▼ M13

- d) massa lorda in chilogrammi,
- e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,

▼ M19

- f) i seguenti indicatori della posizione delle merci:
- la lettera «C» (che equivale a «T2L») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
 - la lettera «F» (che equivale a «T2LF») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE,
 - la lettera «N» per le altre merci.

3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla società di navigazione è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

Articolo 317 ter

Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui ► **M21** agli articoli 445 e 448 ◀, la prova della posizione comunitaria delle merci è fornita dall'apposizione della lettera «C» (equivalente a «T2L») sul manifesto, accanto agli articoli in questione.

▼ **M19**

Sottosezione 3

Altre prove applicabili a talune operazioni▼ **B***Articolo 319*

1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, ► **M19** ————— ◀ apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

2. Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

Articolo 320

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:

a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;

▼ **M19**

b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 319 nonché 321, 322 e 323.

▼ **B***Articolo 321*

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:

a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;

b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui ► **M19** agli articoli da 315 a 317 ter ◀.

Articolo 322

1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:

a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;

b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323.

2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori ► **M20** ————— ◀.

▼ **B***Articolo 323*

Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:

- a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
- b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.

▼ **M19**

 Sottosezione 4

Prova della posizione comunitaria delle merci fornita da uno speditore autorizzato
Articolo 324 bis

1. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente.

2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 324 ter

L'autorizzazione determina in particolare:

- a) l'ufficio incaricato della preventiva autenticazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;
- b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari;
- c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
- d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Articolo 324 quater

1. L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella «C. Ufficio di partenza» figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari:

- a) è preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.

Le disposizioni dell'articolo 401 si applicano per analogia.

2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:

▼ **M19**

- Expedidor autorizado,
- Godkendt afsender,
- Zugelassener Versender,
- Εγκριμένος αποστολέας,
- Authorised consignor,
- Expéditeur agréé,
- Speditore autorizzato,
- Toegelaten afzender,
- Expedidor autorizado,
- Hyväksyty lähettäjä,
- Godkänd avsändare,

▼ **A2**

- Schválený odesílatel,
- Volitatud kaubasaatja,
- Atzītais nosūtītājs,
- Igaliotas siuntėjas,
- Engedélyezett feladó,
- Awtorizzat li jibgħat,
- Upoważniony nadawca,
- Pooblaščeni pošiljatelj,
- Schválený odosielateľ.

▼ **M19***Articolo 324 quinquies*

1. Allo speditore autorizzato può essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorità doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Δεν απαιτείται υπογραφή,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- Vapautettu allekirjoituksesta,
- Befriad från underskrift,

▼ **A2**

- podpis se nevyžaduje,
- allkirjanõudest loobutud,
- derīgs bez paraksta,
- leista nepasirašyti,
- Aláírás alól mentesítve,

▼ **A2**

- firma mhux mehtieġa,
- zwolniony ze składania podpisu,
- Opustitev podpisa,

▼ **M26**

- Oslobodenie od podpisu.

▼ **M19***Articolo 324 sexies*

1. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di speditore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che

- a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e
- b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e
- c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

3. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

4. La procedura semplificata si applica come segue:

- a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione,
- b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2,
- c) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità doganali del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione,
- d) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentata alle autorità doganali del porto di destinazione.

5. ► **M21** Il paragrafo 5 dell'articolo 448 ◀ si applica per analogia.

Articolo 324 septies

Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni.

▼ **M19**

Sottosezione 5

▼ **M7****Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi***Articolo 325*

1. Ai fini ► **M19** della presente sottosezione ◀ si intende per:
 - a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
 - b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.
2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:
 - a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e
 - b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,
 che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.
3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.

Articolo 326

1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2 che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:
 - a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o
 - b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o
 - c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o
 - d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità in cui detti prodotti e merci ► **C3** sono ◀ stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).

Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.

▼ **M7**

2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti ► **C3** e/o merci, o in presenza ◀ dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

▼ **B***Articolo 327*

1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.

2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m². Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato del formulario T2M è di 210 × 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.

4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.

5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.

6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.

7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.

▼ **M7***Articolo 328*

Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.

Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

▼ **M7**

Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.

Articolo 329

Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:

- a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b) che effettua il loro trattamento,
- b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,
- c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,
- d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.

Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 330

Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualvolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto — per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità — o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima.

Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 331

All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.

Articolo 332

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.

2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.

▼ M7*Articolo 333*

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:

- a) indica, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);
- b) redige un «Estratto» T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328.

Ciascun «Estratto» e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:

- Extracto
- Udskrift
- Auszug
- Απόσπασμα
- Extract
- Extrait
- Estratto
- Uittreksel
- Extracto
- Ole
- Utdrag

▼ A2

- Výpis
- Vāljavōte
- Izraksts
- Išrašas
- Kivonat
- Estratt
- Wyciąg
- Izpisek
- Výpis.

▼ M7

Il formulario «Estratto» T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.

2. Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a) sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale.

▼ **M7***Articolo 334*

Ogni formulario T2M, iniziale o «Estratto», viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime.

Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Articolo 335

In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura «T2» in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.

Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.

Articolo 336

Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

▼ **M19**

▼ M7▼ M19*CAPITOLO 4**Transito comunitario*

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 340 bis*

Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno.

Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno.

Articolo 340 ter

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

- 1) «ufficio di partenza» l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;
- 2) «ufficio di passaggio»
 - a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure
 - b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;
- 3) «ufficio di destinazione» l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;
- 4) «ufficio di garanzia» l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;
- 5) «paese dell'EFTA» qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾.

Articolo 340 quater

1. Circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:
 - a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano,
 - b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni si applicano,

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

▼ **M19**

c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE non si applicano in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano più.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno.

Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.

3. Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
- b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
- c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità,
- d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi.

Articolo 340 quinquies

Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

Articolo 340 sexies

1. Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.

2. Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter.

Articolo 341

Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

Articolo 342

1. La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità.

2. Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro.

▼ M19

3. Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i).

Articolo 343

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, secondo il formato previsto, l'elenco, il numero di identificazione, le attribuzioni e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. Qualsiasi modifica apportata a tali informazioni dovrà essere notificata alla Commissione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 344

Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter.

Sezione 2

Funzionamento del regime

Sottosezione 1

Garanzia isolata*Articolo 345***▼ M21**

1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.

▼ M19

Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater.

2. La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa è rimborsata quando il regime è appurato.

3. La garanzia isolata costituita mediante fideiussione può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7 000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale.

La responsabilità del garante è impegnata fino all'importo di 7 000 euro per titolo.

Articolo 346

1. La garanzia isolata mediante fideiussione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 49.

Qualora l'ufficio di partenza sia diverso dall'ufficio di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'atto con il quale ha accettato l'impegno del garante. L'originale è presentato dall'obbligato principale all'ufficio di partenza presso il quale viene conservato. Questo ufficio può chiederne, se del caso, la traduzione nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro.

▼ M20

Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza.

▼ M19

2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

Articolo 347

1. Nel caso di cui all'articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 50.

L'articolo 346, paragrafo 2 si applica per analogia.

2. Il formulario sul quale viene emesso il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell'allegato 54. Il garante indica sul certificato la data limite di utilizzazione, che non può essere fissata oltre il termine di un anno a decorrere dalla sua emissione.

3. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un'operazione di transito comunitario relativamente a merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 44 quater.

A tal fine, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia una delle menzioni seguenti:

- Validez limitada,
- Begrænset gyldighed,
- Beschränkte Geltung,
- Περιορισμένη ισχύς,
- Limited validity,
- Validité limitée,
- Validità limitata,
- Beperkte geldigheid,
- Validade limitada,
- Voimassa rajoitetusti,
- Begränsad giltighet,

▼ A2

- Omezená platnost,
- Piiratud kehtivus,
- Ierobežots derīgums,
- Galiojimas apribotas,
- Korlátozott érvényű,
- Validità limitata,
- Ograniczona ważność,
- Omejena veljavnost,
- Obmedzená platnosť.

▼ M20

3 bis Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità doganali.

▼ **M19**

4. L'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7 000 EUR necessario a coprire l'importo di cui all'articolo 345, paragrafo 1. Tali certificati sono conservati dall'ufficio di partenza.

Articolo 348

1. L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono più le condizioni stabilite al momento della sua emissione.

Il garante può parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta.

2. La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia.

Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario.

3. Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica immediatamente alla Commissione la revoca o la risoluzione e la relativa data di efficacia. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Sottosezione 2

Mezzi di trasporto e dichiarazioni*Articolo 349*

1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:

- a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
- b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
- c) le navi componenti un unico convoglio;
- d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

2. Un solo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

Articolo 350

Le distinte di carico redatte in conformità dell'allegato 44 bis e secondo il modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito, di cui fanno parte integrante.

Articolo 351

Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, il formulario di dichiarazione di transito su cui è apposta la sigla T va completato:

- a) con formulari complementari su cui sono apposte rispettivamente le sigle «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis», oppure
- b) con distinte di carico su cui sono apposte rispettivamente le sigle «T1», «T2» o «T2F».

▼ **M19***Articolo 352*

Nei casi in cui una delle sigle «T1», «T2» o «T2F» non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci vincolate al regime di transito comunitario interno e merci vincolate al regime di transito comunitario esterno, le disposizioni dell'articolo 351 non siano state rispettate, le merci si considerano vincolate al regime di transito comunitario esterno.

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno.

▼ **M25***Articolo 353*

1. Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell'allegato 37 *bis* e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

- a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;
- b) se l'applicazione dell'obbligo principale non funziona.

3. L'utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all'approvazione delle autorità doganali.

4. Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l'ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 31.

In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

▼ **M19**

Sottosezione 3

Procedure da seguire presso l'ufficio di partenza*Articolo 355*

1. Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

2. Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligo principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligo principale.

▼ **M19***Articolo 356*

1. L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale.
2. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.
3. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.

Articolo 357

1. Salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura.
2. La sigillatura è effettuata:
 - a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;
 - b) per collo, negli altri casi.
 I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis.
3. Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto:
 - a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace;
 - b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli;
 - c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e
 - d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorità doganali.

Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunità europea è parte contraente è riconosciuto idoneo alla sigillatura.

4. L'ufficio di partenza può rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione.

Si considera che la descrizione delle merci permetta la loro identificazione quando essa è sufficientemente particolareggiata da consentire un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura.

Quando concede una dispensa dalla sigillatura, l'ufficio di partenza indica nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, sotto la voce «Sigilli apposti», una delle seguenti menzioni:

- Dispensa,
- Fritaget,
- Befreiung,
- Απαλλαγή,
- Waiver,
- Dispense,

▼ **M19**

- Dispensa,
- Vrijstelling,
- Dispensa,
- Vapautettu,
- Befrielse,

▼ **A2**

- Osvobození,
- Loobumine,
- Derīgs bez zīmoga,
- Leista neplombuoti,
- Mentesség,
- Tnehhija,
- Zwolnienie,
- Opustitev,

▼ **M26**

- Oslobodenie.

▼ **M19***Articolo 358*

1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, gli esemplari n. 4 e 5 di tale dichiarazione sono sostituiti dal documento d'accompagnamento transito il cui modello e le cui enunciazioni figurano nell'allegato 45 bis.

▼ **M22**

2. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli il cui modello e i cui enunciati figurano nell'allegato 45 ter. Tale elenco fa parte integrante del documento d'accompagnamento transito.

▼ **M19**

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione di transito e concede lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito.

4. Previa autorizzazione, il documento d'accompagnamento transito può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.

5. Quando le disposizioni del presente titolo fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, queste disposizioni si applicano per analogia al documento d'accompagnamento transito.

Sottosezione 4

Procedure da seguire in fase di trasporto*Articolo 359*

1. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario è effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all'obbligato principale dall'ufficio di partenza.

La spedizione e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

▼ **M20**

2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato 46. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio.

▼ **M21**

3. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l'avviso di passaggio all'ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure comunica il passaggio all'ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali.

▼ **M19***Articolo 360*

1. Il trasportatore è tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

- a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2;
- b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore;
- c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza;
- d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
- e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni.

2. Se ritengono che l'operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vistano gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito.

Sottosezione 5

Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione*Articolo 361*

1. Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

2. L'ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in base ai risultati del controllo effettuato.

3. Su richiesta dell'obbligato principale, l'ufficio di destinazione vista un esemplare n. 5 supplementare o una copia dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2, indicando una delle menzioni seguenti:

- Prueba alternativa,
- Alternativt bevis,
- Alternativnachweis,
- Εναλλακτική απόδειξη,
- Alternative proof,
- Preuve alternative,
- Prova alternativa,
- Alternatief bewijs,
- Prova alternativa,
- Vaihtoehtoinen todiste,
- Alternativt bevis,

▼ **A2**

- Alternativní důkaz,

▼ **A2**

- Alternatiivsed tõendid,
- Alternatīvs pierādījums,
- Alternatyvuisis įrodymas,
- Alternatív igazolás,
- Prova alternativa,
- Alternatywny dowód,
- Alternativno dokazilo,
- Alternatívny dôkaz.

▼ **M19**

4. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa allora l'ufficio di destinazione.

Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella «I. Controllo effettuato dall'ufficio di destinazione» dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, una delle diciture seguenti:

- **Diferencias:** mercancías presentadas en la oficina (nombre y país),
- **Forskelle:** det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land),
- **Unstimmigkeiten:** Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land),
- **Διαφορές:** εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο Όνομα και χώρα),
- **Differences:** office where goods were presented (name and country),
- **Différences:** marchandises présentées au bureau (nom et pays),
- **Differenze:** ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese),
- **Verschillen:** kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land),
- **Diferenças:** mercadorias apresentadas na estância (nome e país),
- **Muutos:** toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa),
- **Avvikelse:** varorna uppvisade för kontor (namn, land),

▼ **A2**

- **Nesrovnalosti:** úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a země),
- **Erinevused:** asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik),
- **Atšķirības:** muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums, valsts),
- **Skirtumai:** įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė),
- **Eltérések:** hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország),
- **Differenzi:** ufficioju fejn l-oġġetti kienu pprezentati (isem u pajjiż),
- **Niezgodności:** urząd w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj),
- **Razlike:** urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in država),

▼ **M26**

— **Nezrovnalosti:** úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina).

▼ **M19***Articolo 362*

1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 di una dichiarazione di transito, può, su richiesta, ottenere una ricevuta.
2. Il formulario su cui è redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. In caso contrario, la ricevuta può essere redatta sul verso, in basso, dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito.
3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione. La ricevuta non può servire da prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.

Articolo 363

Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione rinviano l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di un mese dalla conclusione del regime.

Articolo 364

Ciascuno Stato membro informa la Commissione della creazione di organismi centrali responsabili della centralizzazione del ricevimento e della trasmissione dei documenti, del tipo di documenti interessati e delle competenze attribuite a tali organismi. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.

Sottosezione 6

Controllo sulla conclusione del regime*Articolo 365*

1. Qualora l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, allo scadere di un termine di due mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità informano l'obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso.

▼ **M20**

1 bis Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7 e le autorità doganali degli Stati membri di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime.

▼ **M19**

2. La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell'articolo 406, presso il destinatario autorizzato.
3. Il regime di transito comunitario è considerato concluso anche se l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata

▼ **M19**

conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

Articolo 366

1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime è concluso, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento del regime o, in mancanza, stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.

La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che il regime non si è concluso o se lo sospettano.

▼ **M20**

Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, le autorità doganali avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio «risultati del controllo» entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto.

▼ **M19**

2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per giungere agli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione.

4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, se del caso, gli uffici di passaggio chiamati ad intervenire nell'ambito di una procedura di ricerca rispondono alla richiesta senza indugio.

5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza ne informano senza indugio l'obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avrebbero intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.

Sottosezione 7

Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche

Articolo 367

1. Fatte salve le circostanze particolari e le disposizioni relative al regime di transito comunitario che, se necessario, si applicano per analogia, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti descritti nella presente sottosezione hanno luogo con l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

2. Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate tipiche di alcuni modi di trasporto di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 368

1. Oltre ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.

▼ M19

2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.
3. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza.
4. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

▼ M20*Articolo 368 bis*

Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

Articolo 369

Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

Articolo 369 bis

L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio «notifica di attraversamento della frontiera». Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

▼ M19*Articolo 370*

1. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito e informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio «arrivo previsto». Tale messaggio non può servire da prova della conclusione del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.
2. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione comunica il messaggio «risultati del controllo» all'ufficio di partenza entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione.
3. I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

Articolo 371

Il controllo delle merci è effettuato prendendo il messaggio «arrivo previsto anticipato» ricevuto dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.

▼ **M19**

Sezione 3

Semplificazioni

Sottosezione 1

Disposizioni generali in materia di semplificazioni*Articolo 372*

1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:

- a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;
- b) l'uso di distinte di carico speciali;
- c) l'uso di sigilli di un modello particolare;
- d) la dispensa dall'itinerario vincolante;
- e) lo statuto di speditore autorizzato;
- f) lo statuto di destinatario autorizzato;
- g) l'applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:
 - i) per ferrovia o in grandi container;
 - ii) per via aerea;
 - iii) via mare;
 - iv) mediante condutture;
- h) l'applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2 del codice.

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell'autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui alla lettera f), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa.

Articolo 373

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che:

- a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita;
- b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e
- c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente:

- a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e
- b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

▼ M19*Articolo 374*

1. La domanda di autorizzazione volta a beneficiare delle semplificazioni, in prosieguo «la domanda», è presentata per iscritto. Essa è datata e firmata.
2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.

Articolo 375

1. La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.
2. L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.

Articolo 376

1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare.
2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. È applicabile a decorrere dalla data del rilascio.
3. Nel caso delle semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere c), d) e g), l'autorizzazione deve essere presentata all'ufficio di partenza ad ogni richiesta.

Articolo 377

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.

Articolo 378

1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.

Sottosezione 2

Garanzia globale e dispensa dalla garanzia*Articolo 379*

1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell'importo di riferimento.

▼ M20

Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7 000 EUR salvo che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, venga fissato un importo diverso.

▼ **M19**

2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana.

Esso è stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato sulla base dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalla documentazione commerciale e contabile dell'interessato.

Per stabilire l'importo di riferimento si tiene altresì conto dei tassi più elevati relativi alle merci nello Stato membro dell'ufficio di garanzia. ► **M21** Ai fini di tale calcolo, le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie. ◀

3. L'ufficio di garanzia procede a un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo.

4. L'obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento.

Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a segnalarlo all'ufficio di garanzia.

Articolo 380

1. L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.

2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

- a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;
- b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.

3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

Articolo 381

1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.

2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:

- a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;

▼ M19

- b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

▼ M21

3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato.

▼ M19

4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.

Articolo 382

La garanzia globale è costituita da una fideiussione.

Deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell'allegato 48.

Le disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2 si applicano per analogia.

Articolo 383

1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati «certificati», redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.

2. Il certificato deve essere presentato all'ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato.

▼ M20

Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza.

▼ M19

3. La validità di un certificato è limitata a due anni. Essa può essere prorogata dall'ufficio di garanzia, una sola volta, per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 384

1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell'autorizzazione della garanzia globale o della dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali o della revoca della decisione con la quale l'ufficio di garanzia ha accettato l'impegno del garante o della risoluzione dell'obbligazione da parte del garante, i certificati emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere senza indugio restituiti dall'obbligato principale all'ufficio di garanzia.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Il paragrafo 3 si applica anche ai certificati che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati.

▼ **M19**

Sottosezione 3

Distinte di carico speciali*Articolo 385*

1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

L'uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

- a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
- b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali;
- c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste in virtù dell'allegato 44 bis.

2. Può inoltre essere autorizzato l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

3. Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione è resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.

Sottosezione 4

Utilizzazione di sigilli di modello speciale*Articolo 386*

1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.

2. L'obbligato principale indica nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, sotto la voce «Sigilli apposti», la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

L'obbligato principale appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo della merce.

Sottosezione 5

Dispensa dall'itinerario vincolante*Articolo 387*

1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.

2. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, una delle menzioni seguenti:

- Dispensa de itinerario obligatorio,
- fritaget for bindende transportrute,
- Befreiung von der verbindlichen Beförderungsrute,
- Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής,
- Prescribed itinerary waived,

▼ **M19**

- Dispense d'itinéraire contraignant,
- Dispensa dall'itinerario vincolante,
- Geen verplichte route,
- Dispensa de itinerário vinculativo,
- Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta,
- Befrielse från bindande färdväg,

▼ **A2**

- Osvobození od stanovené trasy,
- Ettenähtud marsruudist loobutud,
- Atļauts novirzīties n° noteiktā maršruta,
- Leista nenustatyti maršruto,
- Elóírt útvonal alól mentesítve,
- Tnehhija ta'l-itinerarju preskritt,
- Zwolniony z wiążącej trasy przewozu,
- Opustitev predpisane poti,

▼ **M26**

- Oslobodenie od predpisanej trasy.

▼ **M19**

Sottosezione 6

Statuto di speditore autorizzato

Articolo 398

Può ottenere il riconoscimento dello statuto di speditore autorizzato chiunque intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza né le merci, né la pertinente dichiarazione di transito.

Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.

Articolo 399

L'autorizzazione determina in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;
- b) le modalità e il termine per la comunicazione all'ufficio di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito comunitario da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci;
- c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato;
- d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

Articolo 400

1. L'autorizzazione prevede che il riquadro «C. Ufficio di partenza» dei formulari di dichiarazione di transito:

- a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio oppure

▼ **M19**

b) rechi, a cura dello speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura nell'allegato 62; l'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari qualora ciò venga fatto da una tipografia autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

2. Le autorità doganali possono imporre l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l'individuazione.

Articolo 401

1. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.

2. In caso di utilizzazione abusiva di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposte divenute esigibili in un determinato Stato membro e afferenti alle merci trasportate accompagnate da tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 402

1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente nella casella 44 l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 355, paragrafo 2 e, nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all'articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti:

- Expedidor autorizado,
- Godkendt afsender,
- Zugelassener Versender,
- Εγκεκριμένος αποστολέας,
- Authorised consignor,
- Expéditeur agréé,
- Speditore autorizzato,
- Toegelaten afzender,
- Expedidor autorizado,
- Hyväksytty lähettäjä,
- Godkänd avsändare,

▼ **A2**

- Schválený odesílatel,
- Volitatud kaubasaatja,
- Atzītais nosūtītājs,
- Įgaliotas siuntėjas,
- Engedélyezett feladó,
- Awtorizzat li jibgħat,
- Upoważniony nadawca,
- Pooblaščeni pošiljatelj,
- Schválený odosielateľ.

▼ **M19**

2. Quando le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, appongono il loro visto nella casella «D. Controllo da parte dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito.

3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all'ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza non appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci.

Articolo 403

1. Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l'obbligato principale di ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la scorta di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle menzioni seguenti:

- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Δεν απαιτείται υπογραφή,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- Vapautettu allekirjoituksesta,
- Befriad från underskrift,

▼ **A2**

- podpis se nevyžaduje,
- allkirjanõudest loobutud,
- derīgs bez paraksta,
- leista nepasirašyti,
- aláírás alól mentesítve,
- firma mhux meħtieġa,
- zwolniony ze składania podpisu,
- opustitev podpisa,

▼ **M26**

- Oslobodenie od podpisu.

▼ **M19***Articolo 404*

1. Se la dichiarazione di transito è presentata a un ufficio di partenza che applica le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2, l'autorizzazione può essere accordata soltanto a una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 373 e 398, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici.

2. Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci.

▼ M19

3. L'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.

*Sottosezione 7***Statuto di destinatario autorizzato***Articolo 406*

1. Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all'ufficio di destinazione può ottenere lo statuto di «destinatario autorizzato».

2. L'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice e il regime si è concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono consegnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite.

3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all'articolo 362, che si applica per analogia.

Articolo 407

1. L'autorizzazione designa in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici di destinazione per le merci che il destinatario autorizzato riceve;
- b) le modalità e il termine per la comunicazione da parte del destinatario autorizzato all'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli all'arrivo delle merci;
- c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.

Articolo 408

1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:

- a) segnalare immediatamente all'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità quali la non integrità dei sigilli;

▼ M20

- b) inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.

▼ M19

2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste dall'articolo 361.

▼ M20*Articolo 408 bis*

1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.
2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.
3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 371.

▼ M19

*Sottosezione 8***Procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori****A. Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari***Articolo 412*

L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.

▼ B*Articolo 413*

Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura (CIM) e collo espresso», di seguito denominata «lettera di vettura CIM».

▼ M19*Articolo 414*

La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

▼ B*Articolo 415*

Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

*Articolo 416***▼ M19**

1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale.

▼ B

2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.

▼B*Articolo 417*

Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.

▼M12

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

▼B*Articolo 418*

Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:

- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.

Articolo 419

1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza.

▼M13

2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

- a) la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
- b) la sigla «T2» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄;
- c) la sigla «T2F» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄;

La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

▼B

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.

4. Le merci di cui all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄, sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni ►**M18** di cui all'articolo 843 ◄.

5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

▼ **B**

Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'► **M19** articolo 340 quater, paragrafo 2 ◀.

6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.

7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.

Articolo 420

Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Articolo 421

1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.

2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.

Articolo 422

1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

Articolo 423

1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.

Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

▼ **M4**

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione.

3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

- Cleared,
- Dédouané,
- Verzollt,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,

▼ M4

- Toldbehandlet,
- Εκτελωνισμένο,
- Despachado de aduana,
- Desalfandegado,

▼ M21

- Tulliselvitetty,
- Tullklarerat,

▼ A2

- propuštěno,
- lõpetatud,
- nomuitots,
- išleista,
- vámkezelve,
- mghoddija,
- odprawiony,
- ocarinjeno,
- prepustené.

▼ M4

Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3.

4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3.

▼ B*Articolo 424*

1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 425

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

▼ M19

B. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori

▼ M12*Articolo 426*

Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, «bollet-

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

▼ **M12**

tini di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.

▼ **B***Articolo 427*

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:

- 1) «impresa di trasporto», un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;
- 2) «grande contenitore», un contenitore ► **M20** ————— ◀:
 - preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e
 - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m²;
- 3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.

Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di:

- numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;
- numero 3 A: esemplare per la dogana;
- numero 3 B: esemplare per il destinatario
- numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;
- numero 6: esemplare per il mittente.

Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;

- 4) «distinta dei grandi contenitori», in prosieguo denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.

La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.

Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.

Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.

▼ **M12**

- 5) «la stazione adeguata più vicina»: la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21.

▼ **M19***Articolo 428*

Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

▼ **B***Articolo 429*

1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto — tramite i suoi rappresentanti nazionali — tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.

2. Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza.

3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgono ► **M19** a dichiarazioni di transito comunitario ◀, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano:

- a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;
- b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo.

Articolo 430

1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.

2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale.

Articolo 431

Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.

Articolo 432

L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

▼ **M12**

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

▼ **B***Articolo 433*

In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:

- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

▼B

l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.

Articolo 434

1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.

▼M13

2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:

- a) la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
- b) la sigla «T2» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄;
- c) la sigla «T2F» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄;

La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla «T1» e «T2» oppure «T2F» in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:

- a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,
- b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄;
- c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente ►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄.

4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla «T1» e «T2» oppure «T2F» viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.

▼B

5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.

6. Le merci di cui all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄, sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni ►**M18** di cui all'articolo 843 ◄.

7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.

▼B

Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'►**M19** articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄.

8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.

9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 435

L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni ►**M19** dell'articolo 357 ◄. Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.

Articolo 436

1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.

2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli visti, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.

Articolo 437

1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

Articolo 438

1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.

▼M6

3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:

- Despachado de aduana,
- Toldbehandlet,
- Verzollt,

▼ M6

- Εκτελωνισμενο,
- Cleared,
- Dédouané,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,
- Desalfandegado,
- Tulliselvitetty,
- Tullklarerat,

▼ A2

- propuštěno,
- lõpetatud,
- nomuitots,
- išleista,
- vámkezelve,
- mghoddija,
- odprawiony,
- ocarinjeno,
- prepustené.

▼ M6

Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A.

4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis.

▼ B*Articolo 439*

1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 440

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

▼ M19

C. Altre disposizioni

▼ B*Articolo 441*

1. Le disposizioni ► **M19** degli articoli 350 e 385 ◀ si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci.

2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di

▼B

consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.

L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

▼M19

D. Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate

▼B*Articolo 442*

1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli ► **M19** articoli da 344 a 362, da 367 a 371 e 385 ◀, ferma restando tuttavia l'applicazione degli articoli 415 e 417 oppure 429 e 432.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.

Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento.

3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione «Bollettino di consegna TR» seguita dal numero d'ordine.

▼M19*Articolo 442 bis*

1. Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla «T1», «T2» o «T2F».

2. Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di

▼ **M19**

vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto.

*Sottosezione 9***Procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea***Articolo 444*

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata — livello 1).

La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato.

2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3. Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica:

- mediante la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla «T2F» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1.

4. Il manifesto inoltre reca i dati seguenti:

- a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci,
- b) il numero del volo,
- c) la data del volo,
- d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione).

Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa:

- a) il numero della lettera di vettura aerea,
- b) il numero di colli,
- c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
- d) la massa lorda.

In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione.

5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione.

▼ **M19**

7. Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti:

- a) il numero di riferimento del manifesto,
- b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
- c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci,
- d) il numero del volo,
- e) la data del volo.

L'autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 445

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata — livello 2).

In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione.

3. Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione.

La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti:

- a) la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- b) la sigla «TF» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
- c) la sigla «TD» per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla «TD» sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento,
- d) la lettera «C» (equivalente a «T2L») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
- e) la lettera «X» per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito.

▼ **M19**

Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4.

4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica.

5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni:

- a) la compagnia aerea notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,
- b) le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

*Sottosezione 10***Procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi***Articolo 446*

In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia.

Articolo 447

1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata — livello 1).

La forma del manifesto nonché i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla società di navigazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.

2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla società di navigazione, che lo identifica:

- mediante la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla «T2F» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.

4. Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti:

- a) il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione che trasporta le merci,
- b) l'identità della nave,
- c) il luogo di carico,
- d) il luogo di scarico.

Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa:

- a) il riferimento alla polizza di carico marittima,

▼ **M19**

- b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli,
 - c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
 - d) la massa lorda in chilogrammi,
 - e) se necessario, i numeri dei container.
5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare.
6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali del porto di destinazione.
7. Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti:

- a) il numero di riferimento del manifesto,
- b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
- c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della società di navigazione che ha trasportato le merci,
- d) la data del trasporto marittimo.

L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali del porto di destinazione ne informano le autorità doganali del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 448

1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata — livello 2).

In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

3. Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti:

- a) la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- b) la sigla «TF» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
- c) la sigla «TD» per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali

▼ M19

casi, la società di navigazione indica anche la sigla «TD» sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito,

- d) la lettera «C» (equivalente a «T2L») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
- e) la lettera «X» per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito,

Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4.

4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.

Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3.

Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica.

5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni:

- a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,
- b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

▼ M13

▼ M19

Sottosezione II

Procedura semplificata specifica per i trasporti mediante condutture

▼ B

Articolo 450

1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.

2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:

- fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture;
- fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.

Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.

3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della condotta stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della condotta stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2 del codice, è considerato trasportatore il gestore della condotta stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture.

▼B

5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.

6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.

▼M19

Sezione 4

Obbligazione doganale e riscossione*Articolo 450 bis*

Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di dieci mesi a partire dall'accettazione della dichiarazione di transito.

Articolo 450 ter

1. Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli elementi di prova.

Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.

2. Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte.

Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione.

Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore.

*Articolo 450 quater***▼M21**

1. Quando il regime non è stato appurato, il mancato appaiamento deve essere comunicato al garante dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito.

1 bis. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi.

▼ **M21**

2. Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto.

▼ **M19**

3. Qualora una delle notifiche di cui al una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime.

Articolo 450 quinquies

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione.

Le autorità competenti per la riscossione informano l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia di tutti i casi di insorgenza di un'obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall'ufficio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti.

▼ **B***CAPITOLO 9*▼ **M22***Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA*▼ **B**

Sezione 1

Disposizioni comuni*Articolo 451*▼ **M22**

1. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA ► **M26** /convenzione di Istanbul ◀).

▼ **B**

2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per «transito» s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.

Articolo 452

Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra.

Articolo 453

1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

▼ **M7**

2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente ► **M22** agli articoli da 314 ter a 324 septies ◀ o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326.

▼ **M22**

Sezione 2

Procedura TIR*Articolo 454*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai trasporti effettuati utilizzando i carnet TIR quando si tratta di dazi all'importazione o di altre imposizioni all'interno della Comunità.

▼ **M26***Articolo 454 bis*

1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che
 - a) sono stabilite nella Comunità;
 - b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall'autorizzazione; e
 - c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

L'articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione.

3. Gli articoli 374 e 375, l'articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. L'articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 454 ter

1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 457 *quater*, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall'autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) informare le autorità doganali dell'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci;
 - b) informare immediatamente le autorità doganali dell'ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;
 - c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e
 - d) presentare immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.
2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione.
3. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell'autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.
4. La data di termine dell'operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell'operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

▼ **M26**

5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell'avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell'articolo 454 *quater*, paragrafo 2.

Articolo 454 quater

1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell'autorizzazione.

2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all'articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 *ter*, paragrafi 1 e 2.

▼ **M22***Articolo 455*

1. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviando la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza senza indugio e comunque entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR.

2. Qualora la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR non venga restituita alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza allo scadere del termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, tali autorità ne informano l'associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR.

Dette autorità ne informano inoltre il titolare del carnet TIR e invitano sia quest'ultimo che l'associazione garante interessata a fornire la prova che l'operazione TIR è terminata.

3. La prova di cui al paragrafo 2 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che attesta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

4. L'operazione TIR è considerata conclusa anche se il titolare del carnet TIR/l'associazione garante interessata esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

Articolo 455 bis

1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza non dispongono della prova che l'operazione TIR è terminata, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR o, in mancanza di ciò, per stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.

La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che l'operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano.

2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

▼ **M22**

3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita.
4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta senza indugio.
5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l'operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza ne informano senza indugio l'associazione garante interessata ed il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.

Articolo 456

1. Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.
2. Gli articoli 450 bis, 450 ter e 450 quinquies si applicano, in quanto compatibili, nell'ambito della procedura di recupero relativa all'uso del carnet TIR.

Articolo 457

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.
2. L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, è responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.
3. Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, è valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, primo o secondo trattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità.

▼ **M7***Articolo 457 bis*

La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.

A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.

▼ **M10***Articolo 457 ter*

1. Quando un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'► **M19** allegato 44 quater ◄, o quando l'autorità doganale lo ritenga necessario, l'ufficio di partenza/ufficio di entrata può prescrivere un percorso per le merci di cui trattasi. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda del titolare del carnet TIR, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale le merci si trovano lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul carnet TIR e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza/ufficio di entrata.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

2. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. Le merci e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trovano le merci. Le autorità doganali informano senza indugio l'ufficio di partenza/ufficio di entrata della deviazione e annotano le indicazioni pertinenti sul carnet TIR.

▼ **B**

Sezione 3

▼ **M22****Procedura ATA***Articolo 457 quater*

1. Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA ► **M26** e della convenzione di Istanbul ◄ in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA.

2. Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

▼ **M22**

Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Articolo 457 quinquies

1. Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA ► **M26** o all'articolo 8, paragrafo 4, dell'allegato A della convenzione di Istanbul ◀.
2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA ► **M26** o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato A della convenzione di Istanbul ◀.
3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:
 - a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;
 - b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;
 - c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA ► **M26** o all'articolo 10 dell'allegato A della convenzione di Istanbul ◀.

▼ **B***Articolo 458*

1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.

L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all'► **M22** articolo 457 quater, paragrafo 3 ◀, secondo comma, un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del «volet» del carnet più recente.

Articolo 459

1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constata la nascita di un'obbligazione doganale viene ► **C2** inviato ◀, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA ► **M26** o della convenzione di Istanbul ◀, il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet.
2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.

▼B

La nota informativa è corredata della copia del «volet» non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

Articolo 460

1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse.

Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.

2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.

3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea.

Articolo 461

1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne.

2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.

Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un scarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA, in questo secondo Stato membro ► **M26** o della convenzione di Istanbul ◀. Il scarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.

3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.

4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della convenzione ATA ► **M26** o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'allegato A della convenzione di Istanbul ◀. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'► **M22** articolo 457 quater, paragrafo 3 ◀, terzo e quarto comma.

▼ **B***CAPITOLO 10**Trasporti effettuati con il formulario 302**Articolo 462*

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.
2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra.
3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.
4. L'► **M22** articolo 457 quater, paragrafo 3 ◀, si applica mutatis mutandis.

▼ **M19***Capitolo 10 bis**Procedura applicabile alle spedizioni postali**Articolo 462 bis*

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.
2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter.

▼ **M18**

▼ **M20**

TITOLO III

REGIMI DOGANALI ECONOMICI

CAPITOLO I

Disposizioni di base comuni a diversi regimi

Sezione 1

Definizioni*Articolo 496*

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) **«regime»**: il regime doganale economico;
- b) **«autorizzazione»**: l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;
- c) **«autorizzazione unica»**: un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;
- d) **«titolare»**: il titolare di un'autorizzazione;
- e) **«ufficio di controllo»**: l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;
- f) **«ufficio di vincolo»**: l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;
- g) **«ufficio di appuramento»**: l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
- h) **«traffico triangolare»**: il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;
- i) **«contabilità»**: la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;
- j) **«scritture»**: i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino;
- k) **«prodotti compensatori principali»**: i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato;
- l) **«prodotti compensatori secondari»**: i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;
- m) **«termine per l'appuramento»**: il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.

▼ **M20**

Sezione 2

Domanda di autorizzazione*Articolo 497*

1. La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.
2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.
3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:
 - a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;
 - b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;
 - c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;

▼ **C11**

- d) — per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,
 - per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,
 - per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,
 - per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale.

▼ **M20**

La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499, terzo comma.

Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.

4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.
5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 498

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:

- a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;
- b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;

▼ **M20**

- c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l'► **C11** articolo 580, paragrafo 2 ◀, secondo comma;
- d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

Articolo 499

Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.

In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:

- a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
- b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;
- c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;
- d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;
- e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;
- f) termine previsto dell'appuramento del regime;
- g) ufficio di appuramento proposto;
- h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;
- i) formalità di trasferimento proposte;
- j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;

Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità doganali e consegnata al dichiarante.

Sezione 3

Autorizzazione unica*Articolo 500*

1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'► **C11** articolo 580, paragrafo 2 ◀, secondo comma.

Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione.

▼ **M24**

Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile.

▼ M20

3. Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.

4. L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.

L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità doganali interessate.

Articolo 501

1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui ► **C11** all'articolo 500, paragrafo 4 ◀, secondo comma, mediante una semplice notificazione.

2. La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:

- a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;
- b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.

▼ C11

3. La notificazione non è necessaria nei seguenti casi:

▼ M20

- a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;
- b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
- c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.

Sezione 4

Condizioni economiche*Articolo 502*

1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.

2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:

- a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;
- b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;
- c) obblighi contrattuali.

3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.

▼ **M20**

4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:

- a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;
- b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.

Articolo 503

L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:

- a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;
- b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;
- c) su iniziativa della Commissione.

Articolo 504

1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.

2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.

3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.

4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Sezione 5

Decisione di autorizzazione*Articolo 505*

L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:

- a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;
- b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;
- c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.

Articolo 506

Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.

I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.

▼ **M20***Articolo 507*

1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità.
3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.
4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, la durata di validità non può essere superiore a tre mesi.

Articolo 508

1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.

Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.
3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;
 - b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;
 - c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;
 - d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.

Sezione 6

Altre disposizioni sul funzionamento del regime

Sottosezione 1

Disposizioni generali*Articolo 509*

1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

▼ **M20**

2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.

3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.

4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:

- che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,
- che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,
- ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.

Articolo 510

Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.

Sottosezione 2

Trasferimenti*Articolo 511*

L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritte.

Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.

Articolo 512

1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.

2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.

3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 513

Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione supplementare.

▼ **M20**

Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.

Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.

Articolo 514

Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.

Sottosezione 3

Scritture*Articolo 515*

Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengono necessario.

Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.

L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.

Articolo 516

Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:

- a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;
- b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;
- c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;
- d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;
- e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
- f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;
- g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;
- h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.

L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.

▼ **M20**

Sottosezione 4

Tasso di rendimento e modalità di calcolo*Articolo 517*

1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.
2. In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.
3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.

Articolo 518

1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:

- determinare i dazi all'importazione da riscuotere,
- determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,
- applicare le misure di politica commerciale.

I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.

Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.

2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:
 - a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;
 - b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:
 - i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;
 - ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.

Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per «perdite» s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

▼ **M20**

3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.

La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:

- a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;
- b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.

Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità «franco fabbrica» recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.

4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

Sottosezione 5

Interessi compensatori*Articolo 519*

1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.

2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.

Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.

3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.

Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:

- a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;
- b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;
- c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;
- d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;
- e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti compensatori principali esportate;

▼ **M20**

- f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;
 - h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;
 - i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.
5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.

Sottosezione 6

Appuramento*Articolo 520*

1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:

- a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie,
- a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.

L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.

Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.

2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

Articolo 521

1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,

- in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,

▼ **M20**

— in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.

Quando circostanze particolari lo giustificano, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.

2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
 - b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;
 - c) il codice NC delle merci d'importazione;
 - d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;
 - e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;
 - f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;
 - g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
 - h) il tasso di rendimento;
 - i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;
 - j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.
3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.

Sezione 7

Cooperazione amministrativa*Articolo 522*

Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:

- a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:
 - i) le autorizzazioni concesse;
 - ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;
- b) per il perfezionamento passivo:
 - i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;
 - ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.

Articolo 523

Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta

▼ **M20**

della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:

- a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;
- b) per il regime del perfezionamento attivo:
 - i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;
 - ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;
 - iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;
 - iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;
- c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;
- d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

*CAPITOLO 2**Deposito doganale*

Sezione I

Disposizioni generali*Articolo 524*

Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per «merci con prefinanziamento» qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 525

1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:
 - a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;
 - b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;
 - c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.
2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:
 - a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliamento e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
 - b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

▼ **M20**

- c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.

Sezione 2

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione*Articolo 526*

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.
2. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.
3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.
4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.
5. La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.

Articolo 527

1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.
2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.
- L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:
- a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;
 - b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;
 - c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.

Sezione 3

Contabilità di magazzino*Articolo 528*

1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino.
2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilità di magazzino.

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

▼ **M20**

3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.

Articolo 529

1. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.

2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.

3. Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.

Articolo 530

1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.

2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.

3. L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.

Sezione 4

Altre disposizioni sul funzionamento del regime*Articolo 531*

Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.

Articolo 532

La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.

Articolo 533

L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.

Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.

Articolo 534

1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.

▼ **M20**

2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.

3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.

L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.

Articolo 535

1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.

Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.

2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

*CAPITOLO 3**Perfezionamento attivo*

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 536*

Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) **«esportazione anticipata»**: il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;
- b) **«lavorazione per conto»**: qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.

Sezione 2

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione*Articolo 537*

L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.

▼ **M20***Articolo 538*

L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:

- a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;
- b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;
- c) materiali e attrezzature.

Articolo 539

► **C11** 1. ◀ Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguarda merci d'importazione elencate nell'allegato 73.

► **C11** 2. ◀ Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:

- a) se la domanda riguarda:
 - i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
 - ii) un contratto di lavorazione per conto;
 - iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
 - iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;
 - v) una riparazione;
 - vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;
- b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150 000 EUR;
- c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾, la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.

Articolo 540

L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.

Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.

Sezione 3

Disposizioni sul funzionamento del regime*Articolo 541*

1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

▼ **M20**

2. Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.
3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.

Articolo 542

1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.
2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.
3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai seguenti:
 - a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999;
 - b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
 - c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105;
 - d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
 - e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;
 - f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.

Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.

Articolo 543

1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:
 - a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;
 - b) sei mesi, per tutte le altre merci.

Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustificano, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

Articolo 544

Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:

▼ **M20**

- a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
- b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;
- c) la consegna di aeromobili civili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;
- d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;
- e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie è impossibile o antieconomico.

Sezione 4

Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione*Articolo 545*

1. L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformità dell'articolo 115 del codice non è soggetta alle formalità di vincolo al regime.

2. Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.

Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.

3. In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:

- a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;
- b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

Articolo 546

L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.

▼ M20

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.

Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.

Articolo 547

In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.

▼ M21*Articolo 547 bis*

Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.

▼ M20*Articolo 548*

1. L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.

2. Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.

Articolo 549

1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:

- Mercancías PA/S,
- AF/S — varer,
- AV/S — Waren,
- Εμπορεύματα ET/A,
- IP/S goods,
- Marchandises PA/S,
- Mercis PA/S,
- AV/S — goederen,
- Mercadorias AA/S,
- SJ/S — tavaraita,
- AF/S — varor,

▼ A2

- Zboží AZS/P,
- ST/P kaup,
- IP/S preces,
- LP/S prekës,

▼ **A2**

- AF/F áruk,
- oġġetti PI/S,
- towary UCz/Z,
- AO/O blago,
- AZS/PS tovar.

▼ **M20**

2. Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:

- Política comercial,
- Handelspolitik,
- Handelspolitik,
- Εμπορική πολιτική,
- Commercial policy,
- Politique commerciale,
- Politica commerciale,
- Handelspolitiek,
- Política comercial,
- Kauppapolitiikka,
- Handelspolitik,

▼ **A2**

- Obchodní politika,
- Kaubanduspoliitika,
- Tirdzniecības politika,
- Prekybos politika,
- Kereskedelempolitika,
- Politika kummerčjali,
- Polityka handlowa,
- Trgovinska politika,
- Obchodná politika.

▼ **M20**

Sezione 5

Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso*Articolo 550*

Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtù di tale disposizione sono le seguenti:

- Mercancías PA/R,
- AF/T — varer,
- AV/R — Waren,
- Εμπορεύματα ET/E,
- IP/D goods,
- Marchandises PA/R,
- Mercis PA/R,
- AV/T — goederen,
- Mercadorias AA/D,

▼ M20

- SJ/T — tavaroitā,
- AF/R — varor,

▼ A2

- Zboží AZS/N,
- ST/T kaup,
- IP/ATM preces,
- LP/D prekès,
- AF/V áruk,
- oġġetti PI/SR,
- towary UCz/Zw,
- AO/P blago,
- AZS/SV tovar.

▼ M20*CAPITOLO 4**Trasformazione sotto controllo doganale**Articolo 551*

1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci.

Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.

2. Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.

3. Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione. ► **M22** I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione. ◀

Articolo 552

1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.

Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.

2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.

*CAPITOLO 5**Ammissione temporanea*

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 553*

1. Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.

▼ **M20**

2. Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime è appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.

Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.

4. Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.

Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.

Articolo 554

L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: «esonero totale dai dazi all'importazione») è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578.

L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non è concessa ai prodotti di consumo.

Sezione 2

Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione

Sottosezione 1

Mezzi di trasporto*Articolo 555*

1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:

▼ **M24**

a) **«uso commerciale»:** l'uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;

▼ **M20**

b) **«uso privato»:** l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;

c) **«traffico interno»:** il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.

2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.

Articolo 556

Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.

Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.

▼ **M20***Articolo 557*

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

- a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;
- b) tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse;
- c) tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre.

Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.

2. I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

3. Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla decisione 95/137/CE del Consiglio ⁽¹⁾, le autorità doganali consentono che il regime venga appurato mediante l'esportazione o la riesportazione di contenitori dello stesso tipo o di valore equivalente.

Articolo 558

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;
- c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.

⁽¹⁾ GU L 91 del 22.4.1995, pag. 45.

▼ **M20***Articolo 559*

Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:

- a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;
- b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;
- c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;
- d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.

Articolo 560

1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasporto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.

Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:

- a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;
- b) per uscire dal territorio della Comunità;
- c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.

2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:

- a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
- b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).

I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 561

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

- a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; o
- b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.

Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest'ultimo.

L'utilizzazione privata dev'essere prevista dal contratto di lavoro.

L'autorità doganale può porre restrizioni all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica.

▼ **M20**

3. L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 562

Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:

- a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;
- b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;
- c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
 - i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio;
 - ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;
 - iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;
- d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;
- e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.

Sottosezione 2

Effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi*Articolo 563*

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, importati dai viaggiatori in conformità dell'articolo 236, lettera a), punto 1.

Articolo 564

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:

- a) quando è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
- b) quando è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;
- c) quando è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

Sottosezione 3

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi; materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali; merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera*Articolo 565*

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti.

▼ **M20***Articolo 566*

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.

Articolo 567

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore:

- a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;
- b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

Sottosezione 4

Supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda; materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico*Articolo 568*

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

- a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
- b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità.

Articolo 569

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:

- a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità;
- c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione non è concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.

Articolo 570

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:

- a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

▼ **M20**

- b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
- c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e
- d) che sia utilizzato a fini non commerciali.

Sottosezione 5

Imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali; merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi

Articolo 571

L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi è concesso nei casi seguenti:

- a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;
- b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.

Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

Articolo 572

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:

- a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e che il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:

- a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità.

Articolo 573

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

- a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;
- b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;
- c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento è di sei mesi.

Articolo 574

L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità.

▼ **M20***Articolo 575*

L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

Il periodo di appuramento è di sei mesi.

Sottosezione 6

Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita*Articolo 576*

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

Il periodo di appuramento è di due mesi.

3. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per quanto segue:

- a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della direttiva 77/388/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;
- b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

Sottosezione 7

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci*Articolo 577*

L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.

Articolo 578

L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:

- a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;
- b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.

Sezione 3

Disposizioni sul funzionamento del regime*Articolo 579*

Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono

▼ **M20**

richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione è elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.

Articolo 580

1. Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per «paese partecipante» si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.

2. Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:

- a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;
- b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;
- c) sono validi nel territorio doganale della Comunità.

► **C11** ————— ◀ I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità, salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione.

► **C11** 3. ◀ Alle merci vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli ► **M26** articoli 457 *quater*, 457 *quinquies* ◀ e da 458 a 461.

Articolo 581

1. Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta è subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.

2. Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.

Articolo 582

1. Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.

2. Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione è considerato una riesportazione, se la loro quantità corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.

▼ **M20***Articolo 583*

Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:

- Mercancías IT,
- MI — varer,
- VV — Waren,
- Εμπορεύματα ΠΕ,
- TA goods,
- Marchandises AT,
- Merci AT,
- TI — goederen,
- Mercadorias IT,
- VM — tavaroitá,
- TI — varor,

▼ **A2**

- Zboží DP,
- AI kaup,
- PI preces,
- Lĭ prekès,
- IB áruk,
- oĝĝetti TA,
- towary OCz,
- ZU blago,
- DP tovar.

▼ **M20***Articolo 584*

Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime è altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità sono esportati o riesportati.

*CAPITOLO 6***Perfezionamento passivo**

Sezione 1

Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione*Articolo 585*

1. Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.
2. Se la domanda di autorizzazione è presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.

▼ **M20***Articolo 586*

1. L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.

I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.

2. Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione può essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.

Articolo 587

Quando l'applicazione del regime è richiesta per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

Sezione 2

Disposizioni sul funzionamento del regime*Articolo 588*

1. L'autorizzazione stabilisce il termine per l'appuramento. Quando le circostanze lo giustificano, la proroga del termine può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

2. L'articolo 157, paragrafo 2, del codice si applica anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

Articolo 589

1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'esportazione temporanea deve essere conforme alle disposizioni relative all'esportazione.

2. In caso d'importazione anticipata, i documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica comprendono una copia dell'autorizzazione, salvo che questa sia richiesta in conformità dell'articolo 497, paragrafo 3, lettera d). Il disposto dell'articolo 220, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.

Sezione 3

Disposizioni sull'esonero dal dazio*Articolo 590*

1. Per calcolare l'importo da detrarre non vanno presi in considerazione i dazi antidumping e di compensazione.

I prodotti compensatori secondari che costituiscono rifiuti, scarti, cascami, rottami e residui si considerano inclusi.

2. Nel calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione, conformemente all'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma, del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese in quanto segue:

▼ M20

- a) nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice;
- b) o nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice.

Nelle spese di perfezionamento vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

Le spese di carico, di trasporto e di assicurazione comprendono i seguenti elementi:

- a) le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- b) il costo dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione;
- c) il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
- d) le spese di movimentazione connesse col trasporto delle merci.

Articolo 591

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi sui prodotti compensatori.

▼ M26

La autorità doganali rifiutano l'applicazione dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell'immissione in libera pratica ad un'aliquota del dazio pari a zero delle merci d'esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell'esenzione parziale prevista da questa sezione.

▼ M20

Gli articoli da 29 a 35 del codice si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

Articolo 592

Nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento, in forza di un'autorizzazione che non preveda la riparazione, l'autorità doganale può fissare, su richiesta del titolare, un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le suddette operazioni (globalizzazione dell'appuramento).

Tale aliquota è calcolata ogni volta per un periodo non superiore ai dodici mesi e si applica a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante tale periodo. Al termine di ciascun periodo, le autorità doganali eseguono un calcolo finale e applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1 o dell'articolo 236 del codice.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE

CAPITOLO I

Esportazione definitiva

Articolo 788

1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci.
2. Quando la proprietà o un diritto simile di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Articolo 789

In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito.

Articolo 790

Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

Articolo 791

1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:
 - in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice; oppure
 - in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 790.

In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono tener conto della particolarità della situazione.

2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le formalità d'esportazione non sono effettuate nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede, l'ufficio presso il quale la dichiarazione d'esportazione è stata depositata invia una copia del documento unico al servizio designato nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede.

Articolo 792

Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione (ufficio doganale di esportazione) appone il proprio timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D. Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'Istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

Articolo 793

1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita.
2. Per «ufficio doganale di uscita» si intende:

▼**B**

- a) per le merci esportate per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via mare, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, dall'azienda ferroviaria o dall'amministrazione delle poste oppure da una compagnia aerea o marittima;
- b) per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
- c) per le merci esportate per altre vie o in circostanze non contemplate dalle lettere a) e b), l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

3. ►**M5** L'ufficio doganale d'uscita accerta che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate e sorveglia l'uscita materiale delle merci. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura «RET-EXP» nella casella n. 44, o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso dell'esemplare n. 3 e lo restituisce alla persona che glielo ha presentato o eventualmente, in caso di impossibilità, all'intermediario avente sede nella circoscrizione dell'ufficio di uscita, e indicato nella casella n. 50, che lo restituirà al dichiarante. Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio e la data. ◀

In caso di uscita frazionata, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione presso un altro ufficio di uscita interessato. L'originale dell'esemplare n. 3 viene conseguentemente annotato.

Quando l'intera operazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito.

4. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione presentato e informa l'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e informa l'ufficio doganale di esportazione.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente al paragrafo 3, dopo aver apposto sul documento di trasporto, in rosso, la dicitura «Export» e il proprio timbro. Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti diretti a destinazione di un paese terzo per i quali la regolarità delle operazioni può essere garantita in altri modi dagli operatori, la dicitura «Export» non è richiesta.

6. Quando si tratti di merci spedite con una procedura di transito a destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente al paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura «Export», in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito o su qualsiasi altro documento sostitutivo. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Il comma precedente non si applica nei casi di dispensa dalla presentazione delle merci all'ufficio doganale di partenza di cui all'articolo 419, paragrafi 4 e 7, ed all'articolo 434, paragrafi 6 e 9.

▼**M5**

6 bis. Quando si tratti di merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa destinate ad un paese terzo con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 del documento amministrativo

▼ M5

unico a norma del paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura «export» in rosso e il timbro di cui al paragrafo 3 su tutti gli esemplari di detto documento di accompagnamento.

Nell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Qualora si applichi il paragrafo 4, l'annotazione si effettua sul documento di accompagnamento «accise».

▼ B

7. L'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore di fornirgli la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Articolo 794

1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3 000 ecu possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita. Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

Articolo 795

Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'articolo 790 si applicano a tale situazione.

L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni in vigore né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune.

Articolo 796

1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione in causa deve essere restituito a tale ufficio.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie in causa possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, lettera a) oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.



CAPITOLO 2

Esportazione temporanea con carnet ATA

Articolo 797

1. L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il carnet ATA è rilasciato in uno Stato membro della Comunità e vidimato e garantito da un'associazione stabilita nella Comunità facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali associazioni è pubblicato dalla Commissione;
- b) il carnet ATA riguarda merci comunitarie diverse dalle merci:
 - per le quali, al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune,
 - per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci in causa,
 - per le quali è stata presentata una domanda di rimborso;
- c) sono presentati i documenti di cui all'articolo 221. L'autorità doganale può chiedere che le venga presentato il documento di trasporto;
- d) le merci sono destinate alla reimportazione.

2. All'atto del vincolo al regime dell'esportazione temporanea di merci scortate da un carnet ATA, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

- a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del «volet» esportazione con riguardo alle merci contemplate dal carnet;
- b) compila, se del caso, la casella «Attestato dell'autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;
- c) compila la matrice e la casella «H» del «volet» esportazione;
- d) indica il proprio nome nella casella «H», lettera b) del «volet» reimportazione;
- e) conserva il «volet» esportazione.

3. Se l'ufficio doganale d'esportazione è diverso da quello d'uscita espleta le formalità di cui al paragrafo 2, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice esportazione, casella che deve essere compilata dall'ufficio d'uscita.

4. Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorità doganale nella casella «H», lettera b) del «volet» esportazione non può eccedere il termine di validità del carnet.

Articolo 798

Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere presentata una dichiarazione di esportazione in cui figurino gli elementi di cui all'allegato 37.

Su presentazione del carnet in questione, quest'ultimo vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione e invalida il «volet» e la matrice reimportazione.

▼ **B**

TITOLO V

ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI

▼ **M20**

CAPITOLO I

Zone franche e depositi franchi

Sezione 1

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

Sottosezione 1

Definizioni e disposizioni generali*Articolo 799*

Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

- a) «**controllo di tipo I**»: le modalità di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione;
- b) «**controllo di tipo II**»: le modalità di controllo basate principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime di deposito doganale;
- c) «**operatore**»: chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.

Articolo 800

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle autorità doganali designate a tale scopo dagli Stati membri.

Articolo 801

1. La domanda d'autorizzazione per la costruzione di un edificio in una zona franca deve essere fatta per iscritto.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornisce tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale designata dallo Stato membro di valutare se concedere o meno l'autorizzazione.
3. L'autorità doganale competente concede l'autorizzazione quando l'applicazione della normativa doganale non ne risulti ostacolata.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

Articolo 802

Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità, secondo la classificazione di cui all'articolo 799;
- b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 804.

La Commissione pubblica le informazioni di cui alle lettere a) e b), nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

▼ **M20**

Sottosezione 2

Riconoscimento della contabilità di magazzino*Articolo 803*

1. L'esercizio delle attività di un operatore è subordinato al riconoscimento da parte delle autorità doganali della contabilità di magazzino prevista dai seguenti articoli del codice:

- dall'articolo 176, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo I o di un deposito franco,
- dall'articolo 105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo II.

2. Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o ai depositi franchi.

Articolo 804

1. La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino viene presentata per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa le attività previste. Tale informazione è considerata una notificazione ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, del codice. La domanda contiene quanto segue:

- a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere;
- b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività;
- c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;
- d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.

Sezione 2

Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi

Sottosezione 1

Controlli*Articolo 805*

La recinzione che delimita le zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorità doganale dall'esterno della zona ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa.

Il primo comma si applica, in quanto compatibile, anche ai depositi franchi.

La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.

Articolo 806

Nella contabilità di magazzino da tenere per la zona franca o il deposito franco figurano, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;

▼ **M20**

- b) le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;
- c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;
- d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;
- e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;
- f) a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;
- g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata.

L'autorità doganale può rinunciare a richiedere talune delle suddette informazioni, purché non venga pregiudicata la sorveglianza o il controllo della zona franca o del deposito franco.

Quando devono essere tenute le scritture ai fini di un regime doganale, le informazioni contenute in tali scritture possono non figurare nella contabilità di magazzino.

Articolo 807

Il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il regime di perfezionamento attivo o per il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

Sottosezione 2

Altre disposizioni sulla gestione della zona franca soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi*Articolo 808*

Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 809

Quando gli elementi impositivi da prendere in considerazione sono quelli applicabili prima che le merci siano state oggetto di manipolazioni usuali di cui all'allegato 72, può essere rilasciato un bollettino INF 8, in conformità dell'articolo 523.

Articolo 810

In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 811

In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo, non è richiesta la notificazione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

▼ **M20***Articolo 812*

L'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci, conformemente all'articolo 170, paragrafo 4, del codice, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

L'operatore attesta il carattere comunitario delle merci mediante tale formulario quando le merci non comunitarie vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del codice, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

Sezione 3

Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II*Articolo 813*

Salvo il disposto della sezione 1 e dell'articolo 814, le disposizioni sul regime di deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II.

Articolo 814

Quando le merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano soltanto oggetto di trasbordo vengono collocate nella zona franca mediante il ricorso alla procedura di domiciliazione e vengono successivamente riesportate mediante la stessa procedura, le autorità doganali possono esentare l'operatore dall'obbligo di informare l'ufficio doganale competente di ciascun arrivo o partenza di tali merci. Le misure di controllo tengono conto di tale situazione specifica.

L'immagazzinamento a breve termine delle merci in relazione a tale trasbordo deve essere considerato facente parte dell'operazione di trasbordo.

▼ **B***CAPITOLO 2****Riesportazione, distruzione e abbandono***▼ **M22***Articolo 841*

Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, le disposizioni degli articoli da 788 a 796 si applicano, in quanto compatibili, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all'atto dell'appuramento del regime doganale economico precedente.

Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell'ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice.

▼ **B***Articolo 842*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3 del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'autorità doganale di controllare la distruzione delle merci.

2. Quando le merci formano oggetto di una dichiarazione già accettata dall'autorità doganale, quest'ultima annota sulla dichiarazione tale distruzione, invalidandola conformemente all'articolo 66 del codice.

▼**B**

L'autorità doganale che assiste alla distruzione delle merci indica nella dichiarazione la specie e la quantità dei residui e dei rottami risultanti dall'operazione, per determinare gli elementi di tassazione da prendere in considerazione all'atto dell'assegnazione ad altra destinazione doganale di detti residui e rottami.

3. Il paragrafo 2, primo comma si applica *mutatis mutandis* alle merci abbandonate al pubblico erario.

TITOLO VI

MERCİ CHE ESCONO DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ▼**M18***Articolo 843*

1. Il presente titolo fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.

Tuttavia, tali condizioni non si applicano:

- quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità, o
- quando il trasporto è effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunità o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.

2. Quando le merci sono vincolate al regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone sul documento utilizzato per la dichiarazione di transito comunitario, segnatamente nella casella n. 44 «Menzioni speciali» del documento amministrativo unico, una delle seguenti diciture:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión nº ...
- Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...
- Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
- Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...
- Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...
- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision nº ...
- Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...
- Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.
- Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão nº ...
- Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/linn/päätöksen N: o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja
- Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut ... av restriktioner eller pålagor

▼ **A2**

- Výstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č...
- Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr...
- Izvešana n° Kopienas, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/ Lēmumu Nr...
- Išvežimui iš Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/ Sprendimu Nr...

▼ **M26**

- A kilépés a Közösség területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
- Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew hlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru...

▼ **A2**

- Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem / dyrektywą / decyzją nr...
- Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim plačilom na podlagi uredbe/direktive/odločbe št...
- Výstup zo spoločenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č...

▼ **M18**

3. Quando le merci:

- a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o
- b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale,

l'esemplare di controllo T5 è redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella «Altri (da specificare)», deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 è compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunità.

Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.

Ai fini dell'esemplare di controllo T5, è considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, nella situazione di cui al primo comma, punto b).

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di uno o più paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una spedizione.

5. Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia è costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.

6. Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalità doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.

▼ M18

7. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

8. Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui è stato compilato l'esemplare di controllo T5.

▼ B

PARTE III

▼ M13**Operazioni privilegiate**

TITOLO I

MERCI IN REINTRODUZIONE**▼ B***Articolo 844*

1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:

- per le quali, all'atto dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure
- per le quali è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, a condizione di esportare tali merci,

sempreché venga accertato, secondo il caso, che le restituzioni o gli altri importi pagati sono stati rimborsati o i servizi competenti hanno preso tutte le misure affinché non venissero pagati, oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati e tali merci

- i) non hanno potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa in vigore;
 - ii) sono respinte dal destinatario perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;
 - iii) sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione.
2. Si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto iii):
- a) le merci che rientrano nel territorio doganale della Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
 - b) le merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
 - c) le merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;
 - d) le merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione delle merci;
 - e) i prodotti contemplati dall'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.

▼B

3. Le merci che, nell'ambito della politica agraria comune, sono esportate con un titolo di esportazione o di fissazione anticipata sono ammesse in esenzione dai dazi all'importazione soltanto se è accertato che sono state osservate le relative disposizioni comunitarie.

4. Le merci di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione soltanto se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro dodici mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.

▼M14

Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.

▼B*Articolo 845*

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.

Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 846

1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;
- b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure
 - si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

- a) si intende per «riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)» qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

▼**B**

- b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 847

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 848

1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:
- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:
 - a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorità; oppure
 - b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;

- dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nella Comunità.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 185 del codice, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi devono essere espletate le formalità previste all' articolo 290, paragrafo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse ad un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica

3. Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari.

Articolo 849

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, deve essere presentato un attestato dell'autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Questo attestato deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica per verificare che riguardi effettivamente le merci in causa.

▼B

2. Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
- Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,
- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
- Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,
- No refunds or other amounts granted on exportation,
- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,
- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,
- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,

▼A1

- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

▼A2

- Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,
- Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
- Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču izvešanu,
- Eksportas teisės į gražinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,
- Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,
- L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,
- Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,
- Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
- Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky.

▼B

3. Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por ... (cantidad),
- De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for ... (mængde),
- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) zurückbezahlt,
- Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για ... (ποσότητας),
- Refunds and other amounts on exportation repaid for ... (quantity),
- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour ... (quantité),
- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ... (quantità),
- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor ... (hoeveelheid) terugbetaald,
- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para ... (quantidade),

▼ **A1**

- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ... (määrä) osalta — De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet);
- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet),

▼ **A2**

- Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplacený za ... (množství),
- Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud ... (kogus) eest,
- Kompensācijas un citas par preču izvešanu paredzētas summas atmaksātas par ... (daudzums),
- Gražinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už ... (kiekis),
- Kivitel eseten igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény ... (mennyiség) után visszafizetve,
- Rifuzjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal ... (kwantita'),
- Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za ... (ilość),
- Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za ... (količina),
- Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za ... (množstvo),
oppure
- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por ... (cantidad),
- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for ... (mængde),
- Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) ungültig gemacht,
- Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για ... (ποσότης),
- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for ... (quantity),
- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour ... (quantité),
- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per ... (quantità),
- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor ... (hoeveelheid),
- Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para ... (quantidade),

▼ **A1**

- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu ... (määrä) osalta — Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet),
- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet),

▼ **A2**

- Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za ... (množství) zanikl,
- Ūigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on ... (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,
- Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču izvešanu, atceltas attiecībā uz ... (daudzums),

▼ **A2**

- Teisė į gražinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už ... (kiekis) panaikinta,
- Kivitel esetén igénybevetett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság ... (mennyiség) után megszűnt,
- Mhux intitolati għal hlas ta'rifuzzjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal ... (kwantita'),
- Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla ... (ilość),
- Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za ... (količina),
- Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za ... (množstvo) zanikol,

▼ **B**

a seconda che le restituzioni o gli altri importi all'esportazione siano già stati versati o meno dall'autorità competente.

4. Nel caso di cui all'articolo 848, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto sul bollettino INF 3 previsto all'articolo 850.

5. Quando l'autorità doganale dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sia in grado di accertare, con i mezzi di cui dispone, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agraria comune è stato concesso né potrà esserlo in seguito, l'attestato di cui al paragrafo 1 non è richiesto.

Articolo 850

Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.

Articolo 851

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiara che esiste la probabilità che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.

2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

3. Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2.

Tale rilascio è subordinato alla condizione:

- a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale;
- b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.

Articolo 852

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

▼B

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 853

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciato.

Articolo 854

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

Articolo 855

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- АНТИПРАФΟ,
- DULICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,

▼A1

- KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,

▼A2

- DUPLIKÁT,
- DUPLIKAAT,
- DUBLIKĀTS,
- DUBLIKATAS,
- MÁSODLAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DVOJNIK,
- DUPLIKÁT.

▼B

L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

▼**B***Articolo 856*

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.
2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

▼**M13**

TITOLO II

**PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI
ESTRATTI DAL MARE TERRITORIALE DI UN PAESE TERZO DA
NAVI DA PESCA COMUNITARIE**

Articolo 856 bis

1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.
 2. Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.
- Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.
- Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.
3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.
 4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis*.
 5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.
 6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.

▼**B**

PARTE IV

OBBLIGAZIONE DOGANALE

TITOLO I

GARANZIE*Articolo 857*

1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del codice sono i seguenti:

▼B

- a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
 - b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
 - c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
 - d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;
 - e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.
2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.

Articolo 858

La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

TITOLO II

NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

CAPITOLO I

*Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale**Articolo 859*

Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:

- non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
 - non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e
 - a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
 - 1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;
- ▼M21**
- 2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;
 - b) l'ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e
 - c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole;

▼ B

- 3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;
- 4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;
- 5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

▼ M20

- 6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in una zona franca soggetta alle modalità di controllo del tipo I ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;

▼ M21

- 7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) l'interessato può dimostrare alle autorità doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e
 - b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole;

▼ M12

- 8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;

▼ M20

- 9) nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta;
- 10) il superamento del termine per la rimozione temporanea dal deposito doganale, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta.

▼ B*Articolo 860*

Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.

▼B*Articolo 861*

Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.

*CAPITOLO 2**Perdite naturali**Articolo 862*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.

2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

Articolo 863

L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

Articolo 864

Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

▼M1*CAPITOLO 3**Merci che si trovano in una situazione particolare***▼B***Articolo 865*

Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1 del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.

▼M14

Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.

▼B*Articolo 866*

Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o

▼ **B**

205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 867

La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d) del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.

▼ **M1***Articolo 867 bis*

1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.

▼ **B**

TITOLO III

▼ **M10****RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE**▼ **B***Articolo 868*

Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ecu.

Non si procede al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ecu.

Articolo 869

Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;

▼ **M23**

b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, para-

▼ **M23**

grafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876.

Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano *mutatis mutandis*.

Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.

Articolo 870

1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:

- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a),
- del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,
- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente.

Articolo 871

1. L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e:

- la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾ o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la ► **C13** possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o ◀
- l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

▼ **M23**

- la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
 - alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.
4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.
5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.
6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:
- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
 - la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
 - non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
 - l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
 - nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Articolo 872

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873.

▼ **M14***Articolo 872 bis*

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

▼ **M23***Articolo 873*

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 *bis*, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.

Articolo 874

La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Articolo 875

Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

▼ **B***Articolo 876*

Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorità doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

▼ **M10***Articolo 876 bis*

1. Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:

- a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;

▼ M10

- b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;
- c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma del medesimo.

Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.

▼ M22

3. Quando un'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorità doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.

La sospensione può essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non è contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.

La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia, le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

La sospensione è subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui già esista una garanzia, che copra la totalità del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai suoi impegni. Si può non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

▼ B

TITOLO IV

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE*CAPITOLO I**Disposizioni di carattere generale**Articolo 877*

- 1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
 - a) *ufficio doganale di contabilizzazione*: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
 - b) *autorità doganale di decisione*: l'autorità doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;

▼**B**

- c) *ufficio doganale di controllo*: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;
- d) *ufficio doganale di esecuzione*: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.
2. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.

*CAPITOLO 2**Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice*

Sezione 1

Domanda*Articolo 878*

1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata «domanda di rimborso o di sgravio», è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.

La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.

2. Fatto salvo l'articolo 882, la domanda di rimborso o di sgravio va compilata in un originale ed una copia sul formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 111.

Tuttavia, la domanda di rimborso o di sgravio può anche essere compilata, per iniziativa della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, su altro supporto carta, sempre che essa contenga gli elementi d'informazione figuranti nel predetto allegato.

Articolo 879

1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che l'autorità doganale non designi a tal fine un altro ufficio, a carico di questo di trasmetterla immediatamente, previa accettazione, all'autorità di decisione quando non sia stato designato come tale.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 accusa ricezione della domanda sull'originale e sulla copia. La copia è restituita al richiedente.

Ove si applichi l'articolo 878, paragrafo 2, secondo comma, detto ufficio doganale accusa ricevuta al richiedente per iscritto.

Articolo 880

Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguarda una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, alla domanda deve essere allegato anche un attestato dell'autorità incaricata di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne, all'occorrenza, gli effetti.

Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

- da una parte, quando l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola,

▼B

- dall'altra, quando il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore materiale senza alcuna incidenza sull'imputazione di detti titoli.

Articolo 881

1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, essa deve contenere almeno gli elementi d'informazione di cui ai punti da 1 a 3 e 7.
2. Quando si applichi il paragrafo 1, detto ufficio doganale stabilisce il termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti.
3. Quando non venga rispettato il termine stabilito dall'ufficio doganale, in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Il richiedente ne è informato immediatamente.

Articolo 882

1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo sgravio di detti dazi è subordinato alla presentazione all'autorità doganale di una semplice domanda corredata:

- a) del documento rilasciato come prova del pagamento delle somme dovute, ove queste siano già state riscosse;
- b) dell'originale o della copia, certificata conforme dall'ufficio doganale di reimportazione, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione considerate.

Questo documento deve recare una delle seguenti diciture apposta dall'ufficio doganale di reimportazione:

- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código,
- Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),
- Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex,
- Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ' εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα,
- Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code,
- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code,
- Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice,
- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen,
- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do nº 2 do artigo 185º do código,

▼A1

- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa — Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod,
- Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex,

▼A2

- Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu,
- Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnistatud kaup,
- Preces atzītas par atpakaļievestām saskaņā ar Kodeksa 185. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

▼ **A2**

- Prekės įvežtos kaip gražintos prekės vadovaujantis Kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu,
- A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk,
- Oggetti mdaħħla bhala oġġetti miġjuba lura taħt Artikolu 185(2) (b) tal-Kodiċi,
- Towary dopuszczone jako towary powracające zgodnie z art. 185 ust. 2 lit. b) Kodeksu,
- Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika kodeksa,
- Vrátený tovar podľa článku 185 ods. 2 písm. b) colného zákonníka;

▼ **B**

- c) dell'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnata all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci o della copia di tale dichiarazione certificata conforme dall'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'autorità doganale di decisione disponga già degli elementi indicati in una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) o c), non è richiesta la presentazione di tali dichiarazioni.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale di cui all'articolo 879 nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Sezione 2

Procedura per la concessione*Articolo 883*

L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi. L'autorizzazione di cui sopra non anticipa la decisione che verrà presa sulla domanda stessa.

Articolo 884

Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, sempre che il richiedente non ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale di cui all'articolo 879, al quale spetta darne comunicazione all'autorità doganale di decisione.

Articolo 885

1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che le condizioni previste dal codice e dal presente titolo per beneficiare del rimborso o dello sgravio siano debitamente soddisfatte, l'autorità doganale di decisione prende a tal fine ogni misura utile, eventualmente inviando all'ufficio doganale di controllo una domanda che indichi la natura esatta delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

L'ufficio doganale di controllo evade al più presto la predetta richiesta e comunica all'autorità doganale di decisione le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

2. Quando le merci formanti oggetto della domanda si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.

▼B

Articolo 886

1. L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del codice.

2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione.

Secondo il caso, nella decisione devono figurare i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

- a) le informazioni che consentono d'identificare la merce cui si applica la decisione;
- b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, con il riferimento al corrispondente articolo del codice e, all'occorrenza, al corrispondente articolo del presente titolo;
- c) l'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di decisione;
- d) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;
- e) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sarà concesso soltanto dopo che l'ufficio doganale di esecuzione avrà provato all'autorità doganale di decisione che sono state debitamente espletate le formalità cui è subordinato tale rimborso o tale sgravio;
- f) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;
- g) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

Articolo 887

1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:

- se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 886, paragrafo 2 lettera f) sono rispettate,
- in tutti i casi, che alla merce è stata data l'utilizzazione o la destinazione prevista nella decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere espletate nell'ufficio doganale di esecuzione.

3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista nella decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ufficio doganale di esecuzione, la prova deve essere fornita presentando l'esemplare di controllo T5, rilasciato ed impiegato conformemente ► **M18** agli articoli da 912 bis a 912 octies ◀ e alle disposizioni del presente articolo.

L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato come segue:

- a) nella casella n. 33 deve essere indicato il codice della nomenclatura combinata relativo alle merci;
- b) nella casella n. 103 deve essere indicata, in lettere, la quantità delle merci;
- c) la casella n. 104 deve recare, secondo il caso, la menzione «Uscita dal territorio doganale della Comunità» oppure una delle seguenti diciture:
 - Consegna gratuita all'ente assistenziale sottoindicato: ...,
 - Distruzione sotto controllo doganale,

▼B

- Vincolo al regime doganale seguente: ...,
 - Introduzione in zona franca o in deposito franco;
- d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi;
- e) la casella n. 107 deve recare la menzione «Articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. .../93.»
4. L'ufficio doganale di controllo che constata o fa constatare, sotto la sua responsabilità, che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo contrassegnando con una crocetta la menzione «hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione indicata sul recto il ...» con la relativa data.
5. Se l'ufficio doganale di esecuzione si è assicurato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ne dà attestato all'autorità doganale di decisione.

Articolo 888

Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.

Articolo 889

1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:

- nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,
- negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

Tuttavia, il rimborso o lo sgravio è concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per un errore commesso dalla stessa autorità doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.

▼M13

2. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma.

▼B*Articolo 890***▼M22**

L'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio in presenza di quanto segue:

- a) a sostegno della domanda viene presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un certificato di autenticità, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, di un trattamento tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci;
- b) il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate;

▼ M22

- c) sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;
- d) sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento comunitario, di un tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci.

▼ M15

Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorità doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.

▼ B*Articolo 891*

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.

Articolo 892

Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- il carattere difettoso delle merci era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne è stata constatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

Articolo 893

1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalità doganali alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.

2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 894

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

Articolo 895

Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

Articolo 896

1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di

▼B

cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.

Articolo 897

Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.

Articolo 898

L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ecu.

*CAPITOLO 3**Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice*

Sezione 1

Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri**▼M23***Articolo 899*

1. Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto,
- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto.

2. Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905, l'autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

Quando sia applicabile l'articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto: al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909.

3. Ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per «interessato» si intende la(le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità.

▼ **M23**

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un'inadempienza dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.

▼ **B***Articolo 900*

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
- b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
- c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;
- d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediare in condizioni economicamente accettabili;
- e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;
- f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;
- g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;
- h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;
- i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;

▼B

- j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;
- k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;
- l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;
- m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:
 - operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure
 - operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi.

▼M5

- o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890.

▼M22

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettere da f) a n) è subordinato, salvo quando le merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.

Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in oggetto non sono considerate merci comunitarie.

In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

▼B

4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.



Articolo 901

1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;
- b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;
- c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:

- a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:
 - effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
 - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto
- b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.

Articolo 902

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

- a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:
 - dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e
 - di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione:

- di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure
- dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:

▼B

- l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e
 - nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;
- b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:
- del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure
 - di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Articolo 903

1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 904

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

- a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

▼ **B**

- b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;
- c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

▼ **M23***Articolo 904 bis*

1. Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.

▼ **B**

Sezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione▼ **M23***Articolo 905*

1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:

- quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o,
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o,
- l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

Il termine «interessato» dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:
 - la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
 - alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede

▼ **M23**

e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottoposto, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
- la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
- non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Articolo 906

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907.

▼ **M14**

Articolo 906 bis

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

▼ **M23**

Articolo 907

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul

▼ **M23**

comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 *bis*, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese.

Articolo 908

1. La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentata.

3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

▼ **B***Articolo 909*

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

*CAPITOLO 4**Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri**Articolo 910*

Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

Articolo 911

1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risul-

▼ **B**

tati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.

2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.

Articolo 912

L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5 è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.

▼ **M18**

PARTE IV bis

CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI*Articolo 912 bis*

1. Ai fini della presente parte si intende per:
 - a) «**autorità competenti**»: le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;
 - b) «**ufficio**»: l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;
 - c) «**esemplare di controllo T5**»: l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.
2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.
3. Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi ► **M21** dell'articolo 349, paragrafo 1, secondo comma ◀, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità.

4. Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

▼ **M18**

Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 912 ter

1. L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

2. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:

- presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende, e
- secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.

In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:

- Garantía constituída por un importe de ... euros
- Sikkerhed på ... EUR
- Sicherheit in Höhe von ... EURO geleistet
- Κατατεθείσα εγγύηση ποσού ... ΕΥΡΩ
- Guarantee of EUR ... lodged
- Garantie d'un montant de ... euros déposée
- Garanzia dell'importo di ... EURO depositata
- Zekerheid voor ... euro
- Entregue garantia num montante de ... EURO
- Annettu ... euron suuruinen vakuus
- Säkerhet ställd till et belopp av ... euro

▼ **A2**

- Celní dluh ve výši ... EUR zajištěn
- Esitatus tagatis EUR ...
- Galvojums par EUR ... iesniegts
- Pateikta garantija ... EUR sumai
- ... EUR vámbiztosíték letétbe helyezve
- Garanzija fuq l-EUR ... saret
- Złożono zabezpieczenie w wysokości ... EUR
- Položeno zavarovanje v višini ... EUR
- Poskytnuté zabezpečenie vo výške ... EUR.

▼ **M18**

3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura «Termine di esecuzione di ... giorni» che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

4. Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

▼ **M18**

Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

5. Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

- Mercancías nº incluídas en un régimen aduanero
- Ingen forsendelsesprocedure
- Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren
- Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος
- Goods not covered by a customs procedure
- Marchandises hors régime douanier
- Merci non vincolate ad un regime doganale
- Geen douaneregeling
- Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro
- Tullimenettelyn ulkopuoella olevat tavarat
- Varorna omfattas inte av något tullförfarande

▼ **A2**

- Zboží mimo celní režim
- Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri
- Preces, kurām nav piemērota muitas procedūra
- Prekės, kurioms netaikoma muitinės procedūra
- Vámeljárás alá nem vont áruk
- Oġġetti mhux koperti bi procedura tad-Dwana
- Towary nieobjęte procedurą celną
- Blago ni vključeno v carinski postopek
- Tovar nie je v colnom režime.

▼ **M18**

6. L'esemplare di controllo T5 ► **C8** è vistato dall'ufficio di cui ◀ ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A «Ufficio di partenza» di detti documenti:

- a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;
- b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'► **M21** articolo 357 ◀ si applica «mutatis mutandis». L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D «Controllo dell'ufficio di partenza», che figura al recto del formulario T5.

8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A «Ufficio di partenza» e, nel formulario T5, la casella B «Da rispedire a».

▼ **M21**

9. L'articolo 360 si applica mutatis mutandis.

▼ **M18***Articolo 912 quater*

1. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.

2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:

- per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;
- per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;

▼ **M21**

- per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.

▼ **M18**

3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

Articolo 912 quinquies

1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

3. Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica «Termine di esecuzione di ... giorni» della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di

▼ **M18**

destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

Articolo 912 sexies

1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:

- Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): ...
- Udkrift af det oprindelige kontrolksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): ...
- Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registrierennummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): ...
- Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου T5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): ...
- Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): ...
- Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): ...
- Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): ...
- Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): ...
- Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): ...
- Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): ...
- Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): ...

▼ **A2**

- Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum, úřad a země vystavení): ...
- Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik): ...
- Izraksts n° sākotnējā T5 kontrolleksemlāra (reģistrācijas numurs, datums, izdevēja iestāde un valsts): ...
- Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): ...

▼ A2

- Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata (nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): ...
- Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta'registrazzjoni, data, ufficċju u pajjiż fejn gie maħruġ id-dokument)
- Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urząd i kraj wystawienia): ...
- Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka, datum, urad in država izdaje): ...
- Výpis z pôvodného kontrolného výtlaku T5 (registračné číslo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): ...

▼ M18

La casella B «Da rispedire a» del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corrispondente casella del formulario T5 originale.

Nella casella J «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:

- ... (número) extractos expedidos — copias adjuntas
- ... (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet
- ... (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei
- ... (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα
- ... (number) extracts issued — copies attached
- ... (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes
- ... (numero) estratti rilasciati — copie allegate
- ... (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd
- ... (número) de extractos emitidos — cópias juntas
- Annettu ... (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä
- ... (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas

▼ A2

- ... (počet) vystavených výpisů - kopie přiloženy
- väljavöttes ... (arv) - koopiad lisatud
- Izsniegti ... (skaits) izraksti - kopijas pielikumā
- Išduota ... (skaičius) išrašų - kopijos pridedamos
- ... (számú) kivonat kiadva - másolatok csatolva
- ... (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża
- ... (ilość) wydanych wyciągów - kopie załączone
- ... (število) izdani izpiski - izvodi priloženi

▼ M26

- ... (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené.

▼ M18

L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.

3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 912 septies

1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

▼ M18

- l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,
- l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

- Expedido *a posteriori*
- Udstedt efterfølgende
- nachträglich ausgestellt
- Εκδοθέν εκ των υστέρων
- Issued retrospectively
- Délivré a posteriori
- Rilasciato a posteriori
- achteraf afgegeven
- Emitido a posteriori
- Annettu jälkikäteen
- Utfärdat i efterhand

▼ A2

- Vystaveno dodatečně
- Välja antud tagasiulatuvalt
- Izsniegts retrospektīvi
- Retrospektyvusis išdavimas

▼ M26

- Kiadva visszamenőleges hatállyal

▼ A2

- Mahruğ retrospectivament
- Wystawiona retrospektywnie
- Izdano naknadno

▼ M26

- Vyhotovené dodatočne

▼ M18

e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:

- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
- DUPLICATE

▼ **M18**

- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA
- KAKSOISKAPPALE
- DUPLIKAT

▼ **A2**

- DUPLIKÁT
- DUPLIKAAT
- DUBLIKĀTS
- DUBLIKATAS
- MÁSODLAT
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- DVOJNIK
- DUPLIKÁT.

▼ **M18**

3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

Articolo 912 octies

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata «speditore autorizzato», che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.

2. Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:

- a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;
- b) autorizzare che la casella A «Ufficio di partenza» dei formulari:
 - sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o
 - rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o
 - rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;
- c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:
 - Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) nº 2454/93
 - Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93
 - Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

▼ **M18**

- Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
- Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
- Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93
- Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
- Dispensada a assinatura, artigo 912º — G do Regulamento (CE) n. 2454/93
- Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla
- Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93

▼ **A2**

- Podpis se nevyžaduje — článek 912 g Nařízení (EHS) č. 2454/93
- Allkirjanõudest loobutud — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g
- Bez paraksta — (EEK) Regula Nr.2454/93 912.(g) pants
- Leista nepasirašyti — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis
- Aláírás alól mentesítve — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke
- Firma mhux meħtieġa — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93
- Zwolniony ze składania podpisu — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93
- Opustitev podpisa — člen 912(g) uredbe (EGS) št. 2454/93

▼ **M26**

- Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93.

▼ **M18**

3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:

- nella casella A «Ufficio di partenza» con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e

▼ **C7**

- nella casella D «Controllo dell'ufficio di partenza» del formulario T5, con una delle seguenti diciture:

▼ **M18**

- Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n° 2454/93
- Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93
- Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
- Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
- Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
- Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93
- Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93

▼ M18

- Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
- Procedimento simplificado, artigo 912º — G do Regulamento (CE) nº 2454/93
- Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla
- Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93

▼ A2

- Zjednodušený postup-článek 912 g nařízení (EHS) č. 2454/93
- Lihtsustatud tolliprotseduur — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g
- Vienkāršota procedūra — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants
- Supraprastinta procedūra — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis
- Egyszerűsített eljárás — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke
- Procedura simplifikata — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93
- Procedura uproszczona — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93
- Poenostavljen postopek — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93
- Zjednodušený postup — článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93

▼ M18

e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.

Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo è stato redatto.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:

- l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;
- il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;
- il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;
- le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorità competenti e apposti dallo speditore autorizzato;
- il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.

5. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

▼ **M18**

Lo spedite autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commesi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo spedite autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

▼ **B**

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 913*

I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:

- regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91 ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1970, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 279 del 24. 12. 1970, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1971, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 315 del 16. 11. 1973, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 3.

▼B

- regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91 ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/93 ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90 ⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90 ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda ⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽¹²⁾;
- direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immisione in libera pratica delle merci ⁽¹³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE ⁽¹⁴⁾;
- direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie ⁽¹⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽¹⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana ⁽¹⁷⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 27. 4. 1993, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 62.

⁽⁹⁾ GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1981, p. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 63.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 19.

▼B

- regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/92 ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87 ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici ⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/92 ⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata ⁽¹¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina ⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera* c. v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata ⁽¹³⁾;
- regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xerex, del moscatello di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodui) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata ⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/91 ⁽¹⁵⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 5. 8. 1987, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1986, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 9.

⁽¹³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 231 del 20. 8. 1991, pag. 1.

▼B

- regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina ⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/91 ⁽¹¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/92 ⁽¹³⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 63.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 67.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 70.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 74.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 77.

⁽¹¹⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 28.

⁽¹²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 82.

⁽¹³⁾ GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 15.

▼B

- regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati ⁽³⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2774/88 ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89 ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati ⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazioni del regolamento (CEE) n. 2144/89 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci ⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92 ⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91 ⁽¹⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva ⁽¹⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova ⁽¹⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche ⁽¹⁷⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 34.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 13.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 14.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 10.

▼B

- regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini) ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ⁽⁴⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92 ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili ⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento ⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92 ⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ⁽¹³⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 148 del 13. 6. 1991, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 39.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 31.

▼B

- regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93 ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92 ⁽⁷⁾,
- regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93 ⁽¹⁰⁾,
- regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale ⁽¹¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità ⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità ⁽¹³⁾;
- regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 65 del 17. 3. 1993, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU n. L 275 del 18. 9. 1992, pag. 11.

⁽¹³⁾ GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 11.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 11.

▼B

- regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana ⁽⁴⁾.

Articolo 914

I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.

Articolo 915

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1o gennaio 1994.

▼M5

L'articolo 791, paragrafo 2 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1996.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1992, pag. 1.

▼B

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO

ALLEGATI

**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

Numero	Oggetto
1	Informazioni tariffarie vincolanti. Formulario di notifica
1 bis	Informazione vincolante in materia di origine
1 TER	Domanda di informazione tariffaria vincolante (ITV)
6	<i>Soppresso</i>
6 bis	<i>Soppresso</i>
9	Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario
10	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Materie tessili e loro manufatti della Sezione XI
11	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della Sezione XI
12	Certificato di origine e relativa richiesta
13	Certificato di origine per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea
14	Note introduttive all'elenco dell'allegato 15
15	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
16	Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG
17	Certificato di origine, modulo A
18	Dichiarazione su fattura
21	Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e relativa domanda
22	Dichiarazione su fattura
23	Note interpretative in materia di valore in dogana
24	Applicazione dei principi di contabilità generalmente ammessi per la determinazione del valore in dogana
25	Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
26	Classificazione delle merci cui si applicano valori unitari
27	Centri di commercializzazione da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi unitari stabiliti per ogni rubrica della classificazione
28	Dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana — DV1 —
29	Formulario complementare — DV1 bis —
30	Etichetta apposta sui bagagli registrati in un aeroporto comunitario
31	DAU Documento amministrativo unico
32	DAU Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni
33	DAU Formulario complementare
34	DAU Formulario complementare
35	Indicazione degli esemplari dei formulari di cui agli allegati 31 e 33 nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco
36	Indicazione degli esemplari dei formulari figuranti negli allegati 32 e 34 nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco
37	Istruzioni per l'uso dei formulari
37 BIS	Note esplicative relative all'utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi normalizzati
37 QUATER	Codici supplementari per il sistema di transito informatizzato
38	Codici da utilizzare nei formulari
38 bis	Dichiarazione doganale per bagagli registrati
38 ter	Applicazione dell'articolo 290 bis
42	Etichetta gialla
42 BIS	Certificato di servizio regolare di trasporto marittimo
42 ter	Etichetta gialla
43	Formulario T2M

▼B

Numero	Oggetto
44	Note (da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)
44 bis	Istruzioni per l'uso della distinta di carico
44 ter	Caratteristiche dei formulari utilizzati ai fini del regime di transito comunitario
44 quater	Merci che presentano ingenti rischi di frode
45	Distinta di carico
45 bis	Transito — Documento d'accompagnamento
45 ter	Elenco degli articoli
46	TC 10 — Avviso di passaggio
46 bis	Caratteristiche dei sigilli
46 ter	Criteri di cui agli articoli 380 e 381
47	TC 11 — Ricevuta
47 bis	Modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice
48	Regime comune di transito/transito comunitario — Sistema di garanzia — Garanzia globale
49	Regime comune di transito/transito comunitario — Sistema di garanzia — Garanzia isolata
50	Regime comune di transito/transito comunitario — Sistema di garanzia — Garanzia isolata a mezzo di certificati
51	TC 31 — Certificato di garanzia globale
51 bis	TC 33 — Certificato di esonero dalla garanzia
51 ter	Avvertenza relativa ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia
54	TC 32 — Certificato di garanzia isolata
58	Etichetta (articoli 417 e 432)
59	Modello di nota informativa di cui all'articolo 459
60	Formulario di tassazione
61	Modello di scarico
62	Timbro speciale
63	Formulario dell'esemplare di controllo T5
64	Formulario dell'esemplare di controllo T5 bis
65	Distinta di carico
66	Istruzioni relative ai formulari necessari per compilare l'esemplare di controllo T5
67	Modelli di domanda e di autorizzazione
68	Trasferimenti, fra due titolari, di merci o prodotti vincolati a un regime
69	Tassi forfettari di rendimento
70	Condizioni economiche e cooperazione amministrativa
71	Bollettini di informazione
72	Elenco delle manipolazioni usuali di cui agli articoli 531 e 809
73	Merci d'importazione per le quali le condizioni economiche non sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 539, paragrafo 1
74	Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti
75	Prodotti compensatori a cui può essere applicata la tassazione specifica
76	Condizioni economiche nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale
77	(Articolo 581)
104	Scheda di informazioni per facilitare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate
109	Attestato di posizione doganale
110	Bollettino d'informazioni INF 3 — Merci in reintroduzione
110 BIS	Attestato dei prodotti della pesca catturati da navi da pesca con nel mare territoriale di un paese terzo
111	Domanda di rimborso o sgravio dei dazi
112	Domanda di controllo. Rimborso o sgravio dei dazi
113	Attestato per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi

▼ M24






ALLEGATO I

**MODELLO DI FORMULARI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE TARIF-
FARIA VINCOLANTE (ITV)**

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI






ITV

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1 Autorità doganale competente <input type="checkbox"/>	2 Riferimento all'ITV 
		3 Titolare (nome e indirizzo) confidenziale	4 Data di inizio della validità 
		<p>Nota importante</p> <p>Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità.</p> <p>Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione e i dati dell'ITV, compresi eventuali schizzi, opuscoli, fotografie, ecc., ma ad eccezione delle informazioni contenute nei riquadri 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet.</p> <p>Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.</p>	5 Data e riferimento della domanda 
	1		6 Classificazione della merce nella nomenclatura doganale  
7 Descrizione della merce			
8 Denominazione commerciale e dati complementari confidenziale			
9 Motivazione della classificazione della merce			
<p>10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente:</p> <p>Descrizione <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/></p> <p>Luogo <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/></p> <p>Data <input type="checkbox"/> Timbro <input type="checkbox"/></p>			

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI






ITV

ESEMPLARE PER LA COMMISSIONE	2	1 Autorità doganale competente <input type="checkbox"/>	2 Riferimento all'ITV 
		3 Titolare (nome e indirizzo) confidenziale	4 Data di inizio della validità 
		<p>Nota importante</p> <p>Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità.</p> <p>Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione e i dati dell'ITV, compresi eventuali schizzi, opuscoli, fotografie, ecc., ma ad eccezione delle informazioni contenute nei riquadri 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet.</p> <p>Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.</p>	5 Data e riferimento della domanda 
	2		6 Classificazione della merce nella nomenclatura doganale  
7 Descrizione della merce			
8 Denominazione commerciale e dati complementari confidenziale			
9 Motivazione della classificazione della merce			
<p>10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente:</p> <p> Descrizione <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p> Luogo <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> </p> <p> Data <input type="checkbox"/> Timbro <input type="checkbox"/> </p>			

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

ITV

ESEMPLARE PER LO STATO MEMBRO	3	1 Autorità doganale competente <input type="checkbox"/>	2 Riferimento all'ITV 
		3 Titolare (nome e indirizzo) confidenziale	4 Data di inizio della validità 
		<p>Nota importante</p> <p>Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità.</p> <p>Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione e i dati dell'ITV, compresi eventuali schizzi, opuscoli, fotografie, ecc., ma ad eccezione delle informazioni contenute nei riquadri 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet.</p> <p>Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.</p>	5 Data e riferimento della domanda 
	3		6 Classificazione della merce nella nomenclatura doganale  
7 Descrizione della merce			
8 Denominazione commerciale e dati complementari confidenziale			
9 Motivazione della classificazione della merce			
<p>10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente:</p> <p> <input type="checkbox"/> Descrizione <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/> </p> <p> Luogo Firma </p> <p> Data Timbro </p>			

▼ **M24**

4	<p>11 Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni (nome, indirizzo completo, telefono, telecopiatrice)</p> <input type="checkbox"/>	ITV																						
ESEMPLARE PER LA COMMISSIONE	<p>12 Riferimento all'ITV</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>13 Lingua</p> <p style="text-align: center;"> ▶⁽¹⁾ CS ◀ DA DE EL EN ES ▶⁽²⁾ ET ◀ FI FR ▶⁽³⁾ HU ◀ IT ▶⁽⁴⁾ LT LV MT ◀ NL ▶⁽⁵⁾ PL ◀ PT SE ▶⁽⁶⁾ SK SL ◀ </p>																						
4	<p>14 Parole chiave:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="width: 50%; height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td><td style="height: 20px; background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>																							

▼ **M10**

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE		ALLEGATO 1 bis	IVO
		13 Riferimento IVO	
14 Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originale (all'occorrenza)		(confidenziale)	
<p>15 Lingua</p> <p> ►⁽¹⁾ CS ◀ DA DE EL EN ES ►⁽²⁾ ET ◀ FI FR ►⁽³⁾ HU ◀ IT ►⁽⁴⁾ LT LV MT ◀ NL ►⁽⁵⁾ PL ◀ PT ►⁽⁶⁾ SK SL ◀ SV </p>			
16 Riferimento ad una IVO o a una richiesta esistente		17 Riferimento a un'indicazione tariffaria vincolante o a una richiesta esistente	
18		Parole chiave (* confidenziale)	
		_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
19 La presente IVO è rilasciata sulla base degli elementi forniti dal richiedente			
Descrizione		Opuscoli	Fotografie
		Campioni	Altro
Luogo			
Data		Firma	Timbro
Anno	Mese	Giorno	

▼ M24

ALLEGATO 1 ter

MODELLO DI FORMULARI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA		DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)	
1. Richiedente (nome e indirizzo completi) <input type="checkbox"/> Telefono: Fax: Identificazione doganale:		Riservato all'amministrazione Numero di registrazione Località di ricevimento: Data di ricevimento Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Lingua della domanda di ITV Immagini da digitalizzare Sì <input type="checkbox"/> n. ... No <input type="checkbox"/> Data di rilascio Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Funzionario che ha fornito l'ITV Tutti i campioni sono stati restituiti <input type="checkbox"/>	
2. Titolare (nome e indirizzo completi) (Riservato) Telefono: Fax: : Identificazione doganale :		Nota importante Firmando la dichiarazione, il richiedente è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni figuranti nel presente formulario e in tutti gli eventuali fogli che lo completano. Il richiedente accetta che tali informazioni ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc. possano essere registrati in una base di dati della Commissione europea e che tali informazioni ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., presentati unitamente alla domanda o ottenuti (o ottenibili) dall'amministrazione e che non possiedono il carattere di confidenzialità in quanto non specificati nelle caselle 2 e 9 della presente domanda, possano formare oggetto di una diffusione pubblica su internet.	
3. Spedizioniere (nome e indirizzo completi) Telefono : Fax: : Identificazione doganale :		4. Rinnovo di un'ITV Compilare la presente casella in caso di rinnovo di un'ITV Numero di riferimento dell'ITV Valido a partire dal Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura	
5. Nomenclatura doganale Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci (sbarrare la casella) <input type="checkbox"/> Sistema armonizzato (SA) <input type="checkbox"/> Nomenclatura combinata (NC) <input type="checkbox"/> TARIC <input type="checkbox"/> Restituzione all'esportazione <input type="checkbox"/> Altro (specificare)		6. Tipo di operazione La presente domanda concerne un'importazione o esportazione realmente prospettate? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		7. Classificazione prevista Indicare la classificazione prevista per la merce Codice della nomenclatura.....	
8. Descrizione dettagliata della merce Se necessario, specificare la composizione esatta della merce, il metodo di analisi utilizzato, il tipo di lavorazione effettuata, il valore, compresi i componenti, l'utilizzo della merce, il nome commerciale comune e, ove appropriato, l'imballaggio per la vendita al dettaglio nel caso di gruppi di merci (se necessario, utilizzare un foglio aggiuntivo).			

▼ **M24**

9. Denominazione commerciale e altre informazioni riservate*		<small>(Riservato)</small>	
Indicare quali documenti allegati conformemente alla casella 10 della presente domanda, o ottenuti (o ottenibili) dall'amministrazione, devono essere considerati come documenti confidenziali:			
10. Campioni ecc.			
Indicare se alla presente domanda sono stati allegati:			
Descrizione	<input type="checkbox"/>	Opuscoli <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Fotografie <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Campioni <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	
I campioni devono essere restituiti? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Le spese straordinarie per analisi o perizie su campioni di merce o per il loro rinvio possono essere addebitate al richiedente			
11. Altre ITV precedentemente ricevute* e altre domande di ITV*			
Sono state ricevute o richieste ITV per merci identiche o simili presso altri uffici doganali o in altri Stati membri?			
Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, fornire gli estremi			
Paese nel quale è stata presentata la domanda		Paese nel quale è stata presentata la domanda	
Luogo nel quale è stata presentata la domanda		Luogo nel quale è stata presentata la domanda	
Data della domanda	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>	Data della domanda	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>
Riferimento ITV		Riferimento ITV	
Valida a partire dal:	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>	Valida a partire dal:	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>
Codice della nomenclatura		Codice della nomenclatura	
12. ITV fornite ad altri titolari*			
Si è a conoscenza di ITV fornite ad altri titolari per merci identiche o simili?			
Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo fornire gli estremi			
Paese che ha fornito l'ITV		Paese che ha fornito l'ITV	
Riferimento ITV		Riferimento ITV	
Valida a partire dal:	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>	Valida a partire dal:	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>
Codice della nomenclatura		Codice della nomenclatura	
13. Dichiarazione			
Riferimento del dichiarante			
Data	Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/>		
Firma			
Riservato all'amministrazione			

* Se necessario, usare un foglio aggiuntivo

▼ **M18**

▼ **B**

ALLEGATO 6

▼ **A1**

Abrogato

▼ M1

ALLEGATO 6 bis

▼ A1

Abrogato

▼ M18



ALLEGATO 9

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assieme» o le operazioni specifiche.
- 2.2. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

- 3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

Nota 4

- 4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

▼B

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

- 4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

Nota 5

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

Nota 6

- 6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre» si intendono le «fibre naturali» e le «fibre artificiali o sintetiche in fiocco» dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.
- 6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 6.3. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305.
- 6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507.
- 6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini «pasta tessile» e «sostanze chimiche» sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.
- 6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

Nota 7

- 7.1. Il termine «precandeggiato», di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

- 7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
- confezione di asole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura — Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

▼**B**

- 7.3. L'espressione «impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione» non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta: — stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5601	— altri Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — stampati o tinti	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5603	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati — altri Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate — stampate o tinte	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi ⁽³⁾ Fabbricazione a partire da fibre Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5604	— impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate — altre Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche: — fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili — altri	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze ⁽³⁾ Fabbricazione a partire da fibre Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «fioccati» anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
Capitolo 58	Tessuti speciali e superfici tessili «tufted»; pizzi, arazzi; passamaneria;	

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	ricami: — ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810) — stampati o tinti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5901	— impregnati, spalmati o ricoperti — altri Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impre-	Fabbricazione a partire da filati

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5909	gnate Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo: — dischi e rondelle per lucidare non di feltro — altri	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310 Fabbricazione a partire da filati o da fibre
Capitolo 60	Stoffe a maglia: — stampate o tinte — altre	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Confezione completa ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da filati
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: — finiti o completi — non finiti o incompleti	Confezione completa ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da filati
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati
da 6301 a ex 6306	Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio: — di feltro o di stoffe non tessute — non impregnati, spalmati, rico-	Fabbricazione a partire da fibre

▼ **B**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	
	<p>perti o stratificati</p> <p>— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati</p> <p>— altri:</p> <p>— a maglia</p> <p>— non ricamati</p> <p>— ricamati</p>	<p>Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi ⁽³⁾</p> <p>Confezione completa ⁽⁴⁾</p> <p>Confezione completa ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
6307	<p>— diversi da quelli a maglia:</p> <p>— non ricamati</p> <p>— ricamati</p> <p>Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi:</p> <p>— stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
6308	<p>Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento</p>	
▼ M20	6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta e imballaggio per la spedizione

▼ **B**

⁽¹⁾ Vedi nota introduttiva 7.1 nell'allegato 9.

⁽²⁾ Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

⁽³⁾ Vedi nota introduttiva 7.3 nell'allegato 9.

⁽⁴⁾ Vedi nota introduttiva 7.2 nell'allegato 9.



ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi ⁽¹⁾
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi ⁽¹⁾
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi ⁽¹⁾
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi ⁽¹⁾
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi ⁽¹⁾
0206	Frattagile commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi ⁽¹⁾
ex 0408	Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — tuorli, non essiccati, del codice ex 0408
ex 1404	Linter di cotone, candeggiati	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2009	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da mosti d'uva
ex 2204	Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche
Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute

▼ **B**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	detergenti	
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — albumi, non essiccati, del codice ex 3502
ex 4203	Indumenti di cuoio naturale o ricostituito	Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
da 6 40 1 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406
da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 7117	Minuterie di fantasia di ceramica, decorate	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
▼ M28 ex 8473 30 10 ed ex 8473 50 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (<i>Dynamic Random Access Memories — DRAM</i>)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati
▼ B		
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati (2)	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni
ex 8520	Magnetofoni, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Se non è raggiunta la percentuale del

▼**B**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
▼ M10 ex 8523 20 90	Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non registrati, preformattati o no, dotati o n° di un segnale analogico registrato a fini di verifica della qualità della superficie magnetica.	<p>45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi</p> <p>Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata</p> <p>Assemblaggio del dischetto (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro), oltre alla produzione: o del disco magnetico (compresa la lucidatura) oppure della parte superiore ed inferiore dell'involucro.</p> <p>Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella inferiore dell'involucro siano fabbricati nel paese in cui ha luogo l'assemblaggio del disco, il disco è considerato come originario del paese di origine dei componenti che rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> <p>Il solo assemblaggio (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) e confezionamento del dischetto non gli conferisce il carattere di prodotto originario.</p>
▼ B ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi</p> <p>Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi</p> <p>Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata</p>
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, (esclusi i videotuner, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi</p> <p>Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi</p> <p>Se la regola del 35 % è rispettata in</p>

▼ **B**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 8542	Circuiti integrati	due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)
ex 8548 90 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (<i>Dynamic Random Access Memories — DRAM</i>)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati

▼ **B**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché fabbricazione dei cavi, del tamburo, dei rulli, delle lastre, dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (esclusi quelli del codice 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

▼**B**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori e loro parti), non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove, di ceramica, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

(¹) Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

(²) Il termine «montati» comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i prezzi smontati.

▼ **B**

ALLEGATO 12

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	ORIGINALE
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	<i>(riservato alla traduzione)</i>
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i> <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>		
<p>Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i></p>		

▼ **B**

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	COPIA <i>(riservato alla traduzione)</i>
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i> <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>		
<p>Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i></p>		

▼ **B**

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000	RICHIESTA DI RILASCIO
	<i>(Numero d'ordine di rilascio)</i>	
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	COMUNITÀ EUROPEA <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE	
	3 Paese d'origine («Comunità Europea» o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (esprese in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
<p>8 Il firmatario,</p> <ul style="list-style-type: none"> — RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3. — DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci. — S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato. 		
9 Richiedente (se non è lo speditore)	<p style="text-align: center;">Luogo e data Firma del richiedente (*)</p>	

(*) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.



(Riservato alle indicazioni nazionali supplementari)

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
2. Il certificato e la domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

▼ **B**

ALLEGATO 13

1 Speditore	CERTIFICATO D'ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea	
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	N. ORIGINALE	3 AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO
NOTE A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità.	4 Paese d'origine	
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI	7 Massa lorda e netta (kg)	
8 SI CERTIFICA CHE I SUMMENZIONATI PRODOTTI SONO ORIGINARI DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA 4 E CHE LE INDICAZIONI DELLA CASELLA 5 SONO ESTATTE		
Luogo e data del rilascio:	Firma:	Timbro dell'autorità preposta al rilascio:
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

▼ **M22***ALLEGATO 14***NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15****Nota 1:**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi degli articoli 69 e 100.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni degli articoli 69 e 100 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o repubblica beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli

▼ **M22**

altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

▼ **M22**

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

▼ **M22**

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

- 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼ **M22**

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati - altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frazioni solide - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
1516	<p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio o fruttosio chimicamente puri - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - estratti di malto - altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>- contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti 	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2008	<p>- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole</p> <p>- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco</p> <p>- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2103	<p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</p> <p>- farina di senapa e senapa preparata</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfalti e rocce asfaltiche	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼ **M22**

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o non; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	<p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto - altri: <ul style="list-style-type: none"> - - Sangue umano - - Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici - - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline - - Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline - - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>- ottenuti a partire da ampicina della voce 2941</p> <p>- altri</p>	<p>riali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo	Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3404	<p>Cere artificiali e cere preparate:</p> <p>- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:</p> <p>3505</p> <p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <p>- eteri ed esteri di amidi o di fecole</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ **M22**

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semi-colloidale; pasta di carbonio per elettrodi - Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

▼ **M22**

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti prodotti della presente voce: <ul style="list-style-type: none"> - - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - - sorbitolo diverso da quello della voce 2905 - - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali - - scambiatori di ioni - - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - - acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri - - oli di flemma e di Dippel - - miscela di sali aventi differenti anioni - - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3907	<p>- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>- Poliestere</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 3916 a 3921	<p>Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri: <ul style="list-style-type: none"> - - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero - - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽⁵⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽⁵⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3920	<ul style="list-style-type: none"> - Fogli e pellicole di ionomeri - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene 	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: - pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma - altri	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: - tavole, croci e manufatti simili - altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: - levigato o incollato con giunture di testa - liste e modanature	Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno - Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici (7) Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5407 e 5408	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:</p> <p>- contenenti fili di gomma</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercezzizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici (?) Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — cartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>- feltri all'ago</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il filato di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili 	
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,- materiali chimici o paste tessili, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spirali (vergolati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro all'ago - di altri feltri - altri	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco o di iuta,	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
		<ul style="list-style-type: none"> — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filaturaIl tessuto di iuta può essere utilizzato come supportoIl tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto 	
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:</p> <p>- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessile <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (?)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - tessuti a maglia - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reticelle ad incandescenza, impregnate - altri 	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - - filati di politetrafluoroetilene⁽⁸⁾, - - filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, - - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, - - monofilati di politetrafluoroetilene⁽⁸⁾, - - filati di fibre tessili sintetiche in poli(<i>p</i>-fenilentereftalammide), - - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici⁽⁸⁾, - - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	- altri	acido isoftalico, - - fibre naturali, - - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da filati (?)(?) Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (⁷) (⁹)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati (⁹) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (⁹)
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (⁹) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (⁹)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (⁷) (⁹) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (⁹)
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (⁷) (⁹) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6217	<p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212</p> <p>- ricamati</p> <p>- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> <p>- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾</p>	
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	<p>Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:</p> <p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <p>- in feltro, non tessuti</p> <p>- altri:</p> <p>- - ricamati</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6305	- - altri Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: - non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili	
6307	- altri Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁾ - altri	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: - rame raffinato - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7801	Piombo greggio: - piombo raffinato - altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbustire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁽¹²⁾	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 o 8404	
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <p>- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	

▼ **M22**

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici - altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8711	<p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):</p> <p>- con motore a pistone alternativo di cilindrata:</p> <p>- - inferiore o uguale a 50 cm³</p> <p>- - superiore a 50 cm³</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegliate, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	

▼ M22

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione:	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da sbizzi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(¹) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(²) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(³) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(⁴) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(⁵) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(⁶) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(⁷) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(⁸) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(⁹) Cfr. la nota introduttiva 6.

(¹⁰) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(¹¹) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(¹²) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

*ALLEGATO 16***LAVORAZIONI ESCLUSE DAL CUMULO REGIONALE SPG**

Sono escluse le lavorazioni quali:

- applicazione di bottoni o di altri tipi di chiusure;
- confezione di asole;
- finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi, ecc.;
- orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola, ecc.;
- apposizione di guarnizioni e accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»;
- oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.

▼ **M10***ALLEGATO 17***CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A**

1. Il certificato di origine deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in inglese o in francese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.
2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
Quando i certificati comportano più copie, soltanto il primo foglio, che costituisce l'originale, deve avere un fondo arabescato di colore verde.
3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguere.
4. I certificati il cui modello figura nel presente allegato possono essere accettati a decorrere dal 1° gennaio 1996; tuttavia, i certificati conformi al precedente modello 1992 possono essere presentati fino al 31 dicembre 1997.

▼ **M10**

<p>1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)</p>		<p>Reference No</p> <p>A</p> <p>GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES</p> <p>CERTIFICATE OF ORIGIN</p> <p>(Combined declaration and certificate)</p> <p>FORM A</p> <p>Issued in (country)</p> <p style="text-align: right;"><i>See notes overleaf</i></p>			
<p>2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)</p>		<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p>			
<p>4. For official use</p>		<p>5. Item number</p>			
<p>6. Marks and numbers of packages</p>	<p>7. Number and kind of packages, description of goods</p>	<p>8. Origin criterion (see notes overleaf)</p>	<p>9. Gross weight or other quantity</p>	<p>10. Number and date of invoices</p>	
<p>11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>		<p>12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (importing country)</p> <p>..... Place and date, signature of authorized signatory</p>			

▼ M10

NOTES (1996)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia*	Republic of Belarus	European Union:		
Canada	Republic of Bulgaria	Austria	Germany	Netherlands
Japan	Czech Republic	Belgium	Greece	Portugal
New Zealand**	Republic of Hungary	Denmark	Ireland	Spain
Norway	Republic of Poland	Finland	Italy	Sweden
Switzerland	Russian Federation	France	Luxembourg	United Kingdom
United States of America***	Slovakia			

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
- comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
- Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
 - United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35 % or "Z" 35 %).
 - Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 - Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter "W" in box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
 - Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

▼ **M10**

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)		Référence n°			
2. Destinataire (nom, adresse, pays)		SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A			
		Délivré en <small>(pays)</small> Voir notes au verso			
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)		4. Pour usage officiel			
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N° et date de la facture
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.		12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de <small>(nom du pays importateur)</small>			
..... Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat	 Lieu et date, signature du signataire habilité			

▼ M10

NOTES (1996)

I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

Australie*	Fédération de Russie	Union européenne:		
Canada	République de Bélarus	Allemagne	Finlande	Luxembourg
États-Unis d'Amérique***	République de Bulgarie	Autriche	France	Pays-Bas
Japon	République de Hongrie	Belgique	Grèce	Portugal
Norvège	République de Pologne	Danemark	Irlande	Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande**	République tchèque	Espagne	Italie	Suède
Suisse	Slovaquie			

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

- correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
- satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites
et
- satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

- Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
- Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:
 - États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35 % ou "Z" 35 %);
 - Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "G" pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvrage ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre "F";
 - Japon, Norvège, Suisse et Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple "W" 96.18);
 - Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Fédération de Russie et Slovaquie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres "Pk" dans la case 8;
 - Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

** Un visa officiel n'est pas exigé.

*** Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District Collector of Customs).*

▼ **M10***ALLEGATO 18***Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere ripeodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2) au sens des règles d'origine du système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization n° . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

.....
(luogo e data) (3)

.....
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (4)

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 90 bis, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 90, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

▼ M18**▼ B**

*ALLEGATO 21***CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E RELATIVA DOMANDA**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio d'esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

▼ B

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p>	<p>EUR.1 N. A 000.000</p> <p style="font-size: small;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>	
<p>3. Destinatarlo (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p>	<p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">•</p> <p>.....</p> <p style="font-size: x-small;">(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>	
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p>	<p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</p>	<p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p>
<p>7. Osservazioni</p>		
<p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci</p>	<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p>
<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*)</p> <p>modello n.</p> <p>del</p> <p>Ufficio doganale</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>.....</p> <p>A , addi</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a , addi</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

▼ B

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella utile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼ B

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alle rifuse».

▼ B

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

▼ **M10***ALLEGATO 22***Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . (2) Ursprungswaren sind.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. . . . (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προσημιουακής καταγωγής . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

▼ **M10**►⁽¹⁾ *Versione ceca*

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto doklade (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2). ◀

.....
(Luogo e data) ⁽²⁾

.....
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 117, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



ALLEGATO 23

NOTE INTERPRETATIVE IN MATERIA DI VALORE IN DOGANA

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
Articolo 29, paragrafo 1	Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non si riferiscono alle merci importate
Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Ciò si verifica, ad esempio, quando il venditore chiedi ad un compratore di automobili di non rivenderle né esporle prima di una determinata data che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno.
Articolo 29, paragrafo 1, lettera b)	<p>Può trattarsi, ad esempio, delle situazioni seguenti:</p> <p>a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisterà anche determinate quantità di altre merci;</p> <p>b) il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate;</p> <p>c) il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci importate: ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti.</p> <p>Tuttavia, non comporteranno il rigetto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1.</p>
Articolo 29, paragrafo 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), prevedono diversi mezzi per stabilire l'accettabilità di un valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo. Quando l'autorità doganale non nutra alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo deve essere accettato senza che il dichiarante sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad esempio, l'autorità doganale può aver esaminato in precedenza la questione dei legami o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo. 3. Quando l'autorità doganale non sia in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa deve dare al dichiarante la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che possono essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'autorità doganale deve essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell'articolo 143, del presente regolamento acquistano e vendono l'uno all'altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa in un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe così dimostrato che non si è influito sul prezzo.</p> <p>4. Il paragrafo 2, lettera b), prevede che il dichiarante avrà la possibilità di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore assunto come criterio, in precedenza accettato dall'autorità doganale e che esso risulta pertanto accettabile secondo le disposizioni dell'articolo 29. Quando sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione dell'influsso di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'autorità doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dal dichiarante che ne apporti la prova.</p>
Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)	<p>Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, è impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.</p>
Articolo 29, paragrafo 3, lettera a)	<p>Un esempio di pagamento indiretto è costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore.</p>
Articolo 30, paragrafo 2, lettera a) o b)	<p>1. Nell'applicare tali disposizioni l'autorità doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche o simili, effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche o simili effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma che si avvicina sensibilmente a una stessa quantità; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. <p>2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unicamente del fattore quantità, b) unicamente del fattore livello commerciale, oppure c) sia del fattore livello commerciale, sia del fattore quantità. <p>►C1 ◀</p> <p>4. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente sulla base di elementi di prova, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore, tra i quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di dieci unità, se le sole merci importate, identiche o simili, per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a cinquecento unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la</p>



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di dieci unità. Non è necessario per questo che una vendita di dieci unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite relative a quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) non è adeguata.</p>
<p>Articolo 30, paragrafo 2, lettera d)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di norma, il valore in dogana è determinato, secondo le presenti disposizioni, in base ad informazioni immediatamente disponibili nella Comunità. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori della Comunità. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità degli Stati membri. L'utilizzazione del metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitata ai casi in cui il compratore ed il venditore sono legati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi nonché ad accordare facilitazioni per ogni ulteriore verifica che potrebbe risultare necessaria. 2. Il «costo o il valore» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che detta contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e che sono applicati nel paese di produzione delle merci. 3. L'«C2 ammontare ◀ per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), ►C2 secondo trattino, ◀dovrà essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre che egli comunica siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione. 4. Il costo o il valore di ciascuno degli elementi considerati nel presente articolo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 5. Occorre notare a questo proposito che «►C2 l'ammontare ◀per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se, in un caso particolare, l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie. Un esempio di ciò si avrebbe nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nella Comunità e il produttore si accontentasse di un utile nullo od esiguo, per bilanciare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare che, a causa di circostanze commerciali particolari, egli può trarre un utile esiguo dalla vendita delle merci importate, le cifre relative ai suoi utili effettivi dovrebbero essere prese in considerazione, purché egli le giustifichi con motivi validi di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi rifletta le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Ciò potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, in cui taluni produttori siano stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o nel caso in cui essi vendano merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura e della stessa specie delle merci da valutare, effettuate dal produttore del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 6. Per determinare se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci, si dovrà procedere caso per caso tenendo



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente al disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, del gruppo o della gamma di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), le «merci della stessa natura o della stessa specie» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.</p>
<p>Articolo 31, paragrafo 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, devono, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati. 2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2 compreso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1. 3. Alcuni esempi illustrano cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Merci identiche</i> — La prescrizione secondo cui le merci identiche devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, possono costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d). b) <i>Merci similari</i> — La prescrizione secondo cui le merci similari devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d'esportazione delle merci da valutare, può costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana delle merci similari importate, già determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d). c) <i>Metodo deduttivo</i> — La prescrizione secondo cui le merci devono essere state vendute «nello stato in cui sono importate» di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento può essere interpretata con elasticità; il termine di «novanta giorni» può essere applicato con elasticità.
<p>Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii), alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore deve essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe concretizzarsi in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi. 2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se il compratore acquista detto elemento da un venditore a cui non è legato, ad un costo determinato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è stato prodotto dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il suo valore sarebbe dato dal costo della sua produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dal compratore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia o n° acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detta utilizzazione, al fine di determinare il valore dell'elemento. 3. L'elemento, una volta determinato il suo valore, deve essere attribuito alle merci importate. Esistono varie possibilità a tal fine. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se il compratore desidera pagare i dazi in un'unica volta sul valore totale. Altro esempio: il compratore può chiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. Altro esempio ancora: egli può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista se esistono già precisi contratti o impegni per questa stessa produzione. Il metodo di attribuzione utiliz-



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>zato dipenderà dalla documentazione fornita dal compratore.</p> <p>4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un compratore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. Il compratore può chiedere all'autorità doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000, 4 000 o 10 000 unità.</p>
<p>Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv)</p>	<p>1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), devono basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per il dichiarante e per l'autorità doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore.</p> <p>2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere è il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessuna altra aggiunta salvo quella relativa al costo delle copie.</p> <p>3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata.</p> <p>4. Ad esempio, può verificarsi che un'impresa, che importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione situato fuori del paese d'importazione in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili a un determinato prodotto. In siffatto caso, una rettifica diretta potrà essere operata, in misura appropriata, a norma dell'articolo 32.</p> <p>5. D'altra parte, si può avere il caso di un'impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori del paese d'importazione, nelle sue spese generali senza attribuirle a prodotti determinati. In siffatti casi sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 32, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità.</p> <p>6. Le variazioni delle circostanze succitate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo appropriato di attribuzione.</p> <p>7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione richieda l'intervento di un certo numero di paesi e sia scaglionata in un determinato lasso di tempo, la rettifica dovrà essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al fuori della Comunità.</p>
<p>Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)</p>	<p>I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore.</p>
<p>Articolo 32, paragrafo 2</p>	<p>In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 29. Potrebbe verificarsi ad esempio, il caso seguente: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita, nel paese d'importazione, di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l'imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare.</p>

▼ **B**

Colonna n. 1	Colonna n.2																
► C1 Riferimento alle disposizioni del Codice doganale ◀	► C1 Note ◀																
Articolo 143, paragrafo 1, lettera e)	Si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere ► C2 ————— ◀ di costrizione o di orientamento sulla seconda.																
▼ C1																	
Articolo 150 paragrafo 1 Articolo 151 paragrafo 1	L'espressione «e/o» consente di far riferimento alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni descritte al paragrafo 1 delle note interpretative dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b).																
▼ B																	
Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), punto i)	<p>1. Gli «utili e le spese generali» devono essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata per tale detrazione dovrà essere determinata in base alle informazioni fornite dal dichiarante, a meno che le cifre da questi fornite non siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci importate della stessa natura o della stessa specie nel paese d'importazione. Quando le cifre del dichiarante sono incompatibili con queste ultime cifre, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dal dichiarante o a suo nome.</p> <p>2. Per determinare le commissioni o gli utili e le spese generali conformemente alle disposizioni di tale articolo, si dovrà decidere, caso per caso, tenendo conto delle circostanze, se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci. Si dovrà procedere ad un esame delle vendite, nel paese d'importazione, del gruppo o gamma più limitato di merci importate della stessa natura o della stessa specie comprendente le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai sensi di tale articolo, le «merci della stessa natura o della stessa specie» comprendono le merci importate dallo stesso paese delle merci da valutare, nonché le merci importate provenienti da altri paesi.</p>																
Articolo 152, paragrafo 2	<p>1. Quando si faccia ricorso a tale metodo di valutazione le detrazioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione, si baseranno su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli si effettueranno in base a formule, prescrizioni e metodi di calcolo ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore.</p> <p>2. Quest'ultimo metodo di valutazione non sarà normalmente applicabile quando, in seguito a una lavorazione o ad una trasformazione successiva, le merci importate abbiano perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Invece, possono verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente minore delle merci vendute nel paese d'importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non è giustificato. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, le situazioni di questo tipo devono essere esaminate caso per caso.</p>																
Articolo 152, paragrafo 3	<p>1. Ad esempio: talune merci sono vendute sulla base di un prezzo corrente che comporta prezzi unitari favorevoli per gli acquisti in quantità relativamente grandi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantità per vendita</th> <th>Prezzo unitario</th> <th>Numero di vendite</th> <th>Quantità totale venduta a ciascun prezzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 1 a 10 unità</td> <td>100</td> <td>10 vendite di 5 unità 5 vendite di 3 unità</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>da 11 a 25 unità</td> <td>95</td> <td>5 vendite di 11 unità</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>più di 25 unità</td> <td>90</td> <td>1 vendita di 30 unità 1 vendita di 50 unità</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Quantità per vendita	Prezzo unitario	Numero di vendite	Quantità totale venduta a ciascun prezzo	da 1 a 10 unità	100	10 vendite di 5 unità 5 vendite di 3 unità	65	da 11 a 25 unità	95	5 vendite di 11 unità	55	più di 25 unità	90	1 vendita di 30 unità 1 vendita di 50 unità	80
Quantità per vendita	Prezzo unitario	Numero di vendite	Quantità totale venduta a ciascun prezzo														
da 1 a 10 unità	100	10 vendite di 5 unità 5 vendite di 3 unità	65														
da 11 a 25 unità	95	5 vendite di 11 unità	55														
più di 25 unità	90	1 vendita di 30 unità 1 vendita di 50 unità	80														

▼ **B**

Colonna n. 1	Colonna n.2																										
► C1 Riferimento alle disposizioni del Codice doganale ◀	► C1 Note ◀																										
	<p>Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.</p> <p>2. Altro esempio: hanno luogo due vendite. Nella prima, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità ciascuna. Nella seconda, 400 unità sono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio il numero più elevato di unità vendute ad un prezzo determinato è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla vendita nel quantitativo maggiore è 95.</p> <p>3. Terzo esempio: nella seguente situazione diverse quantità sono vendute a prezzi differenti.</p> <p>a) Vendite</p> <table data-bbox="603 734 1161 1032"> <thead> <tr> <th><i>Quantità per vendita</i></th> <th><i>Prezzo unitario</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40 unità</td><td>100</td></tr> <tr><td>30 unità</td><td>90</td></tr> <tr><td>15 unità</td><td>100</td></tr> <tr><td>50 unità</td><td>95</td></tr> <tr><td>25 unità</td><td>105</td></tr> <tr><td>35 unità</td><td>90</td></tr> <tr><td>5 unità</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>b) Totali</p> <table data-bbox="603 1115 1161 1301"> <thead> <tr> <th><i>Quantità totale venduta</i></th> <th><i>Prezzo unitario</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>65</td><td>90</td></tr> <tr><td>50</td><td>95</td></tr> <tr><td>60</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>105</td></tr> </tbody> </table> <p>In quest'esempio il numero più elevato di unità vendute a un prezzo determinato è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.</p>	<i>Quantità per vendita</i>	<i>Prezzo unitario</i>	40 unità	100	30 unità	90	15 unità	100	50 unità	95	25 unità	105	35 unità	90	5 unità	100	<i>Quantità totale venduta</i>	<i>Prezzo unitario</i>	65	90	50	95	60	100	25	105
<i>Quantità per vendita</i>	<i>Prezzo unitario</i>																										
40 unità	100																										
30 unità	90																										
15 unità	100																										
50 unità	95																										
25 unità	105																										
35 unità	90																										
5 unità	100																										
<i>Quantità totale venduta</i>	<i>Prezzo unitario</i>																										
65	90																										
50	95																										
60	100																										
25	105																										



ALLEGATO 24

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTABILITÀ GENERALMENTE AMMESSI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA

1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che incontrano in un paese, e in un momento determinato, un largo consenso o una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come debbano essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al valore in dogana, l'autorità doganale interessata utilizzerà le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in causa, visto l'articolo in questione. Ad esempio, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 152, del presente regolamento, vanno determinati in base ad informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese d'importazione. Invece, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi ► **C1** dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del Codice ◀, vanno determinati in base alle informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: per la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del Codice, effettuata nel paese d'importazione, vanno utilizzate le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi in quest'ultimo.

▼ **M22***ALLEGATO 25***SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPNDERE NEL VALORE IN DOGANA**

1. La seguente tabella indica:

- a) paesi terzi elencati per continente e zone ⁽¹⁾ (colonna 1);
- b) le percentuali che rappresentano la parte dei costi di trasporto aereo da un dato paese terzo nella CE da comprendere nel valore in dogana (colonna 2).

2. Per le merci spedite da paesi o da aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all'aeroporto più vicino a quello di partenza.

3. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le norme seguenti:

- a) per le merci spedite direttamente verso detti dipartimenti da paesi terzi, deve essere compreso nel valore in dogana l'importo totale delle spese di trasporto aereo;
- b) per le merci spedite verso la parte europea della Comunità da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana solo le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per trasportare le merci unicamente fino al luogo di trasbordo o scarico;
- c) per le merci spedite verso detti dipartimenti da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di trasbordo o scarico.

Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo con il timbro ufficiale dell'ufficio interessato; in caso contrario, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 163, paragrafo 6, del presente regolamento.

1	2
Zona (paese) di partenze (paese terzo)	Percentuale dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana per zona di arrivo CE
America	
<i>Zona A</i>	70
Canada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto, (per altri aeroporti si veda la zona B)	
Groenlandia	
Stati Uniti d'America: Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburg, St Louis, Washington DC, (per altri aeroporti si vedano le zone B e C)	

⁽¹⁾ Le percentuali sono valide per tutti gli aeroporti di un determinato paese, tranne nei casi in cui siano indicati specifici aeroporti di partenza;

▼ **M22**

1	2
Zona (paese) di partenze (paese terzo)	Percentuale dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana per zona di arrivo CE
<p><i>Zona B</i></p> <p>Canada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg (per altri aeroporti si veda la zona A)</p> <p>Stati Uniti d'America: Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle, (per altri aeroporti si vedano le zone A e C)</p> <p>America Centrale (tutti i paesi)</p> <p>America del Sud (tutti i paesi)</p>	78
<p><i>Zona C</i></p> <p>Stati Uniti d'America: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau, (per altri aeroporti si vedano le zone A e B)</p>	89
Africa	
<p><i>Zona D</i></p> <p>Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia</p>	33
<p><i>Zona E</i></p> <p>Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Côte d'Ivoire, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo</p>	50
<p><i>Zona F</i></p> <p>Burundi, Congo (Brazzaville), Congo (Repubblica democratica del), Gabon, Guinea equatoriale, Kenya, Ruanda, Sant'Elena, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda</p>	61
<p><i>Zona G</i></p> <p>Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Repubblica sudafricana, Swaziland, Zambia, Zimbabwe</p>	74
Asia	
<p><i>Zona H</i></p> <p>Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Siria</p>	27
<p><i>Zona I</i></p> <p>Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Mascate e Oman, Qatar, Yemen (Repubblica araba)</p>	43
<p><i>Zona J</i></p> <p>Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan</p>	46
<p><i>Zona K</i></p> <p>Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan,</p> <p>Russia: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk, (per altri aeroporti si vedano le zone L, M e O)</p>	57

▼ **M22**

1	2
Zona (paese) di partenze (paese terzo)	Percentuale dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana per zona di arrivo CE
<p><i>Zona L</i></p> <p>Brunei, Cambogia, Cina, Filippine, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam</p> <p>Russia: Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, (per altri aeroporti si vedano le zone K, M e O)</p>	70
<p><i>Zona M</i></p> <p>Giappone, Corea (Nord), Corea (Sud)</p> <p>Russia: Khabarovsk, Vladivostok, (per altri aeroporti si vedano le zone K, L e O)</p>	83
Australia e Oceania	
<p><i>Zona N</i></p> <p>Australia e Oceania</p>	79
Europa	
<p><i>Zona O</i></p> <p>Islanda</p> <p>Russia: Gorky, Kouibychev, Mosca, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej, (per altri aeroporti si vedano le zone K, L e M)</p> <p>Ucraina</p>	30
<p><i>Zona P</i></p> <p>Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Isole Færøer, Macedonia (Ex Repubblica iugoslava di), Moldavia, Norvegia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia</p>	15
<p><i>Zona Q</i></p> <p>Croazia, Svizzera</p>	5

▼ M27

ALLEGATO 26

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) bis

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice ⁽¹⁾

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Periodo di validità
0701 90 50	Patate di primizia	1.1.-30.6.
0703 10 19	Cipolle	1.1.-31.12.
0703 20 00	Agli	1.1.-31.12.
0708 20 00	Fagioli	1.1.-31.12.
0709 20 00 10	Asparagi: — verdi	1.1.-31.12.
0709 20 00 90	Asparagi: — altri	1.1.-31.12.
0709 60 10	Peperoni	1.1.-31.12.
ex 0714 20	Patate dolci, fresche o refrigerate, intere	1.1.-31.12.
0804 30 00 90	Ananas	1.1.-31.12.
0804 40 00 10	Avocadi	1.1.-31.12.
0805 10 20	Arance dolci	1.6.-30.11.
0805 20 10 05	Clementine	1.3.-31.10.
0805 20 30 05	Monreal e satsuma	1.3.-31.10.
0805 20 50 07	Mandarini e Wilkings	1.3.-31.10.
0805 20 50 37		
0805 20 70 05	Tangerini e altri	1.3.-31.10.
0805 20 90 05		
0805 20 90 09		
0805 40 00 11	Pompelmi: — bianchi	1.1.-31.12.
0805 40 00 19	Pompelmi: — rosei	1.1.-31.12.
0805 50 90 11	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	1.1.-31.12.
0805 50 90 19		
0806 10 10	Uve da tavola	21.11.-20.7.
0807 11 00	Cocomeri	1.1.-31.12.
0807 19 00 10	Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	1.1.-31.12.
0807 19 00 30		
0807 19 00 91	Altri meloni	1.1.-31.12.
0807 19 00 99		
0808 20 50 10	Pere: — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>)	1.5.-30.6.
0808 20 50 90	Pere: — altre	1.5.-30.6.
0809 10 00	Albicocche	1.1.-30.5. e 1.8.-31.12.

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da «ex», i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.

▼ **M27**

Codice NC (TARIC)	Designazione delle merci	Periodo di validità
0809 30 10	Pesche noci	1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.
0809 30 90	Pesche	1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.
0809 40 05	Prugne	1.10.-10.6.
0810 10 00	Fragole	1.1.-31.12.
0810 20 10	Lamponi	1.1.-31.12.
0810 50 00	Kiwi	1.1.-31.12.

▼ B

ALLEGATO 28

COMUNITÀ EUROPEA DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA **D. V. 1**

1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)	PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE	
2 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE (in stampatello)		
2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE IL VALORE (in stampatello)		
NOTA IMPORTANTE Il dichiarante il valore, che firma e deposita la presente dichiarazione, si rende responsabile dell'esattezza e dell'integrità degli elementi figuranti in detto formulario e in qualsiasi foglio complementare accluso e dell'autenticità di qualsiasi documento presentato a sostegno di tali elementi. Il dichiarante il valore s'impegna anche a fornire qualsiasi informazione sul documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.	3 Condizioni di consegna	4 Numero e data della fattura
	5 Numero e data del contratto	
	6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 a 9.	
7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 143 (*) del regolamento (CEE) n. 2454/93? Se la risposta è «NO» passare alla casella 8. (b) I legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate? (c) (Risposta facoltativa) Il valore di transazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'articolo 29 paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. In caso affermativo, fornire dettagli:	Segnare X nella casella indicata <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che: - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci? (b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare? Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in maniera adeguata:	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11 (b).		
9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita? (b) La vendita è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore? Se la risposta è «SÌ» a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
(*) NOTA ALLA CASELLA 7 1. DUE O PIU PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE: (a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente; (b) hanno la veste giuridica di associati; (c) l'una è datore di lavoro dell'altra; (d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra; (e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; (f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; (g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure (h) sono membri della stessa famiglia. 2. Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione vedi articolo 29 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e le note interpretative relative a tale disposizione figuranti nell'allegato 23.	10 (a) Numero dei formulari complementari D. V. 1 BIS allegati 10 (b) Luogo: Data: Firma:	

▼ B

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8(b)			
	(tasso di cambio:			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corspettivi e diritti di licenza - vedi casella 9(a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9(b)			
	17 Spese di consegna fino a (luogo di introduzione)			
(a) trasporto				
(b) spese di carico e di movimentazione				
(c) assicurazione				
18 Totale B				
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare)			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		

▼ B

ALLEGATO 29

COMUNITÀ EUROPEA **FORMULARIO COMPLEMENTARE D.V. 1 BIS**

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE				
		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana).....			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8 (b) (tasso di cambio:)			
12 Totale A nella MONETA NAZIONALE.....				
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto.....			
	(b) senserie.....			
	(c) contenitori e imballaggi.....			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate.....			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate.....			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate.....			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate.....			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a).....			
16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b).....				
17 Spese di consegna fino a (luogo di introduzione)				
(a) trasporto.....				
(b) spese di carico e di movimentazione.....				
(c) assicurazione.....				
18 Totale B.....				
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione.....			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione.....			
	21 Altre spese (da specificare).....			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.....			
23 Totale C.....				
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C).....				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		

▼ B

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE				
		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana).....			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8(b)..... (tasso di cambio:.....)			
12 Totale A nella MONETA NAZIONALE.....				
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto.....			
	(b) senserie.....			
	(c) contenitori e imballaggi.....			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate.....			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate.....			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate.....			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate.....			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a).....			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b).....			
	17 Spese di consegna fino a..... (luogo di introduzione)			
(a) trasporto.....				
(b) spese di carico e di movimentazione.....				
(c) assicurazione.....				
18 Totale B.....				
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione.....			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione.....			
	21 Altre spese (da specificare).....			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.....			
	23 Totale C.....			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C).....				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		

*ALLEGATO 30***ETICHETTA APPOSTA SUI BAGAGLI REGISTRATI IN UN AEROPORTO COMUNITARIO****(articolo 196)**

1. CARATTERISTICHE

L'etichetta di cui all'articolo 4 deve essere concepita in modo tale da renderne impossibile la riutilizzazione.

- a) Detta etichetta deve essere munita lungo i bordi longitudinali di una banda di colore verde della larghezza di almeno 5 mm in corrispondenza delle sezioni relative al tragitto e all'identificazione.



Queste bande di colore verde possono coprire anche altre parti dell'etichetta, ad eccezione degli spazi riservati ai codici a barre che devono avere uno sfondo bianco [vedi modello sub 2 a)].

- b) Se il bagaglio non è accompagnato, l'etichetta sarà quella prevista nella risoluzione IATA n. 743a, in cui le bande discontinue di colore rosso lungo i bordi sono sostituite da bande discontinue di colore verde [vedi modello sub 2b)].

▼ **B**


2. MODELLI

a)



▼ **B**

b)

<i>XB Airlines</i>	
	
XB 000123	
<small>Weight this piece</small>	
EXPEDITE BAGGAGE	
RUSH	
<small>To</small>	
<small>Airline</small>	<small>Flight</small>
<small>Via</small>	
<small>Airline</small>	<small>Flight</small>
<small>Via</small>	
<small>Airline</small>	<small>Flight</small>

▼ M24

ALLEGATO 31 ⁽¹⁾

MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(fascicolo di otto esemplari)

⁽¹⁾ Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione	1 <input type="checkbox"/> 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE			
					3 Formulari		4 Dist di carico	
					5 Articoli		6 Totale dei colli	
					7 Numero di riferimento			
	8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.			
					10 Paese prima destinazione		11 Paese di transazione	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		13 P.A.C.	
					16 Paese d'origine		17 C. P. destinaz.	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alle partenze				19 Ctr.		20 Condizioni di consegna	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	
25 Modo di trasp. fmo alla frontiera				26 Modo di trasporto interno		24 Natura della transazione		
27 Luogo di carico				28 Dati finanziari e bancari				
29 Ufficio d'uscita				30 Localizzazione delle merci				
31 Colli e designazione delle merci	32 Articolo N.				33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)	
					37 R E G I M E		39 Massa netta (kg)	
					38 Contingenti			
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
					41 Unità supplementari			
					Codice MS			
					46 Valore statistico			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni								
47 Calcolo delle imposizioni	48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito					
	B DATI CONTABILI							
	Totale:							
50 Obbligato principale N.				Firma:				
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				C UFFICIO DI PARTENZA				
rappresentato da								
Luogo e data:								
52 Garanzia non valida per				Codice				
				53 Ufficio di destinazione (e paese)				
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA				Timbro:				
Risultato:				54 Luogo e data:				
Suggeriti apposti: Numero:				Firma e nome del dichiarante/Rappresentante:				
marche:								
Termine limite (data):								
Firma:								

▼ **M24**

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
Esemplare per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione	2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE			
	8 Destinatario N.				3 Formulari		4 Dist. di carico	
					5 Articoli		6 Totale dei colli	
					7 Numero di riferimento			
					9 Responsabile finanziario N.			
					10 Paese prima destinaz.		11 Paese di tras. sazione	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		16 Paese d'origine	
					15 C. P. sped./esport.		17 C. P. destinaz.	
					a) b)		a) b)	
					17 Paese di destinazione			
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				19 Ctr.		20 Condizioni di consegna		
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		
						24 Natura della transazione		
25 Modo di trasp. fino alla frontiera				26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		
				28 Dati finanziari e bancari				
29 Ufficio d'uscita				30 Localizzazione delle merci				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N.		33 Codice delle merci	
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)	
					a) b)		37 R. E. G. I. M. E.	
					38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari		Codice MS	
					46 Valore statistico			
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo	
							MP	
							MP	
				48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
B DATI CONTABILI								
				Totale.				
50 Obbligato principale N.				Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				rappresentato da		Luogo e data:		
52 Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)		
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA				Timbro:		54 Luogo e data:		
Risultato:						Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		
Suggerelli apposti: Numero:								
marche:								
Termine limite (data):								
Firma:								

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE						
3 Esemplare per lo speditore/esportatore	2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE						
					3 Formulari		4 Dist di carico				
					5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento		
	8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.						
					10 Paese prima destinaz.		11 Paese di tras- sazione		13 P.A.C.		
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione			15 C. P. sped./esport.		17 C. P. destinaz.	
					16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione a) b) a) b)				
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				19 Ctr.		20 Condizioni di consegna				
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione		
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari				
3				29 Ufficio d'usata		30 Localizzazione delle merci					
31 Colli e designazione delle merci					32 Articolo N.		33 Codice delle merci				
					34 C. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)				
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente						
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari		Codice MS		46 Valore statistico		
47 Calcolo delle imposizioni					48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito				
					B DATI CONTABILI						
					50 Obbligato principale N.		Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)					rappresentato da		Luogo e data:				
52 Garanzia non valida per					Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)				
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA					Timbro:		54 Luogo e data:				
Risultato:					Suggeriti apposti: Numero:		Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				
marche:					Termine limite (data):						
Firma:											

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
Esemplare per l'ufficio di destinazione	4	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>		3 Formulari		
			4 Dist di carico			
			5 Articoli		6 Totale dei colli	
	8 Destinatario N.		NOTA IMPORTANTE Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.			
	14 Dichiarante/Rappresentante N.		15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione	
	16 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera					
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera		27 Luogo di carico			
4	31 Colli e designazione delle merci		32 Articolo N.		33 Codice delle merci	
				35 Massa lorda (kg)		
				38 Massa netta (kg)		
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni		Codice MS				
55 Trasbordi		Luogo e paese:		Luogo e paese:		
		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		
		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore:		
		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI		Nuovi suggelli: Numero: marche		Nuovi suggelli: Numero: marche		
		Firma: Timbro:		Firma: Timbro:		
50 Obbligato principale N.		Firma		C UFFICIO DI PARTENZA		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)		rappresentato da				
		Luogo e data:				
52 Garanzia non valida per				Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)		
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Timbro:		54 Luogo e data:		
Risultato:						
Suggelli apposti: Numero:						
marche:						
Termine limite (data):						
Firma:		Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				

▼ **M24**

<p>56 Altri incidenti durante il trasporto</p> <p>Rapporto dei fatti e delle misure adottate</p>		<p>G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>	
<p>H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)</p>			
<p>DOMANDA DI CONTROLLO</p> <p>E richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti.</p>		<p>RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il presente documento (1)</p>	
<p>Luogo e data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>		<p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente visitato dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).</p> <p>Luogo e data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>	
<p>Osservazioni:</p>			
<p>(1) indicare con X la menzione applicabile.</p>			
<p>I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)</p> <p>Data di arrivo:</p> <p>Controllo dei sigilli:</p> <p>Osservazioni:</p>		<p>Esemplare n. 5 rinviato</p> <p>il</p> <p>dopo iscrizione al</p> <p>N.</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>	

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE	
Esemplare per il rinvio - Transito comunitario	5	2 Speditore/Esportatore N.	3 Formulaz. / 4 Dist. di carico
			5 Articoli / 6 Totale dei colli
		8 Destinatario N.	
			15 Paese di spedizione/esportazione
			17 Paese di destinazione
		RINVIARE A:	
		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza / 19 Ctr.	
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera / 27 Luogo di carico	
	5		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Articolo N. / 33 Codice delle merci
			35 Massa lorda (kg) / 36 Massa netta (kg)
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
55 Trasborsa	Luogo e paese: / Identità e naz. nuovo mezzo trasporto: / Ctr. (1) Identità nuovo contenitore: / (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		Luogo e paese: / Identità e naz. nuovo mezzo trasporto: / Ctr. (1) Identità nuovo contenitore: / (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero. marche / Firma: / Timbro:		Nuovi suggelli: Numero. marche / Firma: / Timbro:

▼ **M24**

<p>56 Altri incidenti durante il trasporto</p> <p>Rapporto dei fatti e delle misure adottate</p>	<p>G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>
<p>I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)</p>	
<p>Data di arrivo:</p> <p>Controllo dei sigilli:</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Esemplare n. 5 rinviato</p> <p>il</p> <p>dopo iscrizione al</p> <p>N.</p> <p>Firma: Timbro:</p>
<p>TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)</p>	
<p>Si certifica con la presente che il documento rilasciato dall'ufficio di</p> <p>..... (nome e paese) sotto il N.</p> <p>è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregolarità concernente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.</p>	
<p>Data:</p>	<p>Firma:</p> <p style="text-align: right;">Timbro dell'ufficio di destinazione:</p>

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE	
Esemplare per il paese di destinazione	6		2 Speditore/Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE	
					3 Formulari	
					4 Dist di carico	
					5 Articoli	
					6 Totale dei colli	
					7 Numero di riferimento	
					9 Responsabile finanziario N.	
					10 Paese prima destinaz.	
					11 Paese di transaz. produz.	
					12 Elementi del valore	
				13 P.A.C.		
				14 Dichiarante/Rappresentante N.		
				15 Paese di spedizione/esportazione		
				16 Paese d'origine		
				17 Paese di destinazione		
				18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				19 Ctr		
				20 Condizioni di consegna		
				21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				22 Moneta ed importo totale fatturato		
				23 Tasso di cambio		
				24 Natura della transazione		
				25 Modo di trasp. fino alla frontiera		
				26 Modo di trasporto interno		
				27 Luogo di scarico		
				28 Dati finanziari e bancari		
				29 Ufficio di entrata		
				30 Localizzazione delle merci		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N.	
					33 Codice delle merci	
					34 C. P. d'origine a b	
					35 Massa lorda (kg)	
					36 Preferenze	
					37 R E G I M E	
					38 Massa netta (kg)	
					39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
					41 Unità supplementari	
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					42 Prezzo dell'articolo	
					43 Codice M.V.	
					44 Codice MS	
					45 Aggiustamento	
					46 Valore statistico	
					47 Calcolo delle imposizioni	
					48 Dilazione di pagamento	
					49 Identificazione del deposito	
					B DATI CONTABILI	
					Totale:	
50 Obbligato principale N.					Firma:	
					C UFFICIO DI PARTENZA	
					51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	
					rappresentato da	
					Luogo e data:	
					52 Garanzia non valida per	
					Codice	
					53 Ufficio di destinazione (e paese)	
					J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE	
					54 Luogo e data:	
				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		

▼ **M24**

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE	
Esemplare per la statistica - Paese di destinazione	7 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE	
	3 Destinatario N.				3 Formulaz.	4 Dist. di carico
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				5 Articoli	6 Totale dei colli
	15 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				7 Numero di riferimento	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				9 Responsabile finanziario N.	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera				10 Paese prima	
	26 Modo di trasporto interno				11 Paese di transaz.	
	27 Luogo di scarico				12 Elementi del valore	
	29 Ufficio di entrata				13 P.A.C.	
	30 Localizzazione delle merci				14 Paese di spedizione/esportazione	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				15 C. P. sped./esport.	
	32 Articolo				16 Paese d'origine	
	33 Codice delle merci				17 C. P. destinaz.	
	34 C. P. d'origine				18 Paesi di destinazione	
	35 Massa lorda (kg)				19 Ctr.	
	36 Preferenze				20 Condizioni di consegna	
	37 R E G I M E				21 Moneta ed importo totale fatturato	
	38 Massa netta (kg)				22 Tasso di cambio	
	39 Contingenti				23 Natura della transazione	
	40 Dichiarazione sommatoria/Documento precedente				24 Dati finanziari e bancari	
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni	41 Unità supplementari				25 C.P. sped./esport.	
	42 Prezzo dell'articolo				26 C. P. destinaz.	
	43 Codice M.V.				27 Paesi di destinazione	
	44 Valore statistico				28 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	
	45 Aggiustamento				29 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	
	46 Valore statistico				30 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	
	47 Calcolo delle imposizioni				31 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	
	48 Dilazione di pagamento				32 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	
	49 Identificazione del deposito				33 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	
	B DATI CONTABILI				34 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	
50 Obbligato principale N.				35 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				36 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
52 Garanzia non valida per				37 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE				38 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				39 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				40 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				41 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				42 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				43 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				44 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				45 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				46 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				47 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				48 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				49 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				50 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				51 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
				52 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		
				53 Ufficio di destinazione (e paese)		
				54 Luogo e data:		
				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		
				C UFFICIO DI PARTENZA		

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
Esemplare per il destinatario	8 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE			
					3 Formulari	4 Dati di carico		
					5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento	
	8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.			
					10 Paese prima destinaz.	11 Paese di transaz. produz.	12 Elementi del valore	13 P.A.C.
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		16 Paese d'origine	17 C. P. destinaz. a b a b
					17 Paese di destinazione			
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				19 Ctr			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				20 Condizioni di consegna		22 Moneta ed importo totale fatturato	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera				26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di scarico		28 Dati finanziari e bancari
8 29 Ufficio di entrata				30 Localizzazione delle merci				
31 Colli e designazione delle merci				32 Articolo N.		33 Codice delle merci		
				34 C. P. d'origine a b		35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze	
				37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Codice M.V.	
				44 Valore statistico		45 Aggiustamento		
47 Calcolo delle imposizioni				48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
Tipo				Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	
				B DATI CONTABILI				
				Totale.				
50 Obbligato principale N.				Firma:			C UFFICIO DI PARTENZA	
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				rappresentato da				
				Luogo e data:				
52 Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)		
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE				54 Luogo e data:				
				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				

▼ **M24**

ALLEGATO 32 ⁽¹⁾

**MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE
SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA
DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPARI**

⁽¹⁾ Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE					
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione	Esemplare per il paese di destinazione	1 6			2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE		
		3 Destinatario N.			3 Formulaz.			4 Dist. di carico		
		5 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/arrivo			5 Articoli			6 Totale dei colli		
		6 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			7 Numero di riferimento			9 Responsabile finanziario N.		
		7 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			10 Paese di spedizione/esportazione			11 Paese transaz./		
		8 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			12 Elementi del valore			13 P.A.C.		
		9 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			14 Dichiarante/Rappresentante N.			15 C. P. sped./esport.		
		10 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			16 Paese d'origine			17 C. P. destinaz.		
		11 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			19 Ctr.		
		12 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			20 Condizioni di consegna			22 Moneta ed importo totale fatturato		
13 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			23 Tasso di cambio				
14 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			22 Moneta ed importo totale fatturato			24 Natura della transazione				
15 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			23 Tasso di cambio			25 Modo di trasp. fino alla frontiera				
16 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			24 Natura della transazione			26 Modo di trasporto interno				
17 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			25 Modo di trasp. fino alla frontiera			27 Luogo di carico/scarico				
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			26 Modo di trasporto interno			28 Dati finanziari e bancari				
19 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			27 Luogo di carico/scarico			29 Ufficio d'uscita/di entrata				
20 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			28 Dati finanziari e bancari			30 Localizzazione delle merci				
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			29 Ufficio d'uscita/di entrata			31 Colli e designazione delle merci				
22 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			30 Localizzazione delle merci			32 Articolo N.				
23 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			31 Colli e designazione delle merci			33 Codice delle merci				
24 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			32 Articolo N.			34 C. P. d'origine				
25 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			33 Codice delle merci			35 Massa lorda (kg)				
26 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			34 C. P. d'origine			36 Preferenze				
27 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			35 Massa lorda (kg)			37 R E G I M E				
28 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			36 Preferenze			38 Massa netta (kg)				
29 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			37 R E G I M E			39 Contingenti				
30 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			38 Massa netta (kg)			40 Dichiarazione sommatoria/Documento precedente				
31 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			39 Contingenti			41 Unità supplementari				
32 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			40 Dichiarazione sommatoria/Documento precedente			42 Prezzo dell'articolo				
33 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			41 Unità supplementari			43 Codice M.V.				
34 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			42 Prezzo dell'articolo			44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				
35 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			43 Codice M.V.			45 Aggiustamento				
36 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			46 Valore statistico				
37 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			45 Aggiustamento			47 Calcolo delle imposizioni				
38 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			46 Valore statistico			48 Dilazione di pagamento				
39 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			47 Calcolo delle imposizioni			49 Identificazione del deposito				
40 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			48 Dilazione di pagamento			B DATI CONTABILI				
41 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			49 Identificazione del deposito			50 Obbligato principale N.				
42 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			B DATI CONTABILI			Firma:				
43 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			50 Obbligato principale N.			C UFFICIO DI PARTENZA				
44 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Firma:			51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				
45 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			C UFFICIO DI PARTENZA			rappresentato da				
46 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)			Luogo e data:				
47 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			rappresentato da			52 Garanzia non valida per				
48 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Luogo e data:			Codice				
49 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			52 Garanzia non valida per			53 Ufficio di destinazione (e paese)				
50 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Codice			54 Luogo e data:				
51 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			53 Ufficio di destinazione (e paese)			Timbro:				
52 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			54 Luogo e data:			55 Risultato:				
53 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Timbro:			Suggeriti apposti: Numero:				
54 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			55 Risultato:			marche:				
55 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Suggeriti apposti: Numero:			Termine limite (data):				
56 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			marche:			Firma:				
57 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Termine limite (data):			Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				
58 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera			Firma:							

▼ **M24**

E/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

▼ M24


COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE					
Esemplare per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione	Esemplare per la statistica - Paese di destinazione	2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE					
		3 Destinatario N.			3 Formulaz.	4 Dist. di carico				
		5 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/arrivo			5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento			
		9 Responsabile finanziario N.			10 Paese pr. dest.		11 Paese transaz./	12 Elementi del valore		13 P.A.C.
		14 Dichiarante/Rappresentante N.			15 Paese di spedizione/esportazione		16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione	
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione	
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera			26 Modo di trasporto		27 Luogo di carico/scarico		28 Dati finanziari e bancari	
		29 Ufficio d'uscita/di entrata			30 Localizzazione delle merci		32 Articolo		33 Codice delle merci	
		31 Colli e designazione delle merci			34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
		44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.	
47 Calcolo delle imposizioni			48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		B DATI CONTABILI			
50 Obbligato principale N.			Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA					
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)			rappresentato da		Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)			
52 Garanzia non valida per			54 Luogo e data:		Firma e nome del dichiarante/rappresentante:					
DIJ CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE					Timbro:					
Risultato:					Suggeriti apposti:		Numero:			
marche:					Termine limite (data):		Firma:			

▼ M24

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE						
Esemplare per lo speditore/esportatore	Esemplare per il destinatario	3	8	2 Speditore/Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE					
				5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento			
				8 Destinatario N.		9 Responsabile finanziario N.					
				10 Paese pr. dest.		11 Paese transaz./		12 Elementi del valore		13 P.A.C.	
				14 Dichiarante/Rappresentante N.		15 Paese di spedizione/esportazione		16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione	
				18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/arrivo		19 Ctr.		20 Condizioni di consegna			
				21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione	
				25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico/scarico			
				28 Dati finanziari e bancari		29 Ufficio d'uscita/di entrata					
				30 Localizzazione delle merci		31 Colli e designazione delle merci					
		32 Articolo		33 Codice delle merci		34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
		41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice		44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			
		45 Valore statistico		46 Valore statistico		47 Calcolo delle imposizioni		48 Dilaione di pagamento			
		49 Identificazione del deposito		49 Identificazione del deposito		49 Identificazione del deposito		B DATI CONTABILI			
		50 Obbligato principale N.		Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA					
		51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)		rappresentato da		Luogo e data:					
		52 Garanzia non valida per		Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)					
		DJI CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE		Timbro:		54 Luogo e data:		Firma e nome del dichiarante/rappresentante:			
		Risultato:		Suggeriti apposti: Numero:		marche:		Termine limite (data):			
		Firma:									

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA 4 5 2 Speditore/Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE 3 Formulaz. 4 Dist. di carico		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
		5 Articoli 6 Totale dei colli			
Esempio per l'ufficio di destinazione Esempio per il rinvio - Transito comunitario	8 Destinatario N.		NOTA IMPORTANTE Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.		
	14 Dichiarante/Rappresentante N.		15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza 19 Ctr.		RINVIARE A:		
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera 27 Luogo di carico				
4 5 31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Articolo N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)



▼ **M24**

<p>56 Altri incidenti durante il trasporto</p> <p>Rapporto dei fatti e delle misure adottate</p>	<p>G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>
<p>H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)</p>	
<p>DOMANDA DI CONTROLLO</p> <p>E richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti.</p> <p>Luogo e data:</p> <p>Firma: Timbro:</p>	<p>RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il presente documento (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente visitato dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).</p> <p>Luogo e data:</p> <p>Firma: Timbro:</p>
<p>Osservazioni:</p> <p>(1) indicare con X la menzione applicabile.</p>	
<p>I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)</p>	
<p>Data di arrivo:</p> <p>Controllo dei suggelli:</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Esemplare n. 5 rinviato</p> <p>il</p> <p>dopo iscrizione al</p> <p>N.</p> <p>Firma: Timbro:</p>
<p>TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)</p> <p>Si certifica con la presente che il documento rilasciato dall'ufficio di Timbro</p> <p>..... (nome e paese) sotto il N. dell'ufficio di destinazione:</p> <p>è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregolarità concernente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.</p> <p>Data: Firma:</p>	

▼ M24

ALLEGATO 33 ⁽¹⁾

**MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
UNICO**

(fascicolo di otto esemplari)

⁽¹⁾ Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE					
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>					DICHIARAZIONE					
					C		BIS			
					1					
3 Formulan										
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine	a) b)	35 Massa lorda (kg)			
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine	a) b)	35 Massa lorda (kg)			
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine	a) b)	35 Massa lorda (kg)			
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	RIEPILOGO				
	Totale terzo articolo:					T.G.:				

1

Esemplare per il paese di spedizione/esportazione

A UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE					
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>					D I C H I A R A Z I O N E					
					C		B I S			
					3 Formulari		2			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)			
					a)	b)	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	
									39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)			
					a)	b)	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	
									39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)			
					a)	b)	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	
									39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	RIEPILOGO	
									2	
	Totale terzo articolo:					T.G.:				

2

Esemplare per la statistica
Paese di spedizione/esportazione

UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE					
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>					DICHIARAZIONE C BIS 3 Formulari 3					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci				
					34 C. P. d'origine a b	35 Massa lorda (kg)				
					37 R E G I M E	38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente									
	41 Unità supplementari									
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni	Codice MS									
	46 Valore statistico									
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci				
					34 C. P. d'origine a b	35 Massa lorda (kg)				
					37 R E G I M E	38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente									
	41 Unità supplementari									
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni	Codice MS									
	46 Valore statistico									
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci				
					34 C. P. d'origine a b	35 Massa lorda (kg)				
					37 R E G I M E	38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente									
	41 Unità supplementari									
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni	Codice MS									
	46 Valore statistico									
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	RIEPILOGO				
	Totale terzo articolo:					T.G.:				

3

Esemplare per lo speditore/esportatore

A UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA		DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
2 Speditore/Esportatore N.		C	BIS			
		3 Formulati		4		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				38 Massa netta (kg)		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				38 Massa netta (kg)		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				38 Massa netta (kg)		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS			

4 Esemplare per l'ufficio di destinazione

UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA		DICHIARAZIONE	
2 Speditore/Esportatore N.		C	BIS
		3 Formulando	
		5	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci
			35 Massa lorda (kg)
			38 Massa netta (kg)
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci
			35 Massa lorda (kg)
			38 Massa netta (kg)
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci
			35 Massa lorda (kg)
			38 Massa netta (kg)
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS

5	Esemplare per il rinvio Transito comunitario
----------	---

UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE				
8 Destinataro N.					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DICHIARAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> C BIS </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> 6 </div> </div>				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci			
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze
					a)	b)			
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento				
					46 Valore statistico				
31 Colli e designazione delle merci					Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				
					32 Articolo N				
					33 Codice delle merci				
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze
					a)	b)			
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento				
					46 Valore statistico				
31 Colli e designazione delle merci					Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				
					32 Articolo N				
					33 Codice delle merci				
					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze
					a)	b)			
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento				
					46 Valore statistico				
47 Calcolo delle imposizioni					47 Calcolo delle imposizioni				
					Tipo Base imponibile Aliquota Importo MP				
					Tipo Base imponibile Aliquota Importo MP				
					Totale primo articolo				
					Totale secondo articolo				
					Tipo Base imponibile Aliquota Importo MP				
					Tipo Importo MP				
					RIEPILOGO				
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 6 </div>				
					Esemplare per il paese di destinazione				
					A UFFICIO DI PARTENZA				
					Totale terzo articolo				
					T.G.:				

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE									
8 Destinataria <input type="checkbox"/> N					DICHIARAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C BIS </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> 3 Formuland 7 </div>									
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci								
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
					a) b)		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti			
					40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente									
					41 Unità supplementari				42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.			
Codice MS 45 Aggiustamento														
46 Valore statistico														
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci								
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
					a) b)		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti			
					40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente									
					41 Unità supplementari				42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.			
Codice MS 45 Aggiustamento														
46 Valore statistico														
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N	33 Codice delle merci								
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
					a) b)		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti			
					40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente									
					41 Unità supplementari				42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.			
Codice MS 45 Aggiustamento														
46 Valore statistico														
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP				
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:									
Totale terzo articolo:					T.G.:									
7 Esemplare per la statistica Paese di destinazione														
A UFFICIO DI PARTENZA														

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE												
8 Destinataro N.					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DICHIARAZIONE</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>BIS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 Formulari</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8</td> </tr> </table>					DICHIARAZIONE		C	BIS	3 Formulari		8	
DICHIARAZIONE																	
C	BIS																
3 Formulari																	
8																	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N.	33 Codice delle merci											
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze								
					a)	b)											
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti								
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente												
				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.									
						Codice MS		45 Aggiustamento									
				46 Valore statistico													
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N.	33 Codice delle merci											
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze								
					a)	b)											
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti								
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente												
				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.									
						Codice MS		45 Aggiustamento									
				46 Valore statistico													
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo N.	33 Codice delle merci											
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze								
					a)	b)											
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti								
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente												
				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice M.V.									
						Codice MS		45 Aggiustamento									
				46 Valore statistico													
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP							
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:											
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	RIEPILOGO								
Totale terzo articolo:					T.G.:												
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esemplare per il destinatario</td> </tr> </table>					8		Esemplare per il destinatario					
8																	
Esemplare per il destinatario																	
					A UFFICIO DI PARTENZA												

▼ **M24**

ALLEGATO 34 ⁽¹⁾

MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

⁽¹⁾ Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE					
2 Speditore/Esportatore 8 Destinatario N					1 DICHIARAZIONE					
					C		BIS			
					3 Formuland 1 6					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	33 Codice delle merci				
					N					
	34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
	a) b)									
	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti					
40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente										
41 Unità supplementari					42 Prezzo dell'articolo		43 Codice			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento					
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	33 Codice delle merci				
					N					
	34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
	a) b)									
	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti					
40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente										
41 Unità supplementari					42 Prezzo dell'articolo		43 Codice			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento					
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	33 Codice delle merci				
					N					
	34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
	a) b)									
	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti					
40 Dichiarazione sommanza/Documento precedente										
41 Unità supplementari					42 Prezzo dell'articolo		43 Codice			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento					
					46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
Totale terzo articolo:					T.G.:					

1	Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
6	Esemplare per il paese di destinazione

UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE					
2 Speditore/Esportatore 8 Destinatario N <input type="checkbox"/>					1 DICHIARAZIONE					
					C BIS					
					3 Formuland		2 7			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	33 Codice delle merci				
					N					
	34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
	a) b)									
	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti					
	40 Dichiarazione sommatoria/Documento precedente				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice	
							M.V.			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS		45 Aggiustamento		46 Valore statistico	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	33 Codice delle merci				
					N					
	34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
	a) b)									
	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti					
	40 Dichiarazione sommatoria/Documento precedente				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice	
							M.V.			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS		45 Aggiustamento		46 Valore statistico	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Articolo	33 Codice delle merci				
					N					
	34 C. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze					
	a) b)									
	37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti					
	40 Dichiarazione sommatoria/Documento precedente				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Codice	
							M.V.			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS		45 Aggiustamento		46 Valore statistico	
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP					
	Totale terzo articolo:									
						T.G.:				

2	Esemplare per la statistica Paese di spedizione/esportazione
7	Esemplare per la statistica Paese di destinazione

UFFICIO DI PARTENZA

▼ **M24**

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2 Speditore/Esportatore N.		C	BIS		
3 Formulaz.		4	5		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo N	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS		

4	Esemplare per l'ufficio di destinazione
5	Esemplare per il rinvio Transito comunitario

 UFFICIO DI PARTENZA



ALLEGATO 35

**INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI DI CUI AGLI
ALLEGATI 31 E 33 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGU-
RARE A RICALCO**

(a partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI	
1	1 - 8 eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3
2	1 - 5 ⁽¹⁾
3	1 - 8
4	1 - 8
5	1 - 8
6	1 - 8
7	1 - 3
8	1 - 5 ⁽¹⁾
9	1 - 3
10	1 - 3
11	1 - 3
12	—
13	1 - 3
14	1 - 4
15	1 - 8
15a	1 - 3
15b	1 - 3
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8
17	1 - 8
17a	1 - 3
17b	1 - 3
18	1 - 5 ⁽¹⁾
19	1 - 5 ⁽¹⁾
20	1 - 3
21	1 - 5 ⁽¹⁾
22	1 - 3
23	1 - 3
24	1 - 3
25	1 - 5 ⁽¹⁾
26	1 - 3
27	1 - 5 ⁽¹⁾
28	1 - 3
29	1 - 3
30	1 - 3
31	1 - 8
32	1 - 8
33	prima sottocasella a sinistra: 1 - 8 altre sottocaselle: 1 - 3
34a	1 - 3
34b	1 - 3
35	1 - 8
36	—
37	1 - 3

▼ **B**

Numero della casella	Numero degli esemplari
38	1 - 8
39	1 - 3
40	1 - 5 ⁽¹⁾
41	1 - 3
42	—
43	—
44	1 - 5 ⁽¹⁾
45	—
46	1 - 3
47	1 - 3
48	1 - 3
49	1 - 3
50	1 - 8
51	1 - 8
52	1 - 8
53	1 - 8
54	1 - 4
55	—
56	—
II. CASELLE AMMINISTRATIVE	
A	1 - 4 ⁽²⁾
B	1 - 3
C	1 - 8 ⁽²⁾
D	1 - 4

► **M19** ⁽¹⁾ In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 a fini di transito comunitario. ◀

⁽²⁾ A scelta dello Stato membro di esportazione, entro tali limiti.



ALLEGATO 36

**INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI
NEGLI ALLEGATI 32 E 34 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO
FIGURARE A RICALCO**

(a partire dall'esemplare n. 1/6)

Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI	
1	1 - 4 eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3
2	1 - 4
3	1 - 4
4	1 - 4
5	1 - 4
6	1 - 4
7	1 - 3
8	1 - 4
9	1 - 3
10	1 - 3
11	1 - 3
12	1 - 3
13	1 - 3
14	1 - 4
15	1 - 4
15a	1 - 3
15b	1 - 3
16	1 - 3
17	1 - 4
17a	1 - 3
17b	1 - 3
18	1 - 4
19	1 - 4
20	1 - 3
21	1 - 4
22	1 - 3
23	1 - 3
24	1 - 3
25	1 - 4
26	1 - 3
27	1 - 4
28	1 - 3
29	1 - 3
30	1 - 3
31	1 - 4
32	1 - 4
33	prima sottocasella a sinistra: 1 - 4 altre sotto caselle: 1 - 3
34a	1 - 3
34b	1 - 3
35	1 - 4
36	1 - 3
37	1 - 3

▼**B**

Numero della casella	Numero degli esemplari
38	1 - 4
39	1 - 3
40	1 - 4
41	1 - 3
42	1 - 3
43	1 - 3
44	1 - 4
45	1 - 3
46	1 - 3
47	1 - 3
48	1 - 3
49	1 - 3
50	1 - 4
51	1 - 4
52	1 - 4
53	1 - 4
54	1 - 4
55	—
56	—
II. CASELLE AMMINISTRATIVE	
A	1 - 4 ⁽¹⁾
B	1 - 3
C	1 - 4
D/J	1 - 4

⁽¹⁾ A scelta dello Stato membro d'importazione, entro tali limiti.

▼ **M24***ALLEGATO 37***NOTA D'USO ⁽¹⁾ DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO**

TITOLO I

OSSERVAZIONI GENERALI

A. PRESENTAZIONE GENERALE

I formulari e i formulari complementari vanno utilizzati:

- a) quando in una normativa comunitaria è fatto riferimento ad una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione;
- b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alla Comunità, negli scambi tra la Comunità, nella sua composizione precedente all'adesione, e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;
- c) quando una disposizione comunitaria ne prevede esplicitamente l'impiego.

I formulari e i formulari complementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

- l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario,
- l'esemplare n. 2, che è utilizzato per le statistiche dello Stato membro di esportazione e che può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente,
- l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,
- l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito comunitario o è utilizzato come documento T2L per comprovare il carattere comunitario delle merci,
- l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito comunitario,
- l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione,
- l'esemplare n. 7, che è utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione e che può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente,
- l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

- esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, n. 2 e n. 3,
- transito comunitario: esemplari n. 1, n. 4 e n. 5,
- regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, n. 7 e n. 8.

Oltre a questi casi, esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere comunitario delle merci in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dall'obbligato principale sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa),

⁽¹⁾ Nel presente allegato, l'espressione «EFTA» copre non solamente i paesi dell'EFTA, ma anche le altre parti contraenti delle convenzioni «Transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad eccezione della Comunità.

▼ **M24**

un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

Quando si ricorre ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5.

In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

Quando, in applicazione dell'articolo 205, paragrafo 3, del presente regolamento, le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

- il colore della stampa,
- l'impiego dei caratteri corsivi,
- la stampa del fondo delle caselle relative al transito comunitario.

La dichiarazione di transito viene presentata in esemplare unico all'ufficio di partenza, se questo utilizza mezzi informatici.

B. INDICAZIONI RICHIESTE

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle eventualmente occorrenti per ogni regime figurano nella tabella seguente. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella di cui al titolo II non modificano le disposizioni relative alle caselle presenti nella tabella seguente.

È opportuno notare che le alternative possibili non alterano il fatto che alcuni dati sono, per loro natura, riservati, ovvero che vengono raccolti soltanto se le circostanze lo rendono necessario. Per esempio, le unità supplementari di cui alla casella 41 (possibilità «A») saranno indicate solo se lo prevede la TARIC.

▼M24

N. casella	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1(1)	A	A	A	A	A			A	A	A	A
1(2)	A	A	A	A	A			A	A	A	A
1(3)						A	A				
2	B [1]	A	B	B	B	B	►C15 B ◀	B	B		
2 (N.)	A	A	A	A	A	B	A	B	B		
3	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]
4	B		B		B	A [4]	A	B	B		
5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	B		B	B	B	B [4]		B	B		
7	C	C	C	C	C	A [5]		C	C	C	C
8	B	B	B	B	B	A [6]		B	B	B	B
8 (N.)	B	B	B	B	B	B		A	A	A	A
12								B	B		
14	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
14 (N.)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
15						A [2]					
15a	B	B	B	B	B	A [5]		A	A	B	B
17						A [2]					
17a	A	A	A	B	A	A [5]		B	B	B	B
17b								B	B	B	B
18 (Identità)	B [1][7]		B [7]		B [7]	A [7]►M26 [24] ◀		B [7]	B [7]		
18 (Nazionalità)						A [8]►M26 [24] ◀					

▼ M24

N. casella	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	A [9]	A [9]	A [9]	A [9]	A [9]	B [4]		A [9]	A [9]	A [9]	A [9]
20	B [10]		B [10]		B [10]			B [10]	B [10]		B [10]
21 (Identità)	A [1]					B [8]					
21 (Nazionalità)	A [8]		A [8]		A [8]	A [8]		A [8]	A [8]		
22 (Divisa)	B		B		B			A	A		B
22 (Importo)	B		B		B			C	C		C
23	B [11]		B [11]		B [11]			B [11]	B [11]		
24	B		B		B			B	B		
25	A	B	A	B	A	B		A	A	B	B
26	A [12]	B [12]	A [12]	B [12]	A [12]	B [12]		A [13]	A [13]	B [13]	B [13]
27						B					
29	B	B	B	B	B			B	B	B	B
30	B	B [1]	B	B	B	B [14]		B	B	B	B
31	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
32	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]
33(1)	A	A	A	A [15]	A	A[16]	A[17]	A	A	B	A
33(2)								A	A	B	A
33(3)	A	A						A	A	B	A
33(4)	A	A						A	A	B	A
33(5)	B	B	B	B	B			B	B	B	B
34a	C [1]	A	C	C	C			A	A	A	A
34b	B		B		B						
35	B	A	B	A	B	A	A	B	B	A	A

▼M24

N. casella	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36								A	A [17]		
37(1)	A	A	A	A	A			A	A	A	A
37(2)	A	A	A	A	A			A	A	A	A
38	A	A	A	A	A	A [17]	A[17]	A [18]	A	A	A
39								B [19]	B		
40	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
41	A	A	A	A	A			A	A	A	A
42								A	A		A
43								B	B		B
44	A	A	A	A	A	A [4]	A	A	A	A	A
45								B	B		B
46	A	B	A	B	A			A	A	B	B
47 (Tipo)	BC [20]		BC [20]		BC [20]			A [18][21] [22]	A [18] [21] [22]		A [18] [21] [22]
47 (Base imponibile)	B	B	B		B			A [18][21] [22]	A [18] [21] [22]	B	A [18] [21] [22]
47 (Aliquota)	BC [20]		BC [20]		BC [20]			BC [18][20] [22]	BC [20]		
47 (Importo)	BC [20]		BC [20]		BC [20]			BC [18][20] [22]	BC [20]		
47 (Totale)	BC [20]		BC [20]		BC [20]			BC [18][20] [22]	BC [20]		
47 (MP)	B		B		B			B [18][22]	B		
48	B		B		B			B	B		
49	B [23]	A	B [23]	A	B [23]			B [23]	B [23]	A	A
50	C		C		C	A					

▼ M24

N. casella	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
51						A [4]					
52						A					
53						A					
54	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
55						A					
56						A					

Legenda

Titoli delle colonne

Codici utilizzati per la casella 37, prima suddivisione

A: Esportazione/spedizione	10, 11, 23
B: Introduzione di merci in deposito doganale a fini di esportazione, con prefinanziamento	76, 77
C: Riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal deposito doganale (perfezionamento attivo, ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale)	31
D: Riesportazione dopo deposito doganale	31
E: Perfezionamento passivo	21, 22
F: Transito	
G: Posizione comunitaria delle merci	
H: Immissione in libera pratica	01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I: Introduzione in regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale [perfezionamento attivo (sistema della sospensione), ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale]	51, 53, 54, 91, 92
J: Introduzione in deposito doganale di tipo A, B, C, E e F ⁽¹⁾	71, 78
K: Introduzione in deposito doganale di tipo D ⁽²⁾ ⁽³⁾	71, 78

⁽¹⁾ La colonna J riguarda anche l'introduzione di merci nelle zone franche soggette ai controlli di tipo II.

⁽²⁾ Questa colonna riguarda anche i casi di cui all'articolo 525, paragrafo 3.

⁽³⁾ La colonna K riguarda anche l'introduzione di merci nelle zone franche soggette ai controlli di tipo II.

▼ M24

Simboli nelle caselle

- A: Obbligatorio: informazioni richieste da tutti gli Stati membri.
B: A discrezione dello Stato membro: informazioni che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.
C: A discrezione degli operatori: informazioni che gli operatori possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

Note

- [1] L'informazione è obbligatoria per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione.
- [2] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate.
- [3] Quando la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.
- [4] La casella è obbligatoria per il sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'allegato 37bis.
- [5] Informazioni esigibili solamente per le procedure informatizzate.
- [6] La casella è facoltativa per gli Stati membri se il destinatario non risiede in un paese non membro dell'UE o dell'EFTA.
- [7] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.
- [8] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.
- [9] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate. Nel caso di procedure informatizzate, tali informazioni possono non essere richieste dagli Stati membri, se questi possono ricavarle dagli altri elementi della dichiarazione e se esse possono essere trasmesse alla Commissione conformemente alle disposizioni sulla raccolta dei dati statistici sul commercio estero.
- [10] Le informazioni di cui alla terza suddivisione della casella possono essere richieste dagli Stati membri solamente se l'amministrazione doganale effettua il calcolo del valore in dogana per l'operatore economico.
- [11] Informazione esigibile dagli Stati membri solamente nei casi di deroga all'applicazione delle regole di fissazione mensile dei tassi di cambio di cui al titolo V, capitolo 6.
- [12] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'esportazione sono espletate al punto di uscita della Comunità.
- [13] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'importazione sono espletate al punto di ingresso nella Comunità.
- [14] La casella può essere utilizzata nel quadro del sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'allegato 37bis.
- [15] Obbligatoria in caso di riesportazione successiva ad una introduzione in deposito di tipo D.
- [16] Questa suddivisione deve essere compilata:
- se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice «merce», o
 - se la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all'allegato 44 quater, o
 - se lo prevede una normativa comunitaria.
- [17] Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa comunitaria.
- [18] Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.
- [19] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

▼ **M24**

- [20] Tali informazioni non devono essere fornite quando le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi.
- [21] Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.
- [22] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante dal riempire tale casella se il documento di cui all'articolo 178, paragrafo 1, è allegato alla dichiarazione.
- [23] La casella deve essere compilata anche se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.

▼ **M26**

- [24] Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.
-

▼ **M24****C. MODALITÀ PER L'USO DEL FORMULARIO**

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito comunitario.

I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Qualsiasi modifica così effettuata deve essere approvata dall'autore e espressamente convalidata dall'autorità competente, la quale, se del caso, può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 205.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito comunitario previste dal codice e dal presente regolamento, e descritti nel punto B.

Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatto salvo il titolo III, se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

TITOLO II*INDICAZIONI RELATIVE ALLE VARIE CASELLE*

- A. Formalità relative all'esportazione (o eventualmente alla spedizione), all'introduzione di merci in deposito doganale a fini di esportazione, con prefinanziamento, alla riesportazione, al perfezionamento passivo, al transito comunitario e/o alla giustificazione del carattere comunitario delle merci.

Casella n. 1: Dichiarazione

Nella prima suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38.

▼ **M24**

Nella seconda suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38 corrispondente al tipo di dichiarazione.

Nella terza suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 2: Speditore/Esportatore

Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di un tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto.

L'esportatore deve essere compreso in tale allegato nel senso previsto dalla legislazione doganale comunitaria. Per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi di cui all'articolo 206, terzo comma.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

Casella n. 3: Formolari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formolari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario EX e due formolari EX/c, indicare sul formulario EX: 1/3, sul primo formulario EX/c: 2/3 e sul secondo formulario EX/c: 3/3.

Se la dichiarazione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formolari.

Casella n. 4: Distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella n. 5: Articoli

Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formolari e formolari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella n. 6: Totale dei colli

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

Casella n. 7: Numero di riferimento

Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa e può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR) ⁽¹⁾.

Casella n. 8: Destinataria

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona (e) cui le merci devono essere consegnate. Per le merci introdotte in deposito doganale con prefinanziamento in attesa di essere esportate, il destinatario è il responsabile del prefinanziamento o il responsabile del deposito dove saranno immagazzinati i prodotti.

⁽¹⁾ Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001).

▼ **M24**

La struttura del numero di identificazione è conforme ai criteri di cui all'allegato 38.

In caso di collette, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella venga apposta la dicitura «vari»; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco dei destinatari.

Casella n. 14 Dichiarante/Rappresentante

Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non possiede tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

In caso di coincidenza tra dichiarante e esportatore (o eventualmente lo speditore), inserire «esportatore» (eventualmente «speditore»).

Per indicare il dichiarante o il rappresentante viene utilizzato il codice comunitario corrispondente di cui all'allegato 38.

Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione

Per quanto concerne le formalità d'esportazione, se l'esportatore non è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro d'esportazione effettivo è lo Stato membro dal quale le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione. Se l'esportazione non interessa altri Stati membri, lo Stato membro d'esportazione coincide con lo Stato membro di esportazione effettivo.

Nella casella n. 15a indicare lo Stato membro da cui sono esportate (o spedite) le merci utilizzando il codice corrispondente di cui all'allegato 38. Per il transito, indicare nella casella n. 15 lo Stato membro da dove le merci vengono spedite.

Casella n. 17: Paese di destinazione

Nella casella n.17a indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il codice corrispondente all'ultimo paese di destinazione noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate.

Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, e quindi la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto), utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

▼ **M26**

Tuttavia, per l'operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la

▼ **M26**

nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.

▼ **M24****Casella n. 19: Contenitori (Ctr)**

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della Comunità sulla base delle risultanze fatte al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

Casella n. 20: Condizioni di consegna

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, possono essere utilizzate, per quanto concerne l'identità, le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

Casella n. 22: Moneta ed importo totale fatturato

La prima suddivisione della casella contiene l'indicazione della moneta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate.

fCasella n. 23: Tasso di cambio

La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi.

Casella n. 24: Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati relativi al tipo di transazione effettuata.

Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

▼ **M24****Casella n. 26: Modo di trasporto interno**

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto alla partenza.

Casella n. 27: Luogo di carico

Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci noto all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera della Comunità.

Casella n. 29: Ufficio di uscita

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale della Comunità.

Casella n. 30: Localizzazione delle merci

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione nonché le indicazioni necessarie alla loro identificazione. Se deve essere compilata la casella n. 33, «Codice delle merci», questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. Indicare la natura dei colli utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Casella n. 32: Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Casella n. 33: Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 34: Codice del paese d'origine

In tal caso, indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, il paese d'origine definito al titolo II del codice.

Indicare la regione di spedizione o di produzione delle merci nella casella 34b.

Casella n. 35: Massa lorda (kg)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci indicate nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori.

Quando la dichiarazione di transito riguarda varie categorie di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. Gli Stati membri possono estendere tale disposizione a tutte le procedure di cui alle colonne da A a E e G della tabella del Titolo I, parte B.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

▼ M24

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma «0,xyz» (per esempio indicare «0,654» per un collo di 654 grammi).

Casella n. 37: Regime

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

Casella n. 38: Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 1. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare, secondo i codici comunitari di cui all'allegato 38, i riferimenti dei documenti anteriori all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro.

Se una dichiarazione riguarda le merci riesportate in seguito all'appuramento del regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B, indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci a tale regime.

Se si tratta di una dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario, indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei relativi documenti doganali. Se, nel quadro delle procedure di transito non informatizzate, vanno menzionati vari riferimenti, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella si indichi la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

Casella n. 41: Unità supplementari

Indicare eventualmente, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni

Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5.

La suddivisione Codice MS (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata.

Se la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo.

Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella n. 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alpha-3 delle unità monetarie (ISO 4217).

▼ **M24****Casella n. 46: Valore statistico**

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro tipo). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38:

- il tipo di tributo (accise, ecc.),
- la base imponibile,
- l'aliquota del tributo applicabile,
- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,
- il modo di pagamento prescelto (MP).

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.

Casella n. 48: Dilazione di pagamento

Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

Casella n. 49: Identificazione del deposito

Indicare il riferimento del deposito, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 50: Obbligato principale

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'obbligato principale e, all'occorrenza, il numero d'identificazione attribuitogli dall'autorità competente. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

In caso di esportazione, il dichiarante, o il suo rappresentante, può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risiede nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita.

Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunità e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunità e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima.

Indicare gli uffici doganali utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Casella n. 52: Garanzia

Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, il tipo di garanzia o di dispensa dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e, eventualmente, l'ufficio di garanzia.

▼ **M24**

Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per tutti i paesi EFTA, aggiungere dopo «non valida per» il paese o i paesi EFTA, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38.

Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito comunitario, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Casella n. 54: Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare se si utilizzano sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

B. Formalità durante il trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello.

Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

— Trasbordi: compilare la casella n. 55.

Casella n. 55: Trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito può proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

— Altri incidenti: compilare la casella n. 56.

Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

C. Formalità relative all'immissione in libera pratica, al vincolo al regime del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea, della trasformazione sotto controllo doganale, del deposito doganale e all'introduzione di merci nelle zone franche soggette ai controlli di tipo II.**Casella n. 1 Dichiarazione**

Nella prima suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

▼ M24

Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Casella n. 2: Speditore/Esportatore

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nella Comunità.

Se è richiesto il numero di identificazione, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato possono non essere richiesti dagli Stati membri.

La struttura del numero di identificazione numero deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato 38.

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che nella casella venga apposta la dicitura «vari» e che si allegli alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

Casella n. 3: Formolari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formolari e formolari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formolari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Casella n. 4: Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella n. 5: Articoli

Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formolari e formolari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella n. 6: Totale dei colli

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

Casella n. 7: Numero di riferimento

Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa e può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR) ⁽¹⁾.

Casella n. 8: Destinatario

Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso di vincolo ai regimi di deposito doganale in un deposito privato (tipo C, D o E), indicare nome e indirizzo del depositario nel caso in cui esso non sia il dichiarante.

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

⁽¹⁾ Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001).

▼ **M24****Casella n. 12: Elementi di valore**

In questa casella, riportare informazioni sul valore in dogana, per esempio il riferimento all'autorizzazione con la quale le autorità doganali rinunciano ad esigere la presentazione di un formulario DV1 a sostegno di ciascuna dichiarazione oppure dati relativi agli aggiustamenti.

Casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante

Indicare il numero di identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri; tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare «destinatario».

Per indicare il dichiarante o il rappresentante si utilizza il corrispondente codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione

Nella casella n. 15a, indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, il numero di codice corrispondente al paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro importatore, senza che siano intervenuti, in un paese intermedio, soste o atti giuridici non inerenti al trasporto; nel caso siano intervenuti tali soste o operazioni, viene considerato come paese di spedizione/esportazione l'ultimo paese intermedio.

Casella n. 17: Paese di destinazione

Nella casella n. 17a indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il numero di codice corrispondente allo Stato membro noto al momento dell'importazione, al quale le merci sono destinate.

Nella casella n. 17b indicare la regione di destinazione delle merci.

Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

Casella n. 19: Contenitori (Ctr)

Indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna della Comunità.

▼ **M24****Casella n. 20: Condizioni di consegna**

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna della Comunità, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

Casella n. 22: Moneta ed importo totale fatturato

La prima suddivisione della casella contiene l'indicazione della moneta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

Casella n. 23: Tasso di cambio

La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro.

Casella n. 24: Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che indicano il tipo di transazione effettuato.

Casella n. 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

Casella n. 26: Modo di trasporto interno

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto all'arrivo.

Casella n. 29: Ufficio di entrata

Indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

Casella n. 30: Localizzazione delle merci

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Salvo in caso di vincolo di merci non comunitarie al regime di deposito doganale in un deposito di tipo A, B, C, E o F, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto (IVA), accise, ecc.). Indicare la natura dei colli utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

▼ **M24**

In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Casella n. 32: Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Casella n. 33: Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella suddivisione a destra, di una nomenclatura specifica relativa alle accise.

Casella n. 34: Codice del paese d'origine

Nella casella n. 34a, indicare, con il numero di codice di cui all'allegato 38, il paese d'origine definito al titolo II del codice.

Casella n. 35: Massa lorda (kg)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori.

Se una dichiarazione riguarda più tipi di merci, gli Stati membri possono decidere che, per le procedure di cui alle colonne da H a K della tabella del titolo I, B, la massa lorda totale sia indicata nella prima casella n. 35 e che le altre caselle n. 35 non vadano riempite.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).
- Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma «0,xyz» (per esempio indicare «0,654» per un collo di 654 grammi).

Casella n. 36: Preferenze

La casella contiene informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se la tabella di cui al capitolo B (Indicazioni richieste) del Titolo I ne prevede l'utilizzo, essa deve essere compilata anche se non viene richiesta alcuna preferenza tariffaria. Tale casella non va tuttavia compilata in caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità alle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio alle quali non si applicano tali disposizioni o in caso di scambi tra parti di tale territorio alle quali tali disposizioni non si applicano.

È opportuno indicare il numero di codice comunitario di cui all'allegato 38. La Commissione pubblicherà periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e spiegazioni.

Casella n. 37: Regime

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

Casella n. 38: Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

▼ M24**Casella n. 39: Contingenti**

Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario sollecitato.

Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, i riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o degli eventuali documenti precedenti.

Casella n. 41: Unità supplementari

Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella n. 42: Prezzo dell'articolo

Indicare il prezzo relativo all'articolo in oggetto.

Casella n. 43: Metodo di valutazione

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il metodo di valutazione impiegato.

Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni

Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5.

La suddivisione «Codice MS» (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata.

Se una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo.

Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella n. 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alpha-3 delle monete (ISO 4217).

Casella n. 45: Aggiustamento

La casella contiene informazioni relative ad eventuali aggiustamenti nel caso il documento DV1 non venga presentato a sostegno della dichiarazione. Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione.

Casella n. 46: Valore statistico

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

▼ **M24****Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni**

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38:

- il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),
- la base imponibile,
- l'aliquota del tributo applicabile,
- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,
- il modo di pagamento prescelto (MP).

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità relative all'importazione.

Casella n. 48: Dilazione di pagamento

Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

Casella n. 49: Identificazione del deposito

Indicare il riferimento del deposito, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 54: Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio d'importazione. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

TITOLO III

OSSERVAZIONI RELATIVE AI FORMULARI COMPLEMENTARI

- A. I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).
- B. Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

- la prima suddivisione della casella n.1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:
- il formulario è utilizzato ai soli fini del transito comunitario, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T1bis», «T2bis», «T2Fbis o T2Smbis», a seconda del regime di transito comunitario applicabile alle merci in questione,
- il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere comunitario delle merci, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LF bis o T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,
- la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto il nome e cognome e il numero d'identificazione della persona interessata,
- la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure

▼ M24

EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione.

C. Se vengono utilizzati formulari complementari:

- le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,
- quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l'indicazione «T», le caselle n. 32 (numero dei colli), n. 33 (codice delle merci), n. 35 [massa lorda (kg)], n. 38 [massa netta (kg)], n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 di tale documento si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1bis, T2bis, T2Fbis o T2SMbis.

▼ **M19***ALLEGATO 37 BIS***NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI NORMALIZZATI****(DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI)**

TITOLO I

Generalità

La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati 37 e 38, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti.

Il presente allegato contiene unicamente le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato 37C. Gli allegati 37 e 38 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nel presente allegato o nell'allegato 37C.

La struttura e il contenuto nei particolari della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti all'obbligo principale e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze espresse nel presente allegato.

Il presente allegato descrive la struttura dell'IE (scambio di informazioni). La dichiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito di ciascun IE. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata.

Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU.

Il termine «numero» nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo di dato e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

- a alfabetico
- n numerico
- an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni:

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

TITOLO II

Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI**A. Elenco dei gruppi di dati**

OPERAZIONE DI TRANSITO

OPERATORE speditore

OPERATORE destinatario

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

— OPERATORE speditore

— OPERATORE destinatario

— CONTENITORI

— CODICI SGI

— COLLI

▼ **M19**

- RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI
- DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI
- MENZIONI SPECIALI
- UFFICIO DOGANALE di partenza
- OPERATORE obbligato principale
- RAPPRESENTANTE
- UFFICIO DOGANALE di passaggio
- UFFICIO DOGANALE di destinazione
- OPERATORE destinatario autorizzato
- RISULTATO DEL CONTROLLO
- INFO SUGGELLI
- IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI
- GARANZIA
- RIFERIMENTO DELLA GARANZIA
- LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE
- LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE

B. Elementi d'informazione che figurano nella dichiarazione di transito

OPERAZIONE DI TRANSITO

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

LRN

Tipo/Lunghezza: an ..22

Il numero di riferimento locale (LRN) dev'essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

*Tipo di dichiarazione**(casella 1)*

Tipo/Lunghezza: an ..5

Questo attributo dev'essere utilizzato.

▼ **M22**

▼ **M19***Numero totale di articoli**(casella 5)*

Tipo/Lunghezza: n..5

Questo attributo dev'essere utilizzato.

*Numero totale di colli**(casella 6)*▼ **M22**

Tipo/lunghezza: n ..7

L'utilizzo dell'attributo è facoltativo. Il numero totale dei contenitori è pari alla somma di tutti i «Numeri dei contenitori», di tutti i «Numeri dei colli» e di un valore di «1» per ciascun «collettame» dichiarato.

▼ **M19***Paese di spedizione**(casella 15a)*

Tipo/Lunghezza: a2

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

*Paese di destinazione**(casella 17a)*

Tipo/Lunghezza: a2

▼ **M19**

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)

Tipo/Lunghezza: an ..27

Questo attributo dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.

LNG Identità alla partenza

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Nazionalità alla partenza (casella 18)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.

Contenitori (casella 19)

Tipo/Lunghezza: n1

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

0: no

1: sì.

Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)

Tipo/Lunghezza: an ..27

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37.

LNG identità all'attraversamento della frontiera

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)

Tipo/Lunghezza: n ..2

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37.

Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)

Tipo/Lunghezza: n ..2

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37.

Modo di trasporto interno (casella 26)

Tipo/Lunghezza: n ..2

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri. Esso dev'essere utilizzato, conformemente alle note esplicative, relative alla casella 25 di cui all'allegato 38.

Luogo di carico (casella 27)

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri.

▼ **M19**

Codice della localizzazione convenuta (casella 30)

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Localizzazione convenuta delle merci (casella 30)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

LNG localizzazione convenuta delle merci

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30)

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, l'attributo non può essere utilizzato. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Succursale doganale (casella 30)

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Massa lorda totale (casella 35)

Tipo/Lunghezza: n ..11,3

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del documento d'accompagnamento transito (documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato).

Indicatore lingua di dialogo alla partenza

Tipo/Lunghezza: a2

L'utilizzazione del codice lingua di cui all'allegato 37C è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza.

Data della dichiarazione (casella 50)

Tipo/Lunghezza: n8

Questo attributo dev'essere utilizzato.

▼ **M19**

Luogo della dichiarazione (casella 50)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG del luogo della dichiarazione

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

OPERATORE speditore (casella 2)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome (casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Via e numero (casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Paese (casella 2)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

CAP (casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..9

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Città (casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

Numero di identificazione (TIN) (casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.

OPERATORE destinatario (casella 8)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene uno Stato membro o un paese EFTA. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Via e numero (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Paese (casella 8)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

▼ **M19**

CAP (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..9

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Città (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

▼ **M22**

Numero: 999

Viene utilizzato il gruppo di dati.

▼ **M19**

Tipo di dichiarazione (ex casella 1)

Tipo/Lunghezza: an ..5

Questo attributo dev'essere utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l'attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato.

Paese di spedizione (ex casella 15a)

Tipo/Lunghezza: a2

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev'essere utilizzato.

Paese di destinazione (ex casella 17a)

Tipo/Lunghezza: a2

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev'essere utilizzato.

Descrizione testuale (casella 31)

Tipo/Lunghezza: an ..140

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG della descrizione testuale

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Numero dell'articolo (casella 32)

Tipo/Lunghezza: n ..5

Questo attributo dev'essere utilizzato anche se «1» è stato utilizzato per l'attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» dev'essere utilizzato per questo attributo. Ciascuno «Numero dell'articolo» è unico per l'intera dichiarazione.

▼ **M19**

Codice delle merci (casella 33)

Tipo/Lunghezza: an ..8

Questo attributo dev'essere utilizzato introducendo da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cifre conformemente all'allegato 37.

Massa lorda (casella 35)

Tipo/Lunghezza: an ..11,3

Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce.

Massa netta (casella 38)

Tipo/Lunghezza: an ..11,3

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa conformemente all'allegato 37.

OPERATORE speditore (ex casella 2)

Numero: 1

Il gruppo di dati «OPERATORE speditore» non può essere utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Nome (ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Via e numero (ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Paese (ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

CAP (ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..9

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Città (ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN (ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.

OPERATORE destinatario (ex casella 8)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene uno Stato membro o un paese EFTA. Se viene dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome (ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

▼ **M19**

Via e numero (ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Paese (ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

CAP (ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..9

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Città (ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN (ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.

CONTENITORI (casella 31)

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».

Numeri dei contenitori (casella 31)

Tipo/Lunghezza: an ..11

Questo attributo dev'essere utilizzato.

CODICI SGI (casella 31)

Numero: 9

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato per identificare le merci sensibili (SGI) quando la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all'allegato 44C.

Codice merci sensibili (casella 31)

Tipo/Lunghezza: n ..2

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato se il codice delle merci non è sufficiente ad identificare univocamente una merce dell'allegato 44C.

Quantità sensibile (casella 31)

Tipo/Lunghezza: n ..11,3

Questo attributo dev'essere utilizzato qualora la dichiarazione di transito comprenda merci di cui all'allegato 44C.

COLLI (casella 31)

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

Marchi e numeri dei colli (casella 31)

Tipo/Lunghezza: an ..42

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «Tipo di colli» contiene altri codici di cui all'allegato 37C diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» («VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» oppure «VO») o utilizzati per «non imballato» («NE»). La sua utilizzazione è facoltativa se l'attributo «Tipo di colli» contiene uno dei codici summenzionati.

▼ **M19****LNG dei marchi e numeri dei colli**

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

▼ **M26**

Natura dei colli (casella n. 31)

Tipo/Lunghezza: an..2

Si utilizzano i codici previsti nell'elenco «*codici imballaggi*» di cui alla rubrica «casella n. 31» dell'allegato 38.

▼ **M19**

Numero di colli (casella 31)

Tipo/Lunghezza: n ..5

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «Tipo di colli» contiene altri codici di cui all'allegato 37C diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» («VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» o «VO») o utilizzati per «non imballato» («NE»). Esso non può essere utilizzato se l'attributo «Tipo di colli» contiene uno dei codici summenzionati.

Numero di pezzi (casella 31)

Tipo/Lunghezza: n ..5

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «Tipo di colli» contiene un codice di cui all'allegato 37C per «non imballato» («NE»). In caso contrario questo attributo non può essere utilizzato.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
PRECEDENTI (casella 40)

Numero: 9

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.

Tipo di documento precedente (casella 40)

Tipo/Lunghezza: an ..6

Se dev'essere utilizzato il gruppo di dati, dev'essere utilizzato almeno un tipo di documento precedente.

Riferimento del documento precedente (casella 40)

Tipo/Lunghezza: an ..20

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG del riferimento del documento precedente

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Informazioni complementari (casella 40)

Tipo/Lunghezza: an ..26

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per gli Stati membri.

LNG delle informazioni complementari

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

DOCUMENTI/CERTIFICATI
PRESENTATI (casella 44)

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi dev'essere utilizzato.

Tipo di documento (casella 44)

Tipo/Lunghezza: an ..3

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

▼ **M19**

Riferimento del documento (casella 44)

Tipo/Lunghezza: an ..20

LNG del riferimento del documento

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

Informazioni complementari (casella 44)

Tipo/Lunghezza: an ..26

LNG delle informazioni complementari

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

MENZIONI SPECIALI (casella 44)

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi «Identificazione delle informazioni complementari» oppure «Testo».

Identificazione delle informazioni complementari (casella 44)

Tipo/Lunghezza: an ..3

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per identificare le informazioni complementari.

Esportazione dalla CE (casella 44)

Tipo/Lunghezza: n1

Se l'attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l'attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal paese» dev'essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, i codici seguenti devono essere utilizzati:

0 = no

1 = sì.

Esportazione dal paese (casella 44)

Tipo/Lunghezza: a2

Se l'attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l'attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal paese» dev'essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

Testo (casella 44)

Tipo/Lunghezza: an ..70

LNG del testo

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

UFFICIO DOGANALE di partenza (casella C)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

Numero di riferimento (casella C)

Tipo/Lunghezza: an8

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

▼ M19

OPERATORE obbligato principale (casella 50)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

TIN (casella 50)

▼ M26

Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «CONTROLLO DEL RISULTATO» contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo «GNR».

▼ M19

Nome (casella 50)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

Via e numero (casella 50)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

Paese (casella 50)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

CAP (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..9

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

Città (casella 8)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

RAPPRESENTANTE (casella 50)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'obbligato principale fa ricorso ad un rappresentante autorizzato.

Nome (casella 50)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Capacità rappresentativa (casella 50)

Tipo/Lunghezza: a ..35

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa.

LNG della capacità rappresentativa

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51)

Numero: 9

▼ **M19**

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.

Numero di riferimento (casella 51)

Tipo/Lunghezza: an8

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

Numero di riferimento (casella 53)

Tipo/Lunghezza: an8

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)

Numero: 1

Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato.

TIN del destinatario autorizzato (casella 53)

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero d'identificazione dell'operatore (TIN).

RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.

Codice del risultato del controllo (casella D)

Tipo/Lunghezza: an2

Il codice A3 dev'essere utilizzato.

Data limite (casella D)

Tipo/Lunghezza: n8

Questo attributo dev'essere utilizzato.

INFO SUGGELLI (casella D)

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di suggelli o sia garantito il principio dell'uso di suggelli di tipo speciale.

Numero di suggelli (casella D)

Tipo/Lunghezza: n ..4

Questo attributo dev'essere utilizzato.

IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI (casella D)

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato per l'identificazione dei suggelli.

Identità dei suggelli (casella D)

Tipo/Lunghezza: an ..20

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG dell'identità dei suggelli

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua (LNG) di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

GARANZIA

Numero: 9

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

▼ **M19**

Tipo di garanzia (casella 52)

► **M26** Tipo/lunghezza: an..1 ◀

Il codice di cui all'allegato 38 dev'essere utilizzato.

RIFERIMENTO DELLA GARANZIA (casella 52)

▼ **M20**

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» oppure «9».

▼ **M19**

GRN (casella 52)

▼ **M20**

► **M26** Tipo/lunghezza: an..24 ◀

Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» oppure «9». In questo caso, l'attributo «altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.

Il «numero di riferimento della garanzia (GRN)» è attribuito dall'ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno in cui è stata accettata la garanzia (YY)	2 numerici	97
2	Identificatore del paese nel quale è stata costituita la garanzia (codice del paese in codice ISO alfa 2)	2 alfabetici	IT
3	Identificatore unico per l'accettazione da parte dell'ufficio di garanzia per anno e paese	12 alfanumerici	1234AB788966
4	Cifra di controllo	1 alfanumerico	8
5	Identificatore della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia	7 alfanumerici	A001017

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice.

Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nelle sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato.

▼ **M19**

Altro riferimento della garanzia (casella 52)

▼ **M20**

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «tipo di garanzia» contiene codici diversi da «0», «1», «2», «4» oppure «9». In questo caso, l'attributo «GRN» non può essere utilizzato.

▼ **M19**

Codice di accesso

▼ **M20**

Tipo/Lunghezza: an4

▼ M20

Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo «GRN»; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione degli Stati membri. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall'obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica.

▼ M19

LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE

Numero: 1

Non valida per la CE (casella 52)

Tipo/Lunghezza: n1

Il codice 0 = n° dev'essere utilizzato per il transito comunitario.

LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE

Numero: 99

Non valida per altre parti contraenti (casella 52)

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per indicare il paese EFTA interessato.

▼ **M19***ALLEGATO 37 QUATER***CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO****1. Codici paesi (CNT)**

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Codice del paese ISO alpha 2.	2 alfabetici	IT

Si applica il codice paese «ISO alpha-2» quale specificato nell'allegato 38.

2. Codice lingua

Viene applicata la codificazione ISO Alpha 2 come definito nella norma ISO — 639: 1988.

3. Codice dei prodotti (COM)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	SA6	6 numerici (allineato a sinistra)	010290

Per le prime sei cifre, si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4. Codice merci sensibili

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore aggiuntivo per merci sensibili	2 numerici	2

Il codice è utilizzato come estensione del SA6, come indicato all'allegato 44C, qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6.

▼ **M26**▼ **M19****6. Codici dei documenti e dei certificati inoltrati**

(Codici numerici estratti dai «Repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto», 1997b: lista di codici per l'elemento dato 1001, nome del documento/messaggio in codice.)

Certificato di conformità	2
Certificato di qualità	3
Certificato di circolazione A.TR.1	18
Elenco dei contenitori	235
Distinta del carico	271
Fattura proforma	325
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714

▼ **M19**

Road list-SMGS	722
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato (generico)	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Documento di spedizione modello T	820
Documento di spedizione modello T1	821
Documento di spedizione modello T2	822
Documento di controllo T5	823
Documento di spedizione modello T2L	825
Dichiarazione delle merci all'esportazione	830
Certificato fitosanitario	851
Certificato sanitario	852
Certificato veterinario	853
Certificato d'origine	861
Dichiarazione di origine	862
Certificato di origine preferenziale	864
Modulo del certificato di origine per il sistema di preferenze generalizzate	865
Licenza d'importazione	911
Dichiarazione del carico (arrivo)	933
Autorizzazione di embargo	941
Modulo TIF	951
Carnet TIR	952
Certificato di origine EUR 1	954
Carnet ATA	955
Altro	zzz

7. **Codice «Informazioni complementari/Indicazioni speciali»**

I codici seguenti sono applicabili:

DG0 = Esportazione da un paese «EFTA» soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni.

DG1 = Esportazione da un paese «EFTA» soggetta a tassazione o esportazione dalla CE soggetta a tassazione.

DG2 = Esportazione

Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale.

▼ **M19****8. Numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR)**

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore del paese al quale l'ufficio doganale appartiene (cfr. CNT)	2 alfabetici	IT
2	Numero nazionale dell'ufficio doganale	6 alfanumerici	0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

▼ **M24***ALLEGATO 38***CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI ⁽¹⁾ ⁽²⁾ DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO**

TITOLO I

Osservazioni generali

Il presente allegato contiene soltanto le norme di base da osservare nell'utilizzo di formulari cartacei. Quando le formalità relative al transito sono espletate attraverso lo scambio di messaggi EDI, le indicazioni del presente allegato si applicano salvo indicazione contraria di cui agli allegati 37 *bis* e 37 *quater*.

Talvolta sono indicate le norme da osservare in materia di tipo e lunghezza dei dati. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

- a alfabetico
- n numerico
- an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza autorizzata del dato. Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato.

TITOLO II

*Codici***Casella n. 1: Dichiarazione***Prima suddivisione*

I codici adottati (a2) sono i seguenti:

- EX►C15** ————— ◀Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA: per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A ed E della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),
per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),
per la spedizione di merci non comunitarie nel quadro di scambi tra Stati membri.
- IM►C15** ————— ◀Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA: per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H a K della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),
per il vincolo delle merci non comunitarie ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.
- EU►C15** ————— ◀Nel quadro degli scambi con i paesi dell'EFTA:
per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A, E e da H a K della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),
per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B).
- CO►C15** ————— ◀Per le merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.
Per il vincolo di merci, con prefinanziamento, in deposito doganale o in zona franca.
Per le merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano.

⁽¹⁾ Nel presente allegato, i termini «esportazione», «riesportazione», «importazione» e «reimportazione» valgono anche per spedizione, rispedizione, introduzione e reintroduzione.

⁽²⁾ Nel presente allegato, l'espressione «EFTA» copre non solamente i paesi dell'EFTA, ma anche le altre parti contraenti delle convenzioni «Transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad eccezione della Comunità.

▼ **M24***Seconda suddivisione*

I codici applicabili (a1) sono i seguenti:

- A per una dichiarazione normale (procedura normale, articolo 62 del codice)
- B per una dichiarazione incompleta (procedura semplificata, articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del codice)
- C per una dichiarazione semplificata (procedura semplificata, articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del codice)
- D per il deposito di una dichiarazione normale (del tipo classificabile come A) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci
- E per il deposito di una dichiarazione incompleta (del tipo classificabile come B) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci
- F per il deposito di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci
- X per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B
- Y per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come C
- Z per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice (l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili)

I codici D, E ed F possono essere utilizzati solamente nel quadro della procedura di cui all'articolo 201, paragrafo 2, relativa al caso in cui le autorità doganali autorizzano la presentazione della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci.

Terza suddivisione

I codici adottati (an.5) sono i seguenti:

- T1 ► **C15** ————— ◀Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario esterno.
- T2 ► **C15** ————— ◀Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 163 o all'articolo 165 del codice, tranne che nel caso di cui all'articolo 340 *quater*, paragrafo 2.
- T2F ► **C15** ————— ◀Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 340 *quater*, paragrafo 1.
- T2SM ► **C15** ————— ◀Merci vincolate al regime di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992.
- T ► **C15** ————— ◀Spedizioni composite di cui all'articolo 351. In questo caso, lo spazio lasciato libero dietro alla lettera T deve essere barrato.
- T2L ► **C15** ————— ◀Documento attestante la posizione comunitaria delle merci.
- T2LF ► **C15** ————— ◀Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE.
- T2LSM ► **C15** ————— ◀Documento attestante la posizione delle merci dirette a San Marino, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

Casella n. 2: Speditore/Esportatore

Se sono utilizzati i numeri di identificazione, il codice ha la seguente struttura:

All'importazione: codice paese (a2); codice UN/EDIFACT 3055 (an..3); codice di identificazione dell'esportatore (an..13)

All'esportazione: codice paese (a2); codice di identificazione dell'esportatore (an.16)

I codici paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori si basa sulla norma alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui essa è compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria. La base giuridica di tale codificazione è il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, relativo alle statistiche degli

▼ **M24**

scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

UN/EDIFACT 3055: per quanto riguarda i codici relativi alle parti nei paesi terzi che figurano alle caselle n. 2 e n. 8, gli Stati membri utilizzano un elenco pubblicato e aggiornato da un'agenzia o altro istituto che fissa i codici degli interessati. Tale organismo sarà selezionato dall'elenco delle agenzie pubblicato dalle Nazioni Unite, alla rubrica UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), che contiene un elenco delle agenzie responsabili dell'elaborazione di tali elenchi di operatori economici.

Esempio: «JP1511234567890» per un esportatore giapponese (codice paese: JP) il cui numero di identificazione presso le dogane giapponesi (codice agenzia 151 nell'elenco dei codici per l'elemento dei dati UN/EDIFACT 3055) è 1234567890.

Casella n. 8: Destinatario

Se sono utilizzati i numeri di identificazione, il codice ha la seguente struttura:

All'importazione: codice paese (a2); codice di identificazione del destinatario (an. 16)

All'esportazione: codice paese (a2); codice UN/EDIFACT 3055 (an..3); codice di identificazione dell'importatore (an.. 13)

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Esempio: «JP1511234567890» per un importatore giapponese (codice paese: JP) il cui numero di identificazione presso le dogane giapponesi (codice agenzia 151 nell'elenco dei codici per l'elemento dei dati UN/EDIFACT 3055) è 1234567890.

Casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante

a) Per designare la qualifica di dichiarante o rappresentante, è necessario inserire prima del nome e dell'indirizzo uno dei seguenti codici:

1 ► **C15** ————— ◀Dichiarante

2 ► **C15** ————— ◀Rappresentante (rappresentazione diretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, del codice).

3 ► **C15** ————— ◀Rappresentante (rappresentazione indiretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del codice).

Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre ([1], [2] o [3])

b) Se sono utilizzati i numeri di identificazione, il codice ha la seguente struttura: codice paese (a2); codice di identificazione del dichiarante/rappresentante (an. 16)

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 15a: Codice paese di spedizione/esportazione

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 17a: Codice paese di destinazione

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 17b: Codice regione di destinazione

È opportuno utilizzare i codici che devono adottare gli Stati membri.

Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 19: Contenitori (Ctr)

I codici applicabili (n1) sono:

0 Merci non trasportate in contenitori.

▼ **M24**

1 Merci trasportate in contenitori.

Casella n. 20: Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE Ginevra	Località da precisare
EXW	Franco fabbrica	Luogo convenuto
FCA	Franco vettore	Luogo convenuto
FAS	Franco sottobordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo e nolo (C& F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo (CAF)	Porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP	Porto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	Luogo convenuto
DES	Ex ship	Porto di destinazione convenuto
DEQ	Franco banchina	Porto di destinazione convenuto
DDU	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DDP	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

Nella terza suddivisione, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni, codificate (n1) come segue:

- 1 ► **C15** ————— ◀luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato
- 2 ► **C15** ————— ◀luogo situato nel territorio di un altro Stato membro
- 3 ► **C15** ————— ◀altro (luogo situato fuori della Comunità).

Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 22: Moneta di fatturazione

L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).

▼ **M27****Casella n. 24: Natura della transazione**

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione ⁽¹⁾, escluso, se del caso, il codice 9; tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.

⁽¹⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

▼ **M24**

Colonna A	Colonna B
1 ► C15 ————— ◀ Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1 ► C15 ————— ◀ Acquisto/vendita definitivo/a ⁽²⁾ 2 ► C15 ————— ◀ Spedizione per vendita in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3 ► C15 ————— ◀ Operazioni di compensazione (baratto) 4 ► C15 ————— ◀ Acquisti personali di viaggiatori 5 ► C15 ————— ◀ Leasing finanziario (locazione-vendita) ⁽³⁾
2 ► C15 ————— ◀ Rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 ⁽⁴⁾ ; sostituzione di merci a titolo gratuito ⁽⁴⁾	1 ► C15 ————— ◀ Rispedizione di merci 2 ► C15 ————— ◀ Sostituzione di merci rispedito 3 ► C15 ————— ◀ Sostituzione (per esempio, in garanzia) di merci non rispedito
3 ► C15 ————— ◀ Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra)	1 ► C15 ————— ◀ Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2 ► C15 ————— ◀ Altri aiuti pubblici 3 ► C15 ————— ◀ Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4 ► C15 ————— ◀ Altro
4 ► C15 ————— ◀ Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o di una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1 ► C15 ————— ◀ Lavorazione per conto terzi 2 ► C15 ————— ◀ Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3 ► C15 ————— ◀ Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5 ► C15 ————— ◀ Operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o ad una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1 ► C15 ————— ◀ Lavorazione per conto terzi 2 ► C15 ————— ◀ Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3 ► C15 ————— ◀ Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6 ► C15 ————— ◀ Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, prestito, leasing operativo ⁽⁷⁾ ed altri usi temporanei ⁽⁸⁾ , ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)	1 ► C15 ————— ◀ Locazione, prestito; leasing operativo 2 ► C15 ————— ◀ Altri usi temporanei
7 ► C15 ————— ◀ Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per esempio: Airbus)	
8 ► C15 ————— ◀ Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale ⁽⁹⁾	
9 ► C15 ————— ◀ Altre transazioni	

- (1) In questa voce rientra la maggior parte delle transazioni, ovvero le operazioni per cui:
- avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente e
 - viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questo codice anche i movimenti tra unità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da o verso centri di distribuzione, ad eccezione del caso in cui tali operazioni non sono oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, la transazione rientra nel codice 3).

(2) Compresa le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

(3) Compreso il leasing finanziario (locazione-vendita); i canoni sono calcolati in modo tale

▼ **M24**

da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.

- (⁴) Le rispeditizioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.
- (⁵) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi, effettuate o meno sotto controllo doganale. Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.
- (⁶) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione e miglioria.
- (⁷) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione escluso il leasing finanziario di cui alla nota 3.
- (⁸) Questa rubrica riguarda i beni esportati/importati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.
- (⁹) Nella rubrica 8 della colonna A non devono essere registrate le transazioni con fatturazione separata delle singole merci, bensì le transazioni con fatturazione per l'opera nel suo insieme. In caso contrario, esse devono essere registrate sotto la rubrica 1.

Casella n. 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici adottati (n1) sono riportati qui di seguito:

Codice	Denominazione
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna
9	Propulsione propria

Casella n. 26: Modo di trasporto interno

Si utilizzano i codici adottati per la casella n. 25.

Casella n. 29: Ufficio di uscita/di entrata

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

- I primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese utilizzato alla casella 2.
- I sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:
 - i primi tre caratteri (a3) rappresentano il UN/LOCODE seguito da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = UN/LOCODE per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

▼ **M26****Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero (i) contenitore(i) — quantità e natura**

Natura dei colli

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/riv. 4, maggio 2002)

▼ **M26**

CODICI IMBALLAGGI

Aerosol	AE
Ampolla non protetta	AM
Ampolla protetta	AP
Anello	RG
Assortimento («set»)	SX
Astuccio	CV
Atomizzatore	AT
Balla compressa	BL
Balla non compressa	BN
Bara	CJ
Barattolo di latta	TN
Barile («barrel»)	BA
Barile («keg»)	KG
Barilotto («firkin»)	FI
Barilotto («tierce»)	TI
Barra	BR
Barre in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Baule («trunk»)	TR
Baule da marinaio	SE
Baule metallico («coffer»)	CF
Bauletto («footlocker»)	FO
Bidone cilindrico	CX
Bidone con manico e beccuccio	CD
Bidone da latte	CC
Bidone di latta («canister»)	CI
Bidone rettangolare	CA
Bobina («bobbin»)	BB
Bobina («coil»)	CL
Bobina («reel»)	RL
Bobina («spindle»)	SD
Bobina («spool»)	SO
Bombola di gas	GB
Borsa («bag»)	BG
Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile	QJ
Botte («barrel») di legno con foro di riempimento	QH
Botte («barrel») di legno	2C
Botte («butt»)	BU
Botte («cask»)	CK

▼ **M26**

Botte («hogshead»)	HG
Botte di grande capacità	TO
Bottiglia a bulbo non protetta	BS
Bottiglia a bulbo protetta	BV
Bottiglia cilindrica non protetta	BO
Bottiglia cilindrica protetta	BQ
Bottiglia impagliata	WB
Bottiglione non protetto	CO
Bottiglione protetto	CP
Brocca («jug»)	JG
Brocca («pitcher»)	PH
Busta	EN
Canestro	BK
Capsula	AV
Cartoncino («card»)	CM
Cartone	CT
Cartone per rinfuse	DK
Cartuccia	CQ
Cassa («box») di acciaio	4A
Cassa («box») di alluminio	4B
Cassa («box») di legno compensato	4D
Cassa («box») di legno naturale	4C
Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri	QQ
Cassa («box») di legno naturale, ordinaria	QP
Cassa («box») di legno ricostituito	4F
Cassa («box») in materiale plastico espanso	QR
Cassa («box») in pannelli di fibra	4G
Cassa («box») in plastica	4H
Cassa («box») in plastica rigida	QS
Cassa («box») per liquidi	BW
Cassa («chest») da tè	TC
Cassa («crate») da frutta	FC
Cassa («crate») della birra	CB
Cassa («crate») di cartone multistrato	DC
Cassa a gabbia	FD
Cassa bassa («shallow crate»)	SC
Cassa-paletta	ED
Cassa-paletta di cartone	EF
Cassa-paletta di legno	EE

▼ **M26**

Cassa-paletta di metallo	EH
Cassa-paletta in plastica	EG
Cassetta	CR
Cassetta («crate») di legno multistrato	DB
Cassetta («crate») di legno per rinfuse	DM
Cassetta («crate») in plastica multistrato	DA
Cassetta («crate») in plastica per rinfuse	DL
Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio	DY
Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio	DV
Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio	DX
Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio	DT
Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio	DW
Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio	DS
Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio	DU
Cassetta allungabile («nest»)	NS
Cassetta del latte	MC
Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DH
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Cassone («liftvan»)	LV
Cassone con coperchio	TL
Cassone o vagoncino («tub»)	TB
Cestello con coperchio a cerniera («clamshell»)	AI
Cestello o cassetta («tray»)	PU
Cestello tondo	PJ
Cesto («bin»)	BI
Cesto di cartone con manico	HC
Cesto di legno con manico	HB
Cesto di plastica con manico	HA
Cilindro	CY
Cofano	CH
Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci	PV
Condotto («pipe»)	PI
Cono	AJ
Contenitore («case») di acciaio	SS
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse, («big bag»)	43
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida	ZQ
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio	WK

▼ **M26**

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio	WL
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZR
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo	WM
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZJ
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZK
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZD
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZF
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida	ZL
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZM
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse	WA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio	WC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WG
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio	WD
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WH
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio	ZA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all'acqua	ZC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo	WY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato	ZX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale	ZW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo	WU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo	WZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito	ZY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento	WT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno	WV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera	WW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia	WX

▼ **M26**

tessile, con fodera e rivestimento interno	
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZN
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZP
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido	ZU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi	ZS
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo	WF
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall'acciaio	ZV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida	AA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione	ZG
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione	ZH
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo	WR
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo	WN
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno	WP
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo	WQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica	WS
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra	ZT
Contenitore flessibile a sacco	FX
Contenitore isotermico	EI
Contenitore senza altra precisione	CN
Coppa	CU
Damigiana non protetta	DJ
Damigiana protetta	DP
Definizione comune	ZZ
Fascio («truss»)	TS
Fiala	VI
Flacone	FL
Fogli in pacchi/mazzi/fasci	SZ
Foglio	ST

▼ **M26**

Foglio protettivo («slipsheet»)	SL
Foglio, rivestimento di plastica	SP
Fusto	DR
Fusto di acciaio	1A
Fusto di acciaio con coperchio amovibile	QB
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile	QA
Fusto di alluminio	1B
Fusto di alluminio con coperchio amovibile	QD
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile	QC
Fusto di cartone	1G
Fusto di ferro	DI
Fusto di legno	1W
Fusto di legno compensato	1D
Fusto di plastica	IH
Fusto di plastica con coperchio amovibile	QG
Fusto di plastica con coperchio non amovibile	QF
Gabbia	CG
Gabbia («pen»)	PF
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DG
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)	VG
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ
Generatore aerosol	DN
Giara	JR
Imballaggio composito, recipiente di plastica	6H
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio	YB
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio	YD
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno	YF
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato	YH
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone	YK
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida	YM
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio	YA
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio	YC
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato	YG
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto	YJ

▼ **M26**

esterno di cartone	
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica	YL
Imballaggio composito, recipiente di vetro	6P
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio	YP
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio	YR
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone	YX
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno	YS
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio	YN
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio	YQ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone	YW
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato	YT
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso	YY
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida	YZ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con panierino esterno di vimini	YV
Imballaggio con finestra	IE
Imballaggio con rivestimento di carta	IG
Imballaggio di cartone con fori di presa	IK
Imballaggio di presentazione di cartone	IB
Imballaggio di presentazione di legno	IA
Imballaggio di presentazione di metallo	ID
Imballaggio di presentazione di plastica	IC
Imballaggio sottovuoto	VP
Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped»)	SW
Imballaggio tubolare	IF
Intelaiatura	FR
Intelaiatura di cassa	SK
Involucro di acciaio	SV
Lamiera	SM
Lastra («plate»)	PG
Lastra («slab»)	SB
Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci	PY
Libero (animale)	UC
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci	IZ

▼ **M26**

Lingotto	IN
Liquidi alla rinfusa	VL
Lotto	LT
Manicotto	SY
Mazzo	BH
Merce disimballata o non imballata	NE
Merce disimballata o non imballata in un'unica unità	NF
Merce disimballata o non imballata in varie unità	NG
Pacchetto	PA
Pacco («bundle»)	BE
Pacco («package»)	PK
Pacco («parcel»)	PC
Paletta	PX
Paletta 100 × 110 cm	AH
Paletta con rivestimento termoretrattile	AG
Paletta modulare, con piedini di 80 × 60 cm	AF
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm	PD
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm	PE
Paletta scatola («pallet box»)	PB
Pallone protetto	BP
Pallone, non protetto	BF
Paniere («creel»)	CE
Paniere («hamper»)	HR
Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci	BY
Pannello («board»)	BD
Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri»)	VY
Particelle alla rinfusa, solide, grandi («moduli»)	VO
Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani»)	VR
Pellicola plastica («filmpack»)	FP
Rastrelliera, attaccapanni	RJ
Recipiente con rivestimento di plastica	MW
Recipiente di carta	AC
Recipiente di cartone	AB
Recipiente di legno	AD
Recipiente di metallo	MR
Recipiente di plastica	PR
Recipiente di vetro	GR
Rete («net»)	NT
Rete tubolare di materiale tessile	NV

▼ **M26**

Rete tubolare di plastica	NU
Roll	CW
Rotolo («bolt»)	BT
Rotolo («roll»)	RO
Sacchetto («bag») multistrato	MB
Sacchetto («pouch»)	PO
Sacchetto («sachet»)	SH
Sacco («sack») multifoglio	MS
Sacco («sack»)	SA
Sacco di carta	5M
Sacco di carta multifoglio	XJ
Sacco di carta multifoglio, resistente all'acqua	XK
Sacco di grandi dimensioni	ZB
Sacco di juta	JT
Sacco di materia tessile	5L
Sacco di materia tessile resistente all'acqua	XH
Sacco di materia tessile stagno alle polveri	XG
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno	XF
Sacco di plastica	EC
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all'acqua	XC
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno	XA
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri	XB
Sacco di tessuto di plastica	5H
Sacco in film di plastica	XD
Sacco in rete («rednet»)	RT
Scaffalatura («rack»)	RK
Scatola	BX
Scatola («case»)	CS
Scatola di fiammiferi	MX
Secchio («bucket»)	BJ
Secchio («pail»)	PL
Senza oggetto	NA
Serbatoio cilindrico	TY
Serbatoio rettangolare	TK
Skid	SI
Tanica cilindrica	JY
Tanica di acciaio	3A
Tanica di acciaio con coperchio amovibile	QL
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile	QK

▼ **M26**

Tanica di plastica	3H
Tanica di plastica con coperchio amovibile	QN
Tanica di plastica con coperchio non amovibile	QM
Tanica rettangolare	JC
Tavola («plank»)	PN
Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Tela di sacco	MT
Telone	CZ
Tino	VA
Trave	GI
Travi in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Tronco	LG
Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Tubo («tube»)	TU
Tubo a imbuto	TV
Tubo flessibile («collapsible tube»)	TD
Valigia	SU
«Vanpack»	VK
Vaschetta	BM
Vaschetta per alimenti («foodtainer»)	FT
Vaso	PT
Vergella	RD
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci	RZ

▼ **M24****Casella n. 33: Codice delle merci**

Prima suddivisione (8 cifre)

Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

Se il formulario è utilizzato ai fini del regime di transito comunitario, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede una disposizione comunitaria.

Seconda suddivisione (2 caratteri)

Da completare conformemente alla TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure comunitarie specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

Terza suddivisione (4 caratteri)

Da completare conformemente alla TARIC (primo codice addizionale).

Quarta suddivisione (4 caratteri)

Da completare conformemente alla TARIC (secondo codice addizionale).

Quinta suddivisione (4 caratteri)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati.

▼ **M24****Casella n. 34a: Codice paese d'origine**

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati alla casella n. 2.

Casella n. 34b: Codice regione d'origine/di produzione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 36: Preferenze

I codici da inserire in questa casella sono codici a tre cifre, composti da un elemento a una cifra ripreso sotto al numero 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso sotto al numero 2.

I codici applicabili sono:

- 1) La prima cifra del codice
 - 1 Regime tariffario «erga omnes»
 - 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
 - 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle a cui si riferisce il codice 2
 - 4 Esenzione dal pagamento dei dazi doganali in applicazione di accordi doganali conclusi dalla Comunità.
- 2) Le due cifre seguenti del codice
 - 00 Nessuno dei casi seguenti
 - 10 Sospensione tariffaria
 - 15 Sospensione tariffaria con destinazione particolare
 - 18 Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare del prodotto
 - 19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità al volo
 - 20 Contingente tariffario (*)
 - 23 Contingente tariffario con destinazione particolare (**)
 - 25 Certificato tariffario con certificato circa la natura particolare del prodotto (***)
 - 28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (****)
 - 40 Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale comune
 - 50 Certificato circa la natura particolare del prodotto

Casella n. 37: Regime**A. Prima suddivisione**

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato qui di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale).

Ad esempio: riesportazione di merci importate nel quadro del regime doganale di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171) (prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151).

(*) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

(**) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

(***) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

(****) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

▼ **M24**

Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei sopracitati regimi sospensivi al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione nel quadro di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto se le merci sono immesse in libera pratica.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti esportati nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolati, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione = esportazione temporanea per perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione = collocamento in deposito doganale = 7121; terza operazione = immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono ad indicare il regime precedente.

Per esempio: 4045 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un numero di codice di quattro cifre.

00 Indica che non esiste un regime precedente (a).

01 Immissione in libera pratica con risedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in libera pratica con risedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Esempio: Merci che provengono da un paese terzo, che sono immesse in libera pratica in Francia e che proseguono a destinazione delle isole normanne.

02 Immissione in libera pratica di merci in vista dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).

Spiegazione: perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b), del codice.

07 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

Spiegazione: Questo codice viene utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica anche se l'IVA e le eventuali accise non sono state pagate.

Esempi: Macchinari importati sono immessi in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

▼ **C15**

Sigarette importate sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

▼ **M24**

10 Esportazione definitiva.

Esempio: Esportazione normale di merci comunitarie verso un paese terzo, ma ugualmente esportazione di merci comunitarie verso parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

11 Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) prima che le merci d'importazione siano vincolate al regime.

Spiegazione: Esportazione preliminare (EX-IM) ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del codice.

▼ **M24**

Esempio: Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco comunitario prima dell'assoggettamento delle foglie di tabacco provenienti da paesi terzi al regime di perfezionamento attivo.

21 Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo.

Spiegazione: Regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 145 a 160 del codice. Si veda anche il codice 22.

22 Esportazione temporanea diversa da quella prevista al codice 21.

Esempio: Applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime di perfezionamento passivo economico ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio).

23 Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio: Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

31 Riesportazione.

Spiegazione: Riesportazione di merci non comunitarie secondo un regime doganale economico sospensivo.

Esempio: Le merci sono state dichiarate per essere introdotte in un deposito doganale e quindi dichiarate per essere ► **C15** riesportate. ◀

40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

Esempio: Merci provenienti da un paese terzo con pagamento dei dazi doganali e dell'IVA.

41 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).

Esempio: Regime di perfezionamento passivo con pagamento dei dazi doganali e delle imposte nazionali all'importazione.

42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro.

Esempio: Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio: Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto della Comunità, dello stesso tipo di quelle un tempo in vigore per ES e PT.

45 Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale di merci esenti da IVA o dalle accise e vincolo ad un regime di deposito fiscale.

Spiegazione: Esenzione da IVA e/o dalle accise vincolando le merci ad un regime di deposito fiscale.

Esempi: Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata pagata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento delle accise è sospeso.

▼ **C15**

Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e le accise sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA è sospeso.

▼ **M24**

48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea.

Spiegazione: Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4, del codice.

▼ **M24**

- 49 Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Spiegazione: Importazione con immissione in consumo di merci provenienti di parti dell'UE in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE (IVA). L'uso del documento amministrativo unico è specificato dall'articolo 206 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Esempi: Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

▼ **C15**

Merci provenienti dalla Turchia e immesse in consumo in Germania.

▼ **M24**

- 51 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione).

Spiegazione: Perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del codice.

- 53 Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea.

Esempio: Ammissione temporanea, per esempio per un'esposizione.

- 54 Perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica).(a)

Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intracomunitari.

Esempio: Merci originarie di un paese terzo sono oggetto di una dichiarazione di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

- 61 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

- 63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione dal pagamento dell'IVA per consegna in un altro Stato membro.

Esempio: Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato ad un rappresentante fiscale.

- 68 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

Esempio: Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in deposito d'accise.

- 71 Vincolo al regime del deposito doganale.

Spiegazione: Vincolo al regime del deposito doganale. Ciò non pregiudica assolutamente la sistemazione contemporanea in un deposito d'accise o in un deposito IVA, per esempio.

- 76 Assoggettamento al regime del deposito doganale o introduzione in zona franca, con prefinanziamento, di prodotti o merci destinati(e) ad essere esportati(e) tal quali.

Esempio: Immagazzinamento, con prefinanziamento, di merci destinate all'esportazione. (Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5).

- 77 Introduzione in deposito doganale o in zona franca o in deposito franco con prefinanziamento, di prodotti trasformati o di merci destinati(e) ad essere esportati(e) previa trasformazione.

▼ **M24**

Esempio: Immagazzinamento di prodotti trasformati e di merci ottenuti a partire da prodotti di base con prefinanziamento destinati all'esportazione. (Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80).

78 Sistemazione delle merci in zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II.

91 Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

92 Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica)(a).

Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intracomunitari.

Esempio: Merci originarie di un paese terzo sono oggetto di una dichiarazione di perfezionamento attivo in Belgio (9100). Dopo essere state soggette alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4092) o per essere sottoposte ad una trasformazione complementare (9192).

B. *Seconda suddivisione*

1) Se questa casella viene usata per indicare il regime comunitario, va utilizzato un codice composto da un carattere alfabetico seguito da due caratteri alfanumerici, in cui il primo carattere identifica la categoria della misura sulla base del seguente elenco:

Perfezionamento attivo	Axx
Perfezionamento passivo	Bxx
Franchigie	Cxx
Ammissione temporanea	Dxx
Prodotti agricoli	Exx
Altro	Fxx

Perfezionamento attivo (PA)

(Articolo 114 del codice)

Procedura o regime	Codice
Importazione	
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) previa esportazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti a partire dal latte e dai prodotti lattiero-caseari	A01
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) destinate ad un utilizzo militare all'estero	A02
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) destinate all'esportazione verso la piattaforma continentale	A03
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (soltanto IVA)	A04
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (soltanto IVA) destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale	A05
Merci vincolate ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) destinate ad un utilizzo militare all'estero	A06
Merci vincolate ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) destinate alla esportazione verso la piattaforma continentale	A07
Merci che sono vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) senza sospensione delle accise.	A08
Esportazione	
Prodotti compensatori ottenuti dal latte e da prodotti lattiero-	A51

▼ **M24**

Procedura o regime	Codice
caseari	
Prodotti compensatori vincolati ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) — soltanto IVA	A52
Prodotti compensatori vincolati ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo destinati ad un utilizzo militare all'estero	A53

Perfezionamento passivo (PP)*(Articolo 145 del codice)*

Procedura o regime	Codice
Importazione	
Prodotti compensatori rispediti nello Stato membro in cui sono stati versati i dazi	B01
Prodotti compensatori rispediti dopo riparazione sotto garanzia	B02
Prodotti compensatori rispediti dopo sostituzione sotto garanzia	B03
Prodotti compensatori rispediti dopo un perfezionamento passivo e sospensione dell'IVA a causa di una destinazione particolare	B04
Prodotti compensatori rispediti con esenzione parziale dai dazi all'importazione utilizzando per il calcolo i costi del perfezionamento (articolo 591)	B05
Esportazione	
Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo	B51
Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia	B52
Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA	B53
Solamente perfezionamento passivo IVA	B54

Franchigie*Regolamento (CEE) n. 918/83*

	Numero dell'articolo	Codice
Franchigia dai dazi all'importazione		
Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nella Comunità	2	C01
Beni importati in occasione di un matrimonio (corredi ed effetti)	11.1	C02
Beni importati in occasione di un matrimonio (oggetti normalmente regalati in occasione di un matrimonio)	11.2	C03
Beni personali raccolti nel quadro di una successione	16	C04
Effetti e mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria	20	C05
I corredi, il necessario per gli studi e i mobili di studenti	25	C06
Spedizioni di valore trascurabile	27	C07
Merci spedite da un privato ad un altro privato	29	C08

▼ M24

	Numero dell'articolo	Codice
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a imprese, importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità	32	C09
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una professione liberale e a persone giuridiche che esercitano una attività senza fini di lucro	38	C10
Oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I	50	C11
Oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II	51	C12
Oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato (pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	53	C13
Attrezzature importate per fini non commerciali, da parte, o per conto, di un istituto o un organismo di ricerca scientifica con sede esterna alla Comunità	59 <i>bis</i>	C14
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinati alla ricerca	60	C15
Sostanze terapeutiche di origine umana, reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	61	C16
Strumenti e apparecchi destinati alla ricerca medica, all'effettuazione di diagnosi e alla realizzazione di cure mediche	63 <i>bis</i>	C17
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	63 <i>quater</i>	C18
Prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	64	C19
Tutte le merci inviate a enti caritatevoli e filantropici	65	C20
Oggetti di cui all'allegato III destinati ai non vedenti	70	C21
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale	71, primo trattino	C22
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati da alcune istituzioni e organizzazioni	71, secondo trattino	C23
Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), se importati dalle stesse persone minorate per uso personale	72; 74	C24
Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), se importati da alcune istituzioni e organizzazioni	72; 74	C25
Merchi importate e destinate alle vittime di calamità	79	C26
Decorazioni e premi assegnati a titolo onorifico	86	C27
Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali	87	C28
Merchi destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	90	C29
Campioni di merci importati a scopo di promozione commerciale	91	C30
Stampe e oggetti a carattere pubblicitario importati a scopo di promozione commerciale	92	C31
Prodotti utilizzati o consumati in occasione di	95	C32

▼ **M24**

	Numero dell'articolo	Codice
una esposizione o di una manifestazione analoga		
Merci importate per esami, analisi o prove	100	C33
Spedizioni destinate agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	107	C34
Documentazione a carattere turistico	108	C35
Altri documenti e articoli	109	C36
Materiali di stivamento e di protezione delle merci durante il trasporto	110	C37
Lettiere, foraggio e alimenti destinati agli animali durante il trasporto	111	C38
Carburanti e lubrificanti a bordo dei veicoli a motore terrestri	112	C39
Materiali per i cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra	117	C40
Bare, urne funerarie e oggetti di arredo funerario	118	C41
Franchigia dai dazi all'importazione		
Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola della Comunità in un paese terzo	120	C51
Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione	126	C52

Ammissione temporanea*(Codice e presente regolamento)*

Procedura o regime	Articolo presente regolamento	Codice
Palette	556	D01
Contenitori	557	D02
Mezzi di trasporto	558	D03
Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva	563	D04
Materiale destinato al conforto dei marittimi	564	D05
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi	565	D06
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio	566	D07
Animali	567	D08
Merci destinate ad attività tradizionali della zona frontaliere	567	D09
Supporti del suono, di immagini o d'informazione;	568	D10
Materiale promozionale	568	D11
Materiali professionali	569	D12
Materiali pedagogici e scientifici	570	D13
Imballaggi, pieni	571	D14
Imballaggi, vuoti	571	D15
Stampi, matrici, cliché, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi	572	D16
Utensili e strumenti speciali	572	D17
Merci che devono essere sottoposte a prove	573, lett.	D18

▼ **M24**

Procedura o regime	Articolo presente regolamento	Codice
	A)	
Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti	573, lett. B)	D19
Merci utilizzate per effettuare prove	573, lett. C)	D20
Campioni	574	D21
Mezzi di produzione sostitutivi	575	D22
Merci destinate ad essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica	576, paragrafo 1	D23
Spedizioni in visione (due mesi)	576, paragrafo 2	D24
Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di anti-quariato	576, paragrafo 3, lett. A)	D25
Merci non nuove importate per essere vendute all'asta	576, paragrafo 3, lett. B)	D26
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature	577	D27
Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico	578, lett. B)	D28
Merci importate a titolo occasionale per un periodo non superiore ai tre mesi	578, lett. A)	D29

	Articolo del codice	Codice
Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi	142	D51

Prodotti agricoli

Procedura o regime	Codice
Importazione	
Applicazione dei valori unitari per determinare il valore in dogana per certe merci deperibili (articoli da 173 a 177)	E01
Valori forfettari all'importazione (per esempio: regolamento (CE) n. 3223/94)	E02
Esportazione	
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I)	E51
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I)	E52
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità, per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di esportazione (merci allegato I)	E53
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci non incluse nell'allegato I)	E61
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)	E62
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)	E63
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo.	E71

▼ M24

Altro

Procedura o regime	Codice
Importazione	
Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 185 del codice)	F01
Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 844, paragrafo 1: merci agricole)	F02
Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 846, paragrafo 2: merci riparate o riattate)	F03
Prodotti compensatori reintrodotti nella Comunità dopo essere stati originariamente esportati o riesportati (articolo 187 del codice)	F04
Trasformazione sotto controllo doganale, nel caso in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte (articolo 552, paragrafo 1, primo comma)	F11
Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca e di altri prodotti estratti dal mare provenienti prelevati nelle acque territoriali di un paese terzo da parte di imbarcazioni immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato	F21
Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare prelevati nelle acque territoriali di un paese terzo a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato	F22
Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento passivo, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise	F31
Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento attivo, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise	F32
Merci che, trovandosi in una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise	F33
Merci che, vincolate ad un regime di trasformazione sotto controllo doganale, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise	F34
Immissione in libera pratica di merci destinate a una manifestazione o alla vendita vincolate a un regime di ammissione temporanea utilizzando gli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica	F41
Immissione in libera pratica di prodotti compensatori se questi sono soggetti ai dazi d'importazione loro applicabili (articolo 122, lettera a), del codice)	F42
Immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o immissione in libera pratica di prodotti compensatori senza interessi compensativi	F43
Esportazione	
Esportazioni per utilizzo militare	F51
Approvvigionamento	F61
Approvvigionamento di merci che possono beneficiare di restituzioni	F62
Introduzione in deposito di approvvigionamento (articoli 40, 41, 42, 43 del regolamento (CEE) n. 800/99)	F63
Uscita dal deposito di approvvigionamento delle merci destinate all'approvvigionamento	F64

- 2) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice costituito da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici conformi alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

▼ **M24****Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/Documento precedente**

I codici da inserire in questa casella sono codici alfanumerici (an..26)

Ciascun codice si compone di tre elementi distinti, separati da un trattino (-). Il primo elemento (a1), rappresentato da una di tre lettere, serve a distinguere le tre categorie riprese di seguito. Il secondo elemento (an..3), rappresentato da cifre o da lettere o da una combinazione di cifre e lettere, indica la natura del documento. Il terzo elemento (an..20) rappresenta i dettagli del documento, indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile.

1. *Il primo elemento (a1):*

la dichiarazione sommaria, rappresentata da 'X'

la dichiarazione iniziale, rappresentata da 'Y'

il documento precedente, rappresentato da 'Z'

2. *Il secondo elemento (an..3):*

Scegliere l'abbreviazione del documento utilizzato nella «lista delle abbreviazioni dei documenti».

Della lista fa parte anche il codice «CLE» che indica «la data e il riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture contabili» (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

3. *Il terzo elemento (an..20):*

Inserire il numero di identificazione del documento utilizzato o altro riferimento riconoscibile al documento.

Esempi:

- Il documento precedente è un documento di transito T1, il numero attribuito dall'ufficio di destinazione è «238544». Il codice corrispondente è «Z-821-238544» («Z» per documento precedente, «821» per la procedura di transito e «238544» per il numero di registrazione del documento (o il MRN per le operazioni NCTS).
- Un manifesto delle merci che riporta il numero «2222» viene utilizzato come dichiarazione sommaria; il codice corrispondente sarà «X-785-2222». («X» per la dichiarazione sommaria, «785» per il manifesto delle merci e «2222» per il numero di identificazione del manifesto delle merci).
- L'iscrizione delle merci nelle scritture contabili è stata effettuata il 14 febbraio 2002. Il codice sarà allora: «Y-CLE-20020214-5» («Y» per indicare che c'era una dichiarazione iniziale, «CLE» per «iscrizione nelle scritture contabili» e il numero «20020214», che indica la data dell'iscrizione, l'anno «2002», il mese «02» e il giorno «14» e infine «5» che si riferisce all'iscrizione).

Elenco delle abbreviazioni dei documenti:

Elenco dei contenitori	235
Distinta di carico	270
Distinta colli	271
Fattura proforma	325
Fattura commerciale	380
Lettera vettura	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Lettera di vettura CIM (fer)	720
Road list SMGS	722
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750

▼ **M24**

Documenti di trasporto multimodale/combinato	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito comunitario — spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito comunitario esterno, (T1)	821
Dichiarazione di transito comunitario interno, (T2)	822
Documento di controllo T5	823
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture contabili	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Bollettino d'informazione INF8	IF8
Manifesto marittimo — procedura semplificata	MNS
Dichiarazione di transito comunitario interno — articolo 340 quater, paragrafo 1	T2F
T2M	T2M
Altro	ZZZ

Se il documento precedente è un documento DAU, l'abbreviazione del documento si compone dei codici previsti per la casella 1, prima suddivisione (IM, EX, Consiglio e EU).

Casella n. 43: Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana per le merci importate sono codificati nel modo seguente:

Codice	Articolo pertinente del codice	Metodo
1	29, paragrafo 1	Il valore di transazione delle merci importate
2	30, paragrafo 2, lett. a)	Il valore di transazione di merci identiche
3	30, paragrafo 2), lett. b)	Il valore di transazione di merci simili
4	30, paragrafo 2), lett. c)	Il valore dedotto
5	30, paragrafo 2), lett. d)	Il valore calcolato
6	31	Il valore basato sui dati disponibili (metodo «fall back»)

Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni1. *Menzioni speciali*

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione comunitaria non preveda che il codice sostituisca il testo.

▼ **M24**

Esempio: Nel quadro delle semplificazioni relative alla dichiarazione di esportazione. L'esemplare 3 deve contenere la menzione «esportazione semplificata». (Articolo 280, paragrafo 3). Nella casella n. 44 si scrive: «Esportazione semplificata — 30100».

La legislazione comunitaria prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite in caselle diverse dalla casella n. 44. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni specifiche della casella n. 44. Inoltre, se la legislazione comunitaria non precisa le caselle dove riportare le menzioni, queste vanno inserite nella casella n. 44.

Tutte le menzioni speciali comunitarie sono numerate nell'elenco alla fine del presente allegato.

Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzo di menzioni speciali nazionali nella misura in cui i relativi codici abbiano una struttura diversa dai codici delle menzioni speciali comunitarie.

2. *Documenti presentati, certificati e autorizzazioni*

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni comunitari o internazionali prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici, seguiti da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco dei documenti, certificati e autorizzazioni e i rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da un carattere numerico seguito da 3 caratteri alfanumerici (ex: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni

Prima colonna: tipo d'imposizione

- a) I codici adottati sono i seguenti:

Dazi doganali sui prodotti industriali	A00
Dazi doganali sui prodotti agricoli	A10
Dazi addizionali	A20
Dazi antidumping definitivi	A30
Dazi antidumping provvisori	A35
Dazi compensativi definitivi	A40
Dazi compensativi provvisori	A45
IVA	B00
Interessi compensativi (IVA)	B10
Interessi di mora	B20
Tasse all'esportazione	C00
Tasse all'esportazione di prodotti agricoli	C10
Interessi di mora	D00
Interessi compensativi (per esempio, perfezionamento attivo)	D10
Dazi percepiti per altri paesi	E00

- b) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice composto da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici, secondo la nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Ultima colonna: modo di pagamento

▼ **M24**

I codici che possono essere applicati dagli Stati membri sono i seguenti:

- A ► **C15** ————— ◀ Pagamento in contanti
 B ► **C15** ————— ◀ Pagamento con carta di credito
 C ► **C15** ————— ◀ Pagamento con assegno
 D ► **C15** ————— ◀ Altri (per esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)
 E ► **C15** ————— ◀ Dilazione di pagamento
 F ► **C15** ————— ◀ Dilazione regime doganale
 G ► **C15** ————— ◀ Dilazione regime IVA (articolo 23 della sesta direttiva IVA)
 H ► **C15** ————— ◀ Trasferimento elettronico dei fondi
 J ► **C15** ————— ◀ Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi
 K ► **C15** ————— ◀ Credito accise o rimborso accise
 M ► **C15** ————— ◀ In conto deposito, compreso il deposito in contanti
 P ► **C15** ————— ◀ Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale
 R ► **C15** ————— ◀ Garanzia
 S ► **C15** ————— ◀ Garanzia individuale
 T ► **C15** ————— ◀ Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale
 U ► **C15** ————— ◀ Garanzia sul conto della persona interessata — autorizzazione permanente
 V ► **C15** ————— ◀ Garanzia sul conto della persona interessata — autorizzazione individuale
 O ► **C15** ————— ◀ Garanzia presso l'organismo d'intervento

Casella n. 49: Identificazione del deposito

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di tre elementi:

- la lettera che stabilisce il tipo di deposito, secondo le denominazioni di cui all'articolo 525 (a1). Per i depositi diversi da quelli menzionati all'articolo 525, è necessario indicare:
 - Y per un deposito non doganale
 - Z per una zona franca o un deposito franco
- il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro in occasione del rilascio dell'autorizzazione. (an.14)
- il codice del paese dello Stato membro di autorizzazione, definito alla casella n. 2 (a2).

Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi)

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella n. 29.

Casella n. 52: Garanzia

Indicazione del tipo di garanzia

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

▼ **M26**

Situazione	Codice	Altre indicazioni
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 94, paragrafo 4, del codice e articolo 380, paragrafo 3, del presente regolamento)	0	— numero del certificato di esonero dalla garanzia
In caso di garanzia globale	1	— numero del certificato di garanzia globale — ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata su cauzione	2	— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

▼ **M26**

Situazione	Codice	Altre indicazioni
		— ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata in contanti	3	
In caso di garanzia isolata su titoli	4	— numero del titolo di garanzia isolata
In caso di esonero dalla garanzia quando l'importo da garantire non supera i 500 EUR (articolo 189, paragrafo 5, del codice)	5	
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 95 del codice)	6	
In caso di esonero dalla garanzia per alcuni organismi pubblici	8	
In caso di garanzia isolata (allegato 47 bis, punto 3)	9	— riferimento all'atto costitutivo della garanzia — ufficio di garanzia

▼ **M24**

Indicazione dei paesi sotto la rubrica «non valido per»:

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese)

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella n. 29.

Menzioni speciali — Codice XXXXX*Categoria generale — Codice 0xxxx*

Base giuridica	Argomento	Menzione speciale	Casella	Codice
Articolo 497, paragrafo 3	Domanda di autorizzazione sulla dichiarazione di regime doganale economico	«Autorizzazione semplificata»	44	00100
Allegato 37	Più esportatori, destinatari o documenti precedenti	«Altro»	2, 8 e 40	00200
Allegato 37	Identità tra dichiarante e esportatore	«Speditore»	14	00300
Allegato 37	Identità tra dichiarante e esportatore	«Esportatore»	14	00400
Allegato 37	Identità tra dichiarante e esportatore	Destinatario	14	00500

All'importazione — Codice 1xxxx

Articolo	Argomento	Menzione speciale	Casella	Codice
2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1147/2002	Sospensione temporanea dei dazi autonomi	«Importazione tramite certificato di idoneità al volo»	44	10100
549, paragrafo 1	Appuramento del perfezionamento attivo (sistema della sospensione)	«Merci PA/S»	44	10200
549, paragrafo 2	Appuramento del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (Misure specifiche di politica commerciale)	«Merci PA/S, politica commerciale»	44	10300

▼ **M24**

Articolo	Argomento	Menzione speciale	Casella	Codice
550	Appuramento del perfezionamento attivo (sistema del rimborso)	«Merci PA/R»	44	10400
583	Ammissione temporanea	«Merci AT»	44	10500

All'esportazione — Codice 3xxx

Articolo	Argomento	Menzione speciale	Casella	Codice
280, paragrafo 3	Dichiarazione di esportazione incompleta	«Esportazione semplificata»	44	30100
286, paragrafo 4	Procedura di domiciliazione	«Esportazione semplificata» e numero di autorizzazione e nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata	44 dell'esemplare 3	30200
298	Esportazioni di merci agricole nel quadro di destinazioni particolari	Articolo 298 del regolamento (CEE) n. 2454/93, destinazione particolare: merci destinate all'esportazione — esclusa applicazione delle restituzioni agricole	44	30300
793, paragrafo 3	Recupero dell'esemplare 3	«RET-EXP»	44	30400

▼ **M6***ALLEGATO 38 bis***DICHIARAZIONE DOGANALE PER BAGAGLI REGISTRATI****1. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA**

- a) che i bagagli qui di seguito indicati contengono unicamente oggetti personali, utilizzati in genere durante il viaggio, ad esempio abiti, biancheria, oggetti di toeletta, libri e attrezzature sportive e che tali oggetti non sono importati a fine commerciali;
- b) che tali bagagli non contengono:
- generi alimentari, tabacchi, bevande alcoliche, anetolo, armi da fuoco, armi bianche, munizioni, materiale esplosivo, droghe, animali vivi, piante, apparecchi radio, trasmettenti o ricetrasmittenti, valute estere, specie protette e prodotti ottenuti da specie protette dalla convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle speci animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione; articoli vietati dalla legislazione del paese di destinazione, a tutela della moralità pubblica o del buon costume;
 - merci destinate ad essere distribuite a titolo gratuito o oneroso, o destinate ad una attività professionale o commerciale;
 - oggetti acquistati o ricevuti al fuori del territorio doganale del paese di residenza abituale e non ancora dichiarati all'amministrazione doganale di tale paese (questa restrizione vale unicamente nel caso di rientro nel paese di residenza abituale).

2. AUTORIZZA l'azienda ferroviaria ad esplicitare tutte le formalità doganali.

3. PRENDE ATTO che dichiarazioni inesatte lo espongono ad azioni penali, in particolare, alla confisca delle merci.

Paese di destinazione : Luogo di destinazione :

Numero di bagagli

N. di persone che accompagnano il viaggiatore

IN LETTERE MAIUSCOLE

COGNOME

NOME

.....

Residenza abituale : Via N. :

Località Paese

Firma del viaggiatore :

Timbro calendario
della stazione di partenza

.....

Bollettino di spedizione N.

▼ **M28***ALLEGATO 38 ter*

Procedura di cui all'articolo 290 *quater*, paragrafo 1

Ai fini dell'articolo 290 *quater*, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.

- 1) Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:

Numero di unità di imballaggio di banane (per tipo di imballaggio e origine)	Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare
— fino a 400	5
— da 401 a 700	7
— da 701 a 1 000	10
— da 1 001 a 2 000	13
— da 2 001 a 4 000	15
— da 4 001 a 6 000	18
— oltre 6 000	21

- 2) Il peso netto è determinato nel modo seguente:
- pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);
 - aprendo almeno un'unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell'imballaggio;
 - il peso dell'imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;
 - il peso netto medio così determinato per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso del campione controllato, sarà ammesso come base per determinare il peso netto della partita di banane fresche.
- 3) Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all'1 %.
- 4) La nota di pesatura delle banane è presentata all'ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all'intera partita di banane fresche cui la nota si riferisce.

▼ **M28**

ALLEGATO 38 quater

Modello di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1


NOTA DI PESATURA DELLE BANANE					
1. Nome del pesatore autorizzato			2. Data e numero di emissione della nota di pesatura		
			3. Riferimento dell'operatore		
4. Identità del mezzo di trasporto all'arrivo			5. Paese di origine		
6. Numero e tipo di imballaggi			7. Peso netto totale stabilito		
8. Marca (marche)					
9. Unità di imballaggio di banane esaminate (Indicare il peso lordo di ciascuna unità pesata)					
1		8		15	
2		9		16	
3		10		17	
4		11		18	
5		12		19	
6		13		20	
7		14		21	
10. Peso lordo totale delle unità di imballaggio di banane esaminate:					
11. Numero di unità di imballaggio di banane esaminate: _____ :					
12. Peso lordo medio: _____					
13. Tara: _____ -					
14. Peso netto medio per unità di imballaggio di banane: _____					
15. Firma e timbro del pesatore autorizzato					
16. Luogo e data:»					

▼ **M18**

▼B

ALLEGATO 42

ETICHETTA GIALLA



Colore: lettere nere su fondo giallo.


▼ **M13***ALLEGATO 42 BIS***COMUNITÀ EUROPEA**

<p>1. Richiedente (ragione sociale e indirizzo completo della compagnia di navigazione o del suo rappresentante)</p> <input type="checkbox"/>	<p>Numero di serie:</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI SERVIZIO REGOLARE DI TRASPORTO MARITTIMO</p> <p style="text-align: center;">— articolo 313 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93</p>
<p>2. Porti interessati (rotta con scali in ordine fisso)</p>	
<p>3. Navi autorizzate ad effettuare servizi regolari di trasporto marittimo</p>	
<p>4. Altre informazioni</p>	
<p>5. Dichiarazione della compagnia di navigazione o del suo rappresentante</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le imbarcazioni assegnate al servizio regolare richiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) navigano soltanto tra porti situati nel territorio doganale della Comunità; 2) non effettuano scali all'esterno di tale territorio o in zone franche di porti situati nel territorio doganale della Comunità; 3) non effettuano trasbordi in alto mare. <p style="text-align: right;">788</p> <p>Data: (Firma)</p>	

▼ **M13**

ALLEGATO 42 ter

ETICHETTA GIALLA



Colore: lettere nere su fondo giallo.>

▼ C2

ALLEGATO 43

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Richiedente (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)	T2M N. A 000000	
		3. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci da indicare nei riquadri 4 e 6 hanno carattere comunitario. Data: (Firma)	2. Nave da pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera: A. Visa dell'autorità competente in materia di registrazione della nave da pesca (a) Autorità competente: Timbro Data:	
	1	4. Prodotti della pesca marittima (Nome e natura)	5. Massa lorda (kg) (1)	
		6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (Natura)	7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)
		9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 (2) Data: Firma:		
		10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: a) Nome: b) Immatricolazione: c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Il trasbordo è citato alla pagina del libro della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data:		
		(Firma del capitano della nave da pesca comunitaria) (Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti/le merci)		B. Dogana che ha rilasciato il blochetto T2M Ufficio doganale: Indirizzo: Stato membro: Timbro Data: Firma:

(a) Se questa autorità coincide con l'ufficio di dogana menzionato nella casella B, la casella A risulta sufficientemente compilata mediante l'apposizione del timbro.

(1) Valore approssimativo.

(2) Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.

▼ **C2**

<p>11. Dichiarazione in caso di trattamento a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti ⁽³⁾</p> <p>I prodotti designati nel riquadro 4 hanno subito, a bordo della nave di cui alla casella 10, un trattamento citato a pagina del libro di bordo, e le merci ottenute in seguito a tale trattamento sono designate nel riquadro 6.</p> <p>Data: (Firma del capitano)</p>	
<p>12. Dichiarazione in caso di un secondo trasbordo senza ulteriore trattamento</p> <p>I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla nave seguente:</p> <p>a) Nome: b) Immatricolazione:</p> <p>c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano:</p> <p>Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci. Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci.</p> <p>Data:</p> <p>(Firma del capitano della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci) (Firma del capitano della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)</p>	
<p>13. Attestazione dell'autorità doganale del paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità</p> <p>La sottoscritta autorità doganale certifica che i prodotti e/o le merci designate nel riquadro 4 e/o 6 sono rimasti sotto sorveglianza doganale durante l'intera permanenza e che non hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la conservazione.</p> <p>Data d'arrivo dei prodotti e/o delle merci:</p> <p>Data di uscita dei prodotti e/o delle merci:</p> <p>Mezzo di trasporto utilizzato per la spedizione nel territorio doganale della Comunità:</p> <p>Indirizzo completo dell'ufficio doganale:</p> <p>Paese o territorio: Timbro</p> <p>Data: (Firma)</p>	
<p>C. Visto della dogana d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e/o delle merci</p> <p>Ufficio doganale:</p> <p>Stato membro: Timbro</p> <p>Data:</p>	<p>Copia del presente formulario deve essere trasmessa all'ufficio doganale di cui al riquadro B</p>
<p>OSSERVAZIONI</p>	

⁽³⁾ Nave da pesca comunitaria o nave officina comunitaria.

▼ C2

COMUNITÀ EUROPEA

COPIA	2	1. Richiedente (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)	T2M		N. A 000000
		3. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci da indicare nei riquadri 4 e 6 hanno carattere comunitario. Data: (Firma)	2. Nave da pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera:		A. Visa dell'autorità competente in materia di registrazione della nave da pesca (a) Autorità competente: Timbro Data:
	2	4. Prodotti della pesca marittima (Nome e natura)		5. Massa lorda (kg) (¹)	
		6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (Natura)	7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)	
		9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 (²) Data: Firma:			
		10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: a) Nome: b) Immatricolazione: c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Il trasbordo è citato alla pagina del libro della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data:			
		(Firma del capitano della nave di pesca comunitaria)		(Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)	
		B. Dogana che ha rilasciato il blochetto T2M Ufficio doganale: Indirizzo: Stato membro: Timbro Data: Firma:			

(a) Se questa autorità coincide con l'ufficio di dogana menzionato nella casella B, la casella A risulta sufficientemente compilata mediante l'apposizione del timbro.

(¹) Valore approssimativo.

(²) Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.

*ALLEGATO 44***NOTE**

(da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)

I. Aspetti generali

1. L'utilizzazione dei formulari T2M ha lo scopo di giustificare il carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca comunitaria al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità nonché delle merci ottenute a partire da detti prodotti mediante trattamento a bordo di detta nave, di un'altra nave da pesca comunitaria, o di navi officina comunitarie, al momento del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità.
2. La nave da pesca comunitaria è la nave registrata e immatricolata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, che batte bandiera di uno Stato membro, che cattura detti prodotti e, eventualmente, li trasforma a bordo. La nave officina comunitaria è la nave registrata o immatricolata nelle stesse condizioni, che effettua unicamente il trattamento dei prodotti trasbordati.
3. Il presente blocchetto contiene dieci formulari composti ciascuno di un originale e di una copia. Le copie non devono essere staccate dal blocchetto.
4. Il blocchetto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.
5. Il blocchetto deve essere restituito all'ufficio doganale di emissione se la nave al quale si riferisce cessa di soddisfare le condizioni previste, se tutti gli esemplari contenuti sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità.

II. Autenticazione dei formulari T2M

6. I formulari devono essere compilati a macchina, o in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione comportante la modifica.
7. I riquadri da 1 a 3 del formulario devono essere compilati dall'interessato nella lingua in cui esso è stampato. I riquadri da 4 a 12 del formulario devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.
8. La validità dei formulari T2M di un blocchetto è garantita dalla presenza nel riquadro A dell'originale e della copia di un visto dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria di detto blocchetto, per una durata di due anni a partire dalla data che compare a pagina 2 della copertina del blocchetto.

III. Utilizzazione dei formulari T2M

9. Il capitano della nave da pesca comunitaria compila i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 9 dell'originale e della copia:
 - ogniquale volta i prodotti della pesca e/o le merci ottenute mediante trattamento a bordo di detti prodotti sono sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto da cui saranno spediti in detto territorio;
 - ogniquale volta detti prodotti e/o merci sono trasbordati su un'altra nave da pesca comunitaria, o su una nave officina comunitaria — sulla quale i prodotti subiscono un trattamento a bordo — o su qualsiasi altra nave — senza trattamento alcuno — che li trasporta direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità, oppure di un altro porto dal quale saranno spediti verso detto territorio. In tal caso il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 10 dell'originale e della copia.
10. Se del caso, il capitano della nave di cui sopra, sulla quale i prodotti sono stati trasbordati da un peschereccio comunitario per subire un trattamento a bordo, compila i riquadri 6, 7 e 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 11 dell'originale:
 - ogniquale volta le merci ottenute mediante trattamento a bordo sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio;

▼ **M7**

— ogniqualvolta dette merci sono trasbordate su qualsiasi altra nave che le trasporta, senza trattamento alcuno, direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità oppure di un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio. In tal caso, il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 12 di detto originale.

11. Nel caso in cui i prodotti e le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità prima di essere avviati verso quest'ultimo territorio, il riquadro 13 del formulario deve essere compilato e firmato dall'autorità doganale di detto paese o territorio. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non ritornino nel territorio doganale della Comunità, devono essere indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti.
12. L'originale del formulario T2M accompagna i prodotti e/o le merci in caso di trasbordo e invio nel territorio doganale della Comunità.

IV. Utilizzazione degli «estratti» dei formulari T2M

Qualora i prodotti e/o le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità per essere in seguito inoltrati verso tale territorio in spedizioni frazionate:

13. Alcuni formulari originali T2M, corrispondenti al numero di dette spedizioni, sono staccati dal blocchetto del peschereccio originario di detti prodotti e/o merci e su di essi viene apposta in caratteri leggibili la dicitura «Estratto» e menzionato il riferimento al formulario T2M iniziale.

Anche sulle copie degli «estratti» che restano nel blocchetto vengono menzionati tali riferimenti.

14. Per ciascuna spedizione frazionata:
 - i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 del formulario «Estratto» T2M sono compilati indicando i quantitativi dei prodotti e/o delle merci oggetto della spedizione;
 - il riquadro 13 dell'originale del formulario «Estratto» è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio;
 - nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale sono indicati il numero e la natura dei colli, la massa lorda, la destinazione della spedizione e il numero e la data dell'estratto;
 - il formulario «Estratto» accompagna la spedizione dei prodotti e/o delle merci.
15. Quando tutti i prodotti e/o tutte le merci oggetto del formulario T2M iniziale sono stati spediti nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 di detto formulario è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio. Tale formulario, viene spedito all'ufficio doganale emittente del blocchetto T2M. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano avviate verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a tali lotti.

V. Appuramento dei formulari T2M

16. Ogni formulario T2M — iniziale o «Estratto» — deve essere consegnato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, quando l'introduzione avvenga in regime di transito iniziato all'esterno di detto territorio, tale formulario sarà presentato all'ufficio doganale di destinazione del suddetto regime.

▼ **M19***ALLEGATO 44 bis***ISTRUZIONI PER L'USO DELLA DISTINTA DI CARICO**

TITOLO I

Osservazioni generali

1. Definizione

La distinta di carico è un documento corrispondente alle caratteristiche del presente allegato.
2. Forma delle distinte di carico
 - 2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.
 - 2.2. Le distinte di carico recano:
 - a) l'intestazione «distinta di carico»;
 - b) un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm e in una parte inferiore di 70 × 40 mm;
 - c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è redatta come segue:
 - numero d'ordine;
 - marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci;
 - paese di spedizione/esportazione;
 - massa lorda in chilogrammi;
 - spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).
 - 2.3. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

Indicazioni da annotare nelle varie rubriche

1. Riquadro
 - 1.1. Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, l'obbligo principale annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T3».

Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».
 - 1.2. Parte inferiore

Gli elementi di cui al paragrafo 4 del titolo III di cui sotto devono figurare in questa parte del riquadro.
2. Colonne
 - 2.1. Numero d'ordine

Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.
 - 2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

Le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati 37 e 38.

▼ **M21**

Quando una dichiarazione di transito è accompagnata da una distinta di carico, l'elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento prece-

▼ **M21**

dente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) e, se del caso, 33 (Codice delle merci) e 38 [Massa netta (kg)] della dichiarazione di transito.

▼ **M19**

2.3. Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite/esportate.

Questa colonna non deve essere utilizzata quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L.

2.4. Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni figuranti nella casella 35 del DAU (vedi l'allegato 37).

TITOLO III

Utilizzazione delle distinte di carico

1. Una stessa dichiarazione di transito non può contenere sia una o più distinte di carico che uno o più formulari complementari.
2. ► **M21** Quando viene usata una distinta di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero dei colli), 33 (codice delle merci), 35 [massa lorda (kg)], 38 [massa netta (kg)], 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) della dichiarazione di transito devono essere barrati e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non deve essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. ◀ Un riferimento ai numeri d'ordine e alle sigle delle distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario di dichiarazione di transito utilizzato.
3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato cui si riferisce.

▼ **M22**▼ **M19**

4. In sede di registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso deve essere autenticato dal timbro ufficiale dell'ufficio di partenza.
La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa.
5. Quando a un formulario utilizzato per il transito comunitario sono allegati più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero di distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario.
6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano per analogia quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L o T2LF.

▼ **M19***ALLEGATO 44 ter***CARATTERISTICHE DEI FORMULARI UTILIZZATI AI FINI DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO**

Il presente allegato descrive le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico, utilizzati ai fini del regime di transito comunitario.

1. Distinta di carico

- 1.1. Per il formulario della distinta di carico è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m²; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.
- 1.2. Il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza di al massimo 5 mm in meno e 8 mm in più.

2. Avviso di passaggio

- 2.1. Per il formulario dell'avviso di passaggio è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m²; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco.
- 2.2. Il formato è di 210 × 148 mm.

3. Ricevuta

- 3.1. Per il formulario della ricevuta è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m²; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco.
- 3.2. Il formato è di 148 × 105 mm.

4. Certificato di garanzia isolata

- 4.1. Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m². Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
- 4.2. Il formato è di 148 × 105 mm.
- 4.3. Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato da una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione e deve recare, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue.

5. Certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia

- 5.1. Per il formulario del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominato «certificato», è utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m². Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
 - di colore verde per i certificati di costituzione della garanzia,
 - di colore azzurro per i certificati di dispensa dalla garanzia.
- 5.2. Il formato è di 210 × 148 mm.
- 5.3. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

6. Disposizioni comuni

- 6.1. Il formulario deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. I formulari della distinta di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono anche essere compilati a mano in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
- 6.2. Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
- 6.3. Ove necessario, le autorità doganali di uno Stato membro in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione di tale formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

▼ M19

- 6.4. Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia.
- 6.5. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità doganali.

MERCİ CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE

Codice SA	Designazione delle merci	Quantità minime	Codice prodotti sensibili (*)	Aliquota minima di garanzia isolata
1	2	3	4	5
ex 0102 90	Altri animali vivi della specie bovina domestica	4 000 kg	1	1 500 EUR/t
0201 10	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	3 000 kg		2 700 EUR/t
0201 20				2 900 EUR/t
0201 30				5 200 EUR/t
0202 10	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000 kg		2 700 EUR/t
0202 20				2 900 EUR/t
0202 30				3 900 EUR/t
0402 10	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	2 500 kg		1 600 EUR/t
0402 21				1 900 EUR/t
0402 29				2 500 EUR/t
0402 91				1 400 EUR/t
0402 92				1 600 EUR/t
0405 10	Burro o altre materie grasse del latte	3 000 kg		2 600 EUR/t
0405 90				2 800 EUR/t
ex 0803 00	Banane fresche, escluse le frutta della piantaggine	8 000 kg	1	800 EUR/t
1701 11	Zuccheri di canna o di barbabietola o saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000 kg		—
1701 12				—
1701 91				—
1701 99				—

▼ **M19**

Codice SA	Designazione delle merci	Quantità minime	Codice prodotti sensibili ⁽¹⁾	Aliquota minima di garanzia isolata
1	2	3	4	5
2207 10	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	3 hl		2 400 EUR/hl di alcole puro
2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70 ex 2208 90	Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl	1	2 500 EUR/hl di alcole puro
2402 20	Sigarette contenenti tabacco	35 000 pezzi		120 EUR/1 000 pezzi

⁽¹⁾ Quando si applicano le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2 del capitolo IV del titolo II della parte II, occorre utilizzare il codice dei prodotti sensibili di cui alla colonna 4 in aggiunta al codice SA indicato nella colonna 1 quando quest'ultimo non consenta di identificare in maniera univoca le merci sensibili di cui alla colonna 2.

▼ B

ALLEGATO 45

DISTINTA DI CARICO

Numero d'ordine	Contrassegni, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci	Paese di spedizione/ esportazione	Massa lorda (kg)	Riservato all'amministrazione

(Firma)

▼ **M16**

ALLEGATO 45 bis

TRANSITO — DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO

▼ **M22**

Capitolo I

Facsimile del documento di accompagnamento transito

COMUNITÀ EUROPEA		1 REGIME		MRN	
A	2 Speditore/Esportatore N.	3 Formulari		5 Articoli	
				6 Totale dei colli	
	8 Destinatario N.	Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:			
		15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione	
TRANSITO	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate		6 VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
A	31 Colli e designazione delle merci		32 Artic. N.		33 Codice delle merci
	Marchi e numeri – N. contenitori – Quantità e natura				35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg)
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
55 Trasbordi		Luogo e paese:		Luogo e paese:	
		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	
		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore:	
		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.	
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI		Nuovi suggelli: Numero: marche:		Nuovi suggelli: Numero: marche:	
		Firma: Timbro:		Firma: Timbro:	
		<input type="checkbox"/> Informazione già inserita nel sistema		<input type="checkbox"/> Informazione già inserita nel sistema	
50 Obbligato principale N.		C UFFICIO DI PARTENZA			
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)					
52 Garanzia non valida per		Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)	
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE		Esemplare di rinvio trasmesso	
Risultato:		Data di arrivo:		il	
Suggelli apposti: Numero:		Controllo dei suggelli:		dopo iscrizione al	
marche:		Osservazioni:		N.	
Termine limite (data):				Firma Timbro	

▼ **M22**

COMUNITÀ EUROPEA		1 REGIME		MRN
B TRANSITO - ESEMPLARE DI RINVIO	2 Speditore/Esportatore N.			
		3 Formulari	4 Dist. di carico	
		5 Articoli	6 Totale dei colli	
	8 Destinatario N.	Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:		
		15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate		G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
B				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				
55 Trasbordi	Luogo e paese: Identità e naz. nuovo mezzo trasporto: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.	Luogo e paese: Identità e naz. nuovo mezzo trasporto: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero: marche: Firma: Timbro: <input type="checkbox"/> Informazione già inserita nel sistema	Nuovi suggelli: Numero: marche: Firma: Timbro: <input type="checkbox"/> Informazione già inserita nel sistema		
	50 Obbligato principale N.		C UFFICIO DI PARTENZA	
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				
52 Garanzia non valida per		Codice	53 Ufficio di destinazione (e paese)	
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE		
Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data):		Data di arrivo: Controllo dei suggelli: Osservazioni:		Esemplare di rinvio trasmesso il dopo iscrizione al N. Firma Timbro

▼ **M19***Capitolo II***Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento transito***A. Note esplicative per la compilazione del documento d'accompagnamento transito*

Il documento d'accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente modificata dall'obbligo principale e/o rettificata dall'ufficio doganale di partenza e completata con:

1) MRN (numero di riferimento del movimento)

L'informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di transito (YY)	2 numerici	97
2	Identificatore del paese nel quale ha origine il movimento (codice del paese in Codice ISO alpha 2)	2 alfabetici	IT
3	Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese	13 alfanumerici	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	1 alfanumerico	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell'ufficio doganale nel MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio doganale.

Nel campo 4 dev'essere immessa una cifra di controllo dell'intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

▼ **M20**

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

▼ **M19**

2) Casella 3:

- prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente
- seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli)
- non dev'essere usata in presenza di un solo articolo.

3) Nello spazio alla destra della casella 8:

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale inviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito.

4) Casella C:

- Nome dell'ufficio di partenza
- Numero di riferimento dell'ufficio di partenza
- Data di accettazione della dichiarazione di transito
- Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso)

5) Casella D:

- Risultati del controllo
- Eventualmente, la dicitura «Itinerario obbligato».

Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

▼ M22**B. Note esplicative per la stampa**

Per quanto riguarda la stampa del bollettino di transito vi sono le seguenti possibilità:

1. l'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato:
 - stampa del solo esemplare A (documento di accompagnamento);
2. l'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato:
 - stampa dell'esemplare A (documento di accompagnamento), e
 - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio).

C. Note esplicative per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione

Per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione esistono le seguenti possibilità:

1. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato:
 - i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica;
 2. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato e non è collegato al sistema di transito informatizzato:
 - i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli);
 3. l'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva non lo è (cambiamento dell'ufficio di destinazione):
 - i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando una fotocopia dell'esemplare A del documento d'accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli);
 4. l'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva lo è (cambiamento dell'ufficio di destinazione):
 - i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica.
-

▼ **M19***Capitolo II***Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli**

Quando un movimento consiste in più di un articolo, l'esemplare A dell'elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e dev'essere allegato all'esemplare A del documento d'accompagnamento transito.

Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stampato anche l'esemplare B dell'elenco degli articoli e viene allegato all'esemplare B del documento d'accompagnamento transito.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Devono essere stampati i seguenti dati:

1. Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):
 - a) Elenco degli articoli
 - b) Foglio A/B
 - c) Numero di serie dell'esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d'accompagnamento transito)
2. Udp — Nome dell'ufficio di partenza
3. Data — Data di accettazione della dichiarazione di transito
4. MRN — Numero di riferimento del movimento come definito nell'allegato 45A
5. I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue:
 - a) Articolo n. — numero di serie dell'articolo corrente
 - b) Regime — se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata
 - c) In caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, T1, T2 o T2F
 - d) Le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell'allegato 37, eventualmente in forma codificata.

▼ **M19**

ALLEGATO 46

TC 10 - AVVISO DI PASSAGGIO		UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):
DICHIARAZIONE DI TRANSITO		
Natura (T1, T2 o T2F) e numero	Ufficio di partenza	
		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE
		Data del passaggio

		(firma)

		Timbro dell' ufficio

▼ **M19***ALLEGATO 46 bis***CARATTERISTICHE DEI SIGILLI**

I sigilli di cui all'articolo 357 devono presentare almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

a) Caratteristiche essenziali:

I sigilli devono:

- 1) sopportare un uso normale,
- 2) essere facilmente verificabili e riconoscibili,
- 3) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo,
- 4) non essere riutilizzabili o, altrimenti, permettere ad ogni posa di essere chiaramente identificati con un'unica indicazione,
- 5) recare marche di identificazione.

b) Specifiche tecniche:

- 1) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del tipo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere concepite in modo che le marche di identificazione siano facilmente leggibili,
- 2) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
- 3) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

▼ **M19**ALLEGATO 46 *ter***CRITERI DI CUI AGLI ARTICOLI 380 E 381**

Criteri	Commenti
1) Esperienza sufficiente	<p>Un'esperienza sufficiente è attestata dall'utilizzazione corretta del regime di transito comunitario, in qualità di obbligato principale, per uno dei periodi seguenti, precedenti la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un anno per l'applicazione degli articoli 380, paragrafo 2, lettera a) e 381, paragrafo 1, — due anni per l'applicazione degli articoli 380, paragrafo 2, lettera b) e 381, paragrafo 2, lettera a), — tre anni per l'applicazione degli articoli 380, paragrafo 3 e 381, paragrafo 2, lettera b). <p>Questi periodi sono ridotti di un anno qualora la dichiarazione di transito sia presentata utilizzando mezzi informatici.</p>
2) Livello elevato di collaborazione con le autorità doganali	<p>L'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un livello elevato di collaborazione con le autorità doganali quando introduce nella gestione delle sue operazioni misure particolari, offrendo così alle autorità maggiori possibilità di controllo e di protezione degli interessi in gioco.</p> <p>Tali misure possono in particolare, con soddisfazione delle autorità doganali, riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le condizioni di presentazione della dichiarazione di transito (in particolare tramite sistemi informatici), o — il contenuto della dichiarazione di transito, qualora l'obbligato principale faccia figurare su tale dichiarazione dati supplementari anche in casi di non obbligatorietà, o — le modalità di espletamento delle formalità di vincolo al regime (in particolare la presentazione della dichiarazione presso un unico ufficio doganale).
3) Controllo del trasporto	<p>L'obbligato principale dimostra il controllo del trasporto in particolare quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicura lui stesso il trasporto rispondendo a norme di sicurezza elevate, o b) si rivolge a un trasportatore legato da un contratto a lungo termine che offre servizi rispondenti a norme di sicurezza elevate, o c) si rivolge a un intermediario che si impegna con il trasportatore a offrire servizi che rispondono a norme di sicurezza elevate.
4) Buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare gli impegni	<p>L'obbligato principale dimostra una buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare i suoi impegni, presentando alle autorità doganali gli elementi che provano che dispone dei mezzi per pagare l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci in questione.</p>

▼ **M19**

ALLEGATO 47

▼ **C9**

TC11 — RICEVUTA


L'ufficio di destinazione di

certifica che la dichiarazione T1, T2, T2F ⁽¹⁾
l'esemplare di controllo T5 ⁽¹⁾

registrato il con il n.

dall'ufficio di

gli è stato consegnato.



A, il

.....

(firma)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture che non interessano.

▼ **M19**

ALLEGATO 47 bis

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 94, PARAGRAFI 6
E 7 DEL CODICE****Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale d'importo ridotto o
di usufruire della garanzia globale**

1. *Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati temporaneamente*

1.1. *Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale d'importo ridotto*

Per «circostanze particolari», ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 6 del codice, si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più obbligati principali e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 384 e 9 del codice, la garanzia globale d'importo ridotto di cui all'articolo 94, paragrafo 4 del codice non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, delle obbligazioni doganali sorte in seguito alla sottrazione al regime di transito comunitario di merci che figurano nell'allegato 44 quater.

1.2. *Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale*

Per «frodi frequenti» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 7 del codice, si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 384 e 9 del codice e se del caso dell'articolo 94, paragrafo 6 del codice, la garanzia globale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera b) del codice non è più in grado di assicurare il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni doganali sorte in seguito alle sottrazioni al regime di transito comunitario di merci che figurano nell'allegato 44 quater, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

2. *Effetto della decisione*

2.1. L'effetto della decisione di proibire temporaneamente il ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale è limitato a un periodo di dodici mesi, a meno che la Commissione non ne decida il rinnovo o l'abrogazione conformemente alla procedura del comitato.

2.2. Per le operazioni di transito relative a merci per le quali il ricorso alla garanzia globale è stato vietato, si applicano le misure seguenti:

— gli esemplari della dichiarazione di transito recano in diagonale e in lettere maiuscole rosse una delle seguenti menzioni, di formato minimo di 100 × 10 mm:

- GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA,
- FORBUD MOD SAMLET KAUTION,
- GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT,
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ,
- COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED,
- GARANTIE GLOBALE INTERDITE,
- GARANZIA GLOBALE VIETATA,
- DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN,
- GARANTIA GLOBAL PROIBIDA,
- YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY,
- SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN,

▼ **A2**

- ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY,
- ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD,
- VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS,
- NAUDOTI BENDRAJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA,
- ÖSSZEZESESSÉG TILALMA,
- MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRESIVA,
- ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ,

▼ **A2**

— PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE,

▼ **M26**

— ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY;

▼ **M19**

— in deroga all'articolo 363, l'esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito recante tale menzione deve essere rispedito dall'ufficio di destinazione al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione all'ufficio di destinazione della spedizione e degli esemplari della dichiarazione richiesti. Se una siffatta spedizione è presentata a un destinatario autorizzato ai sensi dell'articolo 406, quest'ultimo è tenuto a restituire l'esemplare n. 5 all'ufficio di destinazione da cui dipende al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la spedizione.

3. *Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di utilizzare la garanzia globale*

I titolari di un'autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato per merci che figurano nell'allegato 44 quater possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:

— la garanzia isolata è oggetto di un specifico atto costitutivo della garanzia che fa riferimento al presente allegato e che riguarda soltanto le merci considerate in questa decisione;

▼ **M20**

— ad eccezione dei casi in cui l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedono allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, tale garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l'ufficio di partenza identificato nell'atto costitutivo della garanzia;

▼ **M19**

— essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi in questione per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è appurato non superi l'importo della garanzia isolata;

— ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito comunitario che beneficia della garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia.

4. *Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale*

4.1. L'obbligato principale può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale per vincolare al regime di transito comunitario merci a cui si applica la decisione di divieto se dimostra che non è insorta alcuna obbligazione doganale per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comunitario iniziate nel corso dei due anni precedenti la decisione o se, in caso contrario, dimostra di aver corrisposto integralmente gli importi dovuti entro i termini previsti dal debitore o dal garante.

Per poter ricorrere alla garanzia globale in caso di divieto temporaneo, l'obbligato principale deve inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 381, paragrafo 2, lettera b).

4.2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.

4.3. Quando concedono la deroga, le autorità doganali indicano nella casella 8 del certificato di garanzia globale una delle seguenti menzioni:

— UTILIZACIÓN NO LIMITADA,

— UBEGRÆNSET ANVENDELSE,

— UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG,

— ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ,

— UNRESTRICTED USE,

— UTILISATION NON LIMITÉE,

— UTILIZZAZIONE NON LIMITATA,

— GEBRUIK ONBEPERKT,

— UTILIZAÇÃO ILIMITADA,

— KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU,

▼ **M19**

— OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING,

▼ **A2**

— NEOMEZENÉ POUŽITÍ,

— PIIRAMATU KASUTAMINE,

— IZMANTOT BEZ IEROBEŽJUMIEM,

— NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS,

— KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT,

— UŽU MHUX RISTRETT,

— NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE,

— NEOMEJENA UPORABA,

— NEOBMEDZENÉ POUŽITIE.

*ALLEGATO 48***REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO****Sistema di garanzia****Garanzia globale****I. Impegno del garante**

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
- residente a ⁽²⁾
- si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di
- a concorrenza di un importo massimo di
- che rappresenta 100/50/30 ⁽³⁾ % dell'importo di riferimento

►⁽⁴⁾ nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽⁴⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale ◀ ⁽⁵⁾

.....

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comunitario/comune, la quale abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o della risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

▼ **M19**

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁶⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a addì

.....
(Firma) ⁽⁷⁾

II. *Accettazione dell'ufficio di garanzia*

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

.....
(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare le menzioni inutili.

⁽⁴⁾ Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

⁽⁵⁾ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

⁽⁶⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁷⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di" indicando l'importo in lettere.

▼ **M19***ALLEGATO 49***REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO****Sistema di garanzia****Garanzia isolata****I. Impegno del garante**

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

- ⁽³⁾ nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽³⁾, per tutte le somme di cui un obbligato principale ⁽⁴⁾ ◀

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci menzionate qui di seguito, vincolate al regime comune di transito/transito comunitario

dall'ufficio di partenza di

all'ufficio di destinazione di

Descrizione delle merci:

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

► ⁽¹⁾ **A2**

▼ **M19**

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁵⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato ⁽¹⁾	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a addì

.....
(Firma) ⁽⁶⁾

II. *Accettazione dell'ufficio di garanzia*

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il n. ⁽⁷⁾

.....
(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

⁽⁴⁾ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

⁽⁵⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁶⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di", indicando l'importo in lettere.

⁽⁷⁾ Da completare a cura dell'ufficio di partenza.

▼ **M19***ALLEGATO 50***REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO****Sistema di garanzia****Garanzia isolata a mezzo di certificati****I. Impegno del garante**

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
- residente a ⁽²⁾
- si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

►⁽¹⁾ nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽³⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale ◀ è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata e a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

▼ **M19**

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽³⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a addì

.....
(Firma) ⁽⁴⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

.....
(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

⁽⁴⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (le) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁵⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

▼ **M19**

ALLEGATO 51

TC 31 — CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

(recto)

1. Ultimo giorno di validità	Giorno	Mese	Anno	2. Numero								
3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)												
4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo o paese)												
5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese)												
6. Importo di riferimento Codice della valuta:	in cifre:		in lettere:									
7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito comunitario/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: COMUNITA EUROPEA, ► ⁽¹⁾ — ◀ ISLANDA, NORVEGIA, ► ⁽²⁾ — ◀ SVIZZERA, ► ⁽³⁾ — ◀ ANDORRA (*), SAN MARINO (*)												
8. Menzioni particolari												
9. Termine di validità prorogato fino al												
<table border="1"> <tr> <td>Giorno</td> <td>Mese</td> <td>Anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>incluso</td> </tr> </table>					Giorno	Mese	Anno					incluso
Giorno	Mese	Anno										
			incluso									
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>il</td> </tr> <tr> <td>(luogo)</td> <td>(data)</td> </tr> </table>					A	il	(luogo)	(data)				
A	il											
(luogo)	(data)											
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>il</td> </tr> <tr> <td>(luogo)</td> <td>(data)</td> </tr> </table>					A	il	(luogo)	(data)				
A	il											
(luogo)	(data)											
(firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)												

(*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario

▼ **M19**

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario/comune per l'obbligato principale

(verso)

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma dell'obbligato principale ⁽¹⁾	11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma dell'obbligato principale ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

▼ **M19**

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario/comune per l'obbligato principale

(verso)

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale ⁽¹⁾	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

▼ **M19**

ALLEGATO 51 ter

**AVVERTENZA RELATIVA AI CERTIFICATI DI GARANZIA GLOBALE
E DI ESONERO DALLA GARANZIA**1. *Menzioni da apportare sul recto dei certificati*

Dopo il rilascio del certificato, non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di dispensa dalla garanzia.

1.1. Codice «moneta»

Gli Stati membri indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di dispensa dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (codice ISO 4217) della moneta utilizzata.

1.2. Menzioni particolari

1.2.1. Qualora la garanzia globale non sia applicabile alle merci di cui all'allegato 44 quater, indicare nella casella 8 del certificato una delle menzioni seguenti:

- Validez limitada
- Begrænset gyldighed
- Beschränkte Geltung
- Περιορισμένη ισχύς
- Limited validity
- Validité limitée
- Validità limitata
- Beperkte geldigheid
- Validade limitada
- Voimassa rajoitetusti
- Begränsad giltighet

▼ **A2**

- Omezená platnost
- Piiratud kehtivus
- Ierobežots derīguma termiņš
- Galiojimas apribotas
- Korlátozott érvényű
- Validita'limitata
- Ograniczona ważność
- Omejena veljavnost
- Obmedzená platnosť

▼ **M19**

1.2.2. Qualora l'obbligato principale si sia impegnato ad inoltrare la dichiarazione di transito presso un solo ufficio di partenza, il nome di tale ufficio figurerà in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale oppure nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3. Indicazione dei certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga della durata di validità del certificato, l'ufficio di garanzia deve compilare la casella 9 del certificato di garanzia globale oppure la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2. *Menzioni da apportare sul verso dei certificati. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito*

2.1. Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento situato entro il termine di validità del certificato, l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità sul verso del certificato le persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l'indicazione del nome e cognome della persona abilitata, accompagnata da un facsimile della sua firma. Le menzioni relative alla persona abilitata devono essere controfirmate dall'obbligato principale. L'obbligato principale ha facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

▼ **M19**

- 2.2. L'obbligato principale può in qualsiasi momento annullare l'iscrizione sul verso del certificato della persona abilitata.
- 2.3. La persona che figura sul verso di un certificato inoltrato presso un ufficio di partenza è il rappresentante abilitato dell'obbligato principale.
3. *Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale*

Le modalità e le menzioni del caso figurano al punto 4 dell'allegato 47 bis.

▼ M19

▼ M5

▼ M19

ALLEGATO 54

(recto)

TC 32 – CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA	A 000 000
Rilasciato da:	
(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)	
(impegno del garante accettato il	
dall'ufficio di garanzia di)	
Il presente certificato, emesso il, è valido fino a concorrenza di	
7 000 EUR per un'operazione di transito comunitario/comune che ha inizio entro il	
e nei confronti della quale agisce come obbligato principale	
(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)	
..... (Firma dell'obbligato principale) ⁽¹⁾ (Firma e timbro di chi rilascia il certificato)
 ⁽¹⁾ Firma facoltativa	

▼ **M19**

(verso)

Spazio riservato all'ufficio di partenza

Operazione di transito scortata dalla dichiarazione T1, T2, T2F ⁽¹⁾,

registrata il con il numero

dall'ufficio di

.....

Timbro

Firma

.....

⁽¹⁾ Cancellare le diciture che non interessano


▼ **M13**

▼ **M19**

▼B

ALLEGATO 58

ETICHETTA (articoli 417 e 432)



Colore: nero e verde

▼ **M26***ALLEGATO 59***MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 459**

Intestazione dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul ⁽¹⁾, il ... ⁽²⁾, è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:
2. rilasciato dalla Camera di commercio di:
città:
paese:
3. a nome di:
titolare:
indirizzo:
4. data di scadenza del carnet:
5. data stabilita per la riesportazione ⁽³⁾:
6. numero del «volet» di transito/di importazione ⁽⁴⁾:
7. data del visto del «volet»:

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

⁽¹⁾ Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell'allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

⁽²⁾ Da completare con la data di spedizione del reclamo.

⁽³⁾ Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell'ufficio accentratore.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

▼ **B**

ALLEGATO 60

FORMULARIO DI TASSAZIONE

n. del

I dati devono essere indicati nel seguente ordine:

1. Carnet ATA n.:
2. Numero del volet di transito/d'importazione ⁽¹⁾:
.....
3. Data del viso del volet:
4. Titolare e indirizzo:
.....
.....
5. Camera di commercio:
6. Paese d'origine:
7. Data di scadenza del carnet:
8. Data stabilita per la riesportazione:
9. Ufficio doganale di entrata:
10. Ufficio doganale di ammissione temporanea:
11. Denominazione commerciale:
.....
12. Codice NC:
13. Numero di pezzi:
14. Peso o volume:
15. Valore:
16. Calcolo delle imposizioni:

tipo	base imponibile	importo parziale	importo	tipo di cambio
totale:				

 (in lettere:)
17. Ufficio doganale:
 Luogo e data:

Firma

Timbro

⁽¹⁾ Cancellare la voce inutile.

▼ B

FORMULARIO DI TASSAZIONE BIS

n. in data

- 11. Denominazione commerciale:
- 12. Codice NC:
- 13. Numero di pezzi:
- 14. Peso o volume:
- 15. Valore:
- 16. Calcolo delle imposizioni:

tipo	base imponibile	importo parziale	importo	tipo di cambio
				totale:

(in lettere:)

—

- 11. Denominazione commerciale:
- 12. Codice NC:
- 13. Numero di pezzi:
- 14. Peso o volume:
- 15. Valore:
- 16. Calcolo delle imposizioni:

tipo	base imponibile	importo parziale	importo	tipo di cambio
				totale:

(in lettere:)

Riepilogo

Tipo	Importo	Ufficio doganale

totale:

(in lettere:)

▼B**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE****I. Osservazioni generali**

Il formulario di tassazione reca un numero di serie destinato a contraddistingerlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere, indicanti lo Stato membro che lo rilascia:

	BE	per il Belgio
	DK	per la Danimarca
	DE	per la Germania
	EL	per la Grecia
	ES	per la Spagna
	FR	per la Francia
	IE	per l'Irlanda
	IT	per l'Italia
	LL	per il Lussemburgo
	NL	per i Paesi Bassi
▼A1	AT	per l'Austria
▼B	PT	per il Portogallo
▼A1	FI	per la Finlandia
	SE	per la Svezia
▼B	UK	per il Regno Unito
▼A2	CZ	per la Repubblica ceca
	EE	per l'Estonia
	CY	per Cipro
	LV	per la Lettonia
	LT	per la Lituania
	HU	per l'Ungheria
	MT	per Malta
	PL	per Polonia
	SI	per Slovenia
	SK	per Repubblica slovacca

▼B

Il formulario di tassazione deve recare, nelle rubriche corrispondenti, le indicazioni seguenti. Esso deve essere compilato in modo leggibile dall'ufficio accentratore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Rubriche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14: indicare le diciture corrispondenti quali figurano nel «volet» transito o nel «volet» importazione, rispettivamente alle caselle A, G a), G b), verso colonna 6, G c), H b), verso colonna 1, verso colonna 2, verso colonna 3, verso colonna 4. Qualora l'ufficio accentratore non sia in possesso di un «volet», tali indicazioni vengono annotate nella forma in cui detto ufficio può averne conoscenza. Se nel formulario sono indicate più specie di merci, esse devono essere indicate anche nel formulario di tassazione bis le cui rubriche vanno compilate conformemente alle presenti istruzioni.

Rubrica 9: indicare il nome dell'ufficio doganale che ha vistato le caselle da H a) ad H e) del «volet» transito, o la caselle H del «volet» importazione, a seconda dei casi. Se manca, l'ufficio d'entrata è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

▼B

Rubrica 10: indicare, a seconda dei casi, il nome dell'ufficio doganale figurante nella casella H e) del «volet» transito oppure il nome dell'ufficio doganale che ha vistato la casella H del «volet» importazione. Se manca, l'ufficio di ammissione temporanea è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 15: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro nel quale viene presentato il reclamo, del valore in dogana.

Rubrica 16: indicare nel formulario di tassazione gli importi dei dazi e delle imposizioni reclamati. Gli importi indicano i dazi doganali e le imposizioni, con i codici comunitari previsti a tal fine, il supplemento di cui all'articolo 6 della convenzione ATA ► **M26** /all'articolo 8 dell'allegato A della convenzione di Istanbul ◀, espresso sia in cifre che in lettere. Gli importi devono essere pagati nella moneta nazionale dello Stato membro che emette il formulario, il cui codice è indicato nella parte superiore della colonna:

BEF = franco belga
 DEM = marco tedesco
 ESP = peseta spagnola
 IEP = sterlina irlandese
 LUF = franco lussemburghese
 PTE = scudo portoghese
 DKK = corona danese
 GRD = dracma greca
 FRF = franco francese
 ITL = lira italiana
 NLG = fiorino olandese

▼A1

ATS = scellini austriaci
 FIM = marchi finlandesi
 SEK = corone svedesi

▼B

GBP = lira sterlina

▼A2

CZK = corona ceca
 EEK = corona estone
 CYP = lira sterlina cipriota
 LVL = lats lettone
 LTL = litas lituano
 HUF = fiorino ungherese
 MTL = lira maltese
 PLN = zloty polacco
 SIT = tolar sloveno
 SKK = corona slovacca

▼B

Rubrica 17: indicare il nome dell'ufficio accentratore e la data di compilazione del formulario; corredare con timbro dell'ufficio e firma del funzionario abilitato.

II. Osservazioni relative al formulario bis

- A. Il formulario bis deve essere utilizzato soltanto quando la tassazione riguarda parecchi articoli. Esso va presentato insieme al formulario principale. Il totale delle imposizioni del formulario principale e del formulario bis figurano nella rubrica «Riepilogo».
- B. Le osservazioni generali di cui al punto I si applicano al formulario bis.

▼ **M26***ALLEGATO 61***MODELLO DI DISCARICO**

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul ⁽¹⁾, il ... ⁽²⁾ è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:
2. rilasciato dalla Camera di commercio di:
città:
paese:
3. a nome di:
titolare:
indirizzo:
4. data di scadenza del carnet:
5. data stabilita per la riesportazione ⁽³⁾:
6. numero del «volet» di transito/di importazione ⁽⁴⁾:
7. data del visto del «volet»:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

⁽¹⁾ Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell'allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

⁽²⁾ Da completare con la data di spedizione del reclamo.


⁽³⁾ Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell'ufficio accentratore emittente.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

▼**B**

ALLEGATO 62

TIMBRO SPECIALE



1. Stemma o altro simbolo o lettere dello Stato membro
2. Ufficio doganale ⁽¹⁾
3. Numero del documento
4. Data
5. Speditore autorizzato ⁽²⁾
6. Autorizzazione

⁽¹⁾ Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo ►**M18** 912 octies ◀del presente regolamento, si tratta dell'ufficio di partenza.

⁽²⁾ Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo 286 del presente regolamento, si tratta dell'esportatore autorizzato.

▼ M18

ALLEGATO 63

COMUNITÀ EUROPEA		T 5		A UFFICIO DI PARTENZA	
Consultare le istruzioni prima di compilare il formulario ESEMPLARE DI CONTROLLO - ORIGINALE	1	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>		3 Formulaz. <input type="checkbox"/>	
	8 Destinatario		4 Dist. di carico	5 A/colli	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.		6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Cr.		
	NOTA IMPORTANTE Ove necessario il presente originale deve accompagnare le merci e deve essere consegnato: - nel caso di merci da esportare, all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità; - negli altri casi, all'ufficio competente nello Stato membro di destinazione.		NOTE RELATIVE ALLA Casella 104: Indicare con una <input checked="" type="checkbox"/> la menzione applicabile. Casella 105: Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio. Casella 109: Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione ed il nome dell'ufficio.		
			15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione
	B Tilbagesendes til: ⁽¹⁾ Vrat'te: Zurücksenden an: Tagastada: Επιστρέφειν εις: Nosutit atpakaj: Return to: Gražinti į: Devolver a: Visszaküldenit: Palautusosoite: Ibg'hat lura lil: Renvoyer à: Odeslać do: Da raspediti a: Vrnjeno: Terugzenden aan: Vrat'it: ◀ Áter till:				
			31 Colli e designazione delle merci		32 Articolo N. <input type="checkbox"/>
			33 Codice delle merci	X X X X X X X X X X	X X X X X X
				X X X X X X X X X X	35 Massa lorda (kg) X X X X X X
			X X X X X X X X X X	X X X X X X	
			X X X X X X X X X X	36 Massa netta (kg) X X X X X X	
			X X X X X X X X X X	X X X X X X	
		40 Documento precedente			
		41 Unità supplementari	X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X	
MENTIONI SPECIALI					
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere			
104 UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE <input type="checkbox"/> Uscita dal territorio doganale della Comunità <input type="checkbox"/> Fornitura all'organizzazione internazionale seguente: <input type="checkbox"/> Altri (da specificare):		<input type="checkbox"/> Fornitura per approvvigionamento di bordo <input type="checkbox"/> Fornitura alle forze armate (nazionalità) In (Stato membro)			
Termine di esecuzione di giorni					
105 Titoli					
106 Altre indicazioni					
107 Regolamentazione applicabile	108 Allegati	109 Documento amministrativo o doganale			
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data): Firma:		Timbro:	110 Luogo e data: Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		

► (1) A2

▼ **B**

COMUNITÀ EUROPEA		T 5		A UFFICIO DI PARTENZA
2 ESEMPLARE DI CONTROLLO - COPIA	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>		3 Formulari	4 Dist. di carico
	8 Destinatario		5 Articoli	6 Totale dei colli
	14 Dichiarante/Rappresentante N.		7 Numero di riferimento	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Cfr.	
2		NOTE RELATIVE ALLA		
		Casella 104 Indicare con una <input checked="" type="checkbox"/> la menzione applicabile. Casella 105 Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio. Casella 109 Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione ed il nome dell'ufficio.		
15 Paese di spedizione/esportazione		B		
17 Paese di destinazione				
31 Colli e designazione delle merci	32 Articolo N.		33 Codice delle merci	X X X X X
	35 Massa lorda (kg)		X X X X X X X X X X	X X X X X
	36 Massa netta (kg)		X X X X X X X X X X	X X X X X
	40 Documento precedente		X X X X X X X X X X	X X X X X
41 Unità supplementari		X X X X X X X X X X X X X X X X		
MENTIONI SPECIALI				
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere		
104 UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE				
<input type="checkbox"/> Uscita dal territorio doganale della Comunità		<input type="checkbox"/> Fornitura per approvvigionamento di bordo		
<input type="checkbox"/> Fornitura all'organizzazione internazionale seguente:		<input type="checkbox"/> Fornitura alle forze armate (nazionalità)		
<input type="checkbox"/> Altri (da specificare):		in (Stato membro)		
Termine di esecuzione di giorni				
105 Titoli				
106 Altre indicazioni				
107 Regolamentazione applicabile		108 Allegati		109 Documento amministrativo o doganale
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA			Timbro:	
Risultato: Suggeriti apposti: Numero: marche: Termine limite (data): Firma:			110 Luogo e data: Firma e nome del dichiarante/rappresentante:	

▼B

E RISERVATO ALLO STATO MEMBRO DI PARTENZA



▼ B

ALLEGATO 64

COMUNITÀ EUROPEA		A UFFICIO DI PARTENZA	
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>		T 5 BIS	
NOTA IMPORTANTE Le merci che figurano sul presente formulario devono ricevere l'utilizzazione o la destinazione dichiarata(s) nella casella 104 o sul formulario T 5 al quale il presente formulario deve essere allegato.		3 Formulari XXXXXX XXXXXX XXXXXX	
		ESEMPLARE DI CONTROLLO - ORIGINALE	
		NOTA RELATIVA ALLA CASELLA 105 Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio.	
31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci XXXXXX XXXXXX XXXXXX 35 Massa lorda (kg) XXXXXX XXXXXX 38 Massa netta (kg) XXXXXX XXXXXX 40 Documento precedente 41 Unità supplementari XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
MENZIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
105 Titoli			
▶ (1) 31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci XXXXXX XXXXXX XXXXXX 35 Massa lorda (kg) XXXXXX XXXXXX 38 Massa netta (kg) XXXXXX XXXXXX 40 Documento precedente 41 Unità supplementari XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
MENZIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
105 Titoli			
31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci XXXXXX XXXXXX XXXXXX 35 Massa lorda (kg) XXXXXX XXXXXX 38 Massa netta (kg) XXXXXX XXXXXX 40 Documento precedente 41 Unità supplementari XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
MENZIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
105 Titoli			
		110 Luogo e data:	
		Firma e nome del dichiarante / rappresentante:	

▶ (1) M7

▼ B

COMUNITÀ EUROPEA		A UFFICIO DI PARTENZA	
2 Spedizioni/Esportazioni N. <input type="checkbox"/>		T 5 BIS	
NOTA IMPORTANTE Le merci che figurano sul presente formulario devono ricavarne l'utilizzazione o/la destinazione dichiarata(e) nella casella 104 e sul formulario T 5 al quale il presente formulario deve essere allegato.		ESEMPLARE DI CONTROLLO - COPIA	
NOTA RELATIVA ALLA CASELLA 106 Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio.			
31 Colli e designazione delle merci	Marchio e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Documento precedente 41 Unità supplementari
MENZIONI SPECIALI			
106 Titoli		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
▶ (1) 31 Colli e designazione delle merci	Marchio e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Documento precedente 41 Unità supplementari
MENZIONI SPECIALI			
106 Titoli		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
31 Colli e designazione delle merci	Marchio e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Documento precedente 41 Unità supplementari
MENZIONI SPECIALI			
106 Titoli		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
110 Luogo e data:			Firma e nome del dichiarante / rappresentante:

▶ (1) M7

▼B

		Luogo e data: Firma del dichiarante/representante:
	Totale (kg)	Totale (kg)

Numero totale dei colli (in cifre)

▼ B

A EUROPEA

I IMPORTANTI

are una distinta di carico soltanto quando le merci cui si riferisce sono destinate alla stessa utilizzazione e/o destinazione che indicata nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 ad essa allegata.
 -oli destinati all'esportazione devono essere specificati secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni.
 oni relative ai titoli d'importazione, d'esportazione o di prefissazione devono essere indicate sulla distinta di carico invece che 05 dell'esemplare di controllo T 5, secondo la designazione delle merci cui si riferiscono.

DISTINTA DI CARICO

T 5 COPIA

allegata all'esemplare di controllo T 5 recante il numero di registrazione di seguito

UFFICIO DI PARTENZA

Arche e numeri - Quantità e natura dei colli - Designazione delle merci ed eventualmente indicazione della loro composizione	Codice delle merci	Massa lorda (kg)	Massa netta (kg)	Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	RISERVATO PER USO UFFICIALE

▼ B

	Luogo e data :
	Firma del dichiarante/representante:
	Totale (kg)
	Totale (kg)
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	Numero totale dei colli (in cifre)

▼ **M18***ALLEGATO 66***ISTRUZIONI RELATIVE AI FORMULARI NECESSARI PER COMPI-
LARE L'ESEMPLARE DI CONTROLLO T5****A. Osservazioni di carattere generale**

1. Per «esemplare di controllo T5» si intende un documento compilato su un formulario T5, eventualmente completato o da uno o più formulari T5 bis o da una o più distinte di carico T5.
2. L'esemplare di controllo T5 serve a fornire la prova che le merci per le quali è stato rilasciato hanno raggiunto la destinazione o ricevuto l'utilizzazione prevista dalle disposizioni comunitarie specifiche che ne hanno stabilito l'utilizzazione, restando inteso che spetta all'ufficio di destinazione competente procedere o far procedere sotto la sua responsabilità al controllo della destinazione o dell'utilizzazione delle merci in causa. D'altro canto, in taluni casi il T5 è utilizzato anche per informare le autorità competenti di destinazione che le merci alle quali esso si riferisce sono soggette a misure speciali. La procedura così istituita è una procedura quadro destinata ad essere applicata unicamente quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni comunitarie specifiche. Questa procedura si applica anche quando le merci circolano non vincolate ad un regime doganale.
3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato in un originale ed almeno una copia, muniti della firma originale dell'interessato.

Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'originale e la copia o le copie dell'esemplare di controllo T5 devono essere consegnati insieme all'ufficio doganale di partenza o di spedizione. Tale ufficio conserva una copia dell'esemplare di controllo T5, mentre l'originale accompagna le merci e deve essere presentato unitamente a queste all'ufficio doganale di destinazione.

Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio di spedizione, che ne conserva una copia. Questo esemplare deve riportare, alla casella 109 del formulario T5, la dicitura «Merci non vincolate ad un regime doganale». L'originale dell'esemplare di controllo T5 deve essere presentato unitamente alle merci all'ufficio di destinazione competente.

4. In caso di utilizzazione:
 - di formulari T5 bis, occorre compilare il formulario T5 e i formulari T5 bis,
 - di distinte di carico T5, occorre compilare il formulario T5, sbarrando però le caselle n. 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 ed annotando o dati in questione unicamente sulla distinta o sulle distinte di carico T5.
5. Un formulario T5 non può essere completato contemporaneamente con formulari T5 bis e distinte di carico T5.
6. I formulari sono stampati su carta di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g/m². L'opacità della carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, per i formulari T5 e T5 bis, e di 297 × 420 mm per le distinte di carico T5; è ammessa una tolleranza massima da 5 mm in meno a 8 mm in più nel senso della lunghezza.

L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione.

7. L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
8. I formulari T5 e, se del caso, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Essi possono essere compilati anche a mano, in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello. Nel caso del formulario T5, per compilare il

▼ **M18**

formulario a macchina con maggiore facilità, introdurre il foglio in modo che la prima lettera del dato da indicare nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento che si trova in alto a sinistra.

I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono richiedere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece che con uno dei procedimenti sopra indicati. Essi possono essere confezionati e compilati con tale procedimento sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature, sovrascritte e alterazioni.

B. Disposizioni relative al formulario T5

Devono essere compilate, se del caso, soltanto le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, designate con una lettera maiuscola, sono riservate esclusivamente alle amministrazioni, salvo le eccezioni previste dai regolamenti specifici o nelle disposizioni relative agli «speditori autorizzati».

CASELLA N. 2: SPEDITORE/ESPORTATORE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona o della società interessata. Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni possono essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 3: FORMULARI

Indicare il numero d'ordine dei formulari in relazione al numero complessivo di formulari T5 e di formulari T5 bis utilizzati (per esempio, se vengono presentati un formulario T5 e due formulari T5 bis, indicare 1/3 sul formulario T5, 2/3 sul primo formulario T5 bis e 3/3 sul secondo formulario T5 bis).

Quando la spedizione interessa un solo articolo (cioè quando bisogna riempire solo una casella «Designazione delle merci»), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

CASELLA N. 4: DISTINTE DI CARICO

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico T5 eventualmente allegate.

CASELLA N. 5: ARTICOLI

Indicare, in cifre, il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato nel formulario T5 e nell'insieme dei formulari T5 bis o delle distinte di carico T5 utilizzate. Il numero degli articoli deve corrispondere a 1, se vi è unicamente il formulario T5, oppure al numero totale di merci riportate alla casella n. 31 dei formulari T5 bis o numerate nelle distinte di carico T5.

CASELLA N. 6: TOTALE DEI COLLI

Indicare il numero totale dei colli che costituiscono la spedizione in causa.

CASELLA N. 7: NUMERO DI RIFERIMENTO

Indicazione facoltativa da parte degli utenti del riferimento attribuito dall'interessato alla spedizione in causa.

CASELLA N. 8: DESTINATARIO

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della(e) persona(e) o società cui le merci debbono essere consegnate.

CASELLA N. 14: DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di identità tra il dichiarante e lo speditore/esportatore, indicare «speditore/esportatore». Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

▼ **M18**

- CASELLA N. 15: PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
Indicare il nome del paese da cui le merci sono state spedite/esportate.
- CASELLA N. 17: PAESE DI DESTINAZIONE
Indicare il nome del paese in causa.
- CASELLA N. 18: IDENTITÀ E NAZIONALITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO ALLA PARTENZA
Indicare l'identità, per esempio il/i numero(i) d'immatricolazione o il nome del/dei mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone ferroviario, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate, o sono state caricate, al momento delle formalità di spedizione, poi, tranne in caso di trasporto ferroviario, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che assicura l'inoltro dell'insieme se vi sono diversi mezzi di trasporto) secondo l'apposito codice comunitario.
- CASELLA N. 19: CONTENITORE (Ctr)
Indicare, secondo l'apposito codice comunitario («0», Merci non trasportate in contenitore, o «1», Merci trasportate in contenitore), la situazione alla partenza.
- CASELLA N. 31: COLLI E DESIGNAZIONE DELLE MERCI — MARCHE E NUMERI — NUMERO(I) DEL (DEL) CONTENITORE (I) — QUANTITÀ E NATURA
Indicare i contrassegni, i numeri, la quantità e la natura dei colli o, quando si tratti di merci non imballate, il numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione, o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, nonché le menzioni necessarie per la loro identificazione. Per designazione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale consueta espressa in termini sufficientemente chiari da consentirne l'identificazione e la classificazione.
Quando le regole comunitarie applicabili alle merci in causa prevedono al riguardo modalità particolari, la designazione delle merci deve essere conforme agli imperativi di queste regole. Inoltre, la casella in oggetto deve recare tutte le indicazioni complementari richieste da queste ultime. La designazione dei prodotti agricoli deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in vigore in campo agricolo.
In caso d'impiego di contenitori, vanno indicati in questa casella anche i loro contrassegni d'identificazione. Lo spazio non utilizzato di questa casella deve essere barrato.
- CASELLA N. 32: NUMERO DELL'ARTICOLO
Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione in relazione al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari T5 e T5 bis utilizzati come riportato alla casella n. 5.
Quando la spedizione interessa un solo articolo (un solo formulario T5), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.
- CASELLA N. 33: CODICE DELLE MERCI
Indicare il numero di codice corrispondente alla merce in causa o, in mancanza di questo, il numero della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione.
- CASELLA N. 35: MASSA LORDA
Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa lorda s'intende la massa cumulata delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e ogni altro materiale da trasporto.
- CASELLA N. 38: MASSA NETTA
Indicare, quando la normativa comunitaria lo prevede, la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa netta s'intende la massa delle merci al netto di qualsiasi imballaggio.

▼ **M18**

- CASELLA N. 40: DOCUMENTO PRECEDENTE
Questa casella è facoltativa per gli Stati membri (numeri di riferimento dei documenti relativi al regime amministrativo applicato prima della spedizione/esportazione).
- CASELLA N. 41: UNITÀ SUPPLEMENTARI
Da utilizzare all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).
- CASELLA N. 100: UTILIZZAZIONE NAZIONALE
Da compilare conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro di spedizione/esportazione.
- CASELLA N. 103: QUANTITÀ NETTA (CHIOGRAMMI, LITRI O ALTRE UNITÀ DI MISURA) IN LETTERE
Da compilare conformemente alla normativa comunitaria.
- CASELLA N. 104: UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE
Indicare, con una X apposta nella casella corrispondente, l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta da dare alle merci. In mancanza di tale casella, apporre una X nella casella «Altri» e specificare tale utilizzazione e/o destinazione.
Quando la normativa comunitaria stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, indicare il numero di giorni nella dicitura «Termine di esecuzione di ... giorni».
- CASELLA N. 105: CERTIFICATI
Da compilare conformemente alle normativa comunitaria.
Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio e il nome dell'ufficio di emissione.
- CASELLA N. 106: ALTRE INDICAZIONI
Da compilare conformemente alla normativa comunitaria e ai fini dell'applicazione dell'articolo 912 ter, paragrafo 9.
- CASELLA N. 107: NORMATIVA APPLICABILE
Indicare, se del caso, i riferimenti al numero del regolamento, della direttiva o della decisione comunitaria, relativi alla misura comunitaria che prevede o prescrive il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.
- CASELLA N. 108: ALLEGATI
Indicare i documenti allegati, a titolo di complemento, all'esemplare di controllo T5 e che lo accompagnano fino a destinazione.
- CASELLA N. 109: DOCUMENTO AMMINISTRATIVO O DOGANALE
Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione e il nome dell'ufficio di rilascio del documento relativo alla procedura utilizzata per l'inoltro delle merci o, se del caso, la dicitura «Merci non vincolate ad un regime doganale».
- CASELLA N. 110: LUOGO E DATA, FIRMA E NOME DEL DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE
Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sia sull'originale, sia sulla(e) copia(e) del formulario T5. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla propria firma l'indicazione del nome, del cognome e della qualifica.

C. Disposizioni relative al formulario T5 bis

Cfr. note riportate al titolo B.

▼ M18

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) del formulario T5 bis.

Le caselle «Colli e designazione delle merci» che non sono utilizzate devono essere barrate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore utilizzazione.

D. Disposizioni relative al formulario della distinta di carico T5

Debbono essere completate tutte le colonne della distinta di carico, tranne quella riservata all'amministrazione. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5.

Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 deve essere indicato nella casella riservata alla registrazione della distinta di carico T5.

Le merci elencate nella distinta di carico T5 devono essere numerate nell'ordine, nella colonna «numeri d'ordine» (vedere numero dell'articolo alla casella n. 32), in modo che l'ultimo numero corrisponda al totale indicato alla casella n. 5 del formulario T5.

Le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5 devono comparire nella distinta di carico T5.

Le indicazioni di cui alle caselle n. 100 «Utilizzazione nazionale» e 105 «Certificati» devono essere riportate nella colonna riservata alla designazione delle merci subito dopo la menzione delle altre caratteristiche delle merci cui tali indicazioni si riferiscono.

Al di sotto dell'ultima dicitura deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

La quantità totale dei colli contenenti le merci elencate nella distinta, nonché la massa lorda e la massa netta totale di queste merci, devono figurare in fondo alle colonne corrispondenti.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) della distinta di carico T5.

▼ **M20***ALLEGATO 67***MODELLI DI DOMANDA E DI AUTORIZZAZIONE****(Articoli 292, 293, 497 e 505)**

NOTE GENERALI

1. La struttura dei modelli non è vincolante; ad esempio gli Stati membri possono predisporre modelli con struttura lineare al posto dei riquadri oppure, all'occorrenza, le dimensioni di questi ultimi possono essere ampliate. Tuttavia la sequenza numerica e il testo corrispondente non possono essere modificati.
2. Gli Stati membri possono completare il modello con riquadri o linee a fini nazionali. Tali riquadri o linee saranno contrassegnati da un numero e una lettera maiuscola (ad esempio 5A).
3. In linea di principio è obbligatoria la compilazione dei riquadri con il numero in grassetto. Le note esplicative si riferiscono alle eccezioni. Le amministrazioni doganali possono rendere obbligatoria la compilazione del riquadro 5 solo nel caso in cui la domanda sia rivolta per una sola autorizzazione.
4. I codici relativi alle condizioni economiche nel quadro del perfezionamento attivo in conformità all'allegato 70 sono riportati in appendice alle note esplicative.

▼ **M20****COMUNITÀ EUROPEA**

MODELLO

Domanda di autorizzazione a beneficiare di un regime doganale in ragione d'una destinazione particolare/trattamento tariffario favorevole

Nota: per la compilazione della presente domanda si prega di consultare le note esplicative

Originale	1. Richiedente		Riservato all'ufficio doganale		
	2. Regime/i doganale/i		3. Tipo di domanda		4. Modelli complementari
	5. Sede legale e tipo di contabilità/scritture				
	6. Periodo di validità dell'autorizzazione				
	a		b		
	7. Mercì da vincolare al regime doganale				
	Codice NC	Designazione		Quantità	Valore
	8. Prodotti compensatori o trasformati				
	Codice NC	Designazione			Tasso di rendimento
	9. Informazioni sulle attività previste				
	10. Condizioni economiche				
	11. Ufficio/i doganale/i				
	a	di entrata			
	b	di appuramento			
	c	di controllo			
12. Identificazione		13. Periodo di appuramento (mesi)	14. Procedure semplificate		15. Trasferimento
			a		b
16. Informazioni supplementari					
17.					
Firma:			Data:		
Nome:					

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime di deposito di tipo E

Modello complementare

Originale	18. Tipo di deposito		
	19. Deposito o installazioni per l'immagazzinamento (tipo E)		
	20. Termine per la presentazione dell'inventario delle merci		
	21. Percentuale di perdita		
	22. Immagazzinamento di merci non vincolate al regime doganale del deposito		
	Codice NC	Designazione	Categoria/regime doganale
	23. Manipolazioni usuali		
	24. Rimozione temporanea. Scopo:		
	25. Informazioni supplementari		
26.			
Firma:		Data:	
Nome:			

▼ **M20****COMUNITÀ EUROPEA**

MODELLO

Domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo*Modello complementare*

Originale	18. Merci equivalenti	
	Codice NC	Designazione
	19. Esportazione anticipata	
	20. Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale	
21. Informazioni supplementari		
22.		
Firma:		
Data:		
Nome:		

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di autorizzazione di perfezionamento passivo*Modello complementare*

Originale	18. Sistema	
	19. Prodotti sostitutivi	
	Codice NC	Designazione
	20. Articolo 147, paragrafo 2, del codice	
	21. Articolo 586, paragrafo 2	
	22. Informazioni supplementari	
	23.	
	Firma:	Data:
	Nome:	

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico in ragione di una destinazione particolare/trattamento tariffario favorevole

		IT		
		(Numero dell'autorizzazione)		
Originale	1. Titolare dell'autorizzazione		Autorità che rilascia l'autorizzazione	
	1a. La presente decisione fa riferimento alla domanda del:			
	N. protocollo:			
	2. Regime/i doganale/i		3. Tipo di autorizzazione	4. Modelli complementari
	5. Sede legale e tipo di contabilità/scritture			
	6. Periodo di validità dell'autorizzazione			
	a		b	
	7. Merci autorizzate al regime doganale:			
	Codice NC	Designazione	Quantità	Valore
	8. Prodotti compensatori o trasformati:			
	Codice NC	Designazione	Tasso di rendimento	
	9. Informazioni sulle attività previste:			
	10. Condizioni economiche:			
	11. Ufficio/i doganale/i			
	a		di entrata:	
b		di appuramento:		
c		di controllo:		
12. Identificazione	13. Periodo di appuramento (mesi)	14. Procedure semplificate	15. Trasferimento	
		a	b	
16. Informazioni/condizioni supplementari (ad esempio requisiti in materia di sicurezza)				
17.				
Data:		Firma:	Timbro	
		Nome:		

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime in deposito di tipo E*Modello complementare*

		IT	
		(Numero dell'autorizzazione)	
Originale	18. Tipo di deposito	Numero di identificazione del deposito	
	19. Deposito o installazioni per l'immagazzinamento (tipo E)		
	20. Termine per la presentazione dell'inventario delle merci		
	21. Percentuale di perdita		
	22. Immagazzinamento di merci non vincolate al regime doganale		
	Codice NC	Designazione	Categoria/regime doganale
	23. Manipolazioni usuali		
	24. Rimozione temporanea. Motivo:		
	25. Informazioni supplementari		
26.			
Data:	Firma:	Timbro	
	Nome		

▼ **M20****COMUNITÀ EUROPEA****MODELLO****Autorizzazione di perfezionamento attivo***Modello complementare*
 IT
 (Numero dell'autorizzazione)

Originale	18. Merci equivalenti	
	Codice NC	Designazione
	19. Esportazione anticipata	
	20. Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale	
21. Informazioni supplementari		
22.		
Data:	Firma:	Timbro
	Nome:	

▼ **M20****COMUNITÀ EUROPEA**

MODELLO

Autorizzazione di perfezionamento passivo*Modello complementare*IT
(Numero dell'autorizzazione)

Originale	18. Sistema	
	19. Prodotti sostitutivi	
	Codice NC	Designazione
	20. Articolo 147, paragrafo 2, del codice	
	21. Articolo 586, paragrafo 2	
	22. Informazioni supplementari	
	23.	
	Data:	Firma:
		Timbro
		Nome:



NOTE ESPLICATIVE

Titolo I

Informazioni da fornire nei vari riquadri del modulo di domanda

Nota di carattere generale:

Se non diversamente specificato, si fa riferimento alle disposizioni di attuazione del codice doganale.

1. **Richiedente**

Scrivere il nome e l'indirizzo completi del richiedente. Il richiedente è la persona alla quale deve essere rilasciata l'autorizzazione.

2. **Regime/i doganale/i**

Indicare il/i regime/i doganale/i al/ai quale/i si intende vincolare le merci elencate nel riquadro 7. I regimi doganali in oggetto sono i seguenti:

- immissione in libera pratica per destinazioni particolari,
- deposito doganale,
- perfezionamento attivo — sistema della sospensione,
- perfezionamento attivo — sistema del rimborso,
- trasformazione sotto controllo doganale,
- ammissione temporanea,
- perfezionamento passivo.

Nota:

Se il richiedente presenta una domanda di autorizzazione ad avvalersi di più regimi doganali (autorizzazione Integrata) e il modulo non soddisfa i requisiti necessari (ad esempio perché le merci che devono essere vincolate ai regimi doganali non sono le stesse per ogni regime), si devono utilizzare moduli distinti.

3. **Tipo di domanda**

In questa casella deve essere indicato il tipo di domanda utilizzando almeno uno dei codici seguenti:

- 1 = prima domanda
- 2 = domanda di modifica o di rinnovo dell'autorizzazione (indicare anche il numero relativo all'autorizzazione)
- 3 = domanda per un'autorizzazione unica
- 4 = domanda di autorizzazione successiva (perfezionamento attivo)

4. **Modelli complementari**

Indicare il numero di modelli complementari allegati.

Nota:

I modelli complementari sono forniti per i seguenti regimi doganali: deposito doganale, perfezionamento attivo (ove necessario) e perfezionamento passivo (ove necessario).

5. **Sede legale e tipo di contabilità/scritture**

Indicare la sede dove è tenuta la contabilità. Si tratta della sede in cui si trovano i documenti commerciali, fiscali o di altro tipo relativi alla contabilità del richiedente, oppure dove tali dati sono conservati per conto del richiedente. Specificare anche il tipo di contabilità fornendo informazioni sul sistema adoperato.

Dichiarare anche il tipo di scritture (contabilità materie) che sarà utilizzato nel regime doganale. Per "scritture" s'intendono i dati forniti su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e gli elementi tecnici necessari che consentano alle autorità doganali di sorvegliare e controllare il regime doganale.

Nota:

Se si intende avvalersi di un deposito doganale di tipo B, il riquadro 5 non deve essere compilato.

Nel caso di ammissione temporanea il riquadro 5 deve essere compilato solo qualora richiesto dalle autorità doganali.

Nel caso di domanda per una autorizzazione unica indicare la sede legale e il tipo di contabilità principale.

▼ **M20**

6. Periodo di validità dell'autorizzazione	
a	b

Nel riquadro 6a indicare la data in cui si richiede che l'autorizzazione entri in vigore (giorno mese anno). In linea di principio, ciò coincide con la data di rilascio. In tale caso inserire "data di rilascio". La data di scadenza può essere suggerita nel riquadro 6b.

7. Merci da vincolare al regime doganale			
Codice NC	Designazione	Quantità	Valore

— *Codice NC*

Compilare in conformità alla nomenclatura combinata (codice NC = 8 cifre).

— *Designazione*

La designazione delle merci corrisponde alla designazione commerciale e/o tecnica.

— *Quantità*

Indicare la quantità stimata delle merci che si intende vincolare al regime doganale.

— *Valore*

Indicare il valore, stimato in euro o in altra valuta, delle merci che si intende vincolare al regime doganale.

Nota:

Le destinazioni particolari:

1. Se la domanda riguarda merci diverse da quelle comprese nel punto 2 seguente, si deve inserire nel sottoriquadro "Codice NC", se del caso, il codice TARIC (10 o 14 cifre).
2. Se la domanda riguarda merci comprese nelle disposizioni speciali (parte A e B) contenute nelle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata (prodotti destinati ad alcune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o sfruttamento aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili) non sono richiesti i codici NC. Per esempio, nel sottoriquadro "Designazione" i richiedenti possono dichiarare: "Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della NC". Inoltre in tal caso le informazioni sul codice NC, sulla quantità e sul valore delle merci possono essere omesse.

Il deposito doganale:

se la domanda riguarda diversi articoli di merci differenti, si può scrivere la parola "varie" nel sottoriquadro "Codice NC". In tale caso descrivere la natura delle merci che devono essere immagazzinate nel sottoriquadro "Designazione". Non è necessario fornire informazioni sul codice NC, sulla quantità e sul valore delle merci.

Il perfezionamento attivo e passivo:

Codice NC: può essere indicato il codice a quattro cifre. Tuttavia il codice a otto cifre deve essere indicato quando:

— sia previsto il ricorso alla compensazione per equivalenza o al sistema degli scambi standard,

— si applica l'articolo 586, paragrafo 2,

►⁽¹⁾ — le condizioni economiche siano identificate dai codici 01, 10, 11, 31 o 99,

— si tratti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e sia utilizzato il codice 30 in relazione alle situazioni corrispondenti alle suddivisioni 2, 5 e 7 di tale codice, oppure ◀

— le autorità doganali lo richiedono conformemente all'articolo 499, paragrafo 1.

Designazione: La designazione commerciale e/o tecnica deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire di deliberare sulla domanda. Qualora si preveda di ricorrere a merci equivalenti o al sistema degli scambi standard, è necessario fornire informazioni sulla qualità commerciale e sulle caratteristiche tecniche delle merci.

Quantità: Non è necessario indicare questo dato, relativamente al perfezionamento attivo, quando il codice utilizzato per le condizioni economiche è il 30, purché non sia previsto il ricorso al sistema della compensazione per equivalenza. Tuttavia la quantità deve essere indicata quando si tratta della trasformazione del frumento (grano) duro per la produzione della pasta alimentare oppure quando il codice a otto cifre deve essere fornito per i prodotti lattiero caseari.

Valore: Non è necessario fornire questo dato qualora la quantità possa essere omessa, a meno che il richiedente non intenda ricorrere al codice 30 (valore de minimis).

▼ **M20**

8. Prodotti compensatori o trasformati		
Codice NC	Designazione	Tasso di rendimento

Nota di carattere generale:

Fornire le informazioni su tutti i prodotti compensatori derivanti dalle operazioni, indicando, a seconda dei casi, prodotto compensatore principale (PCP) o prodotto compensatore secondario (PCS).

Codice NC e designazione
Cfr. nota relativa al riquadro 7.

Tasso di rendimento

Indicare il tasso di rendimento stimato o le modalità di determinazione di tale tasso. In caso di tassi forfettari di rendimento è necessario fare riferimento all'allegato 69 e indicare il numero d'ordine appropriato.

9. Informazioni sulle attività previste
--

Descrivere la natura delle attività previste (ad esempio fornire dettagli sulle operazioni effettuate nel quadro di un contratto di lavorazione per conto o sul tipo di manipolazioni usuali) da eseguire sulle merci nell'ambito del regime doganale. Indicare anche i luoghi interessati a queste attività.

Se nel riquadro 2 la richiesta concerne più regimi doganali, la descrizione deve indicare in modo chiaro se le merci devono essere sottoposte ai regimi doganali alternativamente o in successione.

Se sono competenti più amministrazioni doganali, indicare il/i nome/i dello/gli Stato/i membro/i, nonché i luoghi concernenti.

Nota:

Nel caso di "destinazioni particolari" indicare le destinazioni particolari interessate e il/i luogo/luoghi in cui le merci riceveranno le destinazioni particolari prescritte.

Se del caso, indicare il nome, l'indirizzo e la funzione degli altri operatori coinvolti.

Nell'ipotesi che i diritti e gli obblighi del titolare siano trasferiti (articoli 82, paragrafo 2 e 90 del codice), inserire nel riquadro 9 le informazioni disponibili sulla persona alla quale tali diritti e obblighi sono trasferiti.

10. Condizioni economiche

Il richiedente deve indicare le ragioni per cui sono soddisfatte le condizioni economiche.

In particolare per:

- il deposito doganale, deve dimostrando l'esistenza di un'esigenza economica che giustifichi la richiesta del deposito,
- il perfezionamento attivo utilizzando almeno uno dei codici a due cifre figuranti in appendice, per ciascun codice della NC che è stato indicato nel riquadro 7,
- la trasformazione sotto controllo doganale dimostrando che il ricorso al regime doganale contribuisce a creare o a mantenere un'attività di trasformazione nella Comunità.

Nota:

Nel caso di:

- destinazioni particolari, il riquadro 10 non va compilato,
- ammissione temporanea, è necessario indicare lo/gli articolo/i ai sensi del quale si rivolge la domanda e fornire informazioni sul proprietario delle merci descritte nel riquadro 7,
- perfezionamento passivo, occorre compilare il riquadro 10 solo se richiesto dalle autorità doganali secondo quanto prevede l'articolo 585, paragrafo 1.

11. Ufficio/i doganale/i	
a	di entrata
b	di appuramento
c	di controllo

Indicare lo/gli ufficio/i doganale/i proposti.

Nota:

Nel caso di destinazioni particolari il riquadro 11b non va compilato.

12. Identificazione

Nel riquadro 12 indicare i mezzi di identificazione previsti utilizzando almeno uno dei codici seguenti:

- 1 = numero di serie o del produttore
- 2 = apposizione di sigilli, punzonatura, o altri segni distintivi
- 3 = bollettino di informazione INF
- 4 = prelevamento di campioni, notizie descrittive e tecniche

▼ **M20**

5 = analisi

6 = documento di informazioni riprodotto nell'allegato 104 (unicamente per il perfezionamento passivo)

7 = altri mezzi di identificazione (fornire spiegazioni dettagliate nel riquadro 16 "informazioni supplementari")

8 = alcuna misura di identificazione conformemente all'articolo 139, secondo comma, del codice (unicamente applicabile all'ammissione temporanea)

Nota:

Il riquadro 12 non deve essere compilato nel caso di perfezionamento attivo con utilizzazione di merci equivalenti, perfezionamento passivo con sistema degli scambi standard o qualora si applichi l'articolo 586, paragrafo 2. Dovranno invece essere compilati il riquadro 18 del modello complementare per il "perfezionamento attivo" o i riquadri 19 o 21 del modello complementare per il "perfezionamento passivo".

Nel caso di deposito doganale la compilazione è necessaria solo se si tratta di merci prefinanziate o su richiesta delle autorità doganali.

13. Periodo di appuramento (mesi)
--

Indicare il periodo stimato necessario per l'esecuzione delle operazioni o per l'utilizzo delle merci nell'ambito del/i regime/i doganale/i richiesti (riquadro 2). Il periodo ha inizio quando le merci sono vincolate al regime doganale e si conclude quando i prodotti o le merci hanno ricevuto una nuova destinazione doganale ammessa, ivi compreso, se del caso, al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione a seguito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), o per ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo.

Nota:

— Nel caso di destinazioni particolari indicare il termine necessario per assegnare alle merci la destinazione prevista o per trasferire le merci a un altro titolare di autorizzazione.

— Nel caso di deposito doganale il periodo è illimitato; pertanto lasciare in bianco.

— Nel caso di perfezionamento attivo: qualora il periodo di appuramento scada ad una data specifica per l'insieme delle merci vincolate al regime doganale nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine di appuramento sia prorogato automaticamente per le merci ancora vincolate al regime in tale data. Se questa semplificazione è richiesta, indicare "articolo 542, paragrafo 2" e fornire le informazioni nella casella 16.

14. Procedure semplificate

a	b
---	---

Riquadro 14a:

Se si intende richiedere una procedura semplificata specificare quale utilizzando almeno uno dei codici seguenti:

1 = dichiarazione incompleta (articolo 253, paragrafo 1)

2 = procedura di dichiarazione semplificata (articolo 253, paragrafo 2)

3 = procedura di domiciliazione con presentazione di merci (articolo 253, paragrafo 3)

4 = procedura di domiciliazione senza presentazione di merci (articolo 253, paragrafo 3)

Riquadro 14b:

Se si intende utilizzare una procedura semplificata di appuramento specificare quale utilizzando almeno uno dei codici seguenti:

Come per il riquadro 14a.

Nota:

Nel caso di destinazioni particolari il riquadro 14b non deve essere compilato.

15. Trasferimento

Se è richiesto un trasferimento di merci o di prodotti indicare le formalità che si propone applicare utilizzando uno dei seguenti codici:

1 = senza formalità doganali fra luoghi diversi designati nell'autorizzazione richiesta

2 = trasferimento dall'ufficio di vincolo verso le installazioni del richiedente o dell'operatore o verso i luoghi di utilizzazione sulla scorta della dichiarazione di vincolo al regime

3 = trasferimento verso l'ufficio di uscita per la riesportazione in base al regime doganale

4 = trasferimento da un titolare a un altro in conformità all'allegato 68

Nota:

Nel riquadro 16 indicare la procedura suggerita.

5 = esemplare di controllo T.5 (unicamente applicabile alle destinazioni particolari)

6 = altri documenti (unicamente applicabile alle destinazioni particolari; precisare nel riquadro 16).

Nota:

Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.

16. Informazioni supplementari

Indicare tutte le informazioni supplementari ritenute utili.

▼ **M20**

17.
Firma: Data:
Nome:

Se, al contrario, si utilizza un modello complementare compilare solo il riquadro pertinente (22, 23 o 26).

TITOLO II**Note riguardanti i modelli complementari***Modello complementare "deposito doganale"*

18. Tipo di deposito

Indicare uno dei tipi seguenti:

Tipo A, B, C, D o E.

19. Deposito o installazioni per l'immagazzinamento (tipo E)

Indicare il luogo preciso che si intende utilizzare come deposito doganale o, nel caso in cui la domanda si riferisca a un deposito di tipo E, descrivere le installazioni designate dal richiedente per l'immagazzinamento.

20. Termine di presentazione dell'inventario delle merci
--

Si può proporre una scadenza per la presentazione dell'inventario delle merci.

21. Percentuale di perdita

Fornire informazioni, se del caso, della/e percentuale/i di perdita.

22. Immagazzinamento di merci non vincolate al regime doganale del deposito		
Codice NC	Designazione	Categoria/regime doganale

Codice NC e designazione

Qualora si preveda di ricorrere al sistema di comune immagazzinamento, indicare il codice NC di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci. In tutti gli altri casi è sufficiente la designazione commerciale e/o le caratteristiche tecniche.

Se l'immagazzinamento delle merci non vincolate a regime doganale riguarda diversi articoli di merci si può scrivere la parola "varie" nel sottoriquadro "Codice NC". In tale caso descrivere la natura delle merci da immagazzinare nel sottoriquadro "Designazione".

Categoria/regime doganale

Indicare nella colonna "Categoria/regime doganale" il/i codice/i relativo/i:

1 = merci agricole comunitarie

2 = merci industriali comunitarie

3 = merci agricole non comunitarie

4 = merci industriali non comunitarie

e specificare l'eventuale regime doganale al quale le merci sono vincolate.

23. Manipolazioni usuali

Compilare se sono previste manipolazioni usuali.

24. Rimozione temporanea. Motivo:

Compilare se è prevista la rimozione temporanea.

25. Informazioni supplementari

Indicare tutte le informazioni supplementari ritenute utili con riferimento ai riquadri 18-24.

▼ **M20***Modello complementare "perfezionamento attivo"*

18. Merci equivalenti	
Codice NC	Designazione

Qualora si preveda di ricorrere al sistema della compensazione per equivalenza, indicare il codice NC di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti al fine di consentire alle autorità doganali di fare il confronto necessario fra merci importate e quelle equivalenti. I codici inseriti nel riquadro 12 possono essere utilizzati per proporre metodi di valutazione, che potrebbero essere utili al confronto. Se le merci equivalenti sono a uno stadio di lavorazione più avanzato delle merci importate, fornire le informazioni necessarie nel riquadro 21.

19. Esportazione anticipata

Qualora si preveda di ricorrere al sistema di esportazione anticipata indicare il periodo entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime tenendo conto del tempo richiesto per l'approvvigionamento e il trasporto nella Comunità.

20. Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale

Ove sia richiesto che i prodotti compensatori o le merci tal quali siano immessi in libera pratica senza formalità, scrivere "SI".

21. Informazioni supplementari

Indicare tutte le informazioni supplementari ritenute utili con riferimento ai riquadri 18-20.

Modello complementare "perfezionamento passivo"

18. Sistema

Ove del caso indicare il/i codice/i relativo/i:

1 = sistema degli scambi standard senza importazione anticipata

2 = sistema degli scambi standard con importazione anticipata

19. Prodotti sostitutivi	
Codice NC	Designazione

Qualora si preveda di ricorrere al sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice NC di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti sostitutivi per consentire alle autorità doganali di fare il confronto necessario fra le merci di esportazione temporanea e i prodotti sostitutivi. Si possono utilizzare i codici inseriti nel riquadro 12 per proporre elementi di valutazione che potrebbero essere utili al confronto.

20. Articolo 147, paragrafo 2, del codice

Nel caso che il richiedente non sia la persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento, l'autorizzazione può essere rilasciata (solo per le merci di origine comunitaria) ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, del codice. In questo caso scrivere "SI" nel riquadro 20 e fornire le informazioni necessarie.

21. Articolo 586, paragrafo 2

Ove la natura delle operazioni di perfezionamento non permetta di stabilire che i prodotti compensatori siano derivati dalle merci temporaneamente esportate, l'autorizzazione può, tuttavia, essere rilasciata in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di offrire garanzie sufficienti che le merci impiegate nelle operazioni di perfezionamento abbiano lo stesso codice NC di otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci di temporanea esportazione. Si possono utilizzare i codici inseriti nel riquadro 12 per proporre metodi di valutazione che potrebbero essere utili a tale scopo. Se si richiede tale autorizzazione scrivere "SI" nel riquadro 21 e fornire le informazioni necessarie.

22. Informazioni supplementari

Indicare tutte le informazioni supplementari ritenute utili con riferimento ai riquadri 18-21.

▼ **M20**

Appendice

(Codici relativi alle condizioni economiche IPR in conformità all'allegato 70)

▼ **M20***ALLEGATO 68***TRASFERIMENTI, FRA DUE TITOLARI, DI MERCI O PRODOTTI
VINCOLATI A UN REGIME****(Articolo 513)****A. Procedura normale (3 copie DAU)**

1. Quando le merci o i prodotti siano trasferiti da un titolare a un altro senza appuramento del regime, deve essere compilato un formulario corrispondente al modello predisposto ai sensi degli articoli dal 205 al 215 con le copie 1 e 4 e un esemplare supplementare identico all'esemplare 1.
2. Prima di procedere al trasferimento della merce deve essere informato l'ufficio di controllo, con le modalità stabilite da tale ufficio, al fine di consentire l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.
3. Il primo titolare (dal quale le merci o i prodotti sono spediti) conserva l'esemplare supplementare e invia l'esemplare 1 al suo ufficio di controllo.
4. L'esemplare 4 accompagna le merci o i prodotti trasferiti ed è conservato dal secondo titolare.
5. L'ufficio di controllo del primo titolare invia l'esemplare 1 all'ufficio di controllo del secondo titolare.
6. Il secondo titolare rilascia una ricevuta, per le merci o i prodotti trasferiti e ricevuti, al primo titolare, che la conserverà nei propri registri specificando la data di iscrizione nelle scritture (la data di accettazione della dichiarazione doganale).

B. Procedure semplificate:

- I. *Con l'utilizzo di due esemplari del DAU:*
 1. Quando le merci o i prodotti siano trasferiti da un titolare a un altro senza appuramento del regime sono utilizzati gli esemplari solo 1 e 4 del formulario di cui al paragrafo 1 della sezione A.
 2. Prima di procedere al trasferimento delle merci, gli uffici di controllo sono informati, nella forma da essi stabilita, del trasferimento previsto, al fine di consentire l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.
 3. Il primo titolare (dal quale le merci o i prodotti sono spediti) conserva l'esemplare 1.
 4. L' esemplare 4 accompagna le merci o i prodotti trasferiti ed è conservato dal secondo titolare.
 5. Si applica il paragrafo 6 della sezione A.
- II. *Con l'utilizzo di metodi diversi in luogo del DAU quando le informazioni necessarie siano fornite per mezzo di:*
 - procedure informatizzate,
 - documenti commerciali o amministrativi, o
 - qualunque altro documento.

▼ **M20***Appendice*

Nei casi in cui sono utilizzati gli esemplari del DAU, i riquadri indicati devono contenere le informazioni seguenti:

2. *Speditore*: indicare il nome e l'indirizzo o la ragione sociale del primo titolare, e il suo ufficio di controllo, seguito dal numero di autorizzazione e dall'autorità doganale che la rilascia.
3. *Formulari*: indicare il numero d'ordine del formulario rispetto al totale dei formulari utilizzati. Qualora la dichiarazione riguardi un'unica specie di merce (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci»), lasciare in bianco il riquadro 3 e scrivere la cifra «1» nel riquadro 5.
5. *Articoli*: scrivere il numero totale di articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari, anche complementari, utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.
8. *Destinatario*: indicare il nome del secondo titolare, il nome e l'indirizzo del suo ufficio di controllo e l'indirizzo del luogo in cui le merci o i prodotti saranno immagazzinati, trasformati, o utilizzati seguito dal numero di autorizzazione e dall'autorità che la rilascia.
15. *Paese di spedizione*: indicare lo Stato membro dal quale le merci sono spedite.
31. *Colli e designazione delle merci: marchi e numeri, numero contenitori, quantità e natura*: indicare i marchi, i numeri (di identificazione), il numero e la natura dei colli o, nel caso di merci non imballate, il numero di merci che formano oggetto della dichiarazione o l'indicazione «merce alla rinfusa», a seconda dei casi, più le informazioni necessarie a identificarle. Le merci devono essere descritte utilizzando la loro designazione commerciale usuale, sufficientemente precisa da permetterne l'identificazione. Se si utilizza un contenitore, in questo riquadro devono essere indicati anche i contrassegni identificativi del contenitore.
32. *Numero degli articoli*: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari, anche complementari utilizzati, come precisato nel riquadro 5. Nel caso la dichiarazione si riferisca a un singolo articolo, le autorità doganali potranno stabilire che si debba lasciare in bianco questo riquadro.
33. *Codice della merce*: indicare il codice NC dell'articolo in oggetto ⁽¹⁾.
35. *Massa lorda*: ove necessario, dichiarare la massa lorda espressa in chilogrammi delle merci descritte nel riquadro 31 corrispondente. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.
38. *Massa netta*: dichiarare la massa netta espressa in chilogrammi delle merci descritte nel riquadro 31 corrispondente. La massa netta è la massa delle merci senza alcun imballaggio.
41. *Unità supplementari*: ove necessario, indicare la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura combinata delle merci.
44. *Menzioni speciali: documenti presentati, certificati ed autorizzazioni*: indicare la data del primo vincolo al regime e «Trasferimento» in lettere maiuscole seguito, a seconda dei casi, da:— «DD» (deposito doganale),
— «PA/S» (perfezionamento attivo/sospensione),
— «TSD» (trasformazione sotto dogana),
— «AT» (ammissione temporanea).

Quando le merci d'importazione sono soggette a specifiche misure di politica commerciale, nel caso in cui tali misure permangano applicabili al momento del trasferimento, in questo riquadro si devono aggiungere le parole «Politica commerciale».

47. *Calcolo delle imposizioni*: indicare la base impositiva (valore, peso o altro).

⁽¹⁾ Riquadro facoltativo in caso di deposito doganale.

▼ M20

54. *Luogo e data: firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante:* apporre la firma manoscritta originale della persona indicata nel riquadro 2, seguita dal nome. Nel caso la persona in oggetto sia una persona giuridica, la persona che firma deve dichiarare la propria qualifica dopo la firma e il nome.

TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

(Articolo 517, paragrafo 3)

Nota di carattere generale:

I tassi forfettari di rendimento si applicano solamente alle merci importate sane, genuine e commerciabili che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione comunitaria e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.

Merci importate		Numera- zione progress- iva	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg) (°)
Codice NC	Designazione		Codice (°)	Designazione	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0407 00 30	Uova in guscio	1	ex 0408 99 80 ex 0511 99 90	a) Uova sgusciate, liquide o surgelate b) Gusci	86,00 12,00
		2	0408 19 81 ex 0408 19 89 ex 3502 19 90 ex 0511 99 90	a) Tuorli d'uovo, liquidi o surgelati b) Albume d'uovo, liquido o surgelato c) Gusci	33,00 53,00 12,00
		3	0408 91 80 ex 0511 99 90	a) Uova sgusciate, essiccate b) Gusci	22,10 12,00
		4	0408 11 80 ex 3502 11 90 ex 0511 99 90	a) Tuorli d'uovo, essiccati b) Albume d'uovo, essiccato (in cristalli) c) Gusci	15,40 7,40 12,00
		5	0408 11 80 ex 3502 11 90 ex 0511 99 90	a) Tuorli d'uovo, essiccati b) Albume d'uovo, essiccato (in altra forma) c) Gusci	15,40 6,50 12,00
ex 0408 99 80	Uova sgusciate, liquide o surge- late	6	0408 91 80	Uova sgusciate, essiccate	25,70
0408 19 81 e ex 0408 19 89	Tuorli d'uovo, liquidi o surgelati	7	0408 11 80	Tuorli d'uovo, essiccati	46,60

▼ **M20**▼ **C10**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero	8	ex 1101 00 15 (100) ex 2302 30 10 ex 2302 30 90	a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca non superiore allo 0,60 % b) Crusca c) Staccature	73,00 22,50 2,50
		9	ex 1101 00 15 (130) ex 2302 30 10	a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,60 % e lo 0,90 % b) Crusca	78,13 20,00
		10	1101 00 15 (150) ex 2302 30 10	a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,90 % e l'1,10 % b) Crusca	84,75 13,25
		11	1101 00 15 (170) ex 2302 30 10	a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,65 % b) Crusca	91,75 6,25
▼ M20			12	1101 00 15 (180)	Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,90 %
		13	1104 29 11	Frumento (grano) mondato (decorticato o pilato), anche tagliato o spezzato (*)	(*)
		14	1107 10 11 ex 1001 90 99 ex 2302 30 10 ► M21 ← ex 2303 30 00	a) Malto, non torrefatto, di frumento (grano), presentato in forma di farina b) Frumento (grano) tenero non germogliato c) Crusca d) Radicelle	(*) 1,00 19,00 3,50

▼ **M20**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		15 1107 10 19 ex 1001 90 99 ► M21 ————— ◀- ex 2303 30 00	a) Malto, non torrefatto, di frumento (grano), presentato in forma diversa dalla farina b) Grano tenero non germogliato c) Radicelle	(*) ► M21 0,95 ◀ ► M21 3,33 ◀
		16 1108 11 00 1109 00 00 ex 2302 30 10 ex 2303 10 90	a) Amido di frumento (grano) b) Glutine di frumento (grano) c) Crusca d) Residui della fabbricazione degli amidi	45,46 7,50 25,50 12,00
1001 10 00	Frumento (grano) duro	17 ex 1103 11 10 1103 11 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Semole di cereali «Cuscus» (*) b) Semole e semolini di cereali aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,30 % c) Farina d) Crusca	50,00 17,00 8,00 20,00
		18 ex 1103 11 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Semole e semolini di cereali aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore allo 0,95 % b) Farina c) Crusca	60,00 15,00 20,00
		19 ex 1103 11 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Semole e semolini di cereali aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,30 % b) Farina c) Crusca	67,00 8,00 20,00
		20 ex 1103 11 10 ex 2302 30 10	a) Semole e semolini di cereali aventi tenore in peso, di ceneri, non inferiore all'1,30 % della materia secca b) Crusca	75,00 20,00
		21 ex 1902 19 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,95 % b) Farina b) Crusca	62,50 13,70 18,70

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		22	ex 1902 19 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,10 % b) Farina c) Crusca	66,67 8,00 20,00
		23	ex 1902 19 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,30 % b) Farina c) Crusca	71,43 3,92 19,64
		24	ex 1902 19 10 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore in peso, di ceneri, superiore all'1,30 % della materia secca b) Crusca	79,36 15,00
		25	ex 1902 11 00 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,95 % ⁽⁵⁾ b) Farina c) Crusca	⁽⁵⁾ 13,70 18,70
		26	ex 1902 11 00 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,10 % ⁽⁵⁾ b) Farina c) Crusca	⁽⁵⁾ 8,00 20,00
		27	ex 1902 11 00 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,30 % ⁽⁵⁾ b) Farina c) Crusca	⁽⁵⁾ 3,92 19,64
		28	ex 1902 11 00 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, superiore all'1,30 % ⁽⁵⁾ b) Crusca	⁽⁵⁾ 15,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1003 00 90	Orzo	29 ex 1102 90 10 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Farina d'orzo avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % e avente tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % b) Crusca c) Staccature	66,67 10,00 21,50
		30 ex 1103 19 30 (100) 1102 90 10 ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Semole e semolini d'orzo aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % b) Farina d'orzo c) Crusca d) Staccature	(*) 2,00 10,00 21,50
		31 ex 1104 21 10 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Orzo mondato (decorticato o pilato) avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e avente tenore in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % ⁽²⁾ b) Crusca c) Staccature	(*) 10,00 21,50
		32 ex 1104 21 30 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Orzo mondato e tagliato o spezzato (detto «Grütze» o «Grutten») avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e avente tenore in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % ⁽³⁾ b) Crusca c) Staccature	(*) 10,00 21,50
		33 ex 1104 21 50 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Orzo perlato ⁽⁶⁾ avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (senza talco) — Prima categoria b) Crusca c) Staccature	50,00 20,00 27,50
		34 ex 1104 21 50 (300) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Orzo perlato ⁽⁶⁾ avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (senza talco) — Seconda categoria b) Crusca c) Staccature	(*) 20,00 15,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		35 ex 1104 11 90 ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Fiocchi d'orzo aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % b) Crusca c) Stacciature	66,67 10,00 21,33
		36 ex 1107 10 91 ex 1003 00 90 ex 2302 40 10 ► M21 ————— ◀- ex 2303 30 00	a) Malto d'orzo, non torrefatto, in forma di farina b) Orzo, non germogliato c) Crusca d) Radicelle	(*) 1,00 19,00 3,50
		37 ex 1107 10 99 ex 1003 00 90 ► M21 ————— ◀- ex 2303 30 00	a) Malto d'orzo, non torrefatto b) Orzo non germogliato c) Radicelle	(*) ► M21 0,98 ◀ ► M21 3,42 ◀
		38 1107 20 00 ex 1003 00 90 ► M21 ————— ◀- ex 2303 30 00	a) Malto, torrefatto b) Orzo non germogliato c) Radicelle	(*) ► M21 0,96 ◀ ► M21 3,36 ◀
1004 00 00	Avena	39 ex 1102 90 30 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Farina d'avena avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, avente tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1,8 %, avente tenore, in peso, di umidità, non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata b) Crusca c) Stacciature	55,56 33,00 7,50
		40 ex 1103 12 00 (100) ex 1102 90 30 ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Semole e semolini di avena, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,1 %, aventi tenore, in peso, di umidità, non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata b) Farina c) Crusca d) Stacciature	(*) 2,00 33,00 7,50
		41 ex 1104 22 98	Avena spuntata	98,04

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		42 ex 1104 22 20 (100) ex 2302 40 10	a) Avena mondata (decorticata o pilata) avente tenore, in peso, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, avente tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,5 %, avente tenore, in peso, di umidità non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata ⁽³⁾ b) Crusca	(*) 33,00
		43 ex 1104 22 30 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Avena mondata e tagliata o spezzata (detta «Grütze» o «Grutten») avente tenore, in peso, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, avente tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,1 %, avente tenore, in peso, di umidità, non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata ⁽³⁾ b) Crusca c) Staccature	(*) 33,00 3,50
		44 ex 1104 12 90 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Fiocchi d'avena aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, aventi tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,1 %, aventi tenore, in peso, di umidità, non superiore al 12 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata b) Crusca c) Staccature	50,00 33,00 13,00
		45 ex 1104 12 90 (300) ex 2302 40 10	a) Fiocchi d'avena, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, aventi tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,1 % e l'1,5 %, aventi tenore, in peso, di umidità, non superiore al 12 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata b) Crusca	62,50 33,00
1005 90 00	Granturco, altro	46 ex 1102 20 10 (100) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Farina di granturco avente tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1,3 % e avente tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 % b) Germi di granturco c) Crusca	71,43 12,00 14,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	47	ex 1102 20 10 (200) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Farina di granturco avente tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,3 % e l'1,5 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 % b) Germi di granturco c) Crusca	(*) 8,00 6,50
	48	ex 1102 20 90 (100) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Farina di granturco avente tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,5 % e l'1,7 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % b) Germi di granturco c) Crusca	83,33 8,00 6,50
	49	ex 1103 13 10 (100) 1102 20 10 o 1102 20 90 ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi non superiore allo 0,9 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,6 % (?) b) Farina di granturco c) Germi di granturco d) Crusca	55,56 16,00 12,00 14,00
	50	ex 1103 13 10 (300) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi non superiore all'1,3 % del peso e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 % (?) b) Germi di granturco c) Crusca	71,43 12,00 14,00
	51	ex 1103 13 10 (500) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,3 % e l'1,5 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (?) b) Germi di granturco c) Crusca	(*) 8,00 6,50

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		52	ex 1103 13 90 (100) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,5 % e l'1,7 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (*) b) Germi di granturco c) Crusca	(*) 8,00 6,50
		53	ex 1104 19 50 (110) ex 2302 10 10	a) Fiocchi di granturco aventi tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,7 % b) Crusca	62,50 35,50
		54	ex 1104 19 50 (130) ex 2302 10 10	a) Fiocchi di granturco aventi tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 1,3 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 % b) Crusca	76,92 21,08
		55	ex 1104 19 50 (150) ex 2302 10 10	a) Fiocchi di granturco aventi tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,3 % e l'1,7 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % b) Crusca	90,91 7,09
		56	1108 12 00	a) Amido di granturco b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 62	► M21 (*) ◀ ► M21 29,9-1 ◀
		57	ex 1702 30 51 o ex 1702 30 91 ex 1702 30 99	a) Glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*) b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 62 c) Cascami di glucosio	► M21 (*) ◀ ► M21 29,9-1 ◀ ► M21 9,95 ◀
		58	ex 1702 30 59 o ex 1702 30 99	a) Glucosio, in forma diversa dal glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*) b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 62	► M21 (*) ◀ ► M21 29,9-1 ◀

▼ **M20**

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		59	ex 2905 44 11 o ex 3824 60 11	a) D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo ⁽¹⁰⁾ b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 63	59,17 29,10
		60	ex 2905 44 19 o ex 3824 60 19	a) D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione superiore al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo ⁽¹¹⁾ b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 63	67,56 29,10
		61	ex 2905 44 91 o ex 2905 44 99 o ex 3824 60 91 o ex 3824 60 99	a) D-glucitolo (sorbitolo), calcolato su 100 kg di materia secca b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 63	41,32 29,10

Merci d'importazione		Numerazione progressiva	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg) ⁽²⁾					
Codice NC	Designazione		Codice ⁽¹⁾	Designazione	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)					
1005 90 00		62		Prodotti complementari ai prodotti compensatori indicati ai numeri progressivi 56-58 ⁽¹²⁾						
			ex 1104 30 90	Germi di granturco	► <u>M21</u> 6,0-6 ◀	► <u>M21</u> 6,0-6 ◀				
			ex 1515	Oli di granturco			► <u>M21</u> 2,8-8 ◀	► <u>M21</u> 2,8-8 ◀	► <u>M21</u> 2,8-8 ◀	► <u>M21</u> 2,8-8 ◀
			ex 2303 10 11	Glutine di granturco			► <u>M21</u> 4,4-7 ◀		► <u>M21</u> 4,4-7 ◀	► <u>M21</u> 4,4-7 ◀

▼ M20

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)					
			ex 2303 10 19 o ex 2309 90 20	Alimenti di glutine di granturco Alimenti di glutine contenenti residui di olio di granturco	► <u>M21</u> 23,8-5 ◀	► <u>M21</u> 19,3-8 ◀	► <u>M21</u> 23,8-5 ◀	► <u>M21</u> 19,3-8 ◀	► <u>M21</u> 22,5-6 ◀	► <u>M21</u> 27,0-3 ◀
			ex 2306 70 00	Panelli di germi di granturco			► <u>M21</u> 3,1-8 ◀	► <u>M21</u> 3,1-8 ◀		
					► <u>M21</u> 29,9-1 ◀	► <u>M21</u> 29,9-1 ◀	► <u>M21</u> 29,9-1 ◀	► <u>M21</u> 29,9-1 ◀	► <u>M21</u> 29,9-1 ◀	► <u>M21</u> 29,9-1 ◀
		63		Prodotti complementari ai prodotti compensatori indicati ai numeri progressivi 59-61 ⁽¹²⁾						
			ex 1104 30 90	Germi di granturco	6,10	6,10				
			ex 1515	Oli di granturco			2,90	2,90	2,90	2,90
			ex 2303 10 11	Glutine di granturco		4,50		4,50	4,50	
			ex 2303 10 19 o ex 2309 90 20	Alimenti di glutine di granturco Alimenti di glutine contenenti residui di olio di granturco	23,00	18,50	23,00	18,50	21,70	26,20
			ex 2306 70 00	Panelli di germi di granturco			3,20	3,20		
					29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10

▼ M20

Merci d'importazione		Numerazione progressiva	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg) (2)
Codice NC	Designazione		Codice (*)	Designazione	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 21	Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani tondi (parboiled), a grani tondi	64	1006 20 11	a) Riso semigreggio (riso «bruno») surriscaldato (parboiled), a grani tondi	80,00
			ex 1213 00 00	b) Lolle	20,00
		65	1006 30 21	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	71,00
			1102 30 00	b) Farina o crusca di riso	6,00
			o ex 2302 20 10		
			o ex 2302 20 90		
1006 40 00	c) Rotture di riso	3,00			
ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00			
1006 10 23	Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani medi	66	1006 30 61	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	65,00
			1102 30 00	b) Farina o crusca di riso	
		67	o ex 2302 20 10		
			o ex 2302 20 90		
			1006 40 00	c) Rotture di riso	7,00
			ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00
67	1006 20 13	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi	80,00		
	ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00		

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		68 1006 30 23 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		69 1006 30 63 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
1006 10 25	Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	70 1006 20 15 ex 1213 00 00 71 1006 30 25 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Lolla a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato, a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	80,00 20,00 71,00 6,00 3,00 20,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	72	1006 30 65 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
1006 10 27	Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	73 1006 20 17 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
	74	1006 30 27 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	68,00 6,00 6,00 20,00
	75	1006 30 67 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	62,00 8,00 10,00 20,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 92	Risone (riso «paddy» o greggio), a grani tondi	76 1006 20 11 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi b) Lolla	80,00 20,00
		77 1006 20 92 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani tondi b) Lolla	80,00 20,00
		78 1006 30 21 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		79 1006 30 42 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 5,00 10,00 20,00
		80 1006 30 61 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00

▼ M20

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		81	1006 30 92 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	60,00 8,00 12,00 20,00
1006 10 94	Risone (riso «paddy» o greggio), a grani medi	82	1006 20 13 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Lolla	80,00 20,00
		83	1006 20 94 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani medi b) Lolla	80,00 20,00
		84	1006 30 23 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato, a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		85	1006 30 44 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 5,00 10,00 20,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	86	1006 30 63 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
	87	1006 30 94 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	60,00 8,00 12,00 20,00
1006 10 96	88	1006 20 15 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
	89	1006 20 96 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		90 1006 30 25 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		91 1006 30 46 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 5,00 10,00 20,00
		92 1006 30 65 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00

▼ M20

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		93	1006 30 96 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	60,00 8,00 12,00 20,00
1006 10 98	Risone (riso «paddy» o greggio), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	94	1006 20 17 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		95	1006 20 98 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		96	1006 30 27 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	68,00 6,00 6,00 20,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		97 1006 30 48 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	58,00 15,00 20,00
		98 1006 30 67 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso d) Lolla	62,00 10,00 20,00
		99 1006 30 98 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di ris d) Lolla	55,00 16,00 20,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 20 11	Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi	100 1006 30 21 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato, a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	93,00 5,00 2,00
		101 1006 30 61 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00
1006 20 13	Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi	102 1006 30 23 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	93,00 5,00 2,00
		103 1006 30 63 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 20 15	Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/ larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	104 1006 30 25 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	93,00 2,00
		105 1006 30 65 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	88,00 2,00
1006 20 17	Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/ larghezza uguale o superiore a 3	106 1006 30 27 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	93,00 2,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	107	1006 30 67 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00
1006 20 92	Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani tondi	108 1006 30 42 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	84,00 6,00 10,00
		109 1006 30 92 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 94	Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani medi	110 1006 30 44 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	84,00 6,00 10,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	111	1006 30 94 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 96	Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	112 1006 30 46 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	84,00 6,00 10,00
	113	1006 30 96 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 98	Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	114 1006 30 48 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	78,00 10,00 12,00

▼ M20

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		115	1006 30 98 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	73,00 12,00 15,00
1006 30 21	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	116	1006 30 61 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 23	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	117	1006 30 63 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 30 25	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	118 1006 30 65 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 27	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	119 1006 30 67 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 42	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi	120 1006 30 92 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00
1006 30 44	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi	121 1006 30 94 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00

▼ M20

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 30 46	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	122	1006 30 96 1102 30 00 o 2302 20 10 o 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00
1006 30 48	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	123	1006 30 98 1102 30 00 o 2302 20 10 o 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 b) Farina o crusca di riso c) Rotture di riso	93,00 2,00 5,00
da 1006 30 61 a 1006 30 98	Riso lavorato	124	da ex 1006 30 61a ex 1006 30 98	Riso lavorato, lucidato, brillato o preimballato ⁽¹³⁾	100,00
1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98	Riso lavorato, altro	125	ex 1904 10 30	Riso soffiato	60,61
1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67	Riso lavorato, surriscaldato (parboiled)	126	ex 1904 90 10	Riso precotto ⁽¹⁴⁾	80,00

▼ **M20**

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1006 30 92	Riso lavorato, altro	127	ex 1904 90 10	Riso precotto ⁽¹⁴⁾	70,00
1006 30 94					60,00
1006 30 96					60,00
1006 30 98					50,00
1006 40 00	Rotture di riso	128	1102 30 00	Farina di riso	► M21 (*) ◀
			1103 14 00	Semole e semolini di riso	► M21 (*) ◀
			1104 19 91	Fiocchi di riso	► M21 (*) ◀
1509 10 10	Olivo d'oliva vergine lampante	131	ex 1509 90 00 ex 3823 19 90	a) Olivo d'oliva, raffinato, o olio d'oliva b) Acidi grassi da raffinazione ⁽¹⁵⁾	98,00
ex 1510 00 10	Frazioni di olio di oliva non raffinate	132	ex 1510 00 90 ex 1522 00 39 ex 3823 19 90	a) Frazioni di olio di oliva raffinate o frazioni di olio di oliva b) Stearina c) Acidi grassi da raffinazione ()	95,00 3,00
ex 1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti, greggio	133	ex 1801 00 00 1802 00 00	a) Cacao in grani, interi o infranti, sgusciato e torrefatto b) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	76,3 16,7
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto	134	1803 1802 00 00	a) Pasta di cacao b) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	76,3 16,7
			135	ex 1803 20 00 ex 1804 00 00 1802 00 00	a) Pasta di cacao, avente tenore di grassi non superiore al 14 % b) Burro di cacao c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao
		136	ex 1803 20 00 ex 1804 00 00 1802 00 00	a) Pasta di cacao, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 % b) Burro di cacao c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	42,7 33,6 16,7
		137	ex 1803 20 00 ex 1804 00 00 1802 00 00	a) Pasta di cacao, avente tenore di grassi superiore al 18 % b) Burro di cacao c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	44,8 31,5 16,7
		138	ex 1804 00 00 ex 1805 00 00 1802 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi non superiore al 14 % ⁽¹⁶⁾ c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	36,0 40,3 16,7

▼ M20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		139 ex 1804 00 00 ex 1805 00 00 1802 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 % ⁽¹⁶⁾ c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	33,6 42,7 16,7
		140 ex 1804 00 00 ex 1805 00 00 1802 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi superiore al 18 % ⁽¹⁶⁾ c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	31,5 44,8 16,7
1803 10 00	Pasta di cacao non sgrassata	141 ex 1804 00 00 ex 1803 20 00	a) Burro di cacao b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi non superiore al 14 %	46,7 52,2
		142 ex 1804 00 00 ex 1803 20 00	a) Burro di cacao b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 %	43,6 55,3
		143 ex 1804 00 00 ex 1803 20 00	a) Burro di cacao b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi superiore al 18 %	40,8 58,1
		144 ex 1804 00 00 ex 1805 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi non superiore al 14 % ⁽¹⁶⁾	46,7 52,2
		145 ex 1804 00 00 ex 1805 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 % ⁽¹⁶⁾	43,6 55,3
		146 ex 1804 00 00 ex 1805 00 00	a) Burro di cacao b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi superiore al 18 % ⁽¹⁶⁾	40,8 58,1
1803 20 00	Pasta di cacao, sgrassata	147 1805 00 00	Cacao in polvere ⁽¹⁶⁾	99,0

▼ M20

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1701 99 10	Zucchero bianco	148	2905 44 19 o 2905 44 91 2905 44 99 3824 60 19 3824 60 91 3824 60 99 2905 43 00	a) D-Glucitolo (sorbitolo) calcolato su 100 kg di materia secca b) D-Mannitolo (mannitolo)	73,53 24,51
1703	Melassi	149	2102 10 31	Lieviti di panificazione secchi ⁽¹⁷⁾	23,53
		150	2102 10 39	Altri lieviti di panificazione ⁽¹⁸⁾	80,00

(*) Il tasso forfettario di rendimento è calcolato sulla base del coefficiente di conversione corrispondente stabilito nell'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(1) Le sottovoci di questa colonna corrispondono a quelli della nomenclatura combinata. Nei casi in cui si è resa necessaria un'ulteriore suddivisione, quest'ultima è indicata fra parentesi (). Tali suddivisioni corrispondono a quelle adoperate nei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione.

(2) Le perdite sono calcolate sottraendo a 100 la somma delle quantità indicate in questa colonna.

(3) Le granaglie mondate sono granaglie che corrispondono alla definizione fornita nell'allegato al regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46).

(4) Semole di cereali aventi tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore allo 0,95 % del peso e che, attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,25 mm, passano in proporzione inferiore al 10 % in peso.

(5) Il tasso forfettario di rendimento ammesso è calcolato sulla base del numero di uova adoperate per kg di pasta alimentare prodotta, cui si applica la formula seguente:

$$\text{— N. progressivo 25: } T = \frac{100}{160 - (X \times 1,6)} \times 100$$

$$\text{— N. progressivo 25: } T = \frac{100}{150 - (X \times 1,6)} \times 100$$

$$\text{— N. progressivo 25: } T = \frac{100}{140 - (X \times 1,6)} \times 100$$

$$\text{— N. progressivo 25: } T = \frac{100}{126 - (X \times 1,6)} \times 100$$

X rappresenta il numero, arrotondato al secondo decimale, di uova in guscio (oppure 1/50 del loro peso espresso in grammi del loro equivalente in altri prodotti derivati dalle uova) adoperate per kg di pasta alimentare prodotta.

(6) Le granaglie perlate sono granaglie che corrispondono alla definizione fornita nell'allegato al regolamento (CEE) n. 821/68.

(7) Trattasi di semole e semolini di granturco che:

- passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micrometri in proporzione non superiore al 30 % in peso, oppure
- passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 150 micrometri in proporzione non superiore al 5 % in peso.

(8) Per il glucosio in forma di polvere cristallina bianca, in concentrazione diversa dal 92 %, la quantità da indicare è 43,81 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

(9) Per il glucosio in forma diversa dalla polvere cristallina bianca, in concentrazione diversa dall'82 %, va considerata una quantità pari a 50,93 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

(10) Per il D-glucitolo, in concentrazione diversa dal 70 %, va considerata una quantità pari a 41,4 kg di D-glucitolo ogni 100 kg di granturco.

(11) Per il D-glucitolo, in concentrazione diversa dal 70 %, va considerata una quantità pari a 47,3 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

(12) Per l'applicazione delle alternative da a) a f), si deve tenere conto dei risultati reali delle operazioni.

(13) Ai fini del regime, la quantità di rotture di riso ottenuta deve corrispondere alla quantità di rotture di riso determinata al momento dell'importazione per la lavorazione del riso secondo i codici NC dal 1006 30 61 al 1006 30 98. Nel

▼ **M20**

caso di lucidatura, tale quantità deve essere aumentata del 2 % del riso importato escluse le rotture di riso determinate all'importazione.

⁽¹⁴⁾ Il riso precotto è costituito da riso imbianchito in grani sottoposto a precottura e a parziale disidratazione al fine di agevolare la cottura finale.

⁽¹⁵⁾ Per l'olio d'oliva raffinato e l'olio d'oliva si deve dedurre dalla quantità di prodotto indicata nella colonna 5 una percentuale doppia di quella indicata come acido grasso di olio d'oliva vergine lampante. Essa costituisce la quantità di acido grasso da raffinazione.

15a Per l'olio da residui di olive raffinato e l'olio da residui di olive si deve dedurre dalla quantità di prodotto indicata nella colonna 5 una percentuale doppia di quella indicata come acido grasso di olio da residui di olive non raffinato. Essa costituisce la quantità di acido grasso da raffinazione.

⁽¹⁶⁾ Nel caso di cacao solubile, aggiungere l'1,5 % alcalino alla quantità indicata nella colonna 5.

⁽¹⁷⁾ Tasso stabilito per il lievito di panificazione, avente tenore in materia secca del 95 %, ottenuto da melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale, o da melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale. Per i lieviti di panificazione con un tenore diverso in materia secca, la quantità da indicare è 22,4 kg di lievito anidro ogni 100 kg di melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale o di melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale.

⁽¹⁸⁾ Tasso stabilito per il lievito di panificazione, avente tenore in materia secca del 28 %, ottenuto da melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale, o da melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale. Per i lieviti di panificazione con un tenore diverso in materia secca, la quantità da indicare è 22,4 kg di lievito anidro ogni 100 kg di melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale o di melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale.

▼ **M20***ALLEGATO 70***CONDIZIONI ECONOMICHE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA****(articoli 502 e 522)****A. DISPOSIZIONI GENERALI**

Nel presente allegato figurano, da un lato, i criteri dettagliati che disciplinano le condizioni economiche applicabili al regime di perfezionamento attivo e, dall'altro, lo scambio di informazioni necessario nell'ambito della cooperazione amministrativa.

Per ogni procedura in oggetto sono illustrati i casi, le modalità e il termine entro il quale ciascun dato deve essere fornito ai sensi dell'articolo 522. Le informazioni devono essere comunicate anche laddove vi sia una modifica dei dati riguardanti le autorizzazioni rilasciate.

B. CRITERI DETTAGLIATI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO*Codici e criteri dettagliati*▼ **M22**

01: Qualora si tratti di merci d'importazione non elencate nell'allegato 73 e non si applichi il codice 30.

▼ **M20**

10: La non disponibilità di merci prodotte nella Comunità e aventi il medesimo codice NC a otto cifre, la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche (merci comparabili) delle merci d'importazione cui si fa riferimento nella domanda.

La non disponibilità consiste nell'assenza completa di produzione comunitaria di merci comparabili, la disponibilità di una quantità insufficiente di tali merci ai fini dell'esecuzione delle operazioni di trasformazione previste o nel fatto che le merci paragonabili comunitarie non possono essere disponibili per il richiedente in tempo utile all'effettuazione dell'operazione commerciale proposta, nonostante la richiesta sia stata presentata per tempo.

11: Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta.

Per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista, sarà necessario tenere conto, segnatamente, dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione:

- da una parte il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o rimborsabili nel caso di esportazione, tenendo conto delle condizioni di vendita, delle restituzioni, e degli altri importi, istituiti nell'ambito della politica agricola comune,
- dall'altra il prezzo che può essere ottenuto per i prodotti compensatori sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi.

12: Le merci comparabili non sono conformi ai requisiti espressamente richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo, oppure questi ultimi devono essere ottenuti da merci d'importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (obbligazioni contrattuali).

30: Si tratta di:

1. operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
2. operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto;
3. operazioni consistenti in manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;
4. riparazioni;
5. operazioni di trasformazione su prodotti compensatori ottenuti nell'ambito di una precedente autorizzazione di perfezionamento attivo, il cui rilascio è stato soggetto all'esame delle condizioni economiche;

▼ **M20**

6. operazioni di trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari comprese nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;
7. operazioni concernenti merci il cui valore ⁽¹⁾, per codice NC di otto cifre, da importare non eccede per ogni richiedente e per ogni anno civile, l'importo di 150 000 EUR per le merci elencate nell'allegato 73, o di 500 000 EUR per le altre merci (valore de minimis); ► **M22** oppure ◀

▼ **M22**

8. operazioni di costruzione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di satelliti o parti di essi.

31: Si tratta di merci d'importazione di cui alla sezione A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato dall'autorità competente che permette il vincolo al regime di tali merci, nei limiti di una quantità determinata sulla base di un bilancio previsionale, stabilito ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio.

▼ **M20**

- 99: Il richiedente ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte per ragioni diverse da quelle contemplate dai codici precedenti. Queste ragioni sono indicate nella domanda.

▼ **M22**

Nota: I codici 10, 11, 12, 31 e 99 possono essere utilizzati unicamente nel caso di merci elencate all'allegato 73.

▼ **M20**

- C. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER OGNI REGIME IN OGGETTO

Le informazioni da comunicare alla Commissione corrispondono alle rubriche del formulario il cui modello è riprodotto in appendice.

C.1. Perfezionamento attivo

Le informazioni riguardanti le condizioni economiche devono essere fornite utilizzando uno o più codici fra quelli stabiliti al punto B.

La motivazione del rigetto della domanda, dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione per la mancata osservanza delle condizioni economiche è ugualmente indicata sotto forma di codici. Sono utilizzati gli stessi codici di quelli adoperati per identificare le condizioni economiche, preceduti dal segno negativo (per esempio: - 10).

Casi in cui l'informazione è obbligatoria

▼ **M22**

Qualora le condizioni economiche siano identificate dai codici 01, 10, 11, 31 o 99.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'informazione è ugualmente obbligatoria quando il codice 30 è utilizzato in relazione alle situazioni corrispondenti alle suddivisioni 2, 5 e 7 di tale codice.

▼ **M20**

Trasmissione dei dati

I dati da inserire nelle colonne dalla 2 alla 10 del formulario riprodotto in appendice devono essere comunicati alla Commissione per via informatica. Soltanto nel caso in cui problemi tecnici rendano temporaneamente impossibile la comunicazione per via informatica, tali dati possono essere forniti utilizzando il modulo riprodotto in appendice.

⁽¹⁾ Per valore si intende il valore doganale delle merci, stimato sulle base dei dati noti e dei documenti presentati al momento della presentazione della domanda.

▼ M20*Termine per la comunicazione*

Le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile. Se si utilizza il formulario riprodotto in appendice, i dati devono essere comunicati entro i termini ivi indicati.

C.2. Trasformazione sotto controllo doganale

Le informazioni devono essere comunicate obbligatoriamente qualora le merci e il tipo di operazione sono diverse da quelle indicate nella parte A dell'allegato 76.

I dati devono essere comunicati utilizzando il formulario riprodotto in appendice entro i termini ivi indicati.

C.3. Perfezionamento passivo

Le colonne 8 e 9 «Autorizzazioni rilasciate» devono essere completate unicamente quando sia concessa un'autorizzazione conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del Codice.

Nella colonna 10 «Motivazione», indicare ugualmente se il rigetto della domanda, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione riguarda una domanda presentata, o un'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, del Codice.

I dati devono essere comunicati utilizzando il formulario riprodotto in appendice entro i termini ivi indicati.

▼ **M20**

Appendice all'allegato 70

Stato membro	Regime ^(a) <input type="checkbox"/> Perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> Trasformazione sotto controllo doganale <input type="checkbox"/> Perfezionamento passivo	Mese (numero/anno) .../...
------------------------------	---	---

(I dati devono essere comunicati entro il mese successivo a quello in cui è stata adottata la decisione)

N. progressivo	Merci oggetto di lavorazione/trasformazione			Prodotti compensatori/-trasformati principali	Condizioni economiche ^(b)	Equivalenza ^(c)	Autorizzazioni rilasciate		Domande respinte Autorizzazioni annullate/revocate
	Codice NC	^(a) Valore	^(a) Quantità ^(d)	Codice NC	Codice/i		Data di inizio della autorizzazione	Data di scadenza della autorizzazione	Motivazione
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

^(a) Si deve compilare un modulo distinto per ognuno dei regimi richiesti. Barrare la casella corrispondente.^(b) Da compilarsi solo per il regime di perfezionamento attivo. Indicare le condizioni economiche utilizzando i codici in conformità al punto B dell'allegato.^(c) Da compilarsi solo per il regime di perfezionamento attivo, per autorizzazioni concernenti l'importazione di merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. Indicare «sì» o «no».^(d) Quantità: codici UN/CEFACT, ad. es. a) peso in tonnellate (TNE), b) numero di parti (NAR), c) volume in ettolitri (HLT), d) lunghezza in metri (MTR) ◀.

▼ **M20**

ALLEGATO 71

BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

(Articolo 523)

COMUNITÀ EUROPEA

1. Dichiarante:	<div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">INF 8</h1> <p style="margin: 0;">BOLLETTINO D'INFORMAZIONE I</p> <p style="margin: 0;">N. / 0 0 0 0 0 0</p> <p style="margin: 0;">DEPOSITI DOGANALI/ZONE FRANCHE/ DEPOSITI FRANCHI</p> <p style="margin: 0;">MANIPOLAZIONI USUALI</p> </div>											
2. Ufficio doganale al quale è rivolta la domanda:												
4. Ufficio doganale destinatario delle informazioni:												
5. Titolare dell'autorizzazione/approvazione:												
3. Domanda: Il sottoscritto chiede la determinazione della natura, del valore doganale e della quantità delle merci di cui alla casella 9 che saranno prese in considerazione qualora le merci in oggetto non siano state sottoposte alle manipolazioni di cui alla casella 8. Luogo: Data: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">giorno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">mese</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Firma:							giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno										
6. Numero di identificazione:	7. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco:											
8. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco:	Natura: N.: Data: Ufficio doganale:											
9. Marche e numeri, numero e natura dei colli. Designazione delle merci:		10. Quantità netta:										
Elementi da prendere in considerazione per la determinazione dell'obbligazione doganale relativa alle merci di cui alla casella 9, qualora non siano state sottoposte alle manipolazioni usuali di cui alla casella 8:												
11. Specie:	12. Valore doganale:	13. Quantità netta:										
14. Visto dell'ufficio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione d'immissione in libera pratica (vedi casella 4) Luogo e data: Timbro e firma:	15. Visto dell'ufficio doganale che ha fornito le informazioni (vedi casella 2) Luogo e data: Timbro e firma:											

▼ M20

NOTE

A. Note generali

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Non deve contenere cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che sono state sottoposte alle manipolazioni usuali, per l'immissione in libera pratica o per un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale o, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale, da una zona franca o da un deposito franco, per un altro regime doganale.

B. Note specifiche relative alle caselle seguenti

1. Indicare nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del dichiarante.
2. e 4. Indicare nome e indirizzo dell'ufficio doganale. La casella 4 non deve essere compilata qualora il bollettino sia redatto al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco.
5. Indicare nome o la ragione sociale e l'indirizzo:
 - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime per il deposito doganale in cui sono state effettuate le manipolazioni usuali, oppure
 - del titolare dell'approvazione della contabilità di magazzino del deposito doganale, della zona franca o del deposito franco in cui sono state effettuate le manipolazioni usuali.
6. Indicare, a seconda dei casi, il numero di identificazione del deposito doganale o gli estremi dell'approvazione della contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.
7. La casella riquadro 7 non deve essere compilata qualora il formulario sia redatto prima che le merci siano uscite dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco.

▼ **M20**

<p>13. Richiesta di controllo <i>a posteriori</i></p> <p>L'autorità doganale sotto indicata chiede che sia verificata l'autenticità del presente bollettino d'informazione e l'esattezza delle menzioni ivi contenute.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">giorno mese anno</p> <p>Timbro: <input type="text"/></p> <p>Firma: <input type="text"/></p> <p>Autorità doganale, nome e indirizzo: <input type="text"/></p>		
<p>14. Risultato del controllo</p> <p>Il controllo eseguito dall'autorità doganale sottoindicata ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazioni ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato vidimato dall'autorità doganale indicata e che le menzioni in esso contenute sono esatte</p> <p><input type="checkbox"/> dà luogo ai rilievi sotto indicati.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">giorno mese anno</p> <p>Timbro: <input type="text"/></p> <p>Firma: <input type="text"/></p> <p>Autorità doganale, nome e indirizzo: <input type="text"/></p>		
<p>15. Rilievi:</p> <p><input type="text"/></p>		

(¹) Barrare con una la casella opportuna

NOTE

A. Note generali

1. La parte del bollettino costituente la domanda di informazioni (caselle da 1 a 7) deve essere compilata dal titolare o dall'ufficio doganale che richiede le informazioni.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere cancellature né alterazioni. Le correzioni devono essere effettuate barrando le parole errate e, se necessario, aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore e vidimata dall'autorità doganale.

B. Note specifiche alle caselle indicate qui di seguito

1. Indicare nome e indirizzo, nonché il nome dello Stato membro. Questo punto può essere lasciato in bianco qualora la domanda sia rivolta dall'autorità doganale dello Stato membro che richiede le informazioni.
2. Indicare nome, indirizzo e il nome dello Stato membro dell'autorità doganale alla quale si rivolge la domanda.
4. Indicare nome, indirizzo e il nome dello Stato membro dell'autorità doganale che richiede le informazioni. Lasciare in bianco qualora la domanda sia presentata dal titolare.
5. Indicare il numero, la natura, le marche e i contrassegni numerici dei colli. Nel caso di merci o prodotti non imballati indicare il numero degli oggetti oppure, all'occorrenza, apporre la dicitura "alla rinfusa".
Indicare i prodotti o le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.
6. La quantità netta deve essere espressa in unità del sistema metrico decimale chilogrammi, litri, metri, metri quadrati, ecc.
9. Gli importi devono essere espressi in euro o in moneta nazionale.

Ove necessario, lo Stato membro nel quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica converte l'importo, indicato nel foglio informativo, servendosi del tasso di cambio applicabile per determinare il valore in dogana

Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

- | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| — EUR per l'euro | — DKK per la corona danese | — SEK per la corona svedese |
| — GBP per la lira sterlina | ▶ ^{m)} — CZK per la corona ceca | — EEK per la corona estone |
| — CYP per la lira sterlina cipriota | — LVL per il lats lettone | — LTL per il litas lituano |
| — HUF per il fiorino ungherese | — MTL per la lira maltese | — PLN per lo zloty polacco |
| — SIT per il tolar sloveno | — SKK per la corona slovacca.◀ | |

10. Possono essere indicati, per esempio, gli oneri fiscali.

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

<p>1. Titolare:</p> <p>Persona da contattare:</p>	<p>INF9 BOLLETTINO D'INFORMAZIONE n. .../000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE (IM/EX)</p>		
<p>2. Persona autorizzata all'appuramento del regime:</p> <p>Persona da contattare:</p>	<p>3. Autorizzazione rilasciata à il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno</p> <p>n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> e valida fino al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> compreso giorno mese anno</p>		
<p>4. Designazione delle merci d'importazione:</p>	<p>5. Codice NC:</p>	<p>6. Quantità netta:</p>	
<p>7. Designazione dei prodotti compensatori:</p>		<p>8. Codice NC:</p>	
<p>9. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che controlla il regime:</p>	<p>10. Nome e indirizzo dell'ufficio di appuramento:</p>		
<p>INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DEL VINCOLO AL REGIME</p>			
<p>11. La dichiarazione di vincolo al regime è stata accettata il: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno</p> <p>Ultimo giorno per l' appuramento: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno</p> <p>Misure di identificazione o misure per il controllo per verificare le condizioni di equivalenza: Ufficio doganale di vincolo:</p> <p style="text-align: right;">Timbro:</p>			
<p>INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'APPURAMENTO</p>			
<p>12. La dichiarazione d'appuramento è stata accettata il:</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno</p> <p>Osservazioni:</p> <p>Ufficio doganale di appuramento:</p> <p>Timbro:</p>	<p>13. Quantità netta:</p>	<p>14. Valore doganale:</p>	<p>15. Moneta:</p>

▼ **M20**

<p>16. Richiesta di controllo <i>a posteriori</i></p> <p>L'autorità doganale sotto indicata chiede che sia verificata l'autenticità del presente bollettino d'informazione e l'esattezza delle menzioni ivi contenute.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">giorno mese anno</p> <p style="text-align: right;">Timbro:</p> <p>Firma: <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Autorità doganale, nome e indirizzo: <input type="text"/></p>																							
<p>17. Risultato del controllo</p> <p>Il controllo eseguito dall'autorità doganale designata conferma che il presente bollettino d'informazione ⁽¹⁾ è stato vidimato dalle autorità doganali indicate e che le menzioni in esso contenute:</p> <p><input type="checkbox"/> sono esatte</p> <p><input type="checkbox"/> hanno dato luogo ai rilievi sotto indicati.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">giorno mese anno</p> <p style="text-align: right;">Timbro:</p> <p>Firma: <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Autorità doganale, nome e indirizzo: <input type="text"/></p>																							
<p>18. Esito dei prodotti compensatori</p> <p>Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità scaricata nelle caselle B:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">Quantità</th> <th style="width: 33.3%;">Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento</th> <th style="width: 16.6%;">Quantità (continua)</th> <th style="width: 33.3%;">Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento</th> <th style="width: 16.6%;">Quantità (continua)</th> <th style="width: 33.3%;">Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">B</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">B</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>						Quantità	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	A	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>
Quantità	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento																		
A	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>																		
B	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>																		
<p>19. Rilievi</p> <div style="height: 100px;"></div>																							

⁽¹⁾ Barrare con una la casella opportuna.

NOTE

A. Note generali

1. Le caselle da 1 a 8 devono essere compilate dal titolare.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere cancellature né alterazioni. Le correzioni devono essere effettuate barrando le parole errate e aggiungendo le informazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note specifiche alle caselle indicate qui di seguito

- 1 e 2. Indicare il cognome o la ragione sociale, indirizzo completo e il nome dello Stato membro. Nel caso di una persona giuridica, indicare anche il nome della persona responsabile.
- 6 e 13. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: chilogrammi netti, litri, metri, metri quadrati, ecc.
15. Le monete devono essere indicate nel modo seguente:

— EUR per l'euro	— DKK per la corona danese	— SEK per la corona svedese
— GBP per la lira sterlina	► ⁽¹⁾ — CZK per la corona ceca	— EEK per la corona estone
— CYP per la lira sterlina cipriota	— LVL per il lats lettone	— LTL per il litas lituano
— HUF per il fiorino ungherese	— MTL per la lira maltese	— PLN per lo zloty polacco
— SIT per il tolar sloveno	— SKK per la corona slovacca.◄	

▼ **M20****COMUNITÀ EUROPEA**

1. Titolare: Persona da contattare:		INF5		BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. / 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE (EX/IM)	
2. Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4: Persona da contattare:		3. Autorizzazione rilasciata a il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno n. e valida fino al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno compreso			
4. Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime:		5. Codice NC:	6. Quantità netta:		
7. Nome e indirizzo dell'ufficio di controllo:		8. Nome e indirizzo dell'ufficio in cui le merci saranno vincolate al regime:			
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE					
9. La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci nella casella 4 è stata accettata il: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno Ultimo giorno per l'importazione: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno Misure di identificazione adottate: Timbro Ufficio doganale di destinazione:					
10. I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità il: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno Osservazioni: Ufficio doganale di uscita: Timbro:					
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE					
11. La dichiarazione di vincolo è stata accettata il: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> giorno mese anno Osservazioni: Ufficio doganale d'entrata: Timbro:		12. Quantità netta:	13. Valore doganale:	14. Moneta:	

▼ **M20**

15. Richiesta di controllo <i>a posteriori</i> L'autorità doganale sotto indicata chiede che sia verificata l'autenticità del presente bollettino d'informazione e l'esattezza delle menzioni ivi contenute. Luogo: Data: <table style="display: inline-table; border: none; vertical-align: middle;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">giorno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">mese</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro: Firma: _____ <table style="float: right; border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; vertical-align: top; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Autorità doganale, nome e indirizzo:</td> </tr> </table>												giorno	mese	anno				Autorità doganale, nome e indirizzo:					
giorno	mese	anno																					
Autorità doganale, nome e indirizzo:																							
16. Risultato del controllo La verifica effettuata dall'autorità doganale sotto indicata conferma che il presente bollettino d'informazione ⁽¹⁾ : <input type="checkbox"/> è stato vidimato dalle autorità doganali indicate e che i dati in esso contenuti corrispondono al vero <input type="checkbox"/> ha dato luogo ai rilievi sotto indicati. Luogo: Data: <table style="display: inline-table; border: none; vertical-align: middle;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">giorno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">mese</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro ufficiale: Firma: _____ <table style="float: right; border: 1px solid black; width: 300px; height: 60px; vertical-align: top; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Autorità doganale, nome e indirizzo:</td> </tr> </table>												giorno	mese	anno				Autorità doganale, nome e indirizzo:					
giorno	mese	anno																					
Autorità doganale, nome e indirizzo:																							
17. Vincolo al regime di merci non comunitarie Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità vincolata al regime nelle caselle B: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Quantità</th> <th style="width: 20%;">Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata</th> <th style="width: 10%;">Quantità (continua)</th> <th style="width: 20%;">Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata</th> <th style="width: 10%;">Quantità (continua)</th> <th style="width: 20%;">Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Quantità	Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata	A		A		A		B		B		B	
Quantità	Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata	Quantità (continua)	Tipo, numero e data della dichiarazione d'entrata																		
A		A		A																			
B		B		B																			
18. Rilievi 																							

⁽¹⁾ Barrare con una ☒ la casella opportuna.

NOTE

A. Note generali

1. Le caselle da 1 a 8 devono essere compilate dal titolare.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere cancellature né alterazioni. Le correzioni devono essere effettuate barrando le parole errate e aggiungendo le informazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note specifiche relative alle caselle indicate qui di seguito

1. e 2. Indicare nome, indirizzo e lo Stato membro. Nel caso di una persona giuridica, fornire anche il nome della persona responsabile.
6. e 12. La quantità netta deve essere espressa in unità del sistema metrico decimale: chilogrammi netti, litri, metri, metri quadrati, ecc.
14. Le monete devono essere indicate nel modo seguente:

— EUR per l'euro	— DKK per la corona danese	— SEK per la corona svedese
— GBP per la lira sterlina	▶ ⁽¹⁾ — CZK per la corona ceca	— EEK per la corona estone
— CYP per la lira sterlina cipriota	— LVL per il lats lettone	— LTL per il litas lituano
— HUF per il fiorino ungherese	— MTL per la lira maltese	— PLN per lo zloty polacco
— SIT per il tolar sloveno	— SKK per la corona slovacca.◀	

▼ **M20****COMUNITÀ EUROPEA**

1. Titolare: Persona da contattare:	INF7		BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. / 0 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO ATTIVO
2. Dichiarante:	3. Rilasciato dall'ufficio doganale:		
4. Rif. dell'autorizzazione di perfezionamento attivo:	Note:		
5. Numero e data della precedente autorizzazione e Stato membro che l'ha rilasciata:			
6. Prodotti compensatori			
7. Designazione:	8. Quantità netta (*):		
9. Destinazione doganale e documenti di riferimento:			
10. Merci vincolate al regime di perfezionamento attivo			
11. Designazione:	12. Quantità netta (*):		
11. Designazione:	12. Quantità netta (*):		
11. Designazione:	12. Quantità netta (*):		
VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI RILASCIO Si certifica che i dati sono esatti. Luogo e data:		13. Luogo e data: Firma del dichiarante:	
Firma e timbro:			

(*) Chilogrammi, litri, unità.

▼ **M20**

14. Richiesta di controllo <i>a posteriori</i> L'autorità doganale sotto indicata chiede che sia verificata l'autenticità del presente bollettino d'informazione e l'esattezza delle menzioni ivi contenute.	
Luogo e data: Firma e timbro ufficiale:	Autorità doganale, nome e indirizzo:
15. Risultato del controllo Il controllo eseguito dall'autorità doganale sotto indicata conferma che il presente bollettino d'informazione ⁽¹⁾ : <input type="checkbox"/> è stato vidimato dall'autorità doganale indicata e le informazioni in esso contenute sono esatte <input type="checkbox"/> ha dato luogo ai rilievi sotto indicati.	
Luogo e data: Firma e timbro:	Autorità doganale, nome e indirizzo:
16. Rilievi:	

(1) Barrare con una la casella opportuna.

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare:		<h1>INF 6</h1> <p>BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. / 0 0 0 0 0 0 AMMISSIONE TEMPORANEA</p>											
2. Ufficio doganale al quale si rivolge la domanda:													
4. Ufficio doganale alla quale sono destinate le informazioni:													
5. Data di vincolo delle merci al regime:													
6. Ultima data di riesportazione:													
3. Domanda ⁽¹⁾ : Il sottoscritto <input type="checkbox"/> titolare <input type="checkbox"/> rappresentante del titolare richiede il rilascio del presente bollettino d'informazione a effetti <input type="checkbox"/> Transito <input type="checkbox"/> Trasferimento Luogo: Data: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="2"></td></tr></table> Firma:								giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno											
A	8. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli — Designazione delle merci		9. Codice NC:										
			10. Quantità netta:										
			11. Valore doganale:										
B	8. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli — Designazione delle merci:		9. Codice NC:										
			10. Quantità netta:										
			11. Valore doganale:										
INFORMAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ DOGANALE													
12. Misure di identificazione adottate:													
13. Importo dei dazi riscossi (in moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni)													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">A</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%;">B</td> </tr> </table>				A		B							
A		B											
14. Periodo preso in considerazione per la riscossione mese/i		Ufficio di appuramento: Luogo: Data: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="2"></td></tr></table> Firma:							giorno	mese	anno		
giorno	mese	anno											
15. Osservazioni: Ufficio di vidimazione: Luogo: Data <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="2"></td></tr></table> Firma:							giorno	mese	anno			<input type="checkbox"/> Riesportazione ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Immissione in libera pratica ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Altre destinazioni doganali ammesse ⁽¹⁾ Timbro:	
giorno	mese	anno											

⁽¹⁾ Barrare la con una casella opportuna.

▼ **M20**

<p>16. Richiesta di controllo <i>a posteriori</i></p> <p>L'autorità doganale sotto indicata chiede che sia verificata l'autenticità del presente bollettino di informazione e l'esattezza delle menzioni ivi contenute.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">giorno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">mese</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Luogo:</p> <p>Timbro:</p>									giorno	mese	anno				<p>Autorità doganale, nome e indirizzo:</p>
giorno	mese	anno													
<p>17. Risultato del controllo</p> <p>La verifica eseguita dall'autorità doganale sotto indicata conferma che il presente bollettino di informazione (*):</p> <p><input type="checkbox"/> è stato vidimato dall'autorità doganale indicata e le informazioni in esso contenute sono esatte</p> <p><input type="checkbox"/> ha dato luogo ai rilievi sotto indicati.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">giorno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">mese</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro:</p> <p>Firma:</p>									giorno	mese	anno				<p>Autorità doganale, nome e indirizzo:</p>
giorno	mese	anno													
<p>18. Rilievi:</p>															

(*): Barrare con una la casella opportuna.

NOTE

A. Note generali

1. La domanda (caselle da 1 a 11) deve essere compilata dal titolare o dal suo rappresentante.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere cancellature né alterazioni. Le correzioni devono essere effettuate barrando le parole errate e aggiungendo le informazioni necessarie. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vidimata dall'autorità doganale.

B. Note specifiche alle caselle indicate qui di seguito

1. Indicare nome, indirizzo completo e Stato membro.
2. Indicare nome, indirizzo completo e lo Stato membro dell'autorità doganale alla quale viene presentata la domanda.
4. Indicare il nome, l'indirizzo completo e lo Stato membro dell'autorità doganale alla quale sono destinate le informazioni.
8. Indicare le marche e i numeri, la quantità e la natura dei colli. Nel caso di merci non imballate, a seconda dei casi, indicare il numero di oggetti oppure apporre la dicitura «alla rinfusa».

Indicare i prodotti o le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.

10. La quantità deve essere espressa in unità del sistema metrico decimale: chilogrammi, litri, metri, metri quadrati, ecc.

13. Le monete devono essere indicate nel modo seguente:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| — EUR per l'euro | — DKK per la corona danese | — SEK per la corona svedese |
| — GBP per la lira sterlina | ▶ ⁽¹⁾ — CZK per la corona ceca | — EEK per la corona estone |
| — CYP per la lira sterlina cipriota | — LVL per il lats lettone | — LTL per il litas lituano |
| — HUF per il fiorino ungherese | — MTL per la lira maltese | — PLN per lo zloty polacco |
| — SIT per il tolar sloveno | — SKK per la corona slovacca.◀ | |

▼ **M20**

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare: Persona responsabile:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-right: 10px;">INF2</div> <div> <p>BOLLETTINO D'INFORMAZIONE</p> <p>N. / 0 0 0 0 0 0</p> <p>PERFEZIONAMENTO PASSIVO</p> <p>TRAFFICO TRIANGOLARE</p> </div> </div>																						
3. Ufficio doganale al quale si rivolge la domanda:	2. Domanda Il sottoscritto chiede che vengano verificate le informazioni relative alle merci di cui alla casella 12 al fine della loro reimportazione nella Comunità. Luogo: _____ Firma: _____ Data: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td></td><td></td></tr></table>								giorno	mese	anno												
giorno	mese	anno																					
4. Stato membro di reimportazione previsto:	5. Paese di perfezionamento /di destinazione:																						
6. Autorizzazione di perfezionamento passivo:	7. Tasso di rendimento:																						
8. Operazioni di perfezionamento autorizzate:	9. Altre modalità dell'autorizzazione:																						
10. Denominazione dei prodotti compensatori da reimportare:	11. Codice NC:																						
12. Denominazione delle merci temporaneamente esportate:	13. Codice NC:	14. Quantità netta:	15. Valore statistico:																				
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA TEMPORANEA ESPORTAZIONE																							
16. Visto dell'ufficio doganale di vincolo Si certifica che i dati sono esatti Numero del documento di esportazione temporanea: _____ Termine ultimo per la reimportazione dei prodotti compensatori: _____ Datato <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td></td><td></td></tr></table> il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td></td><td></td></tr></table> Mezzi di identificazione adottati: _____ Timbro: _____ Osservazioni eventuali: _____ Ufficio doganale (nome e Stato membro): _____									giorno	mese	anno								giorno	mese	anno		
giorno	mese	anno																					
giorno	mese	anno																					
17. Visto dell'ufficio doganale d'uscita Le merci descritte nella casella 12 hanno lasciato il territorio doganale della comunità: _____ Timbro: _____ il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td></td><td></td></tr></table> Osservazioni eventuali: _____ Ufficio doganale (nome e Stato membro): _____									giorno	mese	anno												
giorno	mese	anno																					

▼ **M20**

<p>18. Domanda di controllo <i>a posteriori</i></p> <p>L'autorità doganale sotto indicata chiede che sia verificata l'autenticità del presente bollettino d'informazioni e l'esattezza delle menzioni ivi contenute.</p> <p>Luogo: _____</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td></tr></table> Timbro: _____</p> <p>Firma: _____ Autorità doganale, nome e indirizzo: _____</p>							giorno	mese	anno														
giorno	mese	anno																					
<p>19. Risultato del controllo</p> <p>Il presente bollettino d'informazione (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato vidimato dall'ufficio doganale indicato nella casella 16 e le informazioni in esso contenute sono esatte</p> <p><input type="checkbox"/> ha dato luogo ai rilievi sotto indicati.</p> <p>Luogo: _____</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td></tr></table> Timbro: _____</p> <p>Firma: _____ Autorità doganale, nome e indirizzo: _____</p>							giorno	mese	anno														
giorno	mese	anno																					
<p>20. Reimportazione dei prodotti compensatori</p> <p>Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità reimportata nelle caselle B</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Quantità</th> <th style="width: 40%;">Tipo, numero e data del documento di immissione in libera pratica, visto dell'ufficio doganale</th> <th style="width: 15%;">Quantità (continua)</th> <th style="width: 30%;">Tipo, numero e data del documento di immissione in libera pratica, visto dell'ufficio doganale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Quantità	Tipo, numero e data del documento di immissione in libera pratica, visto dell'ufficio doganale	Quantità (continua)	Tipo, numero e data del documento di immissione in libera pratica, visto dell'ufficio doganale	A				B				A				B			
Quantità	Tipo, numero e data del documento di immissione in libera pratica, visto dell'ufficio doganale	Quantità (continua)	Tipo, numero e data del documento di immissione in libera pratica, visto dell'ufficio doganale																				
A																							
B																							
A																							
B																							
<p>21. Rilievi:</p> <p> </p>																							

(*) Barrare con una la casella opportuna.

NOTE

A. Note generali

1. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere cancellature o alterazioni. Le correzioni devono essere effettuate barrando le parole errate e aggiungendo le informazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vistato dall'ufficio doganale che compila la casella 16.
2. Le caselle da 1 a 15 devono essere compilate dal titolare.

B. Note specifiche alle caselle indicate qui di seguito

1. Indicare nome, indirizzo e lo Stato membro. Nel caso di una persona giuridica, fornire anche il nome della persona responsabile.
3. Indicare nome, indirizzo e lo Stato membro.
6. Indicare il numero e la data dell'autorizzazione e il nome dell'autorità doganale che l'ha rilasciata.
10. Fornire una descrizione precisa dei prodotti compensatori utilizzando la denominazione consueta e commerciale o la denominazione tariffaria.
11. Indicare la voce o la sottovoce tariffaria dei prodotti compensatori come indicati nell'autorizzazione.
12. Fornire una descrizione precisa delle merci utilizzando la descrizione commerciale abituale o la designazione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella indicata nel documento d'esportazione. Se le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo scrivere "merci PA" e, se del caso, indicare il numero di foglio informativo INF 1.
14. Indicare la quantità netta espressa in unità del sistema metrico decimale (chilogrammi, litri, metri, metri quadrati, ecc.).
15. Indicare il valore statistico al momento della presentazione della dichiarazione d'esportazione, preceduto da una delle seguenti abbreviazioni delle monete:

— EUR per l'euro	— DKK per la corona danese	— SEK per la corona svedese
— GBP per la lira sterlina	► ⁽¹⁾ — CZK per la corona ceca	— EEK per la corona estone
— CYP per la lira sterlina cipriota	— LVL per il lats lettone	— LTL per il litas lituano
— HUF per il fiorino ungherese	— MTL per la lira maltese	— PLN per lo zloty polacco
— SIT per il tolar sloveno	— SKK per la corona slovacca. ◀	

▼ **M20***Appendice*

1. NOTE GENERALI

- 1.1. Il bollettino di informazione devono essere conformi al formulario presentato nel presente allegato e stampati su carta da scrivere bianca, collata priva di paste meccaniche e di peso compreso tra i 40 e i 65 g/m².
- 1.2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
- 1.3. La stampa dei formulari spetta alle amministrazioni doganali. Ciascun formulario è corredato con le iniziali dello Stato membro che provvede al rilascio, in conformità alla norma ISO Alpha 2, seguite da un numero di serie destinato ad individuarlo.
- 1.4. Il formulario deve essere stampato e le caselle devono essere compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità. L'ufficio doganale incaricato di fornire o utilizzare le informazioni contenute nel formulario può richiederne la traduzione nella o nelle lingue ufficiali della propria amministrazione doganale.

2. USO DEI BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

2.1. **Disposizioni comuni**

- a) Quando l'ufficio doganale che rilascia il bollettino d'informazione ritiene necessarie alcune informazioni che non figurano su detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. In tal caso, se dovesse mancare lo spazio, potrà essere utilizzato un foglio aggiuntivo, di cui si dovrà fare menzione nel formulario originale.
- b) All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'accuratezza delle informazioni fornite.
- c) In caso di spedizioni successive, il necessario numero dei bollettini di informazione può essere stabilito per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando un solo bollettino di informazione viene utilizzato, l'ufficio doganale che lo ha visto imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione nel formulario originale.
- d) L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.
- e) In circostanze eccezionali il bollettino di informazione può essere rilasciato a posteriori, ma unicamente entro la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.
- f) In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino d'informazione, l'operatore può richiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e le copie del bollettino d'informazione rilasciato in tali circostanze devono recare le seguenti indicazioni:

- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ANTIΓΡΑΦΟ,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- KAKSOISKAPPALE,
- DUPLIKAT,

▼ **A2**

- DUPLIKÁT,
- DUPLIKAAT,
- DUBLIKĀTS,
- DUBLIKATAS,

▼ **A2**

- MÁSODLAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DVOJNIK,
- DUPLIKÁT.

▼ **M20**2.2. **Disposizioni specifiche**2.2.1. *Bollettino d'informazione INF 8 (deposito doganale)*

- a) Il bollettino d'informazione INF 8 (in prosieguo «INF 8») può essere utilizzato in caso di merci dichiarate per altre destinazioni doganali, al fine di determinare gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale applicabile prima che siano effettuate le manipolazioni usuali.
- b) L'INF 8 deve essere redatto in due esemplari: l'originale e una copia.
- c) L'ufficio di controllo fornisce le informazioni richieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e restituisce l'INF 8 originale al dichiarante.

2.2.2. *Bollettino d'informazione INF 1 (perfezionamento attivo)*

- a) Il bollettino d'informazione INF 1 (in prosieguo «INF 1») può essere utilizzato per fornire informazioni riguardanti:
 - l'importo dei dazi e degli interessi compensativi,
 - le misure di politica commerciale applicabili,
 - l'ammontare della garanzia.

- b) L'INF 1 deve essere redatto in triplice esemplare: l'originale e due copie.

L'originale e una copia dell'INF 1 devono essere inviati all'ufficio di controllo, mentre la copia rimanente è conservata presso l'ufficio doganale che ha vistato l'INF 1.

L'ufficio di controllo inserisce le informazioni richieste nelle caselle 8, 9 e 10 dell'INF 1, appone il visto sullo stesso, restituendo l'originale e trattenendone copia.

- c) Quando sia richiesta a un ufficio doganale diverso dall'ufficio di vincolo l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o merci tal quali, questo ufficio doganale che vista l'INF 1 richiede all'ufficio di controllo di indicare:
 - nella casella 9a, l'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del Codice,
 - nella casella 9b, l'importo degli interessi compensativi dovuti ai sensi dell'articolo 519,
 - la quantità, il codice NC e l'origine delle merci di importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.
- d) Qualora i prodotti compensatori ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso) ricevano un'altra destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio dai dazi all'importazione e siano oggetto di una nuova domanda di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, l'autorità doganale che rilascia tale autorizzazione può utilizzare l'INF 1 per determinare l'ammontare dei dazi all'importazione esigibili o delle obbligazioni doganali che potrebbero insorgere.
- e) Quando la dichiarazione per l'immissione in libera pratica si riferisce a prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione o a merci tal quali, che erano soggette a misure specifiche di politica commerciale al momento del vincolo al regime, (sistema della sospensione), e se tali misure restano applicabili, l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione e vista l'INF 1, chiede all'ufficio di controllo di fornire i dettagli necessari per l'applicazione delle misure di politica commerciale.
- f) Qualora sia richiesta l'immissione in libera pratica e sia stato rilasciato un INF 1 per stabilire l'ammontare della garanzia, può essere utilizzato lo stesso INF 1, purché in esso siano specificate le seguenti informazioni:
 - nella casella 9a, l'ammontare dei dazi all'importazione dovuti sulle merci di importazione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del Codice, e

▼ **M20**

— nella casella 11, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione in questione, ovvero la data di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice.

2.2.3. *Bollettino d'informazione INF 9 (perfezionamento attivo)*

- a) Il bollettino di informazione INF 9 (in prosieguo «INF 9») può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ricevano una nuova destinazione doganale ammessa nell'ambito del traffico triangolare (IM/EX).
- b) L'INF 9 deve essere stilato in quattro esemplari, un originale e tre copie, per la quantità di merce di importazione vincolata al regime.
- c) L'ufficio di vincolo vista la casella 12 dell'INF 9 e indica le misure adottate per l'identificazione delle merci o per il controllo dell'impiego di merci equivalenti (per esempio, il prelievo di campioni, l'utilizzo di illustrazioni o descrizioni tecniche, o di analisi).

L'ufficio di vincolo inoltra la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituisce l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

- d) La dichiarazione di appuramento del regime è accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF 9.

L'ufficio di appuramento deve specificare la quantità di prodotti compensatori e la data di accettazione. Lo stesso invia la copia n. 2 all'ufficio di controllo, e restituisce l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 1.

2.2.4. *Bollettino d'informazione INF 5 (perfezionamento attivo)*

- a) Il bollettino di informazione INF 5 (in prosieguo «INF 5») può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti vengono esportati nell'ambito del traffico triangolare con esportazione anticipata (EX/IM).
- b) L'INF 5 deve essere redatto in quattro esemplari, un originale e tre copie, per le quantità di merci d'importazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori esportati.
- c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di esportazione deve vistare il riquadro 9 dell'INF 5 e restituire l'originale e le tre copie al dichiarante.
- d) L'ufficio doganale di uscita deve compilare il riquadro 10, inviare la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituire l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

- e) Nel caso in cui il frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00 sia trasformato in paste alimentari classificate nei codici 1902 11 00 e 1902 19, il nome dell'importatore autorizzato ad applicare il predetto regime alle merci d'importazione, che deve essere specificata nella casella 2 dell'INF 5, può essere indicato dopo che l'INF 5 sia stato presentato all'ufficio doganale dove è depositata la dichiarazione di esportazione. Detta informazione deve essere riportata sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF 5 prima che sia presentata la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime.

- f) La dichiarazione di vincolo al regime doganale deve essere accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF 5.

L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione di vincolo al regime deve annotare sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF 5 le quantità di merci d'importazione vincolate al regime doganale nonché la data di accettazione della dichiarazione. Inoltre, deve inviare la copia n. 2 all'ufficio di controllo, restituire l'originale al dichiarante e conservare la copia n. 1.

2.2.5. *Bollettino d'informazione INF 7 (perfezionamento attivo)*

- a) Il bollettino di informazione INF 7 (in prosieguo «INF 7») può essere utilizzato quando, senza che una domanda di rimborso sia stata inoltrata, venga presentata la dichiarazione per assegnare ai prodotti compensatori o alle merci tal quali vincolati al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, una destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice.

Se il titolare dell'autorizzazione ha dato il proprio consenso al trasferimento ad altre persone del diritto a domandare il rimborso, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, questa informazione deve figurare sull'INF 7.

- b) L'INF 7 deve essere redatto in triplice esemplare: un originale e due copie.

▼ **M20**

- c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di appuramento deve vistare l'INF 7, restituire l'originale e una copia al titolare dell'autorizzazione e conservare la copia rimanente.
- d) Quando la domanda di rimborso è inoltrata, essa è accompagnata dall'originale dell'INF 7 debitamente vistato.

2.2.6. *Bollettino d'informazione INF 6 (ammissione temporanea)*

- a) Il bollettino di informazione INF 6 (in prosieguo «INF 6») può essere utilizzato per comunicare gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale o l'ammontare dei dazi già riscossi nel caso di merci d'importazione circolanti all'interno del territorio doganale della Comunità.
- b) L'INF 6 comprende tutte le indicazioni necessarie per informare l'autorità doganale su:
 - la data del vincolo delle merci d'importazione al regime di ammissione temporanea,
 - gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale determinati a tale data,
 - l'ammontare dei dazi all'importazione già riscossi a titolo di esonero parziale e il periodo considerato a tale scopo.
- c) L'INF 6 deve essere redatto in triplice esemplare: l'originale e due copie.
- d) L'INF 6 deve essere vistato nel momento in cui le merci sono vincolate al regime di transito esterno, all'inizio dell'operazione di trasferimento, oppure in qualsiasi momento precedente tale operazione.
- e) Una copia dell'INF 6 è conservata dall'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e la copia rimanente devono essere restituiti all'interessato che deve restituire, a sua volta, tale copia all'ufficio di appuramento. Dopo essere stata vistata da tale ufficio, questa copia è rinviata dall'interessato all'ufficio doganale che l'ha inizialmente vistata.

2.2.7. *Bollettino d'informazione INF 2 (perfezionamento passivo)*

- a) Il bollettino di informazione INF 2 (in prosieguo «INF 2») può essere utilizzato quando prodotti compensatori o prodotti di sostituzione siano importati nell'ambito di traffico triangolare.
- b) L'INF 2 deve essere redatto in due esemplari, un originale e una copia per le quantità di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo.
- c) La domanda di rilascio dell'INF 2 costituisce una manifestazione di consenso da parte del titolare dell'autorizzazione a trasferire il diritto all'esonero totale o parziale dei dazi all'importazione ad un'altra persona che importa i prodotti compensatori o di sostituzione nel quadro del traffico triangolare.
- d) L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia dell'INF 2, conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

Nella casella 16 l'ufficio indica i mezzi usati per identificare le merci di temporanea esportazione.

In caso di prelievo di campioni, o di ricorso a illustrazioni o descrizioni tecniche, questo ufficio è tenuto ad autenticare i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche utilizzate, apponendo il proprio sigillo doganale sulle merci, qualora la loro natura lo consenta, o sull'imballaggio, in maniera tale da prevenire eventuali manomissioni.

Per evitare sostituzioni, i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche vengono dotati di un'etichetta recante il timbro dell'ufficio e le coordinate di riferimento della dichiarazione di esportazione.

I campioni, le illustrazioni e le descrizioni tecniche debitamente autenticati e sigillati vengono restituiti all'esportatore, che è tenuto a presentarli con i sigilli inalterati al momento della reintroduzione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

Qualora sia effettuata un'analisi, di cui è possibile comunicare i risultati soltanto ad avvenuta vidimazione dell'INF 2 da parte dell'ufficio di vincolo, il documento contenente i risultati dell'analisi viene consegnato all'esportatore in una busta sigillata onde evitare manomissioni.

- e) L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

▼ **M20**

- f) L'importatore di prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'INF 2 originale e, se del caso, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

▼ **M20***ALLEGATO 72***ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI DI CUI AGLI ARTICOLI
531 E 809**

Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo a un cambiamento del codice di otto cifre della NC. Le manipolazioni usuali non sono permesse se le autorità doganali ritengono che l'operazione possa aumentare il rischio di frodi.

1. Ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto.
 2. Ricostituzione delle merci dopo il trasporto.
 3. Inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci.
 4. Rimozione di parti danneggiate o contaminate.
 5. Conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti.
 6. Trattamento antiparassitario.
 7. Trattamento antiruggine.
 8. Qualsiasi trattamento:
 - mediante aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione,
 - mediante semplice diminuzione della temperatura, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.
 9. Trattamento elettrostatico dei tessuti, stiratura dei tessuti.
 10. Trattamenti consistenti in:
 - spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure
 - disidratazione della frutta, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.
 11. Rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli.
 12. Aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici europei e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite.
 13. Diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.
 14. Mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci.
 15. Separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici.
 16. Imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. Apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo, a eccezione delle operazioni passibili di aumentare il rischio di frode, in particolare le operazioni che possono indurre a considerare l'origine della merce diversa da quella autentica.
 17. Prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici europei, unicamente quando si tratti di operazioni semplici.
 18. Opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati.
- ▼ **M26**
19. Qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie. Nel calcolo del

▼ M26

dazio all'importazione non si tiene conto delle eventuali spese connesse alle manipolazioni usuali o dell'aumento del valore, purché tali spese siano documentate in maniera soddisfacente dal dichiarante. Nel calcolo dei dazi all'importazione si tiene conto, invece, del valore in dogana, della natura e dell'origine delle merci non comunitarie utilizzate nelle operazioni.

▼ **M20***ALLEGATO 73***MERCI D'IMPORTAZIONE PER LE QUALI LE CONDIZIONI ECONOMICHE NON SONO CONSIDERATE SODDISFATTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 539, PARAGRAFO 1****Sezione A: prodotti agricoli menzionati nell'allegato I del trattato**

1. I seguenti prodotti che rientrano in una delle seguenti organizzazioni del mercato comune:

Settore dei cereali: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽¹⁾.

Settore del riso: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽²⁾.

Settore dello zucchero: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

Settore dell'olio di oliva: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

Settore dei prodotti lattiero-caseari: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio.

Settore dei vini: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾ e appartenenti ai seguenti codici NC:

0806 10 90

2009 60

2204 21 (eccetto i vini di qualità)

2204 29 (eccetto i vini di qualità)

2204 30

2. I seguenti prodotti appartenenti ai seguenti codici NC:

da 0204 10 a 0204 43

2207 10

2207 20

2208 90 91

2208 90 99

3. I prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2, per i quali una restituzione agricola all'esportazione è fissata in misura pari o superiore a zero.

Sezione B: merci non menzionate nell'allegato I del trattato ottenute dalla lavorazione dei prodotti agricoli

Le merci ottenute dalla lavorazione dei prodotti agricoli e riprese nei seguenti allegati ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo o riguardanti le restituzioni alla produzione:

- allegato B al regolamento (CEE) n. 1766/1992 del Consiglio (settore dei cereali),
- allegato B al regolamento (CE) n. 3072/1995 del Consiglio (settore del riso),
- allegato I al regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (settore dello zucchero),
- allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (settore dei prodotti lattiero-caseari),
- allegato I al regolamento (CEE) n. 2771/1975 del Consiglio ⁽⁶⁾ (settore delle uova),
- allegato al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio ⁽⁷⁾ (restituzioni alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero usati nell'industria chimica),
- allegato I al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾ (restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso).

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽⁵⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

▼ M20**Sezione C: Prodotti ittici**

I prodotti ittici menzionati negli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati per quanto concerne i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i prodotti menzionati nell'allegato VI del predetto regolamento ai quali è applicabile una sospensione autonoma parziale.

Tutti i prodotti della pesca ai quali è applicabile un contingente autonomo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

▼ **M20***ALLEGATO 74***DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE MERCI EQUIVALENTI****(Articolo 541)****1. Risi**

I risi di cui al codice NC 1006 non possono essere considerati merci equivalenti, a meno che non rientrino nello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 e per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei grani deve essere effettuata in conformità all'allegato A, punto 2, lettera d), al regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

La compensazione per equivalenza è vietata quando le operazioni di perfezionamento attivo concernono le «manipolazioni usuali» elencate nell'allegato 72 del presente regolamento.

2. Grani (frumenti)

Soltanto i grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e già immessi in libera pratica e i frumenti non comunitari, appartenenti allo stesso codice NC a otto cifre, aventi la stessa natura commerciale e le stesse caratteristiche tecniche possono essere considerati merci equivalenti.

Tuttavia:

- possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato dal comitato del codice doganale,
- è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri comunitari e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari rientranti nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19.

3. Zucchero

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna appartenente al codice NC 1701 11 90 e lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 90 a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

4. Animali vivi e carni

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è vietato per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

Eventuali deroghe al divieto di compensazione per equivalenza possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame del comitato del codice doganale, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità economica del ricorso alla compensazione per equivalenza e l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per controllare l'operazione.

5. Granturco

Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra il granturco comunitario e non comunitario è possibile soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1. Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione di alimenti per gli animali l'equivalenza è possibile purché sia istituito un sistema di controllo doganale che garantisca l'effettivo utilizzo del granturco non comunitario per la fabbricazione di alimenti per animali.
2. Nel caso di granturco utilizzato nella produzione di amidi e prodotti amidacei l'equivalenza è possibile tra tutte le varietà, a eccezione dei granturchi ricchi di amilopectina (granturco ceroso o «Waxy maize»), che sono equivalenti soltanto tra loro.
3. Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti delle semole l'equivalenza è possibile tra ogni varietà, a eccezione dei granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo «duro»; granturco «Flint»), che sono equivalenti soltanto tra loro.

▼ **M20****6. Olio di oliva**

A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1. *Nel caso di olio d'oliva vergine:*

- a) tra l'olio d'oliva extravergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva extravergine non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva extravergine del medesimo codice NC e soddisfino i requisiti di cui al suddetto punto 1, lettera a);
- b) tra l'olio d'oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva vergine non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva vergine del medesimo codice NC e soddisfino i requisiti di cui al suddetto punto 1, lettera b);
- c) tra l'olio d'oliva vergine corrente comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva vergine corrente non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore sia:
 - olio di oliva raffinato rientrante nel codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 2 del summenzionato allegato,
 - olio di oliva appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 3 del summenzionato allegato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90;
- d) tra l'olio di oliva vergine lampante comunitario rientrante nella voce NC 1509 10 10 che corrisponde alla descrizione di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio di oliva vergine lampante non comunitario del medesimo codice NC, purché il prodotto compensatore sia:
 - olio di oliva raffinato appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 2 del summenzionato allegato;
 - olio di oliva appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 3 del summenzionato allegato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90.

2. *Nel caso di olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive:*

Tra l'olio di oliva greggio comunitario appartenente al codice NC 1510 00 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e l'olio di oliva greggio non comunitario di cui allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore, olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive rientrante nel codice NC 1510 00 90 e corrispondente alla denominazione di cui al punto 6 del summenzionato allegato, sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario appartenente al codice NC 1509 10 90.

- B. I tagli menzionati al punto A.1, lettera c), secondo trattino, e lettera d), secondo trattino, e al punto A.2, sono autorizzati con olio di oliva vergine non comunitario utilizzato per identità solo nel caso in cui le misure di controllo del regime permetta di accertare la percentuale di olio di oliva vergine non comunitario nel totale della miscela esportata.
- C. I prodotti compensatori devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia pari o inferiore a 220 litri. In deroga a quanto disposto, nel caso di contenitori autorizzati di capacità massima di 20 tonnellate, l'autorità doganale può autorizzare l'esportazione degli oli menzionati ai punti precedenti a condizione che sia effettuato un controllo sistematico della quantità e della qualità del prodotto esportato.
- D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni di olio non comunitario prelevati a caso, al momento del vincolo delle merci al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio comunitario prelevati al momento della lavorazione del prodotto compensatore in questione, con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti compen-

▼ M20

satori. Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per quanto riguarda la campionatura) e EN ISO 661 (per quanto riguarda l'invio di campioni al laboratorio e la preparazione dei campioni per le prove). L'analisi deve essere effettuata secondo i parametri definiti nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽¹⁾.

▼ M24**7. Prodotti lattiero-caseari**

Il ricorso all'equivalenza è consentito alle seguenti condizioni:

Il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non deve essere inferiore al contenuto di ciascuna materia nelle merci equivalenti. Tuttavia, se il valore economico delle merci importate è determinato soltanto da una o da due delle componenti summenzionate, il peso totale può essere calcolato in base a questa o a queste componenti. Nell'autorizzazione devono essere specificati i dettagli, in particolare il periodo di riferimento per il quale è stato calcolato il peso totale. Il periodo di riferimento non deve superare i 4 mesi.

Il peso delle componenti pertinenti delle merci d'importazione e delle merci equivalenti deve essere indicato sulle dichiarazioni doganali e sui bollettini INF9 o INF5, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l'equivalenza sulla base di tali elementi.

Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5 % delle dichiarazioni di vincolo al regime di merci di importazione e sulle dichiarazioni di esportazione (IM/EX); tali controlli riguardano sia le merci importate che le merci equivalenti.

Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5 % delle dichiarazioni di esportazione preventiva e delle dichiarazioni di vincolo al regime (EX/IM); tali controlli riguardano le merci equivalenti, le quali devono essere verificate prima dell'inizio delle operazioni di perfezionamento, come pure le merci di importazione al momento del loro vincolo al regime.

I controlli fisici implicano la verifica della dichiarazione e dei documenti allegati e del prelievo dei campioni rappresentativi i cui ingredienti vengono analizzati da un laboratorio competente.

Qualora lo Stato membro applichi un sistema di analisi dei rischi, è ammessa una percentuale inferiore di controlli fisici.

Ciascun controllo fisico è oggetto di una relazione dettagliata da parte del funzionario che lo ha effettuato. Tali relazioni vengono centralizzate presso le autorità doganali a tal fine designate in ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

▼ **M24***ALLEGATO 75***Elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi all'importazione****(Articolo 548, paragrafo 1)**

Descrizione dei prodotti compensatori secondari	Operazioni di trasformazione che danno luogo al prodotto compensatorio
(1)	(2)
Cascami, rottami, residui, ritagli e scarti	qualsivoglia lavorazione o perfezionamento

▼ **M20**

ALLEGATO 76

**CONDIZIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRASFORMAZIONE
SOTTO CONTROLLO DOGANALE**▼ **C11****(Articolo 552)**▼ **M20**

Parte A

Le condizioni economiche si considerano soddisfatte per i seguenti tipi di merci e operazioni:

	Colonna 1	Colonna 2	
N. progressivo	Merci	Trasformazione	
1	Merci di qualsiasi specie	Trasformazione in campioni presentati tal quali o sotto forma di collezione	
2	Merci di qualsiasi specie	Riduzione in cascami e rottami o distruzione	
3	Merci di qualsiasi specie	Denaturazione	
4	Merci di qualsiasi specie	Recupero di parti o di elementi	
5	Merci di qualsiasi specie	Separazione e/o distruzione di parti avariate	
6	Merci di qualsiasi specie	Trasformazione volta ad ovviare gli effetti delle avarie subite	
7	Merci di qualsiasi specie	Manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali o nelle zone franche	
8	Merci di qualsiasi specie	Trasformazione in prodotti adatti a essere incorporati o utilizzati in aeromobili civili, per i quali sia rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea da parte di una società autorizzata a tal scopo dalle autorità aeronautiche europee o dall'autorità aeronautica di un paese terzo	
▼ M22	8a	Merci di qualsiasi tipo	Trasformazione in prodotti che possono beneficiare della sospensione autonoma dei dazi all'importazione su alcune armi e attrezzature militari
▼ M20	9	Merci menzionate all'articolo 551, paragrafo 1, secondo trattino	Qualsiasi tipo di trasformazione
	10	Merci di qualsiasi specie non sottoposte a misure di politica agricola o commerciale o soggette a dazi antidumping o a dazi di compensazione provvisori o definitivi	Qualsiasi tipo di trasformazione, purché il vantaggio in termini di dazio derivato dal ricorso al regime non ecceda l'ammontare di 50 000 EUR per richiedente e per anno civile.
	11	Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno) che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato	Trasformazione in prodotti delle tecnologie dell'informazione: 1. menzionati nell'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione adottato dalla decisione n. 97/359/CE del Consiglio (GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1), se alla data dell'autorizzazione è in vigore un esonero dai dazi; 2. rientranti in una delle sottovoci NC di cui agli articoli 1, 2 o 3 del regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 1), se alla data dell'autorizzazione è in vigore un esonero dai dazi.

▼ M20

	Colonna 1	Colonna 2
N. progressivo	Merzi	Trasformazione
12	Frazioni solide dell'olio di palma di cui al codice NC 1511 90 19 o frazioni liquide dell'olio di palma di cui al codice NC 1511 90 91 o olio di cocco di cui al codice NC 1513 11 10 o frazioni liquide dell'olio di cocco di cui al codice NC ex 1513 19 30 o olio di palmisti di cui al codice NC 1513 21 11 o frazioni liquide dell'olio di palmisti di cui al codice NC ex 1513 29 30 o olio di babassù di cui al codice NC 1513 21 19	Trasformazione in: — miscele degli acidi grassi appartenenti ai codici NC 3823 11 00, 3823 12 00, ex 3823 19 10, ex 3823 19 30 ed ex 3823 19 90 — acidi grassi appartenenti ai codici NC 2915 70 15, 2915 70 25, ex 2915 90 10, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 ed ex 2916 19 80 — miscele di esteri metilici degli acidi grassi appartenenti al codice NC ex 3824 90 95 — esteri metilici degli acidi grassi appartenenti ai codici NC ex 2915 70 20, ex 2915 70 80, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 ed ex 2916 19 80 — miscele di alcoli grassi appartenenti al codice NC 3823 70 00 — alcoli grassi appartenenti ai codici NC 2905 16 80, 2905 17 00 e 2905 19 00 — glicerina appartenente al codice NC 1520 00 00
13	Olio di ricino di cui al codice NC 1515 30 90	Trasformazione per ottenere: — olio di ricino idrogenato (detto «opalwax») del codice NC 1516 20 10 — acido 12 -idrossistearico (purezza inferiore al 90 %) del codice NC ex 3823 19 10 — acido 12 -idrossistearico (purezza pari al 90 % o superiore) del codice NC ex 2918 19 99 — glicerina del codice NC 2905 45 00
14	Tabacchi del capitolo 24 della NC	Trasformazione nei tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» rientranti nella voce NC 2403 91 00 e/o in polvere di tabacco rientrante nel codice NC 2403 99 90
15	Tabacchi greggi o non lavorati di cui al codice NC 2401 10 Tabacchi greggi o non lavorati parzialmente scostolati di cui al codice NC ex 2401 20	Trasformazione in tabacchi parzialmente o totalmente scostolati di cui al codice NC 2401 20 e in cascami di tabacco di cui al codice NC 2401 30 00
16	Prodotti appartenenti ai codici NC: 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 e 2710 00	Trasformazione nei prodotti rientranti nei codici NC: 2710 00 71 o 2710 00 72
17	Oli greggi di cui al codice NC 2707 99 11	Trasformazione nei prodotti rientranti nei codici NC: 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 90
18	Gasoli aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %, appartenenti al codice NC 2710 00 68, cherosene di cui al codice NC 2710 00 55, acqua ragia (white spirit) di cui al codice NC 2710 00 21	Miscela dei prodotti della colonna 1 o miscela di uno e/o l'altro dei prodotti della colonna 1 con gasolio avente tenore, in peso, di zolfo non superiore a 0,2 % menzionati al codice NC 2710 00 66 o 2710 00 67, al fine di ottenere gasolio avente tenore, in peso, di zolfo non superiore a 0,2 % appartenente al codice NC 2710 00 66 o 2710 00 67
19	Materiali in PVC di cui al codice NC 3921 90 60	Trasformazione in schermi per proiezioni del codice NC 9010 60 00

▼ **M20**

	Colonna 1	Colonna 2
N. progressivo	Merci	Trasformazione
20	Calzature da pattinaggio senza pattini incorporati rientranti nel codice NC 6402 19 00 Calzature da pattinaggio senza pattini incorporati rientranti nel codice NC 6403 19 00	Trasformazione in: Pattini da ghiaccio del codice NC 9506 70 10 Pattini a rotelle del codice NC 9506 70 30
21	Telai con motore equipaggiati di cabina, rientranti nel codice NC 8704 21 31	Trasformazione in autopompe antincendio dotate di attrezzatura completa antincendio e/o di salvataggio, menzionate nel codice NC 8705 30 00

Parte B

Per i seguenti tipi di merci e di operazioni, non menzionate nella parte A, le condizioni economiche dovranno essere valutate dal comitato:

	Colonna 1	Colonna 2
N. progressivo	Merci	Trasformazione
	Tutte le merci sottoposte a misure agricole o soggette a dazi anti-dumping o a dazi di compensazione provvisori o definitivi	Qualsiasi tipo di trasformazione

▼ **M20***ALLEGATO 77***(Articolo 581)**

Casi in cui il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea per mezzo di dichiarazione scritta non è soggetto alla costituzione di una garanzia

1. Materiali appartenenti a compagnie aeronautiche, navali o aziende ferroviarie o a enti postali e da questi utilizzati per il traffico internazionale, purché visibilmente contrassegnati.
2. Imballaggi importati vuoti, recanti marchi indelebili e non amovibili.
3. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi importati da organismi statali o autorizzati.
4. Attrezzatura medica, chirurgica e da laboratorio destinata a ospedali o strutture mediche che ne abbiano urgente bisogno.
5. Vincolo al regime di ammissione temporanea di merci trasferite ai sensi dell'articolo 513, qualora il precedente titolare abbia ottenuto il regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 229 o 232.

▼ B

ALLEGATO 104

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYÉES D'UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION, OUVRASON OU RÉPARATION

I RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'EXPORTATION (*)

Avant de remplir la fiche de renseignements, lire la notice, page 4.

(*) Les lignes ou cases non remplies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant».
(**) Rayer la mention inutile.

Administration des douanes de Bureau de		A Les marchandises ci-dessous désignées, destinées à être transformées — ouvrées — réparées (**) en ont été présentées à l'exportation { par pour le compte de (**) (nom de l'exportateur en lettres majuscules) demeurant à (adresse en lettres majuscules)					
B Nombre, nature, marques et numéros des colis - 1 -		Désignation des marchandises Nature et espèce commerciale - 3 -		Quantité Poids brut - 4 - Poids net, nombre, volume, surface, etc. - 5 -		Valeur - 6 -	Observations - 7 -
C Nature de la main-d'œuvre à effectuer:							
D Opérations de vérification effectuées:							
F Certifié conforme à (document de douane) n° du A le (signature) (cachet du bureau de douane)							
E Moyens d'identification utilisés:							

▼ B

**II
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'IMPORTATION (*)**

(*) Les lignes ou cases non remplies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant».
 (**) Rayer la mention inutile.


Administration des douanes de Bureau de		A Les marchandises désignées { au titre I (**) ci-dessous } destinées à être transformées — ouvrées — réparées (**) ont été présentées à l'importation { par } pour le compte de demeurant à (nom de l'importateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules)				
B		Désignation des marchandises				
Nombre, nature, marques et numéros des colis - 1 -	Numéro de la nomenclature - 2 -	Nature et espèce commerciale - 3 -	Quantité Poids net, nombre, volume, surface, etc. - 5 -		Valeur - 6 -	Observations - 7 -
			Poids brut - 4 -			
C Nature de la main-d'œuvre à effectuer:						
.....						
D Opérations de vérification effectuées:						F Certifié conforme à (document de douane) n° du A le (signature) (cachet du bureau de douane)
.....						
E Moyens d'identification utilisés:						
.....						

▼B

**III
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA RÉEXPORTATION (*)**

(*) Les lignes ou cases non remplies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant».
(**) Rayer la mention inutile.

<p>A Administration des douanes de Bureau de</p>	<p>Les marchandises désignées { ci-dessous (**) au titre II } provenant de la transformation ou de l'ouvroison des marchandises reprises au titre II (**) qui ont été réparées ont été présentées à la réexportation { par (**) pour le compte de (nom de l'exportateur en lettres majuscules) demeurant à (adresse en lettres majuscules)</p>				
Désignation des marchandises					
<p>B Nombre, nature, marques et numéros des colis - 1 -</p>	<p>Numéro de la nomenclature - 2 -</p>	<p>Nature et espèce commerciale - 3 -</p>	<p>Quantité Poids net, nombre, volume, surface, etc. - 4 -</p>		<p>Observations - 7 -</p>
			<p>Poids brut - 4 -</p>	<p>Quantité - 5 -</p>	
<p>C Nature de la main-d'œuvre à effectuer (en précisant, le cas échéant, les pièces ajoutées et les déchets de fabrication):</p>			<p>G Réexportation fractionnée n° N° du } Renseignements (document de douane) } à extraire du } titre I case F (bureau de douane)</p>		
<p>D Opérations de vérification effectuées:</p>					
<p>E II { a n'a pas (*) été établi que les marchandises réexportées { sont celles qui ont été importées { ont été obtenues à partir des marchandises importées (**) Moyens d'identification utilisés: (signature) (cachet du bureau de douane)</p>					
<p>F Certifié conforme à (document de douane) n° du A , le</p>					

▼B**NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS**

1. L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises.
2. L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (FR) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.
3. Dans les cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant:
 - a) Exportation temporaire:
L'exportateur présente la FR en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur qui le conserve jusqu'à la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie.
 - b) Importation temporaire:
L'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé le titre II.
 - c) Réexportations fractionnées:
Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du titre III, y compris le cas (SIC! la case) G, et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur.
 - d) Réimportations fractionnées:
Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la douane qui confronte ces deux documents.
 - e) Dernière réexportation fractionnée:
Le réexportateur remplit le titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur.
 - f) Dernière réimportation fractionnée:
Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la FR.

▼ B

INFORMATION DOCUMENT TO FACILITATE THE TEMPORARY EXPORTATION OF GOODS SENT FROM ONE COUNTRY FOR MANUFACTURE, PROCESSING OR REPAIR IN ANOTHER

TO BE COMPLETED AT EXPORTATION (*)

Before completing this form please read note on page 4

(*) Unused lines or cages must be struck out or the word 'Nil' written across them.
 (**) Delete if inapplicable.

<p>A Customs administration of Customs office of</p>		<p>The goods described below, intended for manufacture — processing — repair (***) in have been entered for exportation { by (***) of (Name of exporter in block capitals) (Address in block capitals)</p>													
<p>B Number, type, marks and numbers of packages - 1 -</p>		<p>Tariff ref. No - 2 -</p>		<p>Specification of goods</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantity</th> <th rowspan="2">Value</th> <th rowspan="2">Remarks</th> </tr> <tr> <th>Gross weight</th> <th>Net weight, number, volume, measurements, etc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 4 -</td> <td>- 5 -</td> <td>- 6 -</td> <td>- 7 -</td> </tr> </tbody> </table>		Quantity		Value	Remarks	Gross weight	Net weight, number, volume, measurements, etc.	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Quantity		Value	Remarks												
Gross weight	Net weight, number, volume, measurements, etc.														
- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -												
<p>C Nature of proposed operations: </p>															
<p>D Particulars of examinations carried out: </p>															
<p>E Means of identification used: </p>															
<p>F Certified to correspond with the particulars shown on (Customs document) No dated (Place) (Date) (Signature) (Customs office stamp)</p>															

▼ B

II
TO BE COMPLETED AT IMPORTATION (*)

(*) Unused lines or cages must be struck out or the word 'Nil' written across them.
(**) Delete if inapplicable.


<p>A Customs administration of</p> <p>Customs office of</p>	<p>The goods described { in Part I (**) intended for manufacture — processing — repair (**) below were entered { by on behalf of (**) of</p> <p style="text-align: right;">(Name of importer in block capitals)</p> <p style="text-align: center;">(Address in block capitals)</p>					
B	Specification of goods					
Number, type, marks and numbers of packages	Tariff ref. No	Commercial description	Quantity		Value	Remarks
- 1 -	- 2 -	- 3 -	Gross weight - 4 -	Net weight, number, volume, measurements, etc. - 5 -	- 6 -	- 7 -
C	Nature of proposed operations:					
D	Particulars of examinations carried out:					
E	Means of identification used:					
						F
Certified to correspond with the particulars shown on						(Customs document)
No						dated
						(Place)
						(Date)
						(Customs office stamp)

▼ B

**III
TO BE COMPLETED AT RE-EXPORTATION (*)**

(*) Unused lines or cages must be struck out or the word 'Nil' written across them.
 (**) Delete if inapplicable.

<p>A</p> <p>Customs administration of</p> <p>Customs office of</p>	<p>The goods described { below in Part II (**) resulting from the manufacture or processing of the goods described in part II (**) were entered for re-exportation { by on behalf of (**) of (Name of re-exporter in block capitals)</p> <p align="center">..... (Address in block capitals)</p>				
Specification of goods					
B	Number, type, marks and numbers of packages	Tariff ref. No	Commercial description	Quantity	
				Gross weight	Net weight, number, volume, measurements, etc.
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
<p>C</p> <p>Nature of operations (Include particulars of any parts added and/or any manufacturing waste):</p> <p>.....</p>					
				G	Split re-exportation No
					No dated (Customs document)
					Particulars as in Part I Cages F (Customs office)
<p>D</p> <p>Particulars of examinations carried out:</p> <p>.....</p>					
<p>E</p> <p>It { has has not (**) { are those which were imported (**) { have been made or obtained from the goods imported (**) Means of identification used:</p> <p>.....</p>					
<p>F</p> <p>Certified to correspond with the particulars shown on (Customs document)</p> <p>No dated (Place) (Date) (Signature) (Customs office stamp)</p>					

▼B**NOTE FOR THE USE OF THE INFORMATION DOCUMENT**

1. The exporter must ensure that, subject to any conditions they may lay down, the Customs authorities of the country of temporary importation are in a position to establish the identity of the goods.
2. The duly completed Information Document (I. D.) must be presented to the Customs authorities whenever the goods are cleared.
3. If the goods are to be re-imported in split consignments the following procedure applies.
 - (a) Temporary exportation:
The exporter produces the I. D. in duplicate. The Customs certify both copies (Part I) and return them to the exporter who sends the original I. D. to the importer who keeps it until the last split re-exportation. The exporter keeps the duplicate I. D.
 - (b) Temporary importation:
The importer produces the original I. D. to the Customs who certify Part II and return the I. D. to him.
 - (c) Split re-exportation:
The re-exporter completes an additional Part III (including Cage G) and produces it to the Customs together with the original I. D. The Customs certify the additional Part III after checking it against the I. D. The re-exporter sends the additional Part III to re-importer.
 - (d) Split re-importation:
The re-importer produces the additional Part III and his copy of the I. D. to the Customs for checking against each other.
 - (e) Last split re-exportation:
The re-exporter completes Part III of the original I. D. including Cage G. The Customs certify the original I. D. and return it to the re-exporter who sends it to the re-importer.
 - (f) Last split re-importation:
The re-importer produces both copies of the I. D. to the Customs.

④

▼M20

▼M12



**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTATO CONCERNENTE LA
POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI COLLOCATE IN ZONA
FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO**

1. Il formulario su cui è redatto l'attestato della posizione doganale delle merci collocate in zona franca o in deposito franco è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestato.
5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche eventualmente da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore e vistata dall'autorità doganale.
6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestato uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.
7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'autorità doganale competente all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o al momento della presentazione della dichiarazione in dogana, secondo il caso. Dopo aver vistato il formulario, l'autorità doganale conserva una copia dell'attestato.
8. Quando l'attestato venga compilato dall'operatore conformemente all'articolo 819, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere:
 - o preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di questa autorità, oppure
 - corredata dall'operatore dell'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dall'autorità doganale.

L'operatore conserva copia dell'attestato unitamente alla contabilità di magazzino.

▼ **B**

ALLEGATO 110

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore		INF3 N. ORIGINALE	
2. Destinatario al momento dell'esportazione			
OSSERVAZIONI IMPORTANTI 1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario. 2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario. 3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state viste dalle autorità competenti. 4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.		3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione	
		4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate	
		6. Peso netto	7. Valore statistico
8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto			9. Codice NC
a) in cifre	b) in lettere		
A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA — Regolamentazione titoli rispettata A, il (firma) (timbro)		B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE — senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione (!) — restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per (quantità) (!) — titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per (quantità) (!) A, il (firma) (timbro)	
C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte Misure d'identificazione prese: A, il (firma) (timbro)		11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore (!) rappresentante dell'esportatore (!), chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate. A, il (firma)	

(1) Cancellare le indicazioni inutili.

▼ **B**

<p>NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE</p>
--

NOTE	
Casella 1:	Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.
Casella 4:	Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.
Caselle 5 e 6:	Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.
Casella 7:	Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.
Casella 8:	Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.
Casella 10 c):	Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonerazione totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.
Casella 10 d):	Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE	
<p>L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene ⁽¹⁾, — gli siano fornite le seguenti informazioni ⁽¹⁾: 	
<p>⁽¹⁾ Cancellare le indicazioni inutili.</p>	
<p>Nome e indirizzo completo dell'ufficio di reintroduzione</p>	<p>A, il</p> <p style="text-align: center;">(firma) (timbro)</p>
RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
<p>Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte ⁽¹⁾.</p> <p>Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti ⁽¹⁾:</p> <p>Altre informazioni richieste ⁽¹⁾:</p>	
<p>⁽¹⁾ Cancellare le indicazioni inutili.</p>	
<p>Nome e indirizzo completo delle autorità competenti</p>	<p>A, il</p> <p style="text-align: center;">(firma) (timbro)</p>

REINTRODUZIONE	
Quantità reintrodotta	Modello, numero e data del documento di reintroduzione Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione



COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore		INF3 N. COPIA	
2. Destinatario al momento dell'esportazione			
OSSERVAZIONI IMPORTANTI 1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario. 2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario. 3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti. 4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.		3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione	
		4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate	
		6. Peso netto	7. Valore statistico
8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto			
a) in cifre		b) in lettere	
9. Codice NC		10. Dati complementari relativi alle merci a) documento d'esportazione modello n. del b) merci esportate per perfezionamento attivo (!) c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare (!) d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato (!)	
A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA — Regolamentazione titoli rispettata A, il (firma) (timbro)		B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE — senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione (!) — restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per (quantità) (!) — titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per (quantità) (!) A, il (firma) (timbro)	
C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte Misure d'identificazione prese: A, il (firma) (timbro)		11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore (!) rappresentante dell'esportatore (!), chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate. A, il (firma)	

(!) Cancellare le indicazioni inutili.



NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE

NOTE

- Casella 1: Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.
- Casella 4: Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.
- Caselle 5 e 6: Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.
- Casella 7: Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.
- Casella 8: Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.
- Casella 10 c): Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonerazione totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.
- Casella 10 d): Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE

L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che:
 — sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene (!),
 — gli siano fornite le seguenti informazioni (!):

(!) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo dell'ufficio di reintroduzione	A, il
	(firma) (timbro)

RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte (!).
 Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti (!):

Altre informazioni richieste (!):

(!) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo delle autorità competenti	A, il
	(firma) (timbro)

REINTRODUZIONE

Quantità reintrodotta	Modello, numero e data del documento di reintroduzione Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione

▼B**NOTA RELATIVA AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 3**

1. I formulari sono stampati su carta bianca, non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e del peso di almeno 40 g/m².
2. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7.
3. Spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per la stampa dei formulari. Ogni formulario reca un numero di serie, prestampato o meno, che lo contraddistingue.
4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione. Essi sono compilati nella lingua in cui sono stampati. Se necessario, l'autorità dell'ufficio doganale di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

▼ M13

ALLEGATO 110 BIS

COMUNITÀ EUROPEA

1. Dichiarante (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)		ATTESTATO dei prodotti della pesca catturati da navi da pesca comunitarie nel mare territoriale di un paese terzo	
2. Attestazione del dichiarante Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci indicati nei riquadri 4 e 6 soddisfano le condizioni previste dall'articolo 188 del codice doganale comunitario. Data: <div style="text-align: right;">(Firma)</div>		3. Nave di pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera:	
4. Prodotti della pesca marittima (nome e natura) Numero del(i) contenitore(i):		5. Massa lorda (kg) (¹)	
6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (natura) Numero del(i) contenitore(i):		7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)
9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 3, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave nel mare territoriale di (paese o territorio) — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 (²). Data: Firma:			
10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: a) Nome: b) Immatricolazione: c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>(Firma del capitano della nave da pesca comunitaria)</div><div>(Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)</div></div>			

¹) Véhicule enregistré au vu. ²) Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.

▼ M13

<p>11. Dichiarazione in caso di trattamento a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti (*)</p> <p>I prodotti designati nel riquadro 4 hanno subito, a bordo della nave di cui alla casella 10, un trattamento citato a pagina del libro di bordo, e le merci ottenute in seguito a tale trattamento sono designate nel riquadro 6.</p> <p>Data: _____ (Firma del capitano)</p>	
<p>12. Dichiarazione in caso di un secondo trasbordo senza ulteriore trattamento</p> <p>I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla nave seguente:</p> <p>a) Nome: _____ b) Immatricolazione: _____</p> <p>c) Bandiera: _____ d) Cognome e nome del capitano: _____</p> <p>Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci. Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci.</p> <p>Data: _____</p> <p>(Firma del capitano della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci) (Firma del capitano della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)</p>	
<p>13. Attestazione dell'autorità doganale del paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità</p> <p>La sottoscritta autorità doganale certifica che i prodotti e/o le merci designati nel riquadro 4 e/o 6 sono rimasti sotto sorveglianza doganale durante l'intera permanenza e che non hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la conservazione.</p> <p>Data d'arrivo dei prodotti e/o delle merci: _____</p> <p>Data di uscita dei prodotti e/o delle merci: _____</p> <p>Mezzo di trasporto utilizzato per la spedizione nel territorio doganale della Comunità: _____</p> <p>Indirizzo completo dell'ufficio doganale: _____ Timbro: _____</p> <p>Paese o territorio: _____</p> <p>Data: _____ (Firma)</p>	
<p>Osservazioni</p>	

(*) Nave da pesca comunitaria o nave officina comunitaria.*

▼ **B**

ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI RIMBORSO/SGRAVIO (*)

1 ORIGINALE per l'autorità doganale	1. Designazione e indirizzo completo del richiedente o del suo rappresentante <input type="checkbox"/>	2. Domanda di rimborso/sgravio Riferimento alla dichiarazione in dogana	
	3. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di contabilizzazione	4. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di controllo	
	5. Luogo in cui si trovano le merci	6. Osservazioni dell'ufficio doganale di controllo	
	7. Destinazione delle merci (Domanda di assegnazione preliminare)		
	1	8. Designazione delle merci, quantità e natura	
		10. Quantità netta	11. Valore in dogana
		12. Importo dei dazi di cui è chiesto il rimborso/lo sgravio (*) in valuta nazionale Numero di allegato:	
13. Domanda di rimborso/sgravio Il richiedente domanda il rimborso/lo sgravio (*) dei dazi all'importazione/all'esportazione (*) in applicazione del seguente articolo del codice doganale comunitario (2): 236 <input type="checkbox"/>			
14. Accusa di ricevuta della domanda da parte dell'ufficio doganale di contabilizzazione Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____		237 <input type="checkbox"/> 238 <input type="checkbox"/> 239 <input type="checkbox"/>	
15. Osservazioni:		16. Luogo e data: Firma del richiedente: _____	

(*) Per compilare il formulario, consultare le note sul verso della copia.
 (1) Cancellare la dicitura inutile.
 (2) Contrassegnare con una (X) la dicitura applicabile.



COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI RIMBORSO/SGRAVIO (*)

2 COPIA per il richiedente 2	1. Designazione e indirizzo completo del richiedente o del suo rappresentante <input type="checkbox"/>	2. Domanda di rimborso/sgravio Riferimento alla dichiarazione in dogana	
	3. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di contabilizzazione	4. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di controllo	
	5. Luogo in cui si trovano le merci	6. Osservazioni dell'ufficio doganale di controllo	
	7. Destinazione delle merci (Domanda di assegnazione preliminare)		
	8. Designazione delle merci, quantità e natura	9. Codice NC	10. Quantità netta
		12. Importo dei dazi di cui è chiesto il rimborso/lo sgravio (*) in valuta nazionale Numero di allegato:	
13. Domanda di rimborso/sgravio Il richiedente domanda il rimborso/lo sgravio (*) dei dazi all'importazione/all'esportazione (*) in applicazione del seguente articolo del codice doganale comunitario (?): 236 <input type="checkbox"/>			
14. Accusa di ricevuta della domanda da parte dell'ufficio doganale di contabilizzazione Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____		237 <input type="checkbox"/>	238 <input type="checkbox"/>
		239 <input type="checkbox"/>	
15. Osservazioni		16. Luogo e data: Firma del richiedente:	

(*) Per compilare il formulario, consultare le note sul verso della copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Contrassegnare con una (X) la dicitura applicabile.

**NOTE****A. Note generali**

La parte del formulario che costituisce la domanda (caselle da 1 a 13) deve essere compilata dal richiedente in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Essa non deve contenere né cancellature, né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Qualsiasi modifica così operata deve essere approvata dal richiedente e vistata dall'autorità doganale.

B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, del richiedente o del suo rappresentante.

Quando il richiedente è diverso dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare i dazi formati oggetto della domanda indicare a che titolo è stata compilata la domanda.

2. Indicare i riferimenti alla dichiarazione in dogana che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi di cui è chiesto il rimborso o lo sgravio.

3. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale in cui sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è chiesto il rimborso o la sgravio.

4. Questa rubrica deve essere compilata quando le merci si trovano nel perimetro di un ufficio doganale diverso da quello di cui alla rubrica 3. In tal caso, indicare il nome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale interessato.

5. Indicare l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale.

6. Questa rubrica deve essere utilizzata anche quando s'applichi l'articolo 897 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In tal caso, indicare la quantità, la specie e il valore del materiale destinato a rimanere nella Comunità.

Quando le merci sono consegnate ad un ente assistenziale, indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale.

7. Eccezion fatta per i casi di cui all'articolo 236 del codice, indicare l'utilizzazione e la destinazione doganale cui il richiedente intende assegnare le merci in causa, secondo le possibilità previste in ciascun caso dal predetto codice (riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità, vincolo ad altro regime doganale, introduzione in zona franca o in deposito franco, distruzione o consegna ad un ente assistenziale). Quando la nuova destinazione doganale sia subordinata ad un'autorizzazione, indicare i riferimenti di quest'ultima.

Indicare se si richiede l'assegnazione preliminare delle merci alla destinazione in causa.

8. Designare le merci con la loro denominazione abituale e commerciale o con la loro denominazione tariffaria. La designazione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione in dogana di cui alla rubrica 2.

Indicare, all'occorrenza, i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli. Per le merci non imballate indicare il numero di articoli, o, all'occorrenza, la dicitura «alla rinfusa».

9. Indicare il codice della nomenclatura combinata.

10. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico: chilogrammi, litri, metri quadrati, ecc.

11. Indicare il valore in dogana delle merci.

12. Gli importi sono indicati nella valuta nazionale contraddistinta da una delle seguenti sigle:

- ¹⁰ — EUR: euro
- DKK: corone danesi
- SEK: corone svedesi
- GBP: lire sterline ◀
- ¹⁰ — CZK: corone ceche
- EEK: corone estoni
- CYP: lire sterline cipriote
- LVL: lati lettони
- LTL: litai lituani
- HUF: fiorini ungheresi
- MTL: lire maltesi
- PLN: złote polacchi
- SLT: tolar sloveni
- SKK: corone slovacche ◀

13. Elenco dei vari casi che possono dar luogo al rimborso/allo sgravio (a titolo):

Articolo 236: Assenza di obbligazione doganale/importo superiore a quello legalmente dovuto;

Articolo 237: Errata dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi;

Articolo 238: Merci rifiutate perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;

Articolo 239: Situazioni particolari risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta, né manifesta negligenza da parte dell'interessato. Quando la domanda si fonda sull'articolo 239 del codice deve essere accluso un allegato in cui è esattamente descritta la situazione particolare venutasi a creare.

NOTA: Per l'applicazione degli articoli diversi dall'articolo 239 del predetto codice può essere accluso, all'occorrenza, anche un allegato esplicativo.

Quando venga accluso un allegato, indicare il numero di pagine.

C. Disposizioni tecniche concernenti il formulario della domanda di rimborso o di sgravio

1. Il formulario su cui è redatta la domanda di rimborso o di sgravio è stampato su carta bianca autocopiante priva di pasta meccanica, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².

2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene la domanda di rimborso o di sgravio.

▼ **B****RISPOSTA DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI CONTROLLO (1)****ACCUSA DI RICEVUTA (1)**

10. Informazioni ottenute

11. Risultati dei controlli effettuati

12. Luogo e data:

13. Firma e timbro ufficiale:

(1) Cancellare la dicitura inutile.
L'accusa di ricevuta è annotata per l'ufficio doganale di controllo quando non sia in grado di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane dalla data di ricevimento della domanda. Deve essere fatto nella copia del presente documento.

▼ B

COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI CONTROLLO

COPIA	2	1. Designazione e indirizzo completo dell'autorità doganale di decisione <input type="checkbox"/>	2. Rimborso o sgravio dei dazi Riferimento della pratica dell'autorità doganale di decisione
		3. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di controllo	4. Applicazione dell'articolo 885 del regolamento (CEE) n. 2454/93
		5. Indicazione precisa del luogo in cui si trovano le merci (1)	6. Nome e indirizzo completo della persona che può fornire le informazioni richieste o che può assistere l'ufficio doganale di controllo
	2		7. Elenco dei documenti allegati
8. Oggetto della domanda — ottenimento delle seguenti informazioni: — esecuzione dei controlli seguenti:			
9. Autorità doganale di decisione Luogo e data: Firma: Timbro:			

(1) Da compilare, se necessario



RISPOSTA DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI CONTROLLO (1)

ACCUSA DI RICEVUTA (1)

10. Informazioni ottenute	
11. Risultati dei controlli effettuati	
12. Luogo e data:	13. Firma e timbro ufficiale:

(1) Cancellare la dicitura inutile.
L'accusa di ricevuta è annotata per l'ufficio doganale di controllo quando non sia in grado di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane dalla data di ricevimento della domanda. Deve essere fatto nella copia del presente documento.



ALLEGATO 113

COMUNITÀ EUROPEA

RIMBORSO/SGRAVIO DEI DAZI

1. Beneficiario (nome e indirizzo) <input type="checkbox"/>		2. Applicazione dell'articolo 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93							
3. Ufficio doganale di contabilizzazione (nome e indirizzo)		4. Riferimento alla decisione di rimborso o di sgravio							
6. Designazione delle merci, quantità e natura		5. Ufficio doganale di esecuzione (nome e indirizzo)							
		7. Codice NC							
		8. Quantità o massa netta	9. Valore in dogana						
<p>10. Ufficio doganale di esecuzione</p> <p>Attestazione per l'ottenimento del rimborso o dello sgravio dei dazi</p> <p>Si certifica con la presente che, conformemente alla decisione di cui alla casella n. 4 le merci sopraindicate sono state</p> <p>ii <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(data)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> esportate fuori della Comunità</td> <td><input type="checkbox"/> distrutte sotto controllo doganale</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> introdotte in deposito doganale</td> <td><input type="checkbox"/> introdotte in zona franca o deposito franco</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> consegnate gratuitamente all'ente assistenziale indicato nella decisione</td> <td><input type="checkbox"/> vincolate al regime doganale indicato nella decisione</td> </tr> </table> <p>Riferimenti all'eventuale dichiarazione in dogana:</p> <p>A questa data le merci soddisfacevano alle condizioni richieste per la concessione del rimborso o dello sgravio ⁽¹⁾.</p>				<input type="checkbox"/> esportate fuori della Comunità	<input type="checkbox"/> distrutte sotto controllo doganale	<input type="checkbox"/> introdotte in deposito doganale	<input type="checkbox"/> introdotte in zona franca o deposito franco	<input type="checkbox"/> consegnate gratuitamente all'ente assistenziale indicato nella decisione	<input type="checkbox"/> vincolate al regime doganale indicato nella decisione
<input type="checkbox"/> esportate fuori della Comunità	<input type="checkbox"/> distrutte sotto controllo doganale								
<input type="checkbox"/> introdotte in deposito doganale	<input type="checkbox"/> introdotte in zona franca o deposito franco								
<input type="checkbox"/> consegnate gratuitamente all'ente assistenziale indicato nella decisione	<input type="checkbox"/> vincolate al regime doganale indicato nella decisione								
11. Luogo e data		Timbro							
Firma									

(1) Se l'ufficio doganale di esecuzione constata che le merci non soddisfano più queste condizioni cancella tale dicitura annullando sul verso (inversamente) le contestazioni da esso fatte.

▼B

OSSERVAZIONI

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the 'OSSERVAZIONI' header. It is intended for handwritten or typed observations.

*DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO*

SOMMARIO DELLE DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE

PARTE I:	DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I:	GENERALITÀ
Capitolo 1:	Definizioni
Capitolo 2:	Decisioni
Capitolo 3:	Procedimenti informatici
TITOLO II:	INFORMAZIONI VINCOLANTI
Capitolo 1:	Definizioni
Capitolo 2:	Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione
Capitolo 3:	Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti
Capitolo 4:	Portata giuridica delle informazioni vincolanti
Capitolo 5:	Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti
TITOLO IV:	ORIGINE DELLE MERCI
Capitolo 1:	Origine non preferenziale
Sezione 1:	Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine
Sottosezione 1:	materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
Sottosezione 2:	prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
Sottosezione 3:	disposizioni comuni per tutti i prodotti
Sezione 2:	Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio
Sezione 3:	Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine
Sottosezione 1:	disposizioni relative ai certificati generali di origine
Sottosezione 2:	disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali
	a) certificati d'origine
	b) cooperazione amministrativa
Capitolo 2:	Origine preferenziale
Sezione 1:	Sistema delle preferenze generalizzate
Sottosezione 1:	definizione della nozione di prodotti originari
Sottosezione 2:	prove dell'origine:
	a) certificato di origine, modulo A
	b) dichiarazione su fattura
Sottosezione 3:	metodi di cooperazione amministrativa
Sottosezione 4:	Ceuta e Melilla
Sottosezione 5:	disposizioni finale
Sezione 2:	Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori
Sottosezione 1:	definizione della nozione di prodotti originari
Sottosezione 2:	prova dell'origine:
	a) certificato di circolazione delle merci EUR.1

▼**B**

	b) dichiarazione su fattura
Sottosezione 3:	metodi di cooperazione amministrativa
Sottosezione 4:	Ceuta e Melilla
TITOLO V:	VALORE DOGANALE
Capitolo 1:	Disposizioni di carattere generale
Capitolo 2:	Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza
Capitolo 3:	Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità
Capitolo 4:	Disposizioni relative alle spese di trasporto
Capitolo 5:	Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati
Capitolo 6:	Disposizioni relative ai tassi di cambio
Capitolo 7:	Procedure semplificate per determinate merci deperibili
Capitolo 8:	Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti
TITOLO VI:	INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE
Capitolo 1:	Visita delle merci e prelevamento di campioni da parte dell'interessato
Capitolo 2:	Dichiarazione sommaria
Capitolo 3:	Custodia temporanea
Capitolo 4:	Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea
Sezione 1:	Disposizioni di carattere generale
Sezione 2:	Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori
TITOLO VII:	DICHIARAZIONE IN DOGANA - PROCEDURA NORMALE
Capitolo 1:	Dichiarazione in dogana fatta per iscritto
Sezione 1:	Disposizioni di carattere generale
Sezione 2:	Formulari da utilizzare
Sezione 3:	Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto
Sezione 4:	Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana
Capitolo 2:	Dichiarazione in dogana con procedura informatica
Capitolo 3:	Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto
Sezione 1:	Dichiarazioni verbali
Sezione 2:	Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto
Sezione 3:	Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
Sezione 4:	Traffico postale
TITOLO VIII:	VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE
TITOLO IX:	PROCEDURE SEMPLIFICATE
Capitolo 1:	Disposizioni generali
Capitolo 2:	Merchi dichiarate per l'immissione in libera pratica
Sezione 1:	Dichiarazione incompleta
Sezione 2:	Procedura di dichiarazione semplificata
Sezione 3:	Procedura di domiciliazione
Capitolo 3:	Merchi dichiarate per un regime doganale economico

▼ **B**

Sezione 1:	Vincolo ad un regime doganale economico
Sottosezione 1:	merci dichiarate per il regime di deposito doganale
	A. dichiarazione incompleta
	B. procedura di dichiarazione semplificata
	C. procedura di domiciliazione
Sottosezione 2:	merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea
	A. dichiarazione incompleta
	B. procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione
Sottosezione 3:	merci dichiarate per il perfezionamento passivo
Sottosezione 4:	disposizioni comuni
Sezione 2:	Appuramento di un regime doganale economico
Capitolo 4:	Merci dichiarate per l'esportazione
Sezione 1:	Dichiarazione incompleta
Sezione 2:	Procedura di dichiarazione semplificata
Sezione 3:	Procedura di domiciliazione
Sezione 4:	Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3
SECONDA PARTE:	DESTINAZIONI DOGANALI
TITOLO I:	IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
Capitolo 1:	Disposizioni di carattere generale
Capitolo 2:	Destinazione particolare
Capitolo 3:	Gestione delle misure tariffarie
Sezione 1:	Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni
Sezione 2:	Sorveglianza delle importazioni
TITOLO II:	POSIZIONE DOGANALE E TRANSITO DELLE MERCI
Capitolo 3:	Posizione doganale delle merci
Sezione 1:	Disposizioni generali
Sezione 2:	Prova della posizione comunitaria
Sottosezione 1:	documento T2L
Sottosezione 2:	documenti commerciali
Sottosezione 3:	altre prove applicabili a talune operazioni
Sottosezione 4:	prova della posizione comunitaria delle merci fornita da uno speditore autorizzato
Sottosezione 5:	disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi
Capitolo 4:	Transito comunitario
Sezione 1:	Disposizioni generali
Sezione 2:	Funzionamento del regime
Sottosezione 1:	garanzia isolata
Sottosezione 2:	mezzi di trasporto e dichiarazioni
Sottosezione 3:	procedure da seguire presso l'ufficio di partenza
Sottosezione 4:	procedure da seguire in fase di trasporto
Sottosezione 5:	procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione
Sottosezione 6:	controllo sulla conclusione del regime

▼B

- Sottosezione 7: disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche
- Sezione 3: Semplificazioni
- Sottosezione 1: disposizioni generali in materia di semplificazioni
- Sottosezione 2: garanzia globale e dispensa dalla garanzia
- Sottosezione 3: distinte di carico speciali
- Sottosezione 4: utilizzazione di sigilli di modello speciale
- Sottosezione 5: dispensa dall'itinerario vincolante
- Sottosezione 6: statuto di speditore autorizzato
- Sottosezione 7: statuto di destinatario autorizzato
- Sottosezione 8: procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori
- A. disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari
- B. disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori
- C. altre disposizioni
- D. campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate
- Sottosezione 9: procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea
- Sottosezione 10: procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi
- Sottosezione 11: procedura semplificata specifica per i trasporti mediante condutture
- Sezione 4: Obbligazione doganale e riscossione
- Capitolo 9: Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA
- Sezione 1: Disposizioni comuni
- Sezione 2: Procedura TIR
- Sezione 3: Procedura ATA
- Capitolo 10: Trasporti effettuati con il formulario 302
- Capitolo 10 bis: Procedura applicabile alle spedizioni postali
- TITOLO III: REGIMI DOGANALI ECONOMICI
- Capitolo 1: Disposizioni di base comuni a diversi regimi
- Sezione 1: Definizioni
- Sezione 2: Domanda di autorizzazione
- Sezione 3: Autorizzazione unica
- Sezione 4: Condizioni economiche
- Sezione 5: Decisione di autorizzazione
- Sezione 6: Altre disposizioni sul funzionamento del regime
- Sottosezione 1: disposizioni generali
- Sottosezione 2: trasferimenti
- Sottosezione 3: scritture
- Sottosezione 4: tasso di rendimento e modalità di calcolo
- Sottosezione 5: interessi compensatori
- Sottosezione 6: appuramento
- Sezione 7: Cooperazione amministrativa
- Capitolo 2: Deposito doganale
- Sezione 1: Disposizioni generali

▼ **B**

Sezione 2:	Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
Sezione 3:	Contabilità di magazzino
Sezione 4:	Altre disposizioni sul funzionamento del regime
Capitolo 3:	Perfezionamento attivo
Sezione 1:	Disposizioni generali
Sezione 2:	Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
Sezione 3:	Disposizioni sul funzionamento del regime
Sezione 4:	Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione
Sezione 5:	Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso
Capitolo 4:	Trasformazione sotto controllo doganale
Capitolo 5:	Ammissione temporanea
Sezione 1:	Disposizioni generali
Sezione 2:	Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione
Sottosezione 1:	mezzi di trasporto
Sottosezione 2:	effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi
Sottosezione 3:	materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi; materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali; merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
Sottosezione 4:	supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda; materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico
Sottosezione 5:	imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali; merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi
Sottosezione 6:	merci destinate a manifestazioni o merci per vendita
Sottosezione 7:	pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci
Sezione 3:	Disposizioni sul funzionamento del regime
Capitolo 6:	Perfezionamento passivo
Sezione 1:	Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione
Sezione 2:	Disposizioni sul funzionamento del regime
Sezione 3:	Disposizioni sull'esonero dal dazio
TITOLO IV:	DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE
Capitolo 1:	Esportazione definitiva
Capitolo 2:	Esportazione temporanea con carnet ATA
TITOLO V:	ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI
Capitolo 1:	Zone franche e depositi franchi
Sezione 1:	Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3
Sottosezione 1:	definizioni e disposizioni generali
Sottosezione 2:	riconoscimento della contabilità di magazzino
Sezione 2:	Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi

▼**B**

Sottosezione 1:	controlli
Sottosezione 2:	altre disposizioni sulla gestione della zona franca soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi
Sezione 3:	Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II
Capitolo 2:	Riesportazione, distruzione e abbandono
TITOLO VI:	MERCI CHE ESCONO DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ
PARTE III:	Operazioni privilegiate
TITOLO I:	MERCI IN REINTRODUZIONE
TITOLO II:	PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE TERRITORIALE DI UN PAESE TERZO DA NAVI DA PESCA COMUNITARIE
PARTE IV:	OBBLIGAZIONE DOGANALE
TITOLO I:	GARANZIE
TITOLO II:	NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
Capitolo 1:	Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale
Capitolo 2:	Perdite naturali
Capitolo 3:	Merci che si trovano in una posizione particolare
TITOLO III:	RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
TITOLO IV:	RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE
Capitolo 1:	Disposizioni di carattere generale
Capitolo 2:	Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice
Sezione 1:	Domanda
Sezione 2:	Procedura per la concessione
Capitolo 3:	Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice
Sezione 1:	Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri
Sezione 2:	Decisioni spettanti alla Commissione
Capitolo 4:	Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri
PARTE IV bis:	CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI
PARTE V:	DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI	